

XV legislatura

A.S. 1183:

**"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)"**

(Approvato dalla Camera dei
deputati)

Novembre 2006

n. 19



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

*Hanno collaborato il dott. Tito Lanzoni,
la dott.ssa Giusy Nappa e la dott.ssa Mariagrazia
Viggiano nell'ambito di uno stage di studio
presso il Servizio Bilancio del Senato*

Indice

Articolo 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>)	1
Articolo 2 (<i>IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni</i>)	3
Commi 1 – 6	3
Comma 7	9
Comma 8	9
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale</i>)	10
Commi 1 - 15	10
Commi 16 e 17	18
Commi 18 - 20	20
Comma 21	21
Commi 22 e 23	22
Commi 24 - 28	24
Comma 29	24
Commi 30 e 31	27
Comma 32	28
Commi 33 e 34	28
Commi 35 e 36	29
Commi 37-39	30
Commi 40 - 43	30
Comma 44	31
Comma 45	32
Comma 46	33
Comma 47	33
Articolo 4 (<i>Compensi per l'esercizio di arti e professioni</i>)	34
Articolo 5 (<i>Disposizioni per il recupero della base imponibile</i>)	34
Comma 1	34
Comma 2	35
Commi 3 e 4	36
Comma 5	38
Commi 6 – 9 e 13	38
Commi 10-11	40
Comma 12	40
Comma 14	41
Commi 15 - 22	42
Articolo 6 (<i>Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF</i>)	45
Articolo 7 (<i>Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche</i>)	46
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali</i>)	47
Articolo 9 (<i>Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni</i>)	48
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile</i>)	49
Articolo 11 (<i>Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali</i>)	52
Articolo 12 (<i>Compartecipazione comunale all'IRPEF</i>)	53
Articolo 13 (<i>Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>)	54

Articolo 14 (<i>Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali</i>)	55
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di immobili</i>)	57
Commi 1 e 2	57
Comma 3	58
Commi 4 - 9	59
Commi 10 - 12	60
Comma 13	60
Commi 14 - 16	61
Comma 17	62
Comma 18	62
Articolo 16 (<i>Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione</i>)	63
Articolo 17 (<i>Contributo di solidarietà</i>)	63
Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi</i>)	64
Commi 1 - 7	64
Comma 8	66
Commi 9 - 12	67
Comma 13	68
Commi 14 e 15	68
Commi 16 - 19	70
Comma 20	74
Commi 21 - 29	75
Commi 30 - 34	81
Commi 35 e 36	82
Commi 37 e 38	83
Commi 39 e 41	84
Comma 40	85
Comma 42	87
Comma 43	87
Commi 44 - 48	88
Comma 49	91
Comma 50	91
Comma 51	94
Comma 52, 1° periodo	94
Comma 52, periodi 2° e 3°	96
Comma 53	97
Comma 54	97
Comma 55	98
Comma 56	99
Comma 57	100
Comma 58	102
Comma 59	102
Commi 60 e 61	103
Commi 62 - 65	105
Commi 66 - 72	106
Commi 73 - 74	109
Commi 75 e 80 - 82	109
Commi 76 - 78	111

Commi 79 e 83	113
Commi 84 - 87	114
Commi 88 - 99	116
Comma 100	118
Commi 101 - 102	119
Commi 103 - 105	120
Commi 106 - 116	124
Commi 117 - 119	127
Commi 120 - 133	128
Comma 134	132
Commi 135 - 138	133
Commi 139 - 143	134
Comma 144	136
Comma 145	136
Comma 146	137
Commi 147 - 152	137
Commi 153 - 155	138
Commi 156 - 165	139
Commi 166 - 170	141
Comma 171	141
Comma 172	143
Comma 173	143
Commi 174 - 181	144
Commi 182 - 184	146
Comma 185	148
Commi 186 e 187	149
Commi 188 - 197	150
Commi 198 - 201	153
Commi 202 e 203	154
Commi 204 e 205	155
Commi 206 e 207	156
Comma 208	162
Commi 209 e 210	162
Commi 211 - 236	165
Comma 212	168
Comma 213	169
Comma 215	170
Comma 216, 218 e 228	171
Comma 217	172
Comma 219	173
Comma 220	174
Comma 221	175
Comma 222	175
Comma 223	175
Comma 224	176
Comma 225	177
Comma 226	177
Comma 229	178

Comma 230	179
Comma 233	180
Comma 234	181
Commi 235 e 236	182
Commi 237 - 242	183
Commi 243 - 247	187
Comma 248	189
Comma 249	191
Comma 250	192
Comma 251	193
Comma 252	193
Comma 253 - 256	194
Comma 257	196
Commi 258 e 259	198
Comma 261	201
Commi 262 - 276	201
Comma 262, lett. a)	203
Comma 262, lett. c)	208
Comma 262, lett. d)	214
Comma 262, lett. e)	215
Comma 262, lett. f)	217
Comma 265	218
Comma 266	219
Comma 267 - 269	220
Comma 275 e 276	221
Comma 277	222
Commi 278 - 289	223
Commi 291 - 295	226
Commi 296-305	228
Comma 306	230
Commi 307 - 324	230
Commi 325 - 343	236
Commi 344 - 346	243
Commi 347 - 360	243
Commi 361 - 363	247
Comma 364	248
Commi 365 - 367	249
Commi 368 - 372	249
Commi 373 - 380	250
Commi 381 - 387	251
Commi 388 - 413	254
Comma 414	276
Comma 414, lettere f) e g) (Misure concernenti la spesa farmaceutica)	279
Comma 414, lettera i) (Spesa per investimenti)	279
Comma 414, lettera l) (Prestazioni di laboratorio automatizzabili)	280
Comma 414, lettera m) (Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso)	281

Comma 414, lettera n) (Razionalizzazione delle prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero ospedaliero)	282
Comma 414, lettera o) (Mancato ritiro di referti)	283
Comma 414, lettera s) (Dispositivi medici)	283
Comma 414, lettera t) (Mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate)	284
Comma 415	284
Comma 416	285
Comma 417	285
Commi 418 - 421	285
Commi 422 - 425	286
Comma 426	287
Commi 427 - 428	287
Commi 429 - 430	288
Commi 431 - 432	288
Comma 433	289
Comma 434	289
Commi 435 - 436	290
Commi 437 - 442	291
Commi 444 - 457	293
Commi 458 - 462	295
Commi 463 - 464	296
Comma 465	296
Comma 466 - 469	297
Comma 470	298
Commi 471 - 475	298
Comma 476	299
Comma 477	299
Commi 478 - 480	300
Comma 481	301
Commi 482 - 484	301
Commi 485 - 486	302
Comma 487	302
Commi 488 - 490	303
Comma 491	303
Comma 492	304
Comma 493	304
Comma 494	305
Commi 495 e 496	305
Commi 497 - 501	306
Comma 502	306
Comma 503	306
Comma 504	307
Comma 505	307
Comma 506	308
Commi 507 - 509	308
Comma 510	309
Comma 511	309

Comma 512	310
Comma 513	310
Comma 514	310
Commi 515 - 518	311
Comma 519	312
Comma 520	312
Comma 521	312
Comma 522	313
Commi 523 - 525	313
Commi 526 - 535	313
Comma 536	314
Commi 537 - 542	315
Commi 543 - 544	315
Comma 545	316
Commi 546 - 556	317
Commi 559 - 563	321
Comma 564	322
Comma 565	322
Comma 566	323
Comma 567	323
Comma 568	324
Comma 569	324
Comma 570	325
Comma 571	325
Comma 572	325
Comma 573	326
Commi 574 - 584	327
Commi 585 - 587	331
Commi 588 e 589	332
Comma 590	332
Commi 591 - 592	333
Comma 593	333
Commi 594 - 601	333
Commi 602 - 604	335
Commi 605 - 606	336
Comma 607	336
Commi 608 - 616	337
Comma 617	338
Comma 619	338
Comma 620	339
Commi 621 - 629	340
Commi 630 - 632	342
Commi 633 - 638	343
Commi 639 - 644	345
Commi 645 - 649	346
Commi 650 - 653	346
Commi 654 - 657	347
Commi 658 - 663	348

Comma 664	349
Commi 665 e 666	350
Commi 667 e 668	351
Commi 669 - 671	352
Comma 672	353
Comma 673	354
Comma 674	354
Comma 675	355
Commi 676 - 678	357
Commi 680 – 694	358
Commi 695 - 698	360
Commi 699 - 708	362
Commi 709 - 716	364
Commi 718 – 719	366
Commi 720 - 730	367
Commi 731 - 733	368
Comma 734	369
Comma 735	370
Comma 736	371
Comma 737	372
Commi 738 - 742	372
Commi 743 e 744	374
Commi 745 - 746	375
Commi 747 - 749	375
Commi 750 - 753	376
Comma 754	377
Commi 755 e 756	377
Commi 757 - 759	378
Commi 760 - 763	378
Commi 764 e 765	379
Comma 766	380
Comma 767	380
Commi 768 e 769	381
Commi 770 - 772	381
Comma 773	382
Comma 774	382
Comma 775	383
Commi 776 - 778	383
Comma 779	383
Commi 780 e 781	384
Comma 782	384
Comma 783	385
Commi 784 - 786	385
Commi 787 e 788	385
Comma 789	386
Commi 790 - 792	386
Comma 793	387
Comma 794	387

Commi 795 - 799	388
Comma 806 (Eccedenze di spesa)	389
Ministero dell'Economia e delle Finanze	390
1. Agevolazioni tariffarie gestori telefonici	390
2. Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa.....	391
3. Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo.	392
4. IPOST	394
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	396
1. Trasferimenti all'INPS.....	396
Ministero degli Affari Esteri	398
1. Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo	398
2. Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO).....	398
3. Indennità di servizio all'estero	399
Ministero dell'Interno	400
1. Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori).	400
2. Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI relative fabbricati Categoria D).....	401
Ministero della salute	402
1. Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero.....	402
Ministero dei Trasporti	403
1. Servizi di navigazione marittimi	403
2. Servizi di navigazione lacuali	404

Articolo 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati un emendamento del Governo ha elevato da 3.820 mln a 9.520 mln (+5.700 mln) l'importo delle regolazioni debitorie, al netto delle quali viene determinato in 29.000 mln il livello massimo del SNF in termini di competenza per l'anno 2007. Di pari importo le regolazioni debitorie per il 2008 e il 2009 sono state elevate da 3.150 mln a 8.850 mln (+5.700 mln).

La RT chiarisce che l'onere connesso ai rimborsi dovuti per l'adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di detraibilità dell'IVA è stato quantificato in 17.100 mln di euro in relazione ai periodi pregressi (13.400 mln per il triennio 2003-2005 e 3.700 mln per il periodo 1° gennaio- 13 settembre 2006). Per tali esigenze erano state appostate, nel ddl finanziaria originario, sul Fondo speciale di parte corrente (tab A) risorse per 3.000 mln di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Con l'emendamento in esame è stato innanzitutto disposto lo spostamento dell'accantonamento per i rimborsi IVA dal fondo speciale di parte corrente (tab A) a quello di conto capitale (tab B), in coerenza con i criteri SEC 95, che considerano tali somme tra le spese in conto capitale, e si è poi provveduto alla totale copertura dell'onere, quantificato in 5.700 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ($5.700 \times 3 = 17.100$).

In relazione al maggiore fabbisogno di cassa, pari complessivamente a 17.100 mln di euro, la RT osserva che le stime del debito contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 scontano una parziale pre-alimentazione di tali occorrenze per circa 7.000 mln di euro entro la fine del 2006. Pertanto, considerando i 9.000 mln di euro considerati già nel ddl finanziaria in esame, la parte residuale per la quale bisogna provvedere alla copertura ammonta a 1.100 mln di euro, cui si farà fronte mediante emissione di titoli del debito pubblico. Sulla base di un tasso di interesse annuo netto del 3,5 per cento, l'onere da coprire è quantificabile in circa 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento in tabella A.

Al riguardo, nel presupposto che i maggiori interessi connessi sia ai 7 mld di cui al dato tendenziale sul debito 2006 sia ai 9 mld di cui alla tabella A del ddl iniziale siano già scontati nelle previsioni, si rileva che il tasso (3,5 per cento) assunto alla base del calcolo per la determinazione dell'onere in termini di maggiori interessi non appare ispirato a criteri di prudenzialità, anche alla luce del fatto che il comma 567 assume un costo per l'approvvigionamento sul mercato delle risorse necessarie a fronteggiare una dilazione nel versamento di tributi e contributi pari al 4,1 per cento. Si evidenzia, tuttavia, in relazione al comma 567, che una quota delle risorse da reperire sul mercato è di competenza non dello Stato, ma degli enti previdenziali.

Si rileva poi che il prospetto delle regolazioni contabili e debitorie contenuto nel disegno di legge finanziaria originario (A.C. 1746) quantificava le nuove regolazioni contabili e debitorie in 6.820 mln, a fronte di un importo di 3.820 mln indicato nell'articolo 1. Analoghe discrasie si verificavano per gli esercizi successivi. L'emendamento in esame provvede quindi, oltre ad adeguare gli appostamenti alle effettive esigenze, pari a 17.100 mln di euro complessivi nel triennio 2007-2009, conseguenti alla citata sentenza, anche a riportare il livello indicato nell'articolo 1 a quello di cui al prospetto.

La copertura dell'onere per interessi connesso alle nuove regolazioni debitorie sollecita infine una riflessione metodologica di carattere generale. Infatti l'effetto in termini di interessi si avrà solo se e quando interverrà il provvedimento legislativo sostanziale che utilizzerà le regolazioni debitorie in questione per la propria copertura. Appare, quindi, meritevole di approfondimento la questione dell'opportunità di prevedere la copertura di un effetto sulla spesa per interessi incerto nell'*an* e nel *quantum*. Sotto questo ultimo aspetto, l'entità dell'effetto in conto interessi dipenderà oltretutto dal preciso momento in cui sarà approvato il provvedimento sostanziale di spesa, per cui la stessa previsione di un onere fisso nel tempo (40 mln per ciascun anno) presenta qualche elemento di incongruità.

Articolo 2

(IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)

Commi 1 – 6

Il presente articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, muta la vigente disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al titolo I del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR); nello specifico viene rimodulata la curva dell'IRPEF, modificando sia gli scaglioni di reddito che le relative aliquote di imposizione (comma 1, lettera b), vengono inoltre sostituite le deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente (comma 1, lettera c), infine vengono previste specifiche detrazioni in funzione dell'ammontare e della tipologia di reddito (comma 1, lettera d).

Le modifiche apportate alla curva delle aliquote IRPEF producono effetti anche in termini di imposizione sui trattamenti di fine rapporto percepiti a partire dal 1° gennaio 2007.

Si provvede inoltre, con il comma 3 dell'articolo in esame, a sopprimere il disposto contenuto nell'articolo 1, comma 350, della legge n. 311 del 2004, concernente il pagamento del contributo di solidarietà per i redditi eccedenti i 100.000 euro¹; con il successivo comma 4 si provvede invece a ridurre i trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali nella misura pari al maggior gettito loro derivante dall'applicazione delle disposizioni in argomento, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281 del 1997.

Le disposizioni citate erano contenute nel disegno di legge originario; alcune di esse tuttavia, per effetto dell'esame presso la Camera dei deputati, hanno subito delle modifiche.

In concreto gli emendamenti hanno riguardato:

- l'introduzione nel testo novellato dell'articolo 11 del TUIR, del comma 2, concernente una nuova ipotesi di esclusione dal pagamento dell'imposta nei casi di soggetti con reddito complessivo composto da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, redditi da terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito da

¹ Si rammenta che il c.d. contributo di solidarietà è pari al 4 per cento.

- fabbricati derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- la sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del TUIR; nello specifico la modifica concerne la detrazione per il coniuge a carico, che diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi per redditi superiori a 40.000 euro;
 - l'aumento a 220 euro della detrazione spettante per ogni figlio portatore di *handicap*, attualmente prevista pari a 70 euro (comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR novellato);
 - la modifica al comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR, concernente l'interpretazione autentica delle modalità di fruizione della detrazione spettante per ognuno dei figli a carico; la ripartizione tra i genitori al 50 per cento della detrazione per figli a carico, ovvero fruibile per intero e previo accordo tra le parti da parte del genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato; l'estensione anche alla detrazione per figlio a carico, nel caso di nuclei familiari con un solo genitore, dei vantaggi previsti per la detrazione per il coniuge a carico;
 - la sostituzione della lettera c) capoverso 4 che prevede per le detrazioni per figli a carico la medesima modalità applicativa vista per il coniuge a carico, nel senso di prevederne la diminuzione all'aumentare del reddito;
 - l'introduzione al comma 1, lettera d) del comma 2 concernente la modulazione delle altre detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR così come modificato dal provvedimento in esame, che tende a correggere riduzioni di reddito disponibile nei casi di redditi di poco superiori a quelli dello scaglione;
 - la sostituzione del comma 1, lettera d), capoversi 3 e 4, con la previsione per i soggetti che abbiano più di 75 anni, di un incremento della detrazione nel caso in cui concorrano al reddito complessivo anche redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR; la previsione di una detrazione specifica e non cumulabile con quelle già previste, nel caso in cui al reddito complessivo partecipino redditi assimilati a quelli

- di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi derivanti da imprese minori e redditi diversi;
- l'introduzione del comma 4, concernente l'applicazione della clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto di lavoro, indennità equipollenti ed altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR;
 - l'introduzione del nuovo comma 6, concernente gli assegni familiari (per la cui disciplina viene pertanto soppresso l'articolo 4 del disegno di legge originario), di cui vengono ridefiniti gli ammontari secondo la tabella allegata all'articolo in esame. Provvederà poi l'INPS a definirne gli importi in ragione del tempo e a decorrere dal 1° gennaio 2007 essi verranno rivalutati del 15 per cento. Tale struttura prevede la piena e complementare operatività delle modifiche IRPEF in capo ai redditi familiari e della disciplina degli assegni familiari;
 - l'introduzione del nuovo comma 7, che apporta modifiche all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 in materia di previdenza complementare; la variazione comporta l'anticipazione del nuovo regime fiscale di un anno (pertanto dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007);
 - l'introduzione del nuovo comma 8, che inserendo il comma 12-*bis* nell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo, una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) pari ad euro 0,00266 al litro per l'anno 2007, a 0,00288 per l'anno 2008 e a 0,00307 per l'anno 2009. La ripartizione avviene sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995. E' anche previsto che con legge finanziaria per l'anno 2010 si provveda a rideterminare la quota in discorso, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, al fine di completare la compensazione a favore delle regioni a statuto ordinario della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, relativamente alla compartecipazione

all'accisa sulla benzina di cui all'articolo 25, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995.

La RT originaria, utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF², arrivava a definire un maggior gettito di competenza pari a circa 436 mln di euro; ad esso sommava un connesso incremento del gettito per addizionale IRPEF regionale e comunale, pari rispettivamente a 325 mln e 81 mln.

I riflessi in ambito di imposizione diretta sul TFR permettevano di stimare poi un recupero di gettito pari a circa 130 mln di euro.

In termini di cassa, pertanto, il maggior gettito complessivo era stimato pari a 433 mln per il 2007, 1.031 mln per il 2008 e 972 mln per il 2009.

Per quanto concerne invece la stima del maggior onere per assegni familiari la RT relativa all'ex articolo 4 del presente disegno di legge, si limitava a sottolinearne la qualifica di limite massimo di spesa, fatto pari a 1.400 mln a decorrere dal 2007.

Le quantificazioni su indicate sono state modificate per effetto degli emendamenti approvati; il Governo infatti ha provveduto ad integrare la RT.

La nuova stima in materia di IRPEF si basa, come per la RT originaria, sul modello di microsimulazione IRPEF; le modifiche descritte producono un minor gettito di competenza a titolo di IRPEF pari a circa 695 mln, a cui si aggiunge il minor gettito a titolo di addizionali regionale e comunale, rispettivamente pari a 12 mln ed a 3 mln e, per effetto della citata clausola di salvaguardia per il TFR e le indennità equipollenti, un minor gettito di 130 mln annui³.

Per quanto concerne invece l'onere relativo alle nuove disposizioni per l'erogazione degli assegni familiari, che l'Allegato 7 indica in 930 mln annui, la RT evidenzia che la quantificazione è stata condotta sulla base della banca dati INPS relativa alle famiglie che usufruiscono degli assegni in discorso.

Queste sono state suddivise per classi di reddito familiare con riferimento alle modifiche IRPEF e si è tenuto conto dell'ampliamento del numero di fruitori dovuto all'innalzamento dei livelli massimi di reddito per i quali si ha diritto agli assegni.

La nuova RT stima pertanto congiuntamente gli effetti dei due provvedimenti, nulla dicendo in merito agli effetti specifici della

² Con riferimento pertanto alle sole modifiche apportate in ambito di imposta sui redditi delle persone fisiche.

³ Si rammenta al riguardo che nella RT originaria per il TFR la stima era relativa ad un recupero di gettito pari al medesimo importo.

nuova normativa sugli assegni familiari ed evidenziando che l'emendamento implica un ulteriore aumento degli assegni al nucleo familiare ed un incremento delle detrazioni.

Tenendo conto dell'abolizione dell'articolo 4 (assegni per il nucleo familiare) e del comma 1 dell'articolo 84 (istituzione presso la Tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto), si arriva a quantificare in termini di cassa, rispetto alla stima contenuta nell'originaria RT, una perdita di gettito pari a 142 mln per il 2007, a 464 mln per il 2008 ed a 370 mln per il 2009.

Con riferimento, infine, al comma 8, la RT integrativa stima le minori entrate erariali derivanti dall'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione in 75 mln per il 2007, 85 mln per il 2008 e 95 mln per il 2009.

Al riguardo, occorre dapprima evidenziare che la quantificazione indicata, utilizzando il modello di microsimulazione, non consente di verificare puntualmente le stime in termini di variabili e loro andamento; nello specifico infatti nulla viene detto circa le basi imponibili (sia relative all'IRPEF che alle addizionali) e sulle loro eventuali variazioni nel tempo. Manca inoltre una stima puntuale della modifica alla disciplina degli assegni familiari. Con riferimento a tale ultimo aspetto occorre evidenziare che l'allegato 7 stima per assegni familiari un onere pari a 930 mln di euro costante a decorrere dal 2007. Per esso non vengono fornite indicazioni circa le variabili usate per il calcolo che sarebbe invece utile acquisire al fine di verificare la quantificazione in argomento. Infatti non sono del tutto chiari i meccanismi che consentono un minor onere pari a circa 470 mln di euro, che rappresenta la differenza tra la stima originaria (1.400 mln di euro) e quella attuale (930 mln di euro).

Si noti come, già nella versione originaria della RT, risulta significativa l'attesa di recupero di gettito a titolo di addizionali regionali e comunali rispetto al recupero a titolo di IRPEF.

Infatti, ripercorrendo a ritroso i calcoli, si evince che il recupero di gettito IRPEF (utilizzando l'aliquota marginale media, normalmente utilizzata nella RT per stime analoghe a quelle in esame, pari al 27 per cento) è dovuto ad un incremento di base imponibile pari a circa 1.615 mln, mentre utilizzando il medesimo procedimento per l'addizionale regionale (rapportando il recupero di gettito ad un'aliquota media pari

a circa l'1 per cento⁴) e per l'addizionale comunale (rapportando il recupero di gettito ad un'aliquota media pari a circa lo 0,3 per cento⁵), si otterrebbe un maggior valore di base imponibile pari rispettivamente a circa 32.500 mln di euro ed a 27.000 mln di euro.

Ciò sembrerebbe suggerire una sovrastima dell'importo di dette addizionali, se si tiene conto del fatto che la base imponibile sulla quale si calcolano è per la maggior parte del valore la medesima di quella sulla quale si calcola l'IRPEF. Infatti la nuova stima di minor gettito a titolo di addizionali, contenuta nella RT integrativa, quantifica una variazione notevolmente inferiore rispetto a quella prospettata nell'originaria RT.

Ripercorrendo la medesima logica di calcolo per verificare la quantificazione contenuta nella RT integrativa, si giungerebbe ad una quantificazione di base imponibile a titolo di IRPEF pari a circa 2.575 mln, mentre a titolo di addizionale regionale e comunale si giunge ad una base imponibile pari rispettivamente a 1.200 mln ed a 1.000 mln, che sembrerebbero rappresentare una entità più verosimile rispetto a quella della RT originaria.

Poiché l'effetto finale delle modifiche Camera è stimato per differenza rispetto alla quantificazione della RT originaria, è opportuno acquisire chiarimenti in merito ad ambedue gli andamenti.

Inoltre, già la RT originaria evidenziava un andamento di cassa del maggior gettito, risultante dal meccanismo di saldo/acconto, su cui sono opportuni chiarimenti. Infatti, a fronte di una prudenziale stima di acconto a titolo di IRPEF, per l'anno 2007 pari a solo il 69,5 per cento a fronte dell'usuale 75 per cento utilizzato nelle stime di variazione di gettito per acconto di imposta⁶, si ha che per il successivo anno 2008 il recupero di gettito avrebbe dovuto essere pari a 460 mln (considerando la differenza rispetto a quanto anticipato nel 2007 e la parte relativa all'acconto per il 2008) a fronte degli stimati 495 mln.

La medesima considerazione si ripropone con riferimento alla RT integrativa; infatti, in essa viene seguita analoga procedura di calcolo, con la differenza che le variazioni rappresentano un minor

⁴ Valore che potrebbe scontare anche i casi di aliquota più elevata dell'addizionale regionale rispetto a quella base pari allo 0,9 per cento.

⁵ Anche qui si è tenuto conto di casi di aliquota maggiorata.

⁶ Al riguardo c'è da sottolineare peraltro che le disposizioni in esame relative agli scaglioni di reddito, alle detrazioni per familiari a carico ed alla disciplina degli assegni familiari sono in linea di massima applicabili per la maggior parte dei contribuenti già a decorrere dal 1° gennaio 2007, atteso che si riferiscono a norme inerenti essenzialmente lavoratori dipendenti, della cui posizione fiscale si tiene conto mensilmente alla liquidazione di ogni stipendio di competenza.

gettito che per l'anno 2008 dovrebbe essere pari a 734 mln a fronte degli stimati 789 mln.

Risulta pertanto necessario acquisire chiarimenti in merito.

Ulteriore aspetto concerne la specifiche che occorrerebbe ottenere circa la stima degli effetti derivanti dall'abolizione del citato comma 1 dell'articolo 84, atteso che il comma 7 dell'articolo in esame ha provveduto a reinserire norma di identico tenore.

In particolare, riguardo a quest'ultimo punto il Governo ha chiarito che esso non comporta effetti sul bilancio dello Stato, mentre con riferimento agli assegni familiari ha sottolineato "una spesa aggiuntiva rispetto alla normativa vigente, inferiore a quanto indicato nell'articolo 4, che viene soppresso, dove prudenzialmente si era stimato un onere pari a 1.400 milioni"⁷.

Comma 7

Il comma 7 dispone l'anticipo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di previdenza complementare contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre la norma precisa che la tassazione delle prestazioni maturate relative ai fondi pensione avviene indipendentemente dal momento della loro erogazione, riformulando in modo più esplicito la disposizione di identica portata contenuta nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Tanto per la RT che per le osservazioni critiche formulate in merito si rinvia all'analisi svolta in relazione ai commi 388-397.

Comma 8

Con riferimento infine al comma 8, occorre evidenziare che la RT si limita a indicare l'onere connesso alla compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione (che va ad aggiungersi a quella vigente sull'accisa sulla benzina per autotrazione), senza individuare le fonti e le variabili prese a base del calcolo.

Inoltre, la stima non considera gli incrementi della compartecipazione in esame con riferimento agli anni a decorrere dal 2010. Al riguardo, la norma demanda infatti a una futura legge

⁷ Vedi risposta al Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati da parte dell'Agenzia delle entrate in data 2 novembre c.a – Direzione centrale amministrazione – Ufficio del Direttore centrale.

finanziaria (quella per il 2010, quindi oltre il triennio considerato nella presente manovra di finanza pubblica) la regolazione di rapporti tra lo Stato e le Regioni originati dall'andamento pregresso della compartecipazione all'accisa in questione, ovvero la compensazione delle minori entrate conseguite dalle Regioni nell'anno 2005, rispetto al precedente anno.

Poiché la portata della norma sembra essere quella di riconoscere un'obbligazione dello Stato nei confronti delle Regioni, sarebbe stato opportuno quantificare e coprire sin da ora le minori entrate a titolo di accisa sul gasolio dovute ad impegni sottoscritti dal Governo in questa sede.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale)

Commi 1 - 15

Il presente articolo, con i commi da 1 a 11, modifica in alcune sue parti la vigente normativa in materia di studi di settore, recata dall'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, mentre con i commi da 12 a 15 apporta variazioni alla vigente normativa in materia di sanzioni tributarie non penali recata dal d.lgs. n. 471 del 1997.

In particolare le modifiche che comportano variazioni in termini finanziari possono essere ricondotte alle seguenti:

- revisione degli studi di settore con cadenza triennale (il vigente articolo 1, comma 399, della legge n. 311 del 2004 – legge finanziaria 2005 – prevede la revisione ogni quattro anni), che consideri anche dati e statistiche ufficiali al fine di mantenere la rappresentatività rispetto alla realtà economica; tale attività di elaborazione e revisione dovrà tener conto anche di valori di coerenza, risultanti da appositi indicatori specifici per ogni studio di settore, che considerino i comportamenti normali per il relativo settore economico;
- individuazione di specifici indicatori di normalità economica idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della peculiare

attività svolta; essi saranno utilizzati in via transitoria e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre c.a., in attesa della revisione su indicata;

- aumento del limite di ricavi o compensi entro il quale si applicano gli studi di settore; tale limite passa dagli attuali 5.164.568,99 euro a 7.500.000 di euro;
- applicabilità degli studi di settore per quelle situazioni di inizio attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione o in cui l'attività risulti come mera prosecuzione di attività svolta precedentemente da altri soggetti;
- individuazione, per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo a cui non sono applicabili gli studi di settore (per condizioni soggettive e/o oggettive), di appositi indicatori idonei a rilevare eventuali ricavi o compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolari;
- individuazione, per le società di capitale che iniziano l'attività e che risultano escluse dagli studi di settore, di appositi indicatori di coerenza finalizzati a precisare dei requisiti minimi di continuità dell'attività aziendale; per esse sarà attivata anche una specifica procedura di controllo nei casi di incoerenza risultante dall'applicazione dei citati indicatori;
- applicabilità degli studi di settore anche ai soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007;
- elevazione dei livelli di sanzione amministrativa nei casi di infedele, omessa o inesatta indicazione dei dati da segnalare nell'allegato alla dichiarazione dei redditi "studi di settore"; tale disposizione non si applica nel caso in cui il maggior reddito accertato non sia superiore al 10 per cento del reddito dichiarato.

La RT stima effetti finanziari con riferimento alle seguenti disposizioni:

- revisione cadenza triennale, analisi della coerenza generalizzata, analisi della coerenza specifica;
- aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità dello studio e ridefinizione delle clausole di esclusione;
- applicazione degli studi di settore anche a soggetti con periodo d'imposta diverso dai 12 mesi e rilevanza dell'accertamento da studi;
- sanzione per dati non veritieri.

Le quantificazioni si basano su elaborazioni e analisi di dati riferibili al periodo di imposta 2004; si sono utilizzati i risultati ottenuti dalle evoluzioni relative a tale periodo di imposta con riferimento alle sole imprese per un numero pari a 1.270.000 unità.

L'elaborazione ha permesso di individuare, rispetto all'anno precedente, maggiori ricavi dichiarati ai fini IVA per 10,3 mld, maggior reddito a fini IRPEF/IRES per 1,3 mld, maggior base imponibile IRAP per 5,2 mld.

Su tali valori sono state applicate l'aliquota del 14,78 per cento per l'IVA, l'aliquota del 22 per cento per IRPEF/IRES e l'aliquota del 4 per cento per l'IRAP; pertanto la maggiore imposta è risultata pari a 1.522 mln a titolo di IVA, a 286 mln a titolo di IRPEF/IRES e a 208 mln a titolo di IRAP.

Riparametrando i dati ottenuti (con riferimento alla platea dei soggetti imprese) alla totalità dei contribuenti sottoposti agli studi di settore e nell'ipotesi che i risultati ottenuti con riferimento al periodo d'imposta 2004 siano replicabili per gli anni oggetto delle valutazioni, si prevedono recuperi di gettito differenziati a seconda della modifica normativa analizzata.

Infatti, per quanto concerne la revisione a cadenza triennale, la stima di maggior gettito è fatta pari, in termini di competenza, per l'anno 2007, a 396 mln a titolo di IVA, a 74 mln a titolo di imposte dirette, a 54 mln a titolo di IRAP; per l'anno 2008 le medesime stime di recupero di gettito sono raddoppiate e fatte pari, rispettivamente, a 792 mln, a 148 mln ed a 108 mln.

In termini di cassa e per effetto del meccanismo di saldo/acconto le stime di maggior gettito per il 2008 sono pari a 396 mln a titolo di IVA, 130 mln a titolo di imposte dirette e a 154 mln a titolo di IRAP; per l'anno 2008 tali stime sono pari rispettivamente a 792 mln, a 204 mln ed a 154 mln.

Con riferimento all'applicazione a tutti gli studi di settore della nuova analisi di coerenza generalizzata, la stima viene effettuata su un campione di circa 2 mln di imprese, per poi essere estesa ad una platea di circa 4 mln di contribuenti (la quasi totalità dei contribuenti sottoposti agli studi di settore).

E' stata poi ipotizzata una percentuale cautelativa di adesione da parte del 28 per cento dei soggetti, derivante dall'ipotesi di adesione del 10 per cento dei soggetti non congrui e non adeguati, del 15 per cento dei congrui per adeguamento e del 35 per cento dei congrui naturali.

Gli effetti della norma in esame in termini di competenza sono pari a 670 mln a titolo di IVA, a 924 mln a titolo di imposte dirette ed a 168 mln a titolo di IRAP, a decorrere dal 2007.

In termini di cassa, considerando il meccanismo di saldo/acconto e che la disposizione in esame avrà effetti dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, si ha un maggior gettito a titolo di IVA pari a 670 mln a decorrere dal 2007, a titolo di imposte dirette pari a 1.617 mln per il 2007 e a 924 mln a decorrere dal 2008 ed a titolo di IRAP pari a 311 mln per il 2007 e a 168 mln a decorrere dal 2008.

Per quanto riguarda invece gli effetti di gettito relativi all'introduzione della nuova analisi della coerenza specifica per ogni singolo studio di settore, la stima si basa sulle stesse modalità e variabili utilizzate per definire le quantificazioni relative agli indicatori di coerenza generalizzata; il maggior gettito in termini di competenza è a titolo di IVA pari a 223 mln per il 2007 e a 446 mln per il 2008, a titolo di imposte dirette a 308 mln per il 2007 e 616 mln per il 2008, a titolo di IRAP a 56 mln per il 2007 e 112 mln per il 2009.

In termini di cassa le variazioni di gettito sono a titolo di IVA pari a 223 mln per l'anno 2008 e a 446 mln a decorrere dall'anno 2009, a titolo di imposte dirette pari rispettivamente a 539 mln e ad 847 mln, a titolo di IRAP pari rispettivamente a 104 mln e a 160 mln.

Con riferimento alla quantificazione connessa alla normativa relativa all'aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità degli studi di settore, la RT prudenzialmente non valuta variazioni di gettito in mancanza di informazioni strutturali, anche se riconosce la suscettibilità della disposizione di produrre maggior gettito.

Per quanto concerne la ridefinizione delle cause di esclusione la RT, utilizzando i medesimi dati sopra visti e riproporzionando i valori ad una platea di soggetti interessati alla norma, che si stima essere in numero pari a 175.000⁸ contribuenti, quantifica gli effetti di maggior gettito in termini di competenza, a decorrere dal 2007 in 210 mln a titolo di IVA, in 39 mln a titolo di imposte dirette ed in 29 mln a titolo di IRAP.

In termini di cassa si ha un incremento di gettito a titolo di IVA pari a 210 mln a decorrere dall'anno 2007, a titolo di imposte dirette pari a 68 mln per l'anno 2007 e a 39 mln a decorrere dal 2008, a titolo

⁸ Tale valore è dato dall'applicazione ai 500.000 soggetti stimati in RT delle percentuali di riduzione pari al 50 per cento ed al 30 per cento; pertanto si ha: $500.000 \times 50\% \times 70\% = 175.000$ unità.

di IRAP pari a 54 mln per l'anno 2007 e a 29 mln a decorrere dall'anno 2008.

Infine per gli indicatori di normalità applicabili ai contribuenti non soggetti agli studi di settore la RT utilizza le stime riguardanti l'introduzione della nuova analisi della coerenza generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore rapportandole a circa un milione di contribuenti ai quali, attualmente, non si applicano gli studi di settore (tra di essi vi sono anche le grandi imprese).

Con riferimento a tale platea di soggetti la RT stima anche un effetto di deterrenza della norma in esame a partire dal periodo d'imposta 2006, nonché una percentuale cautelativa di riduzione del 50 per cento.

Gli effetti finanziari di competenza sono pari a 84 mln a titolo di IVA, a 116 mln a titolo di imposte dirette, a 21 mln a titolo di IRAP.

Per gli effetti di cassa le stime sono pari a 84 mln a titolo di IVA a decorrere dal 2007, a titolo di imposte dirette a 232 mln per l'anno 2007 e a 116 mln a decorrere dal 2008, a titolo di IRAP a 42 mln per l'anno 2007 e a 21 mln a decorrere dal 2008.

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono l'applicazione degli studi di settore anche ai soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi nonché l'inasprimento delle sanzioni attualmente vigenti, la RT per motivi prudenziali non stima effetti di gettito.

La tabella riepilogativa degli effetti finanziari relativi alle nuove disposizioni in materia di studi di settore prevede pertanto, in termini di cassa, i seguenti andamenti:

milioni di euro

	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
IVA	964	1.583	2.202
IRPEF/IRES	1.917	1.748	2.130
IRAP	407	422	532
TOTALI	3.288	3.753	532

Al riguardo la quantificazione proposta offre diversi spunti di riflessione; in particolare, occorre rilevare che i dati presi a base delle stime sono quelli inerenti il periodo di imposta 2004 e pertanto riferiti a studi di settore evoluti e relativi a tale periodo, riguardanti le sole imprese (in numero pari a 1.270.000).

Tale considerazione evidenzia diverse criticità; l'aver riproporzionato i valori derivanti da tale analisi all'universo totale dei

contribuenti soggetti agli studi di settore rappresenta un'ipotesi che potrebbe soffrire di un certo grado di errore.

Infatti, ogni soggetto viene analizzato nello studio di settore relativo alla propria attività, secondo una specifica e peculiare ripartizione delle componenti negative di reddito, rispetto alle quali, attraverso funzioni statistico-matematiche, viene individuato uno specifico e puntuale ricavo.

E' tale ultimo valore che viene poi confrontato con quanto indicato dal contribuente; da ciò si ha, inevitabilmente, che la riparametrazione legata solo al numero dei contribuenti, e non anche alla media ponderata dei maggiori ricavi derivanti dalla revisione degli studi di settore, potrebbe fornire un dato di stima erroneo.

In più tutto l'impianto della RT si basa sull'ipotesi che le situazioni di maggior ricavo derivanti dall'evoluzione degli studi di settore si presentino replicabili (in alcuni casi con stime raddoppiate), senza subire modificazioni per effetto di possibili e plausibili variabili legate sia ad effetti di deterrenza del complesso delle norme esaminate, sia ad andamenti incerti e congiunturali di mercato, sia alla considerazione che diversi settori economici presenti in Italia risultano essere abbastanza maturi e non sottoposti a forte crescita. Per tali settori ipotizzare come rinnovabili le *performance* di recupero di gettito anche per gli anni successivi al primo di introduzione delle nuove norme potrebbe rappresentare un criterio non prudente di valutazione degli effetti finanziari (specialmente con riferimento alle norme che legano la revisione dello studio di settore a dati e statistiche di contabilità nazionale).

Ulteriore problematica che andrebbe chiarita riguarda la mancanza di ogni considerazione, sulla stima finanziaria proposta, delle modifiche agli studi di settore già introdotte dalla legge finanziaria per il 2005 (che vengono peraltro abrogate con il comma 3 dell'articolo in esame); infatti, la legge finanziaria per il 2005 ascriveva un maggior gettito complessivo, quale effetto della revisione quadriennale degli studi di settore, pari in termini di cassa a 1.292 mln per il 2007.

Di tale maggior gettito allora stimato sembrerebbe che la RT in esame non tenga conto; tuttavia, si ritiene che prudenzialmente dovrebbe esser depurata dalle attuali stime almeno una parte degli effetti allora stimati, attesa anche l'entrata in vigore di tale normativa

nel 2005 e che i suoi effetti dovrebbero già essersi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta 2004⁹.

Tale affermazione acquista maggior valore sia con riferimento all'entità del recupero di gettito che si attende dalla revisione triennale, sia al fatto che per esso la RT stima un *trend* in crescita doppio per l'anno 2008, rispetto all'anno 2007.

Sempre con riferimento alla revisione triennale ulteriore osservazione suscita la scelta della base imponibile su cui calcolare il maggior gettito; ed infatti le percentuali stimate per IVA, imposte dirette e IRAP sono calcolate su basi imponibili differenti (rispettivamente 10,3 mld, 1,3 mld, e 5,2 mld).

Se si fa riferimento allo strumento dello studio di settore occorre sottolineare che per sua natura esso rappresenta un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell'attività di ogni singola impresa o professionista e che pertanto il maggior ricavo riveniente dall'applicazione dello studio di settore (nel caso di soggetto non congruo) rappresenta l'importo dei ricavi derivante dall'adeguamento che il contribuente deve annotare nelle scritture contabili e che ha valore anche a fini IRAP ed a fini di adeguamento del volume d'affari IVA.

Essendo questa la logica applicativa degli studi di settore non si comprende perché le basi imponibili siano differenti con riferimento alle diverse imposte; infatti, l'adeguamento dei ricavi per studi di settore rileva nel suo valore totale senza presupporre una rideterminazione delle posizioni IVA, IRPEF/IRES, IRAP già definite in sede di dichiarazione dei redditi.

A ciò si aggiunga che la RT stessa, nel definire i recuperi di gettito per effetto dell'introduzione della nuova analisi di coerenza generalizzata (che si ricorda essere strumentale agli studi di settore e di cui dovrebbe potenziare gli effetti finanziari), si basa su ammontari di base imponibile identici per IRPEF/IRES ed IRAP e pari a circa 15 mld e di poco differente per l'IVA, pari a circa 16 mld.

Inoltre, nella stima presentata in sede di legge finanziaria per il 2005, la RT stimava i citati effetti di maggior gettito su un'unica base imponibile, a cui si applicavano differenti aliquote medie a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP.

Sempre con riferimento alla stima relativa alla revisione triennale sarebbe opportuno ottenere chiarimenti in merito alle ipotesi poste a base della stima del raddoppio, rispetto all'anno 2007, dei

⁹ Al riguardo si veda l'articolo del Sole 24ore dell'11.11.2006-Studi revisionati, congruità a quota 63 per cento- di A.Criscione e J.M. Del Bo.

valori di maggior gettito di competenza per l'anno 2008; infatti, tale quantificazione sottintenderebbe una mancanza di adeguamento spontaneo nei periodi successivi al primo, da parte dei soggetti sottoposti ai nuovi studi revisionati, e conseguentemente un inesistente effetto deterrente della norma.

Anche tale osservazione acquista maggior rilievo se raffrontata alla diversa metodologia seguita nella stessa RT per quantificare i citati effetti derivanti dall'introduzione dell'analisi di coerenza generalizzata, che tiene conto di flussi costanti di maggior gettito, senza raddoppiarne i valori, e nella citata RT annessa alla Legge finanziaria per il 2005, in cui i maggiori valori si presentavano come flusso costante nel tempo.

Con riferimento invece alla quantificazione derivante dall'applicazione degli indicatori di coerenza generalizzata occorre evidenziare, oltre alla non verificabilità delle percentuali scelte a base delle ipotesi di adesione, che tale quantificazione è stata costruita utilizzando una base imponibile (quella già citata e pari a 15 mld per imposte dirette ed IRAP e a 16 mld per IVA) notevolmente più elevata rispetto a quella utilizzata per la revisione triennale, che si rammenta essere stata considerata differente per le diverse tipologie di imposte, ma il cui valore più alto si attestava su un ammontare pari a 10,3 mld.

Inoltre occorre sottolineare la difficoltà di comprendere se tale disposizione sia effettivamente alternativa agli studi di settore revisionati che tengano conto degli indicatori di coerenza specifica, così come peraltro sembrerebbe evincersi da una prima lettura della norma.

Se così fosse si ritiene plausibile ipotizzare che il maggior gettito sia ascrivibile al solo intervallo di tempo che va dall'anno d'imposta 2006 fino all'anno in cui saranno effettivamente utilizzati gli studi di settore revisionati contenenti i nuovi indicatori di coerenza; non sarebbe pertanto condivisibile la stima di maggior gettito per lo stesso periodo di tempo derivante da due norme tra loro alternative (indicatori di coerenza generalizzata ed indicatori di coerenza specifica).

Da tale considerazione consegue pertanto che nella stima degli indicatori di coerenza specifica si sarebbe dovuto tener conto degli effetti di maggior gettito derivanti dall'applicazione dei citati indicatori di coerenza generalizzata, la cui introduzione è precedente nel tempo rispetto a quelli di coerenza specifica.

In più non si evince se la quantificazione tenga conto del fatto che tali indicatori di coerenza specifica sono strumentali agli studi di

settore revisionati, per cui l'effetto finale finanziario dovrebbe tener conto della loro complementarietà e non della semplice somma di effetti finanziari ipotizzati.

Anche per tale quantificazione vale quindi l'osservazione già svolta per la revisione triennale degli studi, in merito alla cumulatività degli effetti finanziari negli anni successivi al primo.

Con riferimento alla stima del maggior gettito derivante dalla ridefinizione delle cause di esclusione, occorre evidenziare che le percentuali utilizzate a base del calcolo non sono supportate da ipotesi verificabili; inoltre, occorrerebbe considerare che la norma, applicabile nel caso in cui il soggetto cessi l'attività e la riattivi entro sei mesi, è facilmente eludibile mediante l'attesa di un lasso di tempo anche di poco superiore a quello indicato dalla norma in esame.

Risulta inoltre di difficile comprensione la valutazione del meccanismo di saldo/acconto per gli effetti di maggior gettito derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica ai contribuenti non soggetti a studi di settore, che non sembra ripercorrere l'impostazione logico-numerica seguita nella stessa RT in esame¹⁰.

Giova infine ricordare che il complesso delle nuove norme in discorso sembra suscettibile di generare maggiori costi amministrativo-organizzativi che la RT non stima.

Si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Commi 16 e 17

Il comma 16 modifica il TUIR, con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *b* (riguardante le spese mediche deducibili) ed all'articolo 15, comma 1, lettera *c* (concernente le detrazioni per spese sanitarie); si dispone infatti che, al fine di usufruire dei benefici legati alle suddette fattispecie, le fatture e gli scontrini fiscali rilasciati per l'acquisto di medicinali debbano contenere la specificazione del bene acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Il comma 17, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che la nuova normativa entri in vigore il 1° luglio 2007.

¹⁰ Si rammenta che per il calcolo delle imposte dirette si assume una percentuale pari al 75 per cento, mentre per l'IRAP la percentuale è dell'85 per cento.

La RT (si fa riferimento a quella originaria, come variata dalla RT allegata all'emendamento governativo approvato presso la Camera dei deputati) associa alla disposizione un recupero di gettito IRPEF, in termini di competenza, pari a 32,5 mln per il 2007 (in virtù della decorrenza dal 1° luglio di tale anno) e 65 mln a partire dall'anno 2008; il corrispondente maggior gettito in termini di cassa risulterebbe di 56,5 mln nel 2008 e 89 mln nel 2009. Viene specificato che ci si è basati sull'ipotesi di una riduzione media del 5 per cento dell'ammontare delle spese mediche detraibili e deducibili dichiarate, procedendo poi ad una elaborazione con il modello di microsimulazione IRPEF in capo ad ogni contribuente.

Al riguardo si evidenzia che non vengono forniti gli elementi necessari per verificare la quantificazione proposta; infatti, sarebbe necessario disporre dell'esplicitazione dei dati e delle ipotesi riguardanti distintamente:

- l'ammontare delle spese sanitarie deducibili;
- l'ammontare delle spese sanitarie detraibili;
- la spesa relativa ai medicinali all'interno di entrambi gli insiemi;
- la percentuale di spesa per medicinali attualmente portati in deduzione o detrazione che si ipotizza venga ridotta in conseguenza della disposizione.

In particolare, con riguardo all'impatto sul gettito della norma in esame, occorre acquisire delucidazioni - in mancanza di una adeguata argomentazione - in merito all'affermazione contenuta nella RT, secondo cui viene adottata l'ipotesi di una riduzione media del 5 per cento del complesso delle spese sanitarie deducibili e detraibili dichiarate, laddove la restrizione della normativa proposta riguarda unicamente le spese per acquisto di medicinali. Si ricorda, infatti, che le spese sanitarie indicate ai fini della dichiarazione dei redditi si riferiscono alle spese sanitarie in generale e comprendono anche voci di entità significativa, quali le spese per visite specialistiche, le spese dentistiche, per operazioni chirurgiche, ecc.¹¹; si tratterebbe, correttamente, di indicare preliminarmente la stima della quota percentuale derivante dalle spese per acquisto di medicinali e, successivamente, di stabilire quale riduzione la norma possa determinare.

¹¹ Dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2004 dalle persone (Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze) risulta che per l'anno d'imposta 2003 le spese sanitarie complessive da portare in detrazione ammontavano a 9.252 mln; non si dispone tuttavia di un dato relativo alle sole spese per medicinali.

Commi 18 - 20

I commi 18 e 19 - inseriti nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati - sono volti a contrastare l'indebito utilizzo delle compensazioni previste dal decreto legislativo n. 241 del 1997: il comma 18 introduce l'obbligo di una preventiva comunicazione da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA che intendano effettuare compensazioni per importi superiori a 10.000 euro; il comma successivo prevede che vengano stabilite, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sia le modalità di attuazione che le procedure di controllo. Il comma 20 stabilisce che parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, per un importo pari a 214 mln per l'anno 2007, venga iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, con contestuale riduzione di 183,8 mln dell'autorizzazione di spesa relativa a tale Fondo per l'anno 2008.

La RT associa alla norma un effetto positivo sul gettito in misura di 370 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Ai fini della quantificazione, viene affermato che, annualmente, le somme illegittimamente compensate e di cui si chiede la restituzione ai contribuenti possono stimarsi in circa 600 mln, 100 dei quali vengono pagati dai contribuenti a seguito di comunicazione di irregolarità, mentre la restante parte viene iscritta a ruolo. La RT ipotizza poi che, grazie alla recente riforma del servizio di riscossione si determini, a legislazione vigente, un ulteriore recupero nell'ordine del 20 per cento; poiché resterebbero da recuperare altri 400 mln, la stima di un aumento di gettito associabile alla norma nell'ordine di 370 mln viene dalla RT considerata prudentiale.

Al riguardo, si rileva l'impossibilità di effettuare una puntuale verifica della quantificazione in quanto non vengono forniti i dati utilizzati a tal fine; in particolare, ai fini della valutazione della portata finanziaria della norma sarebbe utile specificare quali siano i presumibili destinatari della disposizione ed esplicitare se nell'individuare l'importo di 600 mln di euro illegittimamente compensati si sia tenuto conto che la norma non interviene sugli importi inferiori a 10.000 euro.

Si sottolinea poi che – in alcune fattispecie – l'effetto della norma sembrerebbe agire unicamente in termini di cassa. In tali casi pertanto la RT dovrebbe tenere conto, oltre che dei maggiori flussi in entrata nell'immediato, di maggiori flussi in uscita a titolo di rimborso in periodi successivi.

Si evidenzia infine che le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito dei crediti in esame potrebbero determinare oneri aggiuntivi in relazione alle risorse umane e tecnologiche che si renderanno necessarie, anche in considerazione del fatto che la norma prevede che il silenzio-assenso intervenga dopo un periodo limitato a pochi giorni¹².

Si richiedono chiarimenti in merito a quanto esposto.

Comma 21

Il comma 21 dispone l'abrogazione di norme che, permettendo un recupero dell'IVA in presenza di detrazioni esenti - con riferimento all'esercizio di giochi e scommesse - derogano al sistema vigente in materia di detrazione di imposta.

La RT e l'allegato 7 associano alla disposizione effetti di maggior gettito pari a 60 mln per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, con riferimento a tutti e tre i saldi; si tratta del medesimo importo che a suo tempo la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 203 associava, in termini di perdita di gettito, alla disposizione che rendeva detraibile l'IVA in oggetto¹³.

Al riguardo, al fine di valutare l'impatto finanziario della disposizione in esame è necessario appurare se sia stata incorporata nelle previsioni a legislazione vigente la riduzione di gettito associata alla norma del decreto-legge n. 203 del 2005, che escludeva l'indetraibilità IVA per giochi e scommesse, subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, che ad oggi non risulta essersi espressa in proposito. Ciò in quanto solo in tal caso l'abrogazione dell'agevolazione in parola sortirebbe un effetto positivo in termini di maggior gettito. Nel dibattito presso la Camera dei deputati il Governo ha evidenziato che tali effetti sono a tutt'oggi

¹² I contribuenti devono comunicare l'intenzione di compensare entro il 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione stessa e l'Agenzia delle entrate deve rispondere entro il 15 del medesimo mese.

¹³ Comma 7, articolo 11-*quinquiesdecies*.

contenuti nelle previsioni di gettito, confermando quindi quanto espresso in sede di relazione tecnica.

Commi 22 e 23

I presenti commi intendono limitare il fenomeno elusivo connesso all'acquisto di autoveicoli intestati a soggetti portatori di *handicap*, che beneficiano di agevolazioni tributarie, di fatto utilizzati da soggetti differenti dall'intestatario.

Nello specifico il comma 22 prevede che le vigenti agevolazioni siano riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti portatori di *handicap*.

Il successivo comma 23 prevede la perdita dei benefici fiscali nel caso in cui la rivendita dell'auto avvenga prima che siano decorsi due anni dall'acquisto. Tale ultima disposizione non si applica nel caso in cui il disabile acquisti un nuovo veicolo per effetto di mutate necessità dovute al proprio *handicap*.

La RT basa la quantificazione su dati relativi al periodo d'imposta 2004; considerando che la perdita dei benefici fiscali si concretizza in: obbligo di versamento dell'IVA non pagata all'atto dell'acquisto nella misura del 16 per cento (la differenza tra l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento e l'aliquota normale del 20 per cento), restituzione della detrazione IRPEF indebitamente fruita (per un ammontare pari al 19 per cento del costo di acquisto limitato ad un importo, per autoveicolo, pari a 18.075,99 euro) e reintegro delle tasse automobilistiche non corrisposte (esenzione pari al 75 per cento dell'ammontare), stima il maggior gettito a titolo di IVA, IRPEF e Bollo auto.

Per quanto concerne l'IVA si stima un recupero di gettito pari a circa 26 mln, calcolato applicando, sulla differenza tra l'IVA pagata al 4 per cento e l'IVA al 20 per cento che si sarebbe dovuta pagare se l'acquisto non fosse stato agevolato, una percentuale di incremento dovuta al *trend* crescente di acquisto di tali autovetture¹⁴.

Su tale importo la RT stima che il 20 per cento rappresenti il recupero di gettito dovuto all'effetto deterrente sul fenomeno elusivo che la norma in esame produrrebbe.

¹⁴ Dalla RT si evince che la percentuale di aggiornamento dei dati è pari a circa il 12 per cento.

Per quanto concerne l'IRPEF, la detrazione pari al 19 per cento viene applicata sul già stimato ammontare (a fini IVA) di base imponibile, pari a circa 843 mln; considerando la citata percentuale del 20 per cento dovuta all'effetto deterrente della norma ed applicando un'ulteriore riduzione del 15 per cento, dovuta al limite di spesa detraibile, si ottiene una stima di recupero di gettito pari a circa 27 mln per competenza.

In termini di cassa, considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2007 e il meccanismo di saldo/acconto, la stima è pari a 47,3 mln per il 2008 e a 27 mln a decorrere dal 2009.

Per quanto concerne gli effetti di recupero di gettito a titolo di bollo auto la RT, ipotizzando un flusso di 40.000 auto ed un fenomeno di evasione del 20 per cento, giunge a quantificare maggiori entrate per 0,7 mln per l'anno 2007, per 2,1 mln per il 2008 e per 3,5 mln a decorrere dal 2009.

Gli effetti complessivi in termini di cassa sono pertanto pari a 26,7 mln per il 2007, a 75,4 mln per il 2008 e a 3,5 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo, pur nell'evidenziare la coerenza dei dati utilizzati nella quantificazione delle differenti imposte, occorre sottolineare alcuni aspetti critici.

La norma, chiaramente di stampo antielusivo, nel disciplinare in via generale le disposizioni finalizzate al recupero di gettito, non definisce (neanche demandandole ad apposito decreto ministeriale) le modalità applicative che consentirebbero di valutare più puntualmente la congruità della quantificazione indicata; in tal senso infatti la norma non specifica i mezzi con cui dimostrare l'utilizzo esclusivo o prevalente dell'autovettura a beneficio dei soggetti portatori di *handicap* o le modalità di recupero delle agevolazioni usufruite o le certificazioni necessarie per stabilire le mutate necessità fisiche del soggetto portatore dell'*handicap*.

Sarebbe inoltre necessario conoscere in base a quali variabili sono stati quantificati gli effetti di maggior gettito a titolo di bollo auto, per gli anni 2008 e 2009.

Infatti tali stime subiscono un *trend* incrementativo pari al 200 per cento per il 2008 ed al 66 per cento per il 2009; queste percentuali si discostano in modo evidente dalla percentuale utilizzata dalla RT stessa per aggiornare i dati a base del calcolo, fatta pari al citato 12 per cento.

Inoltre occorre sottolineare che l'aver posto un lasso di tempo pari a due anni prima che il soggetto possa rivendere l'autoveicolo senza dover restituire le agevolazioni godute, rappresenta un limite temporale facilmente superabile se si pensa anche al fatto che le attuali agevolazioni sono usufruibili per una sola autovettura, una sola volta ogni 4 anni, salvo cancellazione dal PRA del veicolo o furto dello stesso.

E' evidente che i soggetti interessati, per non incorrere nelle penalizzazioni in argomento, ma anche per poter ottenere nuovamente le agevolazioni sugli acquisti, saranno indotti ad aspettare i quattro anni previsti dalla normativa vigente, rendendo, con molta probabilità, del tutto ininfluenza la norma antielusiva in discorso.

Per tali ragioni sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito.

Commi 24 - 28

I commi dal 24 al 28 introducono una serie di adempimenti a carico delle strutture sanitarie private che ospitano lavoratori autonomi, con intento antielusivo¹⁵; le disposizioni non alterano tuttavia il trattamento fiscale dei predetti compensi né modificano gli adempimenti a carico dei professionisti ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.

La RT afferma che la norma - che ha carattere procedurale e lascia inalterato il trattamento fiscale dei compensi - ha carattere antielusivo e dovrebbe quindi generare un maggior gettito non quantificabile, che prudenzialmente non viene considerato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Comma 29

Il comma 29 del presente articolo introduce, nel D.P.R. n. 600 del 1973, l'articolo 25-ter, ai sensi del quale il condominio, quale

¹⁵ Si tratta di incassare ogni compenso derivante dalle attività di tali lavoratori autonomi in nome e per conto del professionista, di registrare nelle proprie scritture contabili, ovvero in un apposito registro, i dati relativi al compenso incassato per ciascuna prestazione e di riversare contestualmente il compenso al professionista.

sostituito d'imposta¹⁶, deve effettuare una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto d'opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi; nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati l'aliquota della ritenuta d'acconto è stata portata al 4 per cento.

Tale obbligo è previsto sia per le prestazioni rese da imprenditori, sia per le prestazioni rese da soggetti esercenti attività commerciale non abituale¹⁷.

La RT integrativa presentata dal Governo, sulla base degli stessi dati utilizzati nella RT originaria, tratti dal 2° Rapporto CENSIS-ANACI, stima le spese effettuate dai condomini nel 2005 in circa 15,4 mld di euro. Tuttavia, rispetto alla RT originaria, viene modificata la modalità di stima della base imponibile, ipotizzando, sulla base della ripartizione (in ragione della tipologia dell'onere) delle spese sostenute dai condomini, che circa il 25,7 per cento sia afferente ad appalti di opere o servizi (riconducibili alla nuova disciplina delle ritenute d'acconto), per un importo pari a circa 4 mld di euro. Su tale importo si effettua poi lo scorporo dell'IVA al fine di definire l'ammontare netto della base imponibile su cui calcolare la ritenuta del 4 per cento; tale operazione permette di definire un maggior gettito pari a circa 144 mln, che in termini di cassa, per il primo esercizio (tenendo conto del fatto che le ritenute d'acconto per il mese di dicembre vengono pagate entro il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno successivo) sono pari a circa 132 mln.

Si suppone poi che l'importo dell'acconto sia stimabile in circa 64 mln (corrispondente a circa il 44 per cento), che rappresenta un valore intermedio tra quello massimo (75 per cento) e quello minimo (pari a zero nel caso in cui per gli appaltatori le commesse dei condomini rappresentino l'unica o maggioritaria fonte di ricavi). Viene inoltre ipotizzato che circa il 15 per cento dei soggetti appaltatori riducano l'ammontare dell'acconto d'imposta per effetto della normativa in esame. Dall'applicazione di tutte le precedenti ipotesi si trae un aumento di gettito in termini di cassa pari a 110 mln per il 2007 e una perdita di gettito pari a 42 mln di euro per il 2008. Il confronto tra la stima presentata dalla RT originaria (pari ad un incremento di gettito per 110 mln nel 2007 e ad una perdita per 43 mln

¹⁶ In seguito alla novella, i dati relativi ai fornitori delle prestazioni d'appalto ed i relativi pagamenti dovranno pertanto essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770).

¹⁷ L'articolo 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986 parla di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi)

nel 2008) e quella integrativa genera un incremento di gettito per il solo anno 2008 pari a 1 mln.

L'allegato 7 riporta i valori nei tre saldi.

Al riguardo occorre evidenziare che la RT integrativa, pur modificando le ipotesi di partenza relative alla composizione delle spese nonché all'impatto della nuova normativa sulle stesse, giunge sostanzialmente agli stessi risultati finanziari stimati in sede di RT originaria, per la quale, si rammenta, la percentuale di ritenuta di acconto era pari al 10 per cento.

Nonostante la RT chiarisca che la nuova quantificazione nasca da un "esame approfondito" delle voci di spesa soggette alla nuova disciplina, occorrerebbe verificare le ipotesi sottostanti, in particolare come sia stata definita la percentuale delle spese in oggetto (25,7 per cento) riconducibile ad appalti di opere e servizi (sottoposti alla nuova normativa).

Inoltre, ripercorrendo i calcoli presentati, sembrerebbe utilizzata una percentuale di scorporo dell'IVA del 10 per cento; al riguardo, vi è da sottolineare che l'aliquota ordinaria è del 20 per cento e che solo in particolari casi (per tipologia di beni o servizi prestati) essa è ridotta al 10 per cento od al 4 per cento. In una stima prudenziale, si dovrebbe pertanto tener conto di una aliquota media individuata in base a ipotesi verificabili.

Occorre inoltre chiarire la base di calcolo sulla quale è stimato l'anticipo dell'acconto, pari al 15 per cento delle imposte dirette; infatti, se esso, come dovrebbe essere, fosse calcolato sulla base imponibile pari a 132 mln, si avrebbe un risultato pari a 20 mln a fronte degli stimati 22 mln.

Inoltre, l'inevitabile aumento del peso fiscale sulle imprese, indotte dalla norma a dichiarare integralmente le prestazioni, anche ai sensi del meccanismo del *reverse charge*, potrà far aumentare l'importo della fattura¹⁸. Tali maggiori costi saranno dunque di fatto a carico dei condòmini, i quali, a differenza del condominio titolare soltanto del CF, se possessori di partita IVA (si pensi ai professionisti, ai commercianti, alle imprese che svolgono la loro attività all'interno di uno stabile condominiale) potranno detrarre tali maggiori spese dalla relativa dichiarazione dei redditi con inevitabili ripercussioni,

¹⁸ Secondo valutazioni apparse sulla stampa specialistica potrebbe risultarne un incremento pari al 22 per cento nell'ipotesi originaria dell'aliquota della ritenuta d'acconto pari al 10 per cento. Vedi al riguardo il Sole 24ore del 09.10.2006 in : "Appalti sotto sorveglianza" di S. Fossati e V. Maglione.

anche se di importo probabilmente non molto elevato, in termini di minor gettito a titolo di imposte dirette.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Commi 30 e 31

Il comma 30 modifica l'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, sostituendo il testo del comma 6 di tale articolo con un nuovo dispositivo ai sensi del quale la lettera a) estende il meccanismo del *reverse charge*¹⁹, previsto dal comma 5 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi²⁰, anche di manodopera, alle cessioni di prodotti di telefonia radiomobile terrestre di comunicazioni nonché loro componenti ed accessori, alle cessioni di *personal computer* e dei loro componenti ed accessori ed infine alle cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere.

La lettera b) del comma 30 inserisce nel citato articolo del D.P.R. n. 633 del 1972 un ultimo comma che estende ulteriormente la regola del *reverse charge* alle operazioni per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione comunitaria (prevista dalla direttiva 77/388/CEE) e che saranno successivamente individuate da un decreto²¹ del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle ipotesi della cessione dei citati prodotti di telefonia, di *personal computer* e di materiali lapidei la efficacia della norma è subordinata, dal comma 31 del presente articolo, all'autorizzazione comunitaria ex art. 27 della direttiva 77/388/CEE.

La RT evidenzia che la modifica del soggetto obbligato al versamento dell'imposta non ha alcun effetto di gettito (se non quella di contrasto a comportamenti potenzialmente elusivi od evasivi).

¹⁹ Il *reverse charge* previsto dal comma 5 dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 è un meccanismo in base al quale il pagamento dell'imposta per le cessioni di oro industriale e per l'oro da investimento è a carico del cessionario, anziché del cedente, nel caso in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità. Il cedente emetterà una fattura senza addebito dell'imposta con l'indicazione dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/1972. Il cessionario integrerà la fattura con l'I.v.a. e l'annoterà nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento e, comunque, non oltre 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese. La stessa fattura sarà annotata nel registro degli acquisti per la detrazione d'imposta, in modo del tutto simile a quanto avviene per la registrazione degli acquisti intra-comunitari.

²⁰ Si tratta di prestazioni rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che costruiscono o ristrutturano immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o altro subappaltatore.

²¹ Tali decreti vengono emanati ai sensi della direttiva 2006/69/CE del Consiglio ed ai sensi del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Comma 32

La lettera a) inserisce, nell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, la lettera *d-bis* che estende ai mediatori immobiliari l'obbligo di registrare tutti gli atti negoziali relativi alla loro attività, a pena di sanzioni.

La lettera b) introduce, nell'articolo 57 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, il comma *1-bis* che prevede la responsabilità solidale degli agenti immobiliari nel pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate, stipulate nell'ambito della relativa attività.

La RT specifica che la norma in esame, la cui natura è prettamente procedurale, è suscettibile di generare un maggior gettito non stimato in via prudenziale giacché non quantificabile.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Commi 33 e 34

Il comma 33 modifica il comma 22 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 2006, introducendo ulteriori specificazioni relative agli intermediatori, da indicare obbligatoriamente in sede di cessione di immobili: si tratta dei dati identificativi del titolare, se persona fisica, o della denominazione e della ragione sociale (oltre che dei dati identificativi) del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società. Deve inoltre essere indicato il numero di iscrizione all'albo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di commercio; è altresì stabilito, a carico del notaio, l'obbligo di denunciare all'Agenzia delle entrate eventuali mediatori non iscritti al suddetto apposito albo degli agenti.

Il comma 34 specifica che le disposizioni di cui al citato comma 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

Le norme non risultano corredate da **RT**.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni appaiono volte a rafforzare la portata della normativa vigente, finalizzata all'emersione del volume d'affari effettivo realizzato dalle agenzie di mediazione immobiliare, scoraggiando altresì eventuali comportamenti elusivi da parte dei soggetti interessati. Si ricorda che al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223, ora modificato, era infatti associato un incremento di gettito derivante dall'incremento della base imponibile riferita a dette agenzie di intermediazione.

Commi 35 e 36

Il comma 35 prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emani provvedimenti contenenti le modalità attraverso le quali rimuovere l'offerta non autorizzata di giochi e scommesse mediante reti telematiche; il comma 36 abroga i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, concernenti il medesimo argomento. In particolare, una modifica inserita nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati ripropone le sanzioni amministrative pecuniarie - da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata con riferimento all'inosservanza dei provvedimenti emanati - contenute nel comma 537 della legge finanziaria per il 2006 (che, come ricordato, è uno dei commi che viene abrogato dal comma 36 del presente provvedimento).

La RT non considera le norme; la relazione illustrativa chiarisce che le norme proposte si inseriscono nel nuovo assetto normativo del settore previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame appaiono sostanzialmente volte ad accentuare l'efficacia del contrasto al gioco illegale, in coerenza con i principi della legislazione vigente, e che le norme abrogate non incidono direttamente sulle previsioni di gettito a suo tempo associate alle disposizioni in materia di giochi dalla legge finanziaria per il 2006; pertanto, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Commi 37-39

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti i commi 37, 38 e 39.

Il comma 37 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno siano trasmessi alle Regioni i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale; entro lo stesso termine sono trasmessi alle Regioni, alle Province autonome ed ai Comuni, i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

Il comma 38 prevede che le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle suddette dichiarazioni siano stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate²², nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005.

Il comma 39 prevede infine che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati relativi all'*import/export* alle regioni.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo occorre sottolineare che lo scambio di informazioni tra amministrazioni prescritto dalla norma persegue finalità antielusive che potrebbero determinare un maggior gettito.

Tuttavia tale potenziamento delle informazioni a disposizione delle amministrazioni potrebbe comportare anche costi, in termini di maggiore impiego di risorse umane e finanziarie, connessi all'onere di trasmissione dei dati, peraltro entro un tempo determinato (il 31 gennaio di ciascun anno).

Si richiedono pertanto al Governo chiarimenti in merito.

Commi 40 - 43

I commi da 40 a 42 prevedono l'istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato al monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari e ne regolamentano il funzionamento; il comma 43 sancisce che dall'attuazione di tali commi non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

²² Emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che, in mancanza di adeguate argomentazioni in senso contrario, la norma appare suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di personale e di mezzi tecnologici che si renderà necessario utilizzare; sarebbe opportuna pertanto una più dettagliata esplicitazione relativa alle concrete modalità di attuazione del sistema integrato in parola e del suo funzionamento, che garantiranno il rispetto della clausola contenuta nel comma 43 relativamente alla non onerosità dell'operazione.

Comma 44

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 44, ai sensi del quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le AA. PP. i criteri di contabilità economica nonché i tempi le modalità e le specifiche tecniche per le trasmissioni telematiche da parte degli enti pubblici, delle regioni, e degli enti locali, dei bilanci standard e dei dati di contabilità. Tali criteri sono adottati con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo occorre osservare che tali norme sembrano comportare, ai fini della loro attuazione, oneri in termini di aggravii burocratici ed economici legati all'attività di analisi, studio e ricerca prodromica alla determinazione dei tempi e delle modalità di trasmissione telematica, da parte delle AA. PP., dei dati contabili e dei bilanci.

Occorre inoltre approfondire la portata della disposizione in termini di sovrapposizione rispetto alla vigente normativa di contabilità relativa alle amministrazioni pubbliche, che già prevede in forma generalizzata schemi classificatori imperniati sulla contabilità economica.

E' opportuna, altresì, una riflessione sull'opportunità di affidare a uno strumento normativo secondario, quale il provvedimento

ministeriale qui previsto (sia pure con parere delle competenti Commissioni parlamentari), la definizione di criteri contabili relativi ad amministrazioni dotate di autonomia, anche se tali criteri sono previsti solo a fini di monitoraggio.

Comma 45

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 45, che ha sostituito l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 203 del 2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), con un nuovo testo ai sensi del quale, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito da parte dell'amministrazione finanziaria a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, in fase di liquidazione delle dichiarazioni, deve essere effettuato con mezzi telematici ai soggetti²³ abilitati all'invio delle dichiarazioni dei redditi. Questi portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente o, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione²⁴, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenute nell'invito; in tutti gli altri casi si provvede mediante raccomandata.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità della risposta telematica.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

²³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 tali soggetti sono: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub*-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati ;gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

²⁴ Tale termine decorre, ai sensi del nuovo disposto, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito, di cui al comma 1 del presente articolo 2-bis.

Comma 46

Il comma 46 prevede che i soggetti passivi che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge²⁵ devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo nulla da osservare, avendo la norma natura antielusiva.

Comma 47

Il comma 47 inserisce nell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 i commi 25-*bis* e 25-*ter*, ai sensi dei quali, a fini di controllo sugli oneri detraibili, gli enti e le casse aventi esclusivamente fini assistenziali, devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati ai sensi della lettera a), comma 2, dell'articolo 51 del TUIR²⁶. Il contenuto, i termini e le modalità di trasmissione sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo nulla da osservare, avendo la norma natura antielusiva.

²⁵ Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

²⁶ Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Articolo 4

(Compensi per l'esercizio di arti e professioni)

L'articolo 4 non ha effetti finanziari.

Articolo 5

(Disposizioni per il recupero della base imponibile)

Comma 1

Il presente comma, abrogando il comma 5 dell'articolo 93 del TUIR, modifica i criteri di determinazione delle rimanenze finali per le forniture, opere e servizi di durata ultrannuale.

Nello specifico viene soppressa la possibilità di valutare le rimanenze finali dei beni in argomento al costo, riconducendo il criterio di valutazione a quello del corrispettivo pattuito e dello stato di avanzamento dei lavori.

La disposizione entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

La RT basa la stima su dati CERVED 2004 ed ipotizza che la fattispecie derogatoria del regime ordinario di valutazione delle rimanenze al corrispettivo pattuito sia ipotizzabile pari a circa il 2 per cento e che la quota di redditività rispetto alle rimanenze sia pari al 5 per cento.

Alla base imponibile così stimata si applica la percentuale del 26 per cento (suddivisibile nel 22 per cento imposte dirette e 4 per cento IRAP), ottenendo un recupero di gettito netto (pertanto per differenza tra valori di segno opposto), atteso che il comma qui abrogato, pur prevedendo una deroga al principio generale della valutazione al prezzo di vendita, implica il recupero della minore imposta pagata (per effetto del minor valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali) nell'esercizio in cui saranno consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture (per effetto della maggiore differenza tra prezzo effettivo di vendita e valore stimato delle rimanenze).

Quindi, quale conseguenza dell'abrogazione in esame, verrà a mancare il maggior recupero di gettito negli anni successivi al primo,

che peraltro la RT sottolinea di aver considerato al fine di quantificare gli effetti netti di gettito.

La stima degli effetti di competenza a titolo di imposte dirette è pari a 28,9 mln per il 2007 e a 4,2 mln a decorrere dal 2008, mentre a titolo di IRAP è pari a 5,3 mln per il 2007 e a 0,8 mln a decorrere dal 2008.

In termini di cassa, stimando il meccanismo di saldo/acconto, si ha un recupero di gettito a titolo di imposte dirette per l'anno 2008 pari a 51 mln, una perdita di gettito pari a 14,3 mln per il 2009 ed un recupero di gettito a decorrere dal 2010 pari a 4,4 mln; lo stesso andamento oscillante è previsto per il gettito IRAP, che aumenta per il 2008 di 9,3 mln, diminuisce per il 2009 di 2,6 mln e aumenta di 0,8 mln a decorrere dal 2010.

L'effetto finale complessivo è pari a un maggior gettito di 60,3 mln per il 2008, a un minor gettito di 16,9 mln per il 2009 e a un maggior gettito di 5 mln a decorrere dal 2010.

Al riguardo, pur condividendo l'impostazione logica e di calcolo degli effetti prodotti dalla norma in discorso, si rileva che la correttezza della stima è connessa a una serie di ipotesi e variabili, utilizzate dalla RT, difficili da riscontrare.

Comma 2

Il presente comma abroga la facoltà concessa dall'articolo 107, comma 2, del TUIR, alle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e alle imprese subconcessionarie di queste, di dedurre le spese sostenute in un esercizio, per la parte eccedente il fondo per esse costituito, in meno di cinque esercizi. Per effetto della modifica normativa introdotta i soggetti in discorso dovranno dedurre l'eccedenza in quote costanti in cinque esercizi.

La RT, nell'evidenziare la difficoltà di stima, non ascrive alla norma, per ragioni prudenziali, alcun valore in termini di recupero di gettito, atteso che, nella fattispecie in esame, l'eventuale recupero sarebbe meramente temporaneo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 3 e 4

Il comma 3 in esame aggiunge due periodi all'articolo 84, comma 1, del TUIR, in materia di riporto delle perdite; nello specifico viene previsto che le perdite fiscali, ai fini del riporto, debbono essere diminuite non solo in presenza di proventi esenti (fattispecie già contemplata dall'attuale normativa) ma anche in presenza di redditi esenti, per la quota di reddito non assoggettata ad IRES.

Il successivo comma 4 prevede l'applicazione delle nuove norme a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

La RT stima gli effetti di gettito utilizzando il modello IRES e andando ad elaborare puntualmente in capo ad ogni società di capitali ed ente commerciale, che abbia dichiarato o usufruito di reddito esente, l'impatto della nuova disciplina in materia di riporto delle perdite.

Da tale simulazione sono stati esclusi i soggetti in regime di "tonnage tax"; inoltre tra le tipologie di reddito esente rileva in particolare l'80 per cento del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, il 56 per cento del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera ed interna, ed il reddito delle cooperative a mutualità prevalente in quanto, per queste ultime, una quota dell'utile civilistico può essere imputata a riserva indivisibile ed a riserva obbligatoria.

La RT considera anche gli effetti di anticipo nella riduzione o azzeramento delle perdite da parte di contribuenti nell'anno d'imposta in corso, atteso che l'entrata in vigore delle norme è riferita all'anno d'imposta 2007.

Dalla simulazione risulta pertanto una base imponibile pari a circa 20 mln, a cui consegue un recupero di gettito di competenza IRES pari a circa 6,6 mln (applicando pertanto l'aliquota base del 33 per cento).

In termini di cassa, in considerazione del meccanismo di saldo/acconto si ha un recupero di gettito per l'anno 2009, pari a 11,6 mln, mentre a decorrere dall'anno 2010 il maggior gettito è pari a 6,6 mln.

Al riguardo, nell'evidenziare che il modello di simulazione IRES non permette la verifica puntuale di tutte le variabili utilizzate nel calcolo, occorre rilevare alcuni spunti di riflessione.

Il primo riguarda la definizione della base imponibile IRES, pari a circa 20 mln.

Dai dati ufficiali²⁷ risulterebbero per l'anno d'imposta 2003, per le società di capitale e gli enti commerciali, perdite da bilancio pari a circa 93 mln, mentre l'ammontare delle perdite fiscali è pari a circa 54 mln; facendo un raffronto tra la base imponibile recuperabile per effetto della norma calcolata in RT e l'ammontare delle perdite fiscali, si ottiene una percentuale di incidenza di perdite recuperabili pari a circa il 37 per cento.

Tale percentuale, che sembra abbastanza rilevante, non è di facile valutazione, atteso che le informazioni contenute in RT circa il peso dei redditi esenti riferiti alle tre tipologie di soggetti (imprese della pesca mediterranea, costiera ed interna, imprese con navi iscritte nel registro internazionale e cooperative a mutualità prevalente) non esplicitano anche l'incidenza delle perdite fiscali sull'ammontare totale delle stesse.

Inoltre, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le motivazioni circa la scelta dell'aliquota del 33 per cento dell'IRES, atteso che ad oggi i contribuenti, per effetto di agevolazioni, possono scontare un'aliquota di imposta minore; tale considerazione condurrebbe pertanto ad una stima prudenziale di aliquota marginale media inferiore a quelle che si evince dalla RT.

Oltre a tali aspetti occorre sottolineare alcune difficoltà interpretative, che potrebbero generare effetti variabili di gettito, circa la modalità applicative di tale nuova normativa nell'ambito della disciplina del consolidato nazionale e mondiale.

Per essa infatti rilevano, nell'ambito del gruppo, l'ammontare delle perdite evidenziate dalle singole società facenti parte di esso; sarebbe opportuno capire se le nuove disposizioni che prevedono la riduzione dell'ammontare delle perdite detraibili con diretto rimando al reddito esente siano applicabili con stretto riferimento alla società che produce la perdita o siano anche estensibili alle società del gruppo che effettivamente utilizzano la perdita fiscale di altra società.

Per tali aspetti sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti.

²⁷ Dati elaborati con il prodotto informatico SINTESI – Ministero dell'economia e finanze- società di capitali ed enti commerciali/2004- anno d'imposta 2003.

Comma 5

Il comma 5 modifica le modalità di pagamento dell'imposta di bollo al fine di informatizzare le relative procedure²⁸ e prevede al contempo arrotondamenti dell'imposta stessa.

In particolare per l'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale è previsto un arrotondamento a 0,10 euro per difetto o per eccesso²⁹.

La norma fissa poi la misura minima dell'imposta proporzionale nella misura di 1 euro, ad eccezione di quella relativa alle cambiali, di cui alla tariffa, allegato A, annessa al decreto sul bollo, e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta di bollo è stabilita in 0,50 euro.

La RT, ritiene che dalla disposizione relativa agli arrotondamenti non derivi alcun effetto erariale, in considerazione della presumibile compensatività degli importi portati ad aumento o riduzione delle somme dovute.

In relazione alla fissazione della misura minima dell'imposta proporzionale la RT stima un recupero di gettito di modesta entità e di problematica valutazione, che pertanto non viene computato.

Al riguardo nulla da osservare.

Commi 6 – 9 e 13

I commi da 6 a 9 disciplinano il regime tributario degli apparecchi da intrattenimento, individuando espressamente il soggetto passivo del prelievo erariale unico - sia con riferimento al regime precedente all'avvio della gestione telematica in concessione, che al regime definitivo - e disciplinandone le modalità di versamento; vengono altresì individuate le principali tipologie di accertamento e di controllo, attribuendo agli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli stessi poteri previsti in materia di accertamento IVA. Vengono inoltre definiti gli importi minimi e massimi delle specifiche sanzioni in materia, in conformità con quanto previsto per le imposte dirette e l'IVA. Viene infine prevista la responsabilità

²⁸ La norma prevede due modalità di pagamento: la prima mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno; la seconda, virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

²⁹ A seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori allo stesso.

solidale dei soggetti terzi che, incaricati dai concessionari della raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, materialmente detengono le somme raccolte e sono tenuti a relativo riversamento periodico ai concessionari stessi.

Infine il comma 13 prevede lo slittamento di un anno del termine per l'iscrizione al ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento relative a mancati versamenti di imposta accertati dall'Amministrazione dei Monopoli. In particolare per gli atti del 2004 il termine passa dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, mentre per quelli del 2005 il termine slitta dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010.

La RT associa alle disposizioni in esame un effetto di maggior gettito pari a 48 mln per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, derivanti per circa 1,1 mln dalle sanzioni amministrative per omesse comunicazioni, per 43,5 mln dall'aumento di base imponibile in relazione all'emersione di apparecchi attualmente operanti nel sommerso e per circa 3,4 mln dall'applicazione di interessi legali sui ritardati versamenti dell'imposta dovuta. Viene inoltre chiarito che la quantificazione indicata ha tenuto conto degli andamenti più recenti della raccolta degli apparecchi da intrattenimento, che denotano un aumento.

Al riguardo, si sottolinea che la stima del maggior gettito associato alle disposizioni in esame sembra basarsi sostanzialmente sull'efficacia dei nuovi meccanismi di imputazione dell'imposta, di controllo della regolarità delle operazioni di gioco e di verifica delle comunicazioni sulla raccolta; in ragione della loro portata innovativa, peraltro, tali meccanismi potranno essere valutati solo a consuntivo con riferimento al loro impatto finanziario.

Si evidenzia poi che l'Amministrazione dei Monopoli, alla quale sono affidate le funzioni di controllo, potrebbe necessitare di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente³⁰.

Con riferimento all'andamento della raccolta, i presupposti della RT appaiono plausibili³¹.

³⁰ Nonostante l'utilizzo dei controlli automatici e delle dotazioni telematiche che dovrebbero mantenere il numero dei controlli "fisici" costante rispetto a quello del 2006, come precisato dal Governo in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio dello Stato della Camera.

³¹ Il report annuale del 2005 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) indica un gettito erariale pari a 1,4 mld di euro, pressoché doppio rispetto all'anno precedente. Tale aumento riguarda anche il numero degli apparecchi in esercizio (dai 130.000 del 2004, ai 170.000 del 2005, fino ai 210.000 previsti per il 2006).

Commi 10-11

I commi in discorso, inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevedono per i soggetti delegati della gestione di generi di monopoli dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione del settore, la possibilità di ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio dietro istanza da presentare all'ufficio regionale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato competente per territorio.

Per tale nuova apertura sarà necessario rispettare le disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie nonché versare apposita somma forfetaria a cauzione pari a 12.000 euro.

Tali rivendite non sono sottoposte al triennio di esperimento di cui all'articolo 21 della legge n. 1293 del 1957.

Tale disciplina si rende applicabile per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non è stata presentata RT.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 12

La disposizione prevede il differimento di due anni del termine previsto per l'esercizio dell'opzione per la riammissione nei ruoli dell'amministrazione finanziaria da parte del personale transitato al di fuori della pubblica amministrazione, per effetto della trasformazione dell'Ente tabacchi in società per azioni.

La RT presentata alla Camera dei Deputati non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che le procedure di riordino e privatizzazione degli enti di cui all'articolo 11, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrebbero attuarsi secondo criteri di invarianza d'onere per la finanza pubblica, andrebbe comunque confermata l'effettiva neutralità d'onere della misura.

In tal senso, sotto il profilo finanziario, occorre infatti segnalare che col differimento del termine previsto per l'opzione per la riammissione nella pubblica amministrazione da parte del personale già transitato nell'Ente tabacchi S.p.a., l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998, riconosce, comunque, il diritto al riconoscimento del servizio prestato e della posizione economica maturata, qualora gli interessati non avessero aderito "provvisoriamente" al passaggio nella società di diritto comune.

Ne segue che sembrerebbe opportuna la richiesta di elementi in merito al numero delle unità potenzialmente interessate dal differimento, distintamente per qualifiche professionali e inquadramenti retributivi, corrispondenti alle posizioni equivalenti nel p.i., nonché riguardo all'onere previdenziale dell'eventuale loro riammissione e, infine, in merito all'effettiva disponibilità di vacanze d'organico nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai fini di una loro possibile riammissione in servizio³².

Comma 14

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concedendo la possibilità di aumentare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 mln di euro l'anno, con una variazione, quindi, di 100 mln rispetto alla legislazione vigente.

La RT precisa che la disposizione è finalizzata a garantire un incremento delle entrate erariali complessive, per accisa e per IVA. Afferma altresì che un aumento di 1 punto dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati comporta un aumento del gettito erariale, ad invarianza di consumi, pari a circa 12 mln di euro al mese, così come uno spostamento verso l'alto di 0,10 euro dei prezzi dei prodotti in questione richiesti dai produttori, ove intervenga nel primo

³² In proposito andrebbe comunque considerato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo citato, per le medesime unità interessate dall'eventuale riammissione varrebbero anche le disposizioni in materia di mobilità collettiva indicate agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per cui sarebbe opportuno fornire rassicurazioni anche in merito all'eventuale loro ricollocabilità presso altri enti della p.a., considerato che l'articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, prevede, in caso di mancato esperimento della procedura di mobilità, anche il riconoscimento di un'indennità sostitutiva pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per una durata massima di 24 mesi.

trimestre ed interessi la totalità dei marchi, pur scontando una inevitabile riduzione dei consumi, consente il raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Al riguardo, si segnala che il meccanismo previsto dalla legge finanziaria per il 2005, su cui si innesta la modifica in esame, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ampia flessibilità in ordine agli aumenti dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati necessari al raggiungimento dell'importo prestabilito.

Si osserva, inoltre, che sulla base dei dati relativi al gettito derivante dai tabacchi lavorati in periodi più recenti³³, sembrerebbe confermata la relativa rigidità della domanda di tali prodotti al prezzo, il che rende gli obiettivi di gettito più facilmente perseguibili, ma emergerebbero tendenze – pur se non stabilizzate³⁴ - a una contrazione dei consumi legata a diversi fattori (quali la sensibilizzazione a problematiche di salute e l'introduzione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici).

Commi 15 - 22

Il comma 15 dispone che, a decorrere dal 2008, nelle dichiarazioni dei redditi presentate da contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, di cui al successivo comma 16, si debbano indicare i dati relativi a tutti i fabbricati, compresi quelli strumentali (per essi devono essere specificati l'indirizzo ed i relativi dati catastali, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno) nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente³⁵.

Il successivo comma 16 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES, esclusi i soggetti pubblici e privati diversi dalle società e quelli non residenti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; conseguentemente per tali soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo di dichiarazione decorre dall'anno 2007.

³³ Cfr. A.A.M.S., Annual Report 2005.

³⁴ Cfr. Comunicato ISTAT del 9 novembre 2006, relativo all'Annuario statistico 2006, che riporta un lieve aumento del numero di fumatori di sigarette nel 2006 rispetto al 2005.

³⁵ I termini e le modalità per l'attuazione di tali disposizioni sono definiti con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate sentita la conferenza Stato-Città e d autonomie locali.

Il comma 17 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI, avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni con espresso richiamo all'articolo 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controllo automatico delle dichiarazioni); l'esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti.

Il comma 18 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, l'indicazione dell'importo ICI dovuto per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati.

Il comma 19 prevede a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi in via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'ANCI. Tale disposizione è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.

Le disposizioni da 20 a 22 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti, l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per i quali il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sui redditi. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'Agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica. Per l'omessa, incompleta, o infedele comunicazione dei dati in discorso, si applicano le disposizioni previste all'articolo 11 del d. lgs. 18 dicembre del 1997, n. 471³⁶.

LA RT stima che, grazie alla disponibilità dei dati identificativi degli immobili insieme con l'unificazione delle basi imponibili (a fini ICI ed IRPEF), si avrà una diminuzione dei fenomeni evasivi ed elusivi in relazione al reddito da fabbricati con un possibile aumento di gettito, in termini di competenza, pari a 200 mln di euro, per l'anno 2007, a titolo di IRPEF.

La stima di tale importo si basa sull'osservazione che la predisposizione di misure finalizzate al collegamento delle informazioni sui contribuenti, possedute da diversi enti, ha spesso determinato un'emersione di base imponibile.

In particolare sono state considerate le proiezioni al 2007 dell'imponibile dei fabbricati, al netto dell'abitazione principale, pari a

³⁶ In materia di sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette ed IVA.

circa 23 mld di euro e si è ipotizzato che l'evasione dell'imponibile su tali redditi sia pari al 10 per cento (2,3 mld di euro); da tale ultima cifra si è ipotizzata una emersione di base imponibile derivante dalle nuove disposizioni, pari a circa 700 mln di euro (circa 1/3), alla quale è stata applicata un'aliquota del 30 per cento, con una conseguente stima di maggior gettito erariale pari a circa 200 mln di euro.

A tale importo la RT aggiunge un maggior gettito di competenza, derivante dall'attività di accertamento, pari a 100 mln circa.

Infine viene ipotizzato che il riscosso sia circa il 10 per cento dell'accertato e che dunque il maggior gettito IRPEF derivante dall'accertamento relativamente all'anno 2007 sia pari a 10 mln di euro, importo che si presume venga raddoppiato negli anni successivi a seguito del graduale incremento dell'attività di accertamento.

Pertanto ai fini IRPEF, in termini di cassa si avrà un maggior gettito, derivante dall'emersione del sommerso, pari a 350 mln nel 2007 e 200 mln a decorrere dal 2008, nonché un maggior gettito derivante dall'accertamento pari a 10 mln nel 2007 e 20 mln a decorrere dal 2008. Gli effetti finanziari totali saranno pertanto di 360 mln nel 2007 e 220 mln a decorrere dal 2008.

Tali valori sono quantificati nei tre saldi dell'allegato 7.

A fini ICI, la RT stima un maggior gettito nel 2007 derivante da accertamenti IRPEF e da incroci sui versamenti ICI pari a 100 mln di euro, nonché da allineamento con il catasto pari a 200 mln, per un effetto finanziario totale di 300 mln di euro.

La RT evidenzia che tali maggiori entrate a fini ICI si basano su di una prevedibile gradualità del decentramento delle attività relative al catasto.

Al riguardo occorre sottolineare come la stima di recupero di gettito si basi su ipotesi relativamente aleatorie e su dati ed elementi non verificabili oggettivamente. Da ciò deriva che tale quantificazione di maggior gettito, anche se definita dalla RT prudenziale, non risulta puntualmente verificabile.

Tali commi mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, al monitoraggio costante da parte dell'Agenzia delle entrate del settore immobiliare nonché a favorire un flusso costante di informazioni tra Stato ed Enti locali, con inevitabili ripercussioni positive in termini di lotta all'evasione fiscale.

Tali innovazioni normative oltre che tecniche potrebbero però determinare oneri in termini di risorse umane e finanziarie da

impiegare nei relativi procedimenti, nonché di allungamento dei tempi burocratici derivanti dall'adeguamento delle strutture attuali con quelle prescritte dalla norma.

Inoltre occorre evidenziare che l'articolo 37, comma 55, del decreto-legge n. 223 del 2006 già prevedeva in parte (cioè in termini di facoltà, laddove adesso si introduce un obbligo) quanto disposto dalla norma in esame; in particolare tale normativa disponeva che l'ICI potesse essere liquidata e versata in sede di dichiarazione ai sensi del modello F24 e che i termini e le modalità di attuazione fossero stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali).

Pertanto, anche se quella norma non era corredata da RT e dunque ad essa non erano attribuiti effetti contabili, è plausibile considerare che l'aumento di gettito ascrivibile all'emersione di gettito IRPEF potrebbe derivare in parte dalla normativa vigente e solo in via residuale dalle nuove disposizioni; pertanto una stima prudenziale avrebbe dovuto tener conto degli effetti finanziari riconducibili alla normativa vigente.

Si richiedono pertanto chiarimenti al Governo in merito.

Articolo 6

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

L'articolo 6 modifica l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita con il decreto legislativo n. 360 del 1998. Il comma 1, lettera a), del medesimo articolo, consente ai comuni di variare l'aliquota facoltativa e variabile dell'addizionale IRPEF nella misura massima dello 0,8 per cento, anziché dello 0,5 per cento, con un incremento annuo dello 0,2 per cento, come prevedeva il citato decreto legislativo n. 360 del 1998, all'articolo 1.

Al numero 2) della lettera b) si prevede che l'addizionale sia dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale. Il versamento deve essere effettuato in acconto e a saldo, con un acconto stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota all'imponibile IRPEF dell'anno precedente. L'aliquota da applicare è quella dell'anno di riferimento se

la delibera è stata pubblicata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno; in caso contrario si utilizza l'aliquota dell'anno precedente.

In riferimento ai redditi da lavoro dipendente (lettera c), comma 1), l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto in un numero massimo di undici rate, versate entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è prelevata in unica soluzione.

Il comma 2, di conseguenza, sopprime il divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

La RT, con riferimento all'istituzione dell'acconto dell'addizionale, utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF, stima un gettito complessivo di competenza 2007 relativo all'addizionale comunale pari a circa 1.700 mln di euro.

L'andamento di cassa, che è l'unico a risentire della modifica normativa in esame, è dunque stimato, ipotizzando che la variazione entri in vigore nel 2007, in un aumento di gettito pari a 500 mln di euro per il solo anno 2007.

Al riguardo, nulla da osservare, in quanto l'importo del gettito da addizionale su cui è costruita la stima risulta coerente con i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze³⁷, relativi a precedenti annualità.

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, attribuisce ai comuni la facoltà di istituire, con regolamento, un'imposta di scopo destinata alla parziale copertura di opere pubbliche nei settori del trasporto pubblico urbano, viario, arredo urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici, spazi per attività culturali, museali e biblioteche, edilizia scolastica, beni artistici e architettonici, opere di restauro.

L'imposta, dovuta per un massimo di cinque anni, è determinata applicando alla base imponibile dell'ICI l'aliquota massima dello 0,5 per mille. Con regolamento, oltre alla determinazione dell'aliquota di

³⁷ MEF, *Bollettino delle entrate tributarie*, gennaio 2006, da cui risulta che il gettito relativo all'addizionale comunale è stato pari a 1.615 mln di euro per l'anno 2004 e 1.555 mln di euro per il 2005.

imposta, si determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie e classi reddituali.

Il gettito derivante dall'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

Si prevede il rimborso degli importi versati, su richiesta dei contribuenti, se l'opera non viene iniziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la norma, nel prevedere apposite entrate per i bilanci comunali a fronte di spese in conto capitale sembra configurare uno strumento aggiuntivo dell'autonomia finanziaria degli enti locali, suscettibile di agevolare il conseguimento degli obiettivi, in termini di saldi finanziari, stabiliti dal patto di stabilità interno.

Si segnala, peraltro, che la disposizione appare suscettibile di produrre oneri aggiuntivi in relazione al rimborso dell'imposta ai contribuenti per il mancato inizio dell'opera (previsto esplicitamente dal comma 7), qualora la richiesta comprenda anche la corresponsione degli interessi legali maturati.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

Il comma 1 affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane le modalità ed i termini di trasmissione agli enti locali che ne fanno richiesta, dei dati relativi all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle medesime addizionali.

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati, affida ad un decreto ministeriale l'individuazione delle province alle quali assegnare, nel limite di spesa di 5 mln di euro annui per il triennio 2007-2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 Kw.

Il comma 3 eleva dal 20 al 30 per cento la misura massima entro la quale le province possono, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, aumentare le tariffe per il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.

Il comma 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, attribuisce agli enti locali la possibilità di chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il differimento della data di rientro dei debiti contratti per eventi straordinari anche mediante rinegoziazione di mutui, senza aggravii delle passività totale o oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le maggiori incombenze a carico dell'Agenzia delle dogane, deputata a fornire i dati relativi all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta dell'energia elettrica, siano svolte nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali, finanziarie e di personale previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'assegnazione ad alcune province della diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, non si hanno osservazioni, in quanto la disposizione identifica un limite massimo alla riscossione diretta delle entrate in questione da parte delle province che saranno individuate dal provvedimento amministrativo.

Relativamente al comma 3 si segnala che la norma sembra agevolare il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla dilazione della data di rientro dei debiti contratti, si evidenzia che tale differimento lascia presupporre un incremento degli oneri finanziari connessi. Andrebbe, di conseguenza, chiarito in quale modo si potrà procedere alla rinegoziazione del debito nel pieno rispetto della clausola di invarianza d'oneri.

Articolo 9

(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del ddl in esame, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle legge vigenti

sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo provare il contrario.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)

I commi da 1 a 3 contengono un'articolata disciplina relativa alla facoltà degli enti locali di aumentare il numero dei messi notificatori, al fine di potenziare le procedure di notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di riscossione delle entrate.

Le disposizioni contenute nei commi da 4 a 14 hanno il fine di realizzare, per i tributi locali, un sistema unitario concernente essenzialmente i termini e le procedure relativi allo svolgimento della fase di accertamento in rettifica o d'ufficio e della fase della riscossione coattiva.

I commi 15, 16 e 18 apportano modificazioni ed abrogazioni (al fine di rendere coerente la vigente normativa con le nuove disposizioni) al d.lgs. n. 507 del 1993³⁸, al d.lgs. n. 504 del 1992³⁹ ed al d.lgs. n. 446 del 1997⁴⁰.

I commi 19 e 20 previsti nella versione originaria sono stati soppressi⁴¹ in seguito ad emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

³⁸ Concernente la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

³⁹ In materia di "Riordino della finanza degli enti territoriali".

⁴⁰ Recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

⁴¹ I commi 19 e 20 intervenivano in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP). Con la disposizione del comma 19 veniva soppressa parzialmente la disposizione dell'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte che limita la misura della tariffa del CIMP al 25 per cento in più rispetto alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità. Il successivo comma 20, abrogava il comma 1 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che consente ai comuni di rideterminare per l'anno 2005, ove occorre, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto di quanto previsto dalla

Gli attuali commi da 19 a 21, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, abrogano alcune disposizioni dei d.lgs. n. 507 del 1993 e n. 285 del 1992, nonché della legge n. 212 del 1956; tali novelle modificano inoltre la legge n. 515 del 1993⁴². In particolare viene ripristinato il principio della responsabilità solidale per le affissioni abusive in capo al committente la pubblicità e al detentore del mezzo pubblicitario.

I commi da 22 a 25 disciplinano il potere degli enti locali di conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate, a dipendenti degli enti locali o ai soggetti affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi; in seguito ad emendamento approvato dalla Camera dei deputati, viene precisato che tale procedura debba avvenire nel rispetto dell'articolo 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del 1997.

Il comma 26 estende il criterio del calcolo della superficie catastale, previsto per la determinazione imponibile ai fini TARSU, alla determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

Infine il comma 27 precisa che nelle more della completa attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), il regime del prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei comuni per l'anno 2006 resta invariato anche per il 2007; in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, occorre considerare che il comma 26, nell'estendere il criterio del calcolo della superficie catastale, previsto per la determinazione imponibile ai fini TARSU, alla determinazione della TaRi, appare suscettibile di determinare variazioni di gettito, su cui occorre acquisire chiarimenti.

In particolare, ai sensi dell'allegato 1 (art. 1, comma 1) del D.P.R. n. 158 del 1999, il calcolo della TaRi viene effettuato sulla base di una quota fissa, sul numero dei componenti il nucleo familiare, e sulla superficie dell'abitazione (in mq), mentre ai fini del calcolo

lettera d) del comma 2 del medesimo articolo, cioè del limite del 25 per cento in più rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità.

⁴² Recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

della TARSU la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale (articolo 70 del d.lgs n. 507 del 1993).

Da ciò deriva che la dichiarazione della superficie imponibile, a fini TARSU, può essere inferiore, nel limite del 20 per cento, della superficie catastale, considerata invece totalmente dalla TaRi. Occorre quindi verificare se dalla disposizione possano derivare perdite di gettito per gli enti locali.

Inoltre, il comma 27, consentendo ai Comuni di posticipare di un anno l'adozione del regime di prelievo tributario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti previsto dalla più recente normativa⁴³, potrebbe avere riflessi sul gettito dei Comuni, atteso che le modalità di determinazione della TARSU e della TaRi sono in parte differenti; in particolare, a parità di metri quadrati la TaRi dovrebbe risultare di importo più elevato.

Inoltre il cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che ha abrogato il cd. decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997) ed ha esteso a tutti i comuni l'applicazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della TARSU, dispone al comma 6 dell'articolo 238, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con altre autorità⁴⁴, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la nuova tariffa (garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate). Tuttavia, ai sensi del successivo comma 11 del citato art. 238, sino all'emanazione del suddetto regolamento e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della nuova tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Occorre quindi valutare, in relazione a tale nuova proroga, a parte gli eventuali profili di rilievo comunitario (che potrebbero non risultare privi di conseguenze finanziarie in caso di procedure d'infrazione), anche la sussistenza di effetti negativi per la finanza comunale.

A ciò si aggiunga che, per ambedue le considerazioni svolte (commi 26 e 27), si potrebbe verificare minor gettito per lo Stato a titolo di IVA, atteso che il corrispettivo pagato a titolo di TaRi, a differenza della TARSU, è soggetto a tale tributo.

⁴³ La disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è ora contenuta nell'articolo 238 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell' articolo 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi), abrogato dal suddetto "Codice ambientale".

⁴⁴ In particolare esse sono: il Ministro delle attività produttive, la conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate presenti nel CESPRA ed i soggetti interessati.

Articolo 11

(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)

A seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati è stato inserito il presente articolo, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, sono equiparate ai soggetti esenti dall'IRES di cui all'articolo 74, comma 1, del TUIR.

Si stabilisce che le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle suddette associazioni non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi connessi a tale qualifica, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle associazioni interessate dalla nuova norma, rivestono, a fini fiscali, carattere di liberalità.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei soggetti a cui applicare le disposizioni di cui al comma 1, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 mln annui.

Il comma 3 specifica che in ogni caso è escluso il rimborso delle imposte versate dai soggetti interessati dalla norma.

L'emendamento non era corredato di **RT**.

Al riguardo, occorre sottolineare che la norma vincola l'agevolazione fiscale (sotto forma di esenzione dall'IRES) per le dette associazioni ad un limite di spesa.

Tuttavia, in mancanza di RT non si dispone di dati che consentano di verificare la congruità del tetto di spesa stabilito, il che appare rilevante, in quanto la precisa definizione dei soggetti beneficiari della norma è demandata a un provvedimento amministrativo. Ciò non sembra garantire che non si verificheranno contenziosi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto anche ai soggetti esclusi in base a tale normativa di rango secondario.

Si segnala infine che l'allegato 7 tiene conto integralmente della copertura a valere sulla Tabella A (5 mln) ai fini del saldo netto da

finanziare, mentre per fabbisogno e indebitamento netto ne tiene conto solo per 2 mln per il 2007, per 4 mln per il 2008 e per 5 mln per il 2009.

Al riguardo è necessario un chiarimento.

Articolo 12

(Compartecipazione comunale all'IRPEF)

Il comma 1 istituisce a decorrere dal 2008, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF, con corrispondente riduzione annua di pari ammontare del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario.

Il comma 2 stabilisce, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'invarianza delle risorse per ciascun comune.

Il comma 3 dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 e derivante dalla dinamica dell'IRPEF, è ripartito tra i singoli comuni, secondo criteri fissati con decreto ministeriale.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le predette disposizioni siano attuate per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'invarianza d'oneri risulta assicurata solo per l'anno 2008 mentre a decorrere dal 2009, non essendovi la compensazione del gettito dinamico dell'IRPEF con una corrispondente ulteriore riduzione di trasferimenti, il bilancio dello Stato vedrà ridursi le proprie entrate da gettito IRPEF per una quota corrispondente a quella attribuita ai comuni per effetto della dinamicità dell'IRPEF.

Sul punto si chiede un chiarimento da parte del Governo, anche con riferimento all'impatto della norma sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

L'articolo 13 modifica alcune norme del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁴⁵ (relativo al decentramento delle funzioni catastali ai comuni), definendo la ripartizione della competenza tra Stato ed enti locali circa le formalità amministrative relative agli atti catastali.

In particolare, si modifica l'art. 65, comma 1, del d.lgs. citato, che contiene l'elencazione delle funzioni mantenute dallo Stato nella materia in discorso; in particolare viene affidato allo Stato anche il compito di espletare le formalità relative ai certificati ipotecari.

A seguito di emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la lettera g) del citato articolo 65 del d.lgs. n. 112 del 1998 è stata modificata; ai sensi di tale novella lo Stato conserva la funzione di controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti.

Una seconda modifica al decreto riguarda la formulazione della lett. h): la novella dispone ora che allo Stato spetti la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il SPC (sistema pubblico di connettività) e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.

Infine si novella l'articolo 66 del citato d.lgs. di cui sopra: in relazione al procedimento di revisione degli estimi e del classamento, la nuova formulazione lascia ai comuni solo la fase di determinazione degli estimi (sia in riferimento alla singola unità che in relazione alle future revisioni), eliminando il riferimento alle funzioni di classamento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo appare necessaria una stima degli oneri derivanti dalle nuove funzioni catastali attribuite dalla norma sia allo Stato, sia ai comuni. In particolare, il processo di progressiva attribuzione agli enti locali delle funzioni relative alla gestione catastale potrebbe plausibilmente determinare un maggior impiego di risorse umane e finanziarie conseguenti alla riorganizzazione degli uffici, all'aggiornamento e all'aumento del personale, alla informatizzazione delle procedure e delle tecniche.

⁴⁵ Recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Infine si segnala che la norma attribuisce ai comuni la "partecipazione" alla determinazione delle tariffe d'estimo, lasciando all' Agenzia del territorio il coordinamento ed il controllo dell'afflusso dei dati. Tale integrazione necessita, verosimilmente, di protocolli ed intese tra le Amministrazioni competenti al fine di garantire l'equità fiscale nei diversi comuni nella determinazione dei nuovi valori estimali. Tali concertazioni, insieme alla prescritta telematizzazione, potrebbero determinare un allungamento dei tempi tecnici, con eventuali ripercussioni sull'operatività delle Amministrazioni anche ai fini dell'azione di recupero di base imponibile (derivante dalla previsione e dall'aggiornamento delle tariffe d'estimo catastale).

Articolo 14

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

La norma, riformulata dalla Camera dei deputati, prevede, a decorrere dal 1° novembre 2007, l'esercizio diretto da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, delle funzioni catastali inerenti la revisione degli estimi e del classamento. Con riferimento alla attribuzione della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni ed edilizio urbano, la sua efficacia decorre dalla emanazione di un apposito DPCM recante l'indicazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni.

I comuni possono stipulare con l'Agenzia del territorio convenzioni non onerose per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali in esame. Tramite DPCM saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e all'esercizio delle funzioni catastali decentrate e, tra l'altro, le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire agli enti locali.

L'Agenzia del territorio predispose entro il 1° ottobre 2007 le modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, e i criteri per la gestione della banca dati catastale.

L'Agenzia, altresì, in tale fase di progressivo passaggio delle funzioni agli enti locali, salvaguarda il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, garantisce la circolazione e fruizione dei dati catastali e fornisce assistenza e supporto agli enti locali per la

formazione del personale comunale. Si specifica inoltre che l'assegnazione di personale agli enti locali può avvenire anche attraverso l'istituto del distacco.

Infine, si prevede, da parte dell'Agenzia in collaborazione con i comuni, la elaborazione di un documento da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a monitorare il processo di attuazione delle disposizioni in esame.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare necessario acquisire un quadro degli oneri e delle connesse modalità di finanziamento, con riferimento a tutte le amministrazioni coinvolte dalla disposizione in esame. Sul punto si osserva che rispetto alla formulazione originaria la norma non reca più una apposita clausola di invarianza finanziaria e che essa sembra potenzialmente in grado di produrre nuovi o maggiori oneri, rispetto ai quali il comma 3 si limita a demandare a un D.P.C.M. la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire ai Comuni, ivi compresa una quota dei tributi speciali catastali. Dal punto di vista degli oneri, durante la fase del progressivo passaggio delle funzioni catastali ai comuni, sia l'Agenzia del territorio che i comuni sembra debbano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di ordinaria competenza, quali quelle per garantire l'accessibilità e la gestione delle banche dati da parte dei comuni, l'attività di supporto e assistenza per la formazione del personale comunale e la redazione di un documento di monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni in esame.

Inoltre, appare plausibile che nella fase di transizione siano necessarie attività connesse all'implementazione delle nuove funzioni, quali la riorganizzazione delle strutture operative, l'individuazione di nuove sedi, l'interazione tra il personale delle amministrazioni coinvolte, il cui svolgimento potenzialmente sembra richiedere un più elevato livello di risorse umane e finanziarie.

Un incremento degli oneri sembra inoltre connesso al trasferimento del personale dall'amministrazione attualmente titolare delle funzioni in materia catastale ai comuni. In particolare, si rammenta che in passato in casi simili⁴⁶ è stato consentito al personale soggetto al trasferimento di optare per la permanenza nell'amministrazione di provenienza. Anche nel caso di specie una

⁴⁶ Si veda l'articolo 7 del d.lgs. n. 469 del 1997, concernente il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

limitazione nel passaggio di risorse umane agli enti locali potrebbe di fatto comportare per quest'ultimi la necessità di reclutare ulteriore personale per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite.

Un ulteriore aggravio di oneri per gli enti locali potrebbe derivare dalla particolare modalità di inquadramento del personale trasferito nell'area funzionale e posizione economica presso l'ente di destinazione⁴⁷. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe valutato l'inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria o alternativamente l'espressa previsione nella norma dell'inquadramento corrispondente a quello di provenienza.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di immobili)

L'articolo contiene una serie di disposizioni eterogenee concernenti beni immobili e beni mobili registrati.

Commi 1 e 2

I commi 1 e 2 ampliano la possibilità di utilizzazione degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

La RT afferma che la norma relativa all'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata comporta: una riduzione delle locazioni passive per uso governativo, con conseguente riduzione dei canoni da corrispondere; una riduzione della spesa per utilizzi pubblici da parte degli enti territoriali; una maggiore efficienza del processo di destinazione, con riduzione delle spese procedurali. Il relativo risparmio, che si dice essere stato calcolato con riferimento alle disponibilità potenziali di immobili confiscati, considerando un canone medio annuo di locazione passiva corrisposto dalle strutture della pubblica amministrazione, è valutato in 12,2 mln per il 2007, 29,7 mln per il 2008 e 57,7 mln per il 2009.

⁴⁷ A tal proposito si segnala che l'articolo 30 del D.lgs. n. 165 del 2001, in materia di mobilità del personale tra amministrazioni diverse, prevede espressamente che il trasferimento è disposto, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

Successivamente il Governo ha fornito⁴⁸, quali dati alla base della quantificazione effettuata, l'ammontare del canone medio annuo di locazione passiva, pari a 35 euro al mq, e il numero di mq che possono essere progressivamente allocati per fini governativi, pari a 1,65 milioni di mq, di cui circa il 20 per cento dovrebbero essere allocati nel 2007. Ha specificato, inoltre, che non vi sono costi di gestione del patrimonio confiscato perché tale attività è svolta dall'Agenzia del demanio con proprie risorse.

Al riguardo, si rileva che non viene chiarito se si sia tenuto conto degli eventuali costi che sarebbe necessario sostenere per adeguare o ristrutturare gli edifici confiscati e, successivamente, mantenerli; non si fa parola, inoltre, delle ipotesi alla base dell'andamento dei risparmi stessi, che risulta crescente nel tempo.

In merito, appare opportuno acquisire chiarimenti.

Comma 3

La norma di cui al comma 3 dispone che entro il 30 giugno 2007, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, vengano individuati i criteri, le modalità e i termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.

La RT associa alla norma un risparmio di 2 mln per il 2007, 4 mln per il 2008 e 6 mln per il 2009 ed asserisce che tale stima è stata effettuata applicando un parametro medio di rendimento alla quota del portafoglio dei beni di patrimonio indisponibile concessi in uso alle Università statali che si ipotizza non venga utilizzata a fini didattici.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che non è chiara la portata finanziaria della variazione introdotta rispetto alla legislazione vigente, in quanto si dispone che un decreto interministeriale individui criteri e modalità di un trasferimento che è già ad oggi previsto; in ogni caso, la quantificazione non risulta verificabile, dal momento che non viene esplicitata né la consistenza del patrimonio interessato, né il parametro medio di rendimento utilizzato.

⁴⁸ Nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Camera dei deputati il 26 ottobre u.s..

Andrebbe altresì chiarito se sussistano effetti sul SNF, in relazione ad eventuali canoni di locazione attualmente corrisposti da parte delle Università. In tal caso al trasferimento degli immobili corrisponderebbe una minore entrata per lo Stato.

Si segnala inoltre che il trasferimento a titolo gratuito determina variazioni patrimoniali neutre per il complesso della P.A., ma di segno negativo per il patrimonio statale in senso stretto.

L'ulteriore dato fornito dal Governo, relativo al valore complessivo dei beni del patrimonio dello Stato concessi in uso gratuito alle Università, pari a circa 1,9 mld (valori di inventario), non è sufficiente a esplicitare i criteri della quantificazione.

Commi 4 - 9

I commi prevedono - attraverso un atto di indirizzo del Ministro dell'economia relativo all'Agenzia del Demanio, seguito da un provvedimento amministrativo dello stesso Ministro - la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali.

La RT, individuando i risparmi che ne conseguono in 17,5 mln per il 2007, 42 mln per il 2008 e 70 mln nel 2009, afferma che le disposizioni sono finalizzate a ridurre progressivamente gli spazi destinati ad usi governativi per ampliare le potenzialità di utilizzazione di immobili dello Stato e che i relativi effetti finanziari sono stati calcolati applicando parametri percentuali di riduzione obbligatoria del costo degli spazi utilizzati da strutture della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati utilizzati per la quantificazione; successivamente il Governo⁴⁹ ha precisato che il calcolo si è basato sul valore inventariale complessivo dei beni in uso governativo al 31 dicembre 2005, pari a circa 18 mld, dal quale è stato dedotto il valore medio dei canoni di mercato correlati ai predetti usi governativi, stimato prudenzialmente nel 4 per cento, pari a circa 700 mln. Si sottolinea comunque che il processo in questione sembra affidato all'emanazione di successivi decreti ministeriali dei quali non viene precisata la data, nel qual caso non appare prudentiale prevedere una minore spesa già dal 2007.

⁴⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Camera dei deputati il 26 ottobre u.s..

Commi 10 – 12

I commi da 10 a 12 sono finalizzati a promuovere l'allineamento tra l'uso effettivo e la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici, con riferimento agli immobili utilizzati per funzioni di interesse statale, sia di proprietà dello Stato che in locazione passiva.

La RT afferma che il risparmio associabile alle norme, pari a 0,5 mln per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, deriva dal miglioramento dell'efficienza in termini di gestione tecnico-amministrativa degli immobili considerati, con particolare riferimento agli intereventi di manutenzione straordinaria.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati né le ipotesi alla base della stima. Il Governo ha successivamente⁵⁰ che il risparmio è stato calcolato sulla base dell'ipotesi che si possa risparmiare l'1 per cento dei costi stimati per i procedimenti amministrativi finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione (individuati in 50 mln).

Si segnala che le attività di accertamento di conformità delle destinazioni d'uso e le verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica previste dalle disposizioni in esame potrebbero comportare un onere a carico delle amministrazioni interessate; in merito il Governo ha specificato che esse, rientrando nell'attività di competenza ordinaria della P.A. non comportano oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni interessate.

Comma 13

Il comma 13 attribuisce all'Agenzia del demanio la possibilità di conferire incarichi a società a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate.

La RT associa alla norma un risparmio di 0,4 mln nel 2007 e 0,6 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009, affermando che il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato sulla base dello *stock* di aziende confiscate e di un'ipotesi di risparmio medio in termini di

⁵⁰ Nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Camera dei deputati il 26 ottobre u.s..

differenziale tra i costi di gestione e il costo del servizio svolto dalla società affidataria.

Al riguardo, si rileva l'impossibilità di verificare puntualmente la quantificazione riportata, non disponendo di tutti i dati utilizzati. Nel dibattito alla Camera, il Governo⁵¹ ha chiarito che i costi previsti per l'affidamento dei servizi in questione si basano sull'ipotesi di un compenso medio annuo per prestazioni di professionisti esterni pari a 4.000 euro per cinque anni, applicato alla giacenza media delle aziende confiscate (ad oggi circa 60), a cui deve aggiungersi il costo per risorse umane all'interno dell'Agenzia espresso in termini incrementali. Resta peraltro da chiarire come si sia giunti a quantificare i costi che la stessa Agenzia avrebbe dovuto sostenere per internalizzare le professionalità e il *know-how* necessari per lo svolgimento diretto delle attività di liquidazione in oggetto.

Commi 14 - 16

I commi da 14 a 16 contengono disposizioni finalizzate a verificare l'esistenza dei necessari requisiti in ordine all'assegnazione di beni immobili dello Stato ad amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti.

La RT associa alle norme un risparmio di 0,8 mln per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, derivante dall'ampliamento del portafoglio di beni pubblici utilizzabili in conseguenza delle verifiche introdotte; si afferma che il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato sulla base della consistenza dei verbali di cui agli immobili attualmente oggetto di dismissione temporanea e di un valore medio per le minori locazioni passive.

Al riguardo, si rileva che non vengono forniti i dati quantitativi alla base della quantificazione effettuata e che i tempi nei quali i risparmi attesi potranno avere luogo dipendono anche dalla concreta possibilità da parte dell'Agenzia del demanio di effettuare le verifiche che le norme le attribuiscono, con il supporto - in base alle disposizioni - dei soggetti interessati.

Appare opportuno acquisire chiarimenti in merito.

⁵¹ Nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Camera dei deputati il 26 ottobre u.s..

Comma 17

Il comma 17 incide sulla disciplina relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare di determinate amministrazioni⁵², semplificando le procedure e chiarendo i requisiti necessari per essere ammessi a godere delle garanzie di prelazione a favore degli inquilini.

La RT afferma che la disposizione determina un risparmio, in termini di mancati oneri di gestione riferiti ad uno *stock* di immobili residuali, non utilizzabili a fini governativi e di difficile messa a reddito a valori di mercato; la stima è pari a 0,3 mln nel 2007, 0,5 mln nel 2008 e 0,8 mln nel 2009, considerando una cessione progressiva nel triennio degli immobili in questione.

Al riguardo, appare plausibile l'andamento nel tempo del risparmio atteso, la cui quantificazione non è invece verificabile, in mancanza dei dati di riferimento.

Comma 18

Il comma 18, novellando l'articolo 214-*bis* del codice della strada⁵³, esenta l'amministrazione dello Stato da qualsiasi tributo ed emolumento per le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative ai passaggi di proprietà conseguenti alle misure di sequestro e confisca o fermo amministrativo, compiute dagli organi di polizia a seguito di violazioni del codice della strada.

La RT afferma che il risparmio di spesa deriva dall'esenzione dal pagamento degli emolumenti dovuti al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, stimabili in 1,8 mln per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.

Al riguardo, si rileva che non vengono forniti i dati sui quali la stima è stata effettuata.

⁵² Si tratta delle amministrazioni che non rientrano nella disciplina sull'edilizia residenziale pubblica, della CONSAP (concessionaria servizi assicurativi pubblici) e delle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie.

⁵³ D.lgs. n. 285 del 1991.

Articolo 16

(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)

L'articolo, introdotto attraverso un emendamento non governativo, amplia le ipotesi di confisca e quindi di sequestro preventivo già previste dall'articolo 322-ter del codice penale e dall'articolo 321 del codice di procedura penale, estendendo anche ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione la disciplina contenuta nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero estendendo ai beni sequestrati ai corrotti le stesse disposizioni previste per i beni sequestrati e poi confiscati ai mafiosi. La norma prevede poi non soltanto l'utilizzo dei beni predetti per le finalità di beneficio sociale già previste dalla legge n. 575 del 1965, ma anche la destinazione di parte dei proventi al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione dei processi.

La norma non risulta corredata da RT.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, nel presupposto che si verifichi quanto ha affermato il Governo con riferimento alla norma contenuta nel presente ddl (articolo 15, commi 1 e 2), relativa agli immobili confiscati a persone indiziate di associazione mafiosa, ovvero che non vi sono costi di gestione a carico del bilancio dello Stato, in quanto si tratta di attività svolta dall'Agenzia del demanio con proprie risorse. Si richiede peraltro una conferma in merito.

Articolo 17

(Contributo di solidarietà)

Si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di 3 anni, un contributo di solidarietà del 15 per cento sulla quota di TFR (o trattamento equiparato) eccedente il limite di 1,5 mln di euro. Il 90 per cento del corrispondente gettito è destinato ad iniziative per l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si sottolinea che l'impatto netto positivo sui saldi della disposizione, non quantificato anche se certo quanto all'*an*, appare di particolare tenuità, ammontando al 10 per cento di entrate a loro volta correlate ad una base imponibile certamente ristretta (la somma delle quote di TFR che eccedono il limite di 1,5 mln di euro), alla quale si applica la prevista aliquota del 15 per cento.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 1 - 7

Il comma 1, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la revoca della concessione in caso di gravi violazioni edilizie. I commi da 2 a 6 contengono una riforma del sistema di determinazione dei canoni annui per concessioni demaniali marittime rilasciati con finalità turistico-ricreative, previa la classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'interno di due categorie: categoria A, riguardante aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parte di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico ad alta valenza turistica; categoria B, riferita ai medesimi beni, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. Il comma 7 prevede l'abrogazione esplicita dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, che contenevano la precedente disciplina della materia.

La RT non fornisce i dati alla base dei calcoli effettuati, limitandosi ad affermare che il maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni - quantificato in 153 mln per il 2007, 158 mln per il 2008 e 160 mln per il 2009 - si fonda sulla stima delle superfici a destinazione commerciale dell'OMI, previa applicazione di opportuni coefficienti di abbattimento in relazione a una serie di variabili (quali p.es. la stagionalità).

Il Governo ha poi specificato che il maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni sul saldo netto da finanziare è indicato nell'allegato 7 solo in termini di differenziale rispetto a quello di cui al

decreto-legge n. 269 del 2003 (pari a 140 mln), mentre sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è stato considerato nella misura intera, tenuto conto che quello previsto dalla normativa vigente - in assenza dell'apposito decreto di rideterminazione dei canoni - non era stato inserito nel tendenziale a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva l'impossibilità di verificare la quantificazione indicata, in quanto la RT non fornisce dettagliatamente i dati utilizzati e l'esplicitazione dei calcoli effettuati.

Con riferimento al coordinamento con la legislazione vigente in materia di canoni demaniali marittimi e alla stima degli effetti finanziari differenziali, si svolgono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, non appare metodologicamente corretta l'asimmetria della stima ai fini, da un lato, del SNF e, dall'altro, di fabbisogno e indebitamento netto. Da quanto indicato in RT sembrerebbe che le entrate derivanti dalla pregressa normativa di ridefinizione dei canoni demaniali marittimi – peraltro mai attuata - erano state inserite nelle previsioni di bilancio a l.v. ma non scontate nei "tendenziali" ai fini delle previsioni di fabbisogno nonché del conto della P.A.

Al riguardo, è dunque necessario un chiarimento sui criteri di contabilizzazione seguiti per tali poste.

Dal punto di vista normativo il decreto-legge n. 262 del 2006 dispone, infatti, il differimento al 31 dicembre 2006 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione dei canoni per la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi, previsto dall'articolo 32, comma 22, primo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003. La norma originaria prevedeva che con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, fossero assicurate entrate non inferiori a 140 mln di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2004; il predetto termine del 30 giugno è stato differito più volte: al 30 ottobre 2004⁵⁴, al 15 dicembre 2004⁵⁵, al 31 ottobre 2005⁵⁶, al 15 dicembre 2005⁵⁷, al 31 ottobre 2006⁵⁸. Tali proroghe non hanno peraltro modificato la decorrenza delle rivalutazioni, rimasta sempre la medesima, ovvero il 1° gennaio 2004: il secondo periodo del comma, infatti, dispone che in caso di mancata adozione del decreto interministeriale i canoni per la concessione d'uso siano rideterminati,

⁵⁴ Con il decreto-legge n. 168 del 2004, art. 5, c. 2-*quinquies*.

⁵⁵ Con il decreto-legge n. 266 del 2004, art. 16.

⁵⁶ Con il decreto-legge n. 115 del 2005, art. 14-*quinquies*.

⁵⁷ Con il decreto-legge n. 203 del 2005, art. 3-*ter*.

⁵⁸ Con il decreto-legge n. 206 del 2006.

con effetto dal 1° gennaio 2004, con una rivalutazione del 300 per cento.

Le norme in esame dispongono che, ai fini della determinazione del canoni annui per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003; solo dal 1° gennaio 2007 si applicano i nuovi importi indicati, aggiornati in base agli indici ISTAT maturati alla stessa data. Analoga previsione - con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006 - è dettata per le aree ricomprese nelle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime.

Si richiede pertanto un chiarimento sul coordinamento delle norme in questione, in relazione ai loro effetti finanziari, atteso che il rappresentante del governo, nel corso dell'esame del più recente dei decreti-legge di proroga che, come sopra ricordato, sono stati emanati sull'argomento⁵⁹, aveva affermato che nel bilancio 2006, al capitolo 2612 dello stato di previsione dell'entrata, era iscritta una previsione di 210 mln, 140 mln dei quali in relazione all'attuazione della normativa in questione.

Comma 8

Il comma 8, infine, introduce modifiche ai parametri previsti dalla legislazione vigente ai fini della commisurazione degli indennizzi correlati a particolari occupazioni esistenti sul demanio marittimo.

La RT afferma che il recupero di gettito relativo al calcolo in base ai valori di mercato degli indennizzi dovuti per le occupazioni abusive pregresse - stimato in 470,7 mln per il 2007, 470,7 per il 2008 e 736,8 per il 2009 - è parametrato su 5 anni, per le occupazioni irregolari per le quali non sono state realizzate opere inamovibili, e su 10 anni per gli immobili non regolari costruiti su demanio marittimo.

Il Governo ha poi chiarito che gli indennizzi per le occupazioni abusive con manufatti su demanio marittimo calcolati con gli importi tabellari previsti dalla legislazione vigente corrisponderebbero a circa il 3 per cento di quanto si incasserebbe in conseguenza

⁵⁹ Si tratta del decreto-legge n. 206 del 7 giugno 2006.

dell'applicazione della disposizione interpretativa introdotta dal presente provvedimento, che prevede la determinazione dell'indennizzo applicando il canone di mercato. Ha inoltre sottolineato che la stima delle maggiori entrate presuppone l'applicabilità della prescrizione decennale e della piena fruibilità del Sistema informativo del demanio di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Al riguardo si rileva che la quantificazione indicata non è verificabile, in quanto non sono stati forniti i dati relativi all'ammontare delle occupazioni non regolari, alle quali la normativa prevede l'applicazione delle citate maggiorazioni.

Commi 9 - 12

I commi da 9 a 12 contengono disposizioni varie finalizzate alla valorizzazione di immobili pubblici.

In particolare, il comma 9 consente all'Agenzia del demanio di gestire i beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea. Il comma 10, inserendo un nuovo articolo 3-*bis* nel decreto-legge n. 351 del 2001 (in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico), prevede la possibilità di concedere o locare a terzi i beni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge stesso. Il comma 11 dispone ai fini dell'individuazione dei beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolverli allo Stato stesso. Il comma 12 eleva a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobiliare dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni.

La RT associa alle norme le seguenti maggiori entrate:

- 3 mln nel 2007, 9,5 mln nel 2008 e 10 mln nel 2009 per i proventi derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, di cui al comma 9;
- 1,4 mln nel 2007, 4,1 nel 2008 e 9,5 nel 2009 in relazione agli immobili suscettibili di valorizzazione e di utilizzazione economica tramite concessione d'uso, di cui al comma 10;
- 0,3 nel 2007, 0,5 nel 2008 e 0,7 nel 2009 per le disposizioni in materia di eredità giacenti e beni vacanti, di cui al comma 11.

Al riguardo, si rileva che non appare possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni indicate - peraltro di entità non particolarmente rilevante - in mancanza dei dati utilizzati per i relativi calcoli, che la RT non esplicita.

Comma 13

Il comma 13 promuove l'attivazione, nell'ambito delle procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale; si prevede che a tal fine vengano predisposti studi di fattibilità, al cui finanziamento si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto di beni immobili.

La RT associa alle norme in esame effetti di maggior gettito pari a 4,6 mln nel 2007, 9,3 mln nel 2008 e 14 mln nel 2009; essa non fornisce i dati alla base della quantificazione, limitandosi a collegare detti effetti finanziari a ritorni economico-finanziari per investimenti privati e pubblici nell'ambito dei programmi approvati ed evidenziando altresì gli effetti indotti di natura sociale e territoriale.

Al riguardo, si rileva l'impossibilità di verificare le stime proposte in mancanza dei dati di riferimento, evidenziando poi che non viene fornita una stima della spesa prevista per gli studi di fattibilità dei programmi unitari di valorizzazione previsti dalla normativa in esame.

Commi 14 e 15

Il comma 14 modifica la procedura di individuazione dei beni immobili in uso alla Difesa non più necessari ai fini istituzionali, con l'intento di razionalizzare e semplificare la molteplicità di norme intervenute negli ultimi anni in materia di dismissione dei beni immobili in uso all'amministrazione stessa; il comma 15 abroga espressamente il comma 482 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, sempre per ricondurre in un'unica procedura la dismissione dei predetti immobili. In particolare, si prevede:

- che l'attività di individuazione di detti beni compete direttamente al Ministero della Difesa;
- che tali beni non siano più inseriti in programmi di dismissione per finalità collegate alle esigenze organizzative delle Forze armate, bensì consegnati all'Agenzia del demanio per essere inclusi in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente;
- che gli immobili non più utili ai fini istituzionali da individuare ai fini della dismissione abbiano un valore complessivo non inferiore a 2 mld per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

La RT associa alle disposizioni effetti positivi di gettito pari a 73,8 mln per il 2007, 220,8 mln per il 2008 e 361,8 mln per il 2009, affermando che la normativa proposta comporterà introiti per la cessione di beni comunque non valorizzabili ed ampliamento del portafoglio di beni pubblici valorizzabili, sia per cessione che per concessione d'uso, nonché per l'allocazione di funzioni istituzionali e conseguente riduzione di canoni per locazioni passive.

Il Governo ha precisato che ci si attende che la Difesa riconsegni beni per un valore di circa 4 mld e che all'interno di tale insieme il valore dei beni non suscettibili di affidamento a terzi in concessione o locazione, ammonti a circa 360 mln nel triennio, 50 mln dei quali già nel 2007. Il rendimento stimato in relazione agli affidamenti in concessione o locazione degli immobili valorizzati, calcolato sul 60 per cento del portafoglio rilasciato, è individuato nel 3 per cento annuo.

Con riferimento agli elementi di aleatorietà insiti nelle operazioni in oggetto, il Governo sottolinea poi che gli introiti dell'operazione risultano subordinati al rigoroso rispetto di tempi e modi dell'effettivo rilascio degli immobili da parte dell'Amministrazione della Difesa.

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione proposta dipende dall'ipotesi di partenza con riferimento al valore degli immobili che si stima potranno essere rilasciati dall'Amministrazione della Difesa, valore che appare relativamente elevato (4 mld). Si sottolinea altresì che in passato si è verificato che entrate associate a dismissioni immobiliari (in particolare proprio relative a immobili della Difesa) non si siano poi effettivamente realizzate; sarà dunque verificabile solo a consuntivo l'effettiva concretizzazione degli effetti finanziari ascritti alle norme in esame.

Commi 16 – 19

I presenti commi apportano modifiche alla disciplina recata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, ai fini del calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le nuove norme intendono ridurre l'incidenza del costo del lavoro agendo direttamente sulla base imponibile a fini IRAP; a tale scopo vengono introdotte nuove forme di deduzione, contenute nel comma 16 in esame, aventi ad oggetto il costo dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Le nuove deduzioni sono alternative a quelle già vigenti nella disciplina IRAP⁶⁰; per queste ultime la norma in esame provvede anche ad effettuare delle modifiche.

Nello specifico le nuove deduzioni riguardano i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del citato d.lgs. n. 446 del 1997, escluse le amministrazioni pubbliche, banche, enti finanziari, imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, e concernono:

- un abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5.000 euro (su base annua) per ciascun dipendente impiegato nel periodo di imposta; tale deduzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, spetta subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee;
- un abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 10.000 euro (alternativo a quello precedentemente visto) nel caso in cui i lavoratori dipendenti prestino la loro attività in alcune regioni italiane⁶¹; essa è però, a differenza della precedente, immediatamente applicabile, non essendo soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle autorità

⁶⁰ A mero titolo di memoria si rammenta che le attuali deduzioni riguardano: i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le spese per apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione lavoro e per personale addetto alla ricerca e sviluppo; un importo forfetario per le imprese di piccole dimensioni, pari a 2.000 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo di imposta e fino ad un massimo di cinque; importi decrescenti in ragione della base imponibile fino ad un suo valore pari a 180.999,91 euro; importi fissi e variabili a secondo della zona di attività dell'impresa in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

⁶¹ Ci si riferisce alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

europee, poiché l'importo spettante può esser fruito nell'ambito dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001⁶²;

- la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; anch'essa spetta subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee;

- un'ulteriore deduzione riguardante l'incremento occupazionale di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) 2204/2002, in materia di aiuti di Stato in favore dell'occupazione; la misura di essa è data dall'ammontare forfetario recato dal comma 4-*quater* del citato d.lgs. n. 446 del 1997, pari a 20.000 euro moltiplicato per sette o per cinque a seconda che l'attività venga svolta, rispettivamente nell'ambito delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), o nell'ambito delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo. Questa deduzione è alternativa a quella contenuta nel comma 4-*quinquies* del citato d.lgs. n. 446 del 1997, che prevede per i medesimi territori dei moltiplicatori inferiori (rispettivamente cinque o tre volte) e prescinde dalla tipologia di lavoratore.

Il successivo comma 17 prevede, fatta sempre salva l'autorizzazione da parte della UE, la decorrenza delle nuove citate deduzioni a partire dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e a decorrere dal mese di luglio in misura integrale.

Specifiche modalità sono previste per il calcolo degli acconti al fine di anticipare gli effetti delle citate deduzioni che il contribuente potrà scegliere in ragione della massima convenienza fiscale.

Viene infatti previsto che in sede di versamento in acconto per il 2007 il contribuente potrà considerare come imposta quella che si sarebbe pagata applicando le nuove regole; analogamente potrà comportarsi con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello

⁶² La regola "*de minimis*" prevede una soglia di aiuti per singola impresa di importo non superiore a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi; l'indicata soglia di valore è prevista dal regolamento CE69/2001 che scadrà il 31 dicembre c.a.. Al riguardo si evidenzia che ad oggi nel nuovo progetto di regolamento si propone di innalzare la soglia massima di aiuti fruibili da ogni singola impresa a 200.000 euro a triennio.

in corso al 1° marzo 2007 (pertanto con riferimento all'anno d'imposta 2008).

La RT quantifica gli effetti finanziari della norma utilizzando il modello previsionale IRAP, che si basa sui dati tratti dall'insieme delle dichiarazioni dei redditi (Unico 2005) dei contribuenti soggetti IRAP; nella stima si tiene conto anche delle modifiche intervenute nel corso degli anni e che riguardano le aliquote vigenti nel settore agricolo, la deduzione per incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 2004, così come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 35 del 2005, nonché dell'elevazione della deduzione forfetaria di cui all'articolo 1, comma 347, della citata legge n. 311 del 2004.

Sono inoltre state elaborate le dichiarazioni dei redditi modello 770/2005 al fine di analizzare il numero dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato ed i relativi oneri sociali.

Mediante la simulazione in capo ad ogni singolo contribuente è stato stimato un minor gettito a titolo di IRAP pari in termini di competenza a 2,88 mld per il 2007, a 4,68 mld per il 2008 ed a 4,80 mld a decorrere dal 2009.

In termini di cassa e per effetto del meccanismo di saldo/acconto si ha una perdita di gettito IRAP pari a 2,45 mld per il 2007, a 4,41 mld per il 2008 ed a 4,68 mld a decorrere dal 2009.

Nell'annesso allegato 7 tali ammontari vengono collocati nelle minori entrate (tra le misure per lo sviluppo) ai fini della stima del fabbisogno e dell'indebitamento netto, mentre vengono inseriti come maggiori spese (tra gli altri interventi) per quanto concerne l'impatto sul saldo netto da finanziare. Ciò in relazione ai maggiori trasferimenti da corrispondere alle Regioni da parte del bilancio dello Stato a compensazione della perdita di gettito IRAP.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo che la RT non permette di verificare puntualmente le variabili determinanti ai fini della stima; ad esempio non viene esplicitata alcuna ipotesi in merito all'attuale utilizzo delle deduzioni vigenti (numero di beneficiari e corrispondente ammontare nonché eventuali livelli di incapacità dovuti a limiti numerici e di valore), né viene palesato il numero di lavoratori dipendenti sulla cui base è stato quantificato il minor gettito IRAP.

Inoltre sarebbe opportuno chiarire la decorrenza delle norme in esame, atteso che il comma 17 dichiara applicabili le nuove deduzioni a partire dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, mentre invece la RT individua la decorrenza delle deduzioni per il loro ammontare pieno dall'agosto in poi.

Tale precisazione consentirebbe di chiarire le modalità di calcolo utilizzate per la stima del minor gettito IRAP di competenza; se si sviluppano i calcoli facendo riferimento alle decorrenze di cui all'articolato, si ottengono infatti dei valori differenti rispetto a quelli evidenziati in RT.

In particolare, prendendo a riferimento l'ammontare di competenza per il 2008 (pari a 4,68 mld di euro) e riproporzionando tale valore alle date di decorrenza si otterrebbe un ammontare di minor gettito IRAP per il 2007 pari a 3,31 mld di euro⁶³ a fronte degli stimati 2,88 mld di euro.

Connesso a tale problema vi è quello più generale relativo alla necessità di chiarire perché dal dato relativo all'anno 2008 di minor gettito di competenza a fini IRAP, pari a 4,68 mld, si passi a una stima a regime pari a 4,80 mld; infatti, a tal riguardo occorre evidenziare che le norme in esame nel corso del 2008 esplicheranno i loro effetti, in termini di competenza, per il loro ammontare totale.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo chiarisse le modalità attraverso le quali è giunto a definire l'ammontare di competenza a regime in un importo pari a 4,80 mld di euro.

Con riferimento poi agli effetti di cassa, occorrerebbe chiarire la portata del comma 19, da cui sembrerebbe evincersi che i contribuenti hanno la facoltà, nell'effettuare i versamenti in acconto a titolo di IRAP, di anticipare gli effetti del beneficio delle nuove deduzioni.

Ciò è valido con riferimento all'acconto sia per l'anno d'imposta 2007 sia per l'anno d'imposta 2008; tuttavia, per tale ultimo anno l'articolato sembra, ad una prima interpretazione, presentare una duplice opportunità per il contribuente in merito alla scelta dell'ammontare di imposta su cui calcolare l'acconto.

Infatti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al febbraio 2007 può assumersi, per la determinazione dell'acconto, la minore imposta che si sarebbe determinata tenendo conto anche delle limitazioni temporali di decorrenza recate dai commi 17 e 18, mentre per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al marzo 2007 può assumersi la minore imposta che si sarebbe determinata

⁶³ Il valore è così costruito: $(4,68/12 \times 5)/2 + (4,68/12 \times 6) = 3,31$ mld di euro.

applicando le nuove disposizioni, senza però tener conto delle limitazioni previste dai commi 17 e 18.

Tale ricostruzione normativa sembra recare pertanto un diverso regime fiscale di calcolo dell'acconto su periodi di tempo tra loro quasi coincidenti (essendo differenti solo per l'intervallo di tempo che intercorre tra il 1° febbraio ed il 1° marzo 2007 e che andrebbe ad interessare i pochi soggetti passivi con anno d'imposta nell'ambito di tale intervallo) e per di più di natura opzionale.

Va da sé infatti che i contribuenti sceglieranno la soluzione per loro ottimale in termini di risparmio fiscale; tale considerazione, legata a quella di ordine più generale per cui nelle quantificazioni di minor gettito occorrerebbe tener conto, per una stima prudenziale, della situazione finanziaria più impegnativa per la finanza pubblica, inducono a richiedere un approfondimento sulla stima di minor gettito in termini di cassa presentata in RT.

Comma 20

Il presente comma intende neutralizzare gli effetti finanziari dovuti all'introduzione delle nuove deduzioni a fini IRAP di cui ai precedenti commi, con riferimento alle regioni che presentano un deficit sanitario⁶⁴ e che hanno pertanto provveduto all'incremento dell'1 per cento dell'aliquota IRAP così come previsto dall'articolo 1, comma 277, della LF per il 2006. A tali regioni viene riconosciuto un maggior trasferimento pari a 89,81 mln per il 2007, a 179 mln per il 2008 ed a 191,94 mln per il 2009.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà a ripartire le citate somme in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna delle citate regioni.

La RT stima il maggior onere per trasferimenti attraverso il modello di microsimulazione IRAP, applicando la citata maggiorazione prevista dalla LF 2006 per le cinque regioni con deficit sanitario.

Pone poi a confronto il gettito IRAP delle regioni in esame a legislazione vigente con il gettito derivante dall'applicazione delle nuove deduzioni IRAP; si evince pertanto che il minor gettito, in

⁶⁴ La RT specifica che sono le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

termini di competenza, è pari 100,7 mln per il 2007, a 191,9 mln per il 2008 ed a 213,7 mln per il 2009.

Tali ammontari, in termini di cassa e tenendo conto pertanto del meccanismo di saldo/acconto, generano un maggior trasferimento pari ai citati 89,8 mln per il 2007, 179 mln per il 2008 e 191,94 mln per il 2009.

Al riguardo si rileva la mancanza in RT di indicazioni puntuali circa le variabili utilizzate nella quantificazione.

In particolare, nulla viene detto con riferimento alle quote aggiuntive di gettito a titolo IRAP che vengono assegnate alle singole regioni in argomento; il dato permetterebbe infatti di verificare la congruità della stima dell'onere posto a ristoro del minor gettito derivante dal nuovo regime di deduzioni in esame.

Inoltre, come considerazione di ordine generale, occorre evidenziare che la stima sembra essere stata costruita solo con riferimento alle regioni già interessate dalla maggiorazione di aliquota IRAP, non tenendo conto delle altre regioni che attualmente non presentano deficit nel settore sanitario.

Occorre quindi chiarire se dalla disposizione in esame possa nascere il diritto all'integrazione del gettito IRAP anche per le regioni, diverse da quelle citate, che potrebbero presentare, a decorrere dal 2007, deficit sanitari. Questa ipotesi avrebbe come diretta conseguenza quella di incrementare gli oneri di trasferimento da parte dello Stato, che la RT non sembra prendere in considerazione.

Una riflessione a parte, di carattere più generale, riguarda poi la coerenza del citato meccanismo di neutralizzazione degli effetti negativi aggiuntivi per le Regioni che applicano un'aliquota IRAP più elevata per effetto di deficit sanitari rispetto alle finalità della normativa stessa, prevista nella legge finanziaria 2006 e confermata dal presente ddl, che dispone appunto in tali ipotesi l'inasprimento fiscale.

Commi 21 - 29

Il comma 21 introduce un regime agevolativo, consistente in un credito di imposta, in favore delle imprese localizzate nelle cosiddette "aree svantaggiate" del Mezzogiorno⁶⁵, finalizzato ad incentivare gli

⁶⁵ Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

investimenti in alcuni beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

Ai sensi del comma 22, il regime agevolativo consiste nell'attribuzione di un credito di imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale⁶⁶, e non è cumulabile né con il sostegno *de minimis* né con altre forme di aiuto che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Ai sensi del comma 23 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti (diversi da quelli infissi al suolo) ed attrezzature varie⁶⁷, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate *ex-novo* nelle aree territoriali ammesse ad usufruirne; programmi informatici limitatamente alle piccole e medie imprese; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva. Tali ultimi investimenti, per le imprese di grandi dimensioni, sono agevolabili nel limite del 50 per cento.

Il comma 24 prevede che il credito di imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi ai medesimi beni di investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto di investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione; per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Il comma 25 prevede che il contributo non spetta ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera e nei settori creditizio, assicurativo e finanziario. Tuttavia il credito d'imposta può essere riconosciuto anche alle aziende operanti in settori soggetti a discipline comunitarie specifiche previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

Il comma 26 stabilisce che il credito di imposta è determinato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui

⁶⁶ Per il periodo 2007-2013.

⁶⁷ La norma specifica che tali acquisti devono essere classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al 1° comma, voci B.II.2. e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile.

sono realizzati gli investimenti agevolabili⁶⁸ ed è utilizzato immediatamente in compensazione delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, di tributi e contributi, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato concesso il credito stesso.

Ai sensi del comma 27, se i beni oggetto di agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, o se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi o finalizzati a scopi diversi da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito di imposta viene rideterminato escludendo dal valore degli investimenti agevolati il costo di tali beni. Per i beni acquistati in locazione finanziaria le disposizioni si applicano anche nel caso in cui il locatore non eserciti il diritto di riscatto.

Il comma 28 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico le procedure di verifica della corretta applicazione delle disposizioni. Tali verifiche devono essere attuate entro almeno 12 mesi dall'attribuzione del credito d'imposta e sono effettuate anche al fine di valutare l'opportunità di realizzare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Infine il comma 29 subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT stima gli effetti finanziari ascrivibili a tale norma mediante l'utilizzo dei dati sugli investimenti effettuati nel periodo di imposta 2002 risultanti dal prospetto per la determinazione del reddito agevolato di cui alla legge n. 383 del 2001, in materia di detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito.

Gli investimenti nuovi al netto dei relativi disinvestimenti sono risultati pari a circa 80 mld, da parte di oltre 500 mila soggetti; sono poi stati esclusi tutti i contribuenti non aventi reddito d'impresa nonché i soggetti svolgenti attività per le quali non è contemplato il credito d'imposta.

⁶⁸ Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del T.U.I.R..

In capo ad ogni soggetto è stato determinato l'ammontare di investimento nuovo del periodo al netto della quota di ammortamento dedotta nell'esercizio.

Si è poi proceduto a suddividere il valore degli investimenti netti in ragione delle differenti dimensioni aziendali, attesa la diversa misura dell'agevolazione riconosciuta con riferimento alla grandezza dell'impresa, utilizzando dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi, dal modello 770 e dai bilanci CERVED.

L'ammontare di investimenti netti, pari a 31,1 mld per le piccole imprese, a 10,1 mld per le medie imprese e a 12 mld per le grandi imprese, è stato poi ripartito a livello regionale in capo ad ogni soggetto sulla base dei parametri utilizzati per la ripartizione territoriale del valore della produzione ai fini IRAP.

Si è proceduto a quantificare gli investimenti nelle regioni interessate dalla norma considerando anche, all'interno di ciascuna di esse e per ogni categoria di imprese, le percentuali di intensità massima di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale. All'interno di tale suddivisione si sono esclusi gli investimenti in immobili strumentali ed in mezzi di trasporto non agevolabili.

Al fine poi di estrapolare gli investimenti netti agli anni successivi è stato utilizzato l'andamento degli investimenti fissi lordi in macchine, attrezzature, prodotti vari e beni immateriali risultante dai dati di contabilità nazionale per il periodo fino al 2005, mentre per gli anni successivi l'aggiornamento si è basato sui dati delle previsioni ufficiali.

La RT fornisce una stima in termini di competenza pari a 755 mln per il 2007, 770 mln per il 2008, 680 mln per il 2009, 700 mln per il 2010, 715 mln per il 2011 e 735 mln per il 2012.

In termini di cassa, nell'ipotesi che il 50 per cento della perdita di gettito si evidenzi nella misura del 50 per cento nell'anno successivo a quello di riconoscimento a titolo di riduzione dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi e che il restante 50 per cento sia utilizzato in compensazione a partire dal febbraio dell'anno successivo e con la stima dell'effetto saldo/acconto, si ha una perdita di gettito pari a 377 mln per il 2008, 763 mln per il 2009, 725 mln per il 2010, 690 mln per il 2011, 707 mln per il 2012 e 725 mln per il 2013.

Al riguardo occorre sottolineare preliminarmente che la RT, pur nel ripercorrere tutti i passaggi logici che permettono di

quantificare la norma in esame, non consente invece una verifica puntuale dei valori. Infatti, le implementazioni di alcune variabili sono implicite nel calcolo e ciò non permette pertanto di verificarne il peso ed i riflessi in termini fiscali.

Una prima considerazione di carattere generale riguarda la metodologia di stima utilizzata per valutare la perdita di gettito associata all'agevolazione in questione.

Al riguardo, merita di essere sottolineato che la quantificazione si basa essenzialmente sul dato storico dell'applicazione di una precedente analoga agevolazione (quella di cui alla cd. legge Tremonti-*bis*), che viene opportunamente aggiustato per tenere conto dei diversi criteri sia di carattere oggettivo che soggettivo relativi alle due misure di incentivazione, nonché della rivalutazione delle variabili. Da questo punto di vista, manca nella RT ogni riferimento o analisi che spieghi in base a quali considerazioni si sia ipotizzato che a livello congiunturale si riproponga negli anni 2007 e seguenti (fino al 2012) il medesimo flusso di investimenti agevolabili osservato nel periodo di riferimento della precedente agevolazione.

D'altro lato va rilevato che la presente stima non svolge alcuna analisi in termini di effetti indotti dell'agevolazione, non computando alcun effetto positivo in termini di gettito associato ad investimenti aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero avuti a legislazione vigente (cioè in assenza dell'incentivo). Al riguardo, occorre chiarire se si tratta di un orientamento prudenziale o se la relativa analisi è implicitamente incorporata nella stima basata sul pregresso. Inoltre, la RT stima un andamento all'incirca costante degli investimenti negli esercizi 2007 e successivi, il che sembra non riflettere i possibili effetti incentivanti che la norma dovrebbe avere in termini di incremento degli investimenti.

Passando ad aspetti più specifici, sarebbe opportuno ottenere chiarimenti con riferimento ad alcuni aspetti; in particolare, la RT nulla afferma in merito alla stima dell'ammontare di ammortamenti, nel primo periodo di imposta, relativa ai beni oggetto di investimento agevolato.

Tale variabile potrebbe incidere negativamente sugli effetti finanziari netti ascrivibili al credito d'imposta in argomento, in quanto gli ammortamenti del primo periodo vengono esclusi dal calcolo degli ammortamenti totali relativi ai beni oggetto di investimento.

Per di più non si evince, nel corpo della RT, alcun riferimento in merito all'eventuale stima degli investimenti effettuati mediante

contratti di locazione finanziaria; anche per tale aspetto sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito.

Inoltre la norma è riferita chiaramente alle sole imposte dirette (IRPEF/IRES); ciò posto non è chiaro il motivo per cui, al fine di individuare la suddivisione territoriale degli investimenti netti, la RT utilizzi il modello di ripartizione territoriale del valore della produzione a fini IRAP.

Quest'ultimo si basa infatti sulla suddivisione della base imponibile IRAP in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità a stabilimenti, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno tre mesi nel territorio di ciascuna regione.

Pertanto, la suddivisione degli investimenti fatta con riferimento al personale addetto rispetto alla base imponibile IRAP potrebbe discostarsi da quella basata sugli investimenti effettuati sui diversi territori regionali, essendo queste variabili tra loro non omogenee.

Per di più la RT, nel dato riferito alle stime di cassa, ipotizza che il 50 per cento del credito d'imposta sia usufruibile nell'anno di competenza ed in quello successivo; sarebbe opportuno conoscere se tale ipotesi considera che il pagamento effettuato dai contribuenti in un anno è relativo sia agli importi a saldo che a quelli in acconto delle imposte dirette.

Va da sé che una diversa distribuzione temporale in termini di cassa potrebbe generare effetti netti di gettito differenti rispetto a quanto stimato in RT.

Peraltro, giova sottolineare che, sulla base dei dati contenuti nella RT, la quota di investimenti che saranno agevolati nelle zone sud del Paese nel 2007, rispetto al totale degli investimenti complessivi registrati nel 2002, sarebbe pari a circa il 4,28 per cento⁶⁹.

Al riguardo, il quesito è se tale valore relativamente contenuto sia compatibile con gli attuali andamenti congiunturali, con riferimento al contributo fornito dalla componente investimenti alla crescita del PIL nel sud, che risulterebbe superiore a quello registrato a livello nazionale⁷⁰.

⁶⁹ Tale valore è stato ottenuto rapportando il valore di stima di minor gettito per il 2007, pari ai citati 755 mln, alla percentuale media marginale (finora utilizzata nella RT) del 22 per cento per imposte dirette, che ha fornito un ammontare di investimenti agevolabili pari a 3,431 mld. Tale importo è stato poi rapportato agli stimati 80 mld di investimenti totali: $3,431/80=4,28\%$.

⁷⁰ Al riguardo si veda la Relazione sull'andamento dell'economia nel 2003 e aggiornamento delle previsioni per il 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 30 - 34

I commi in esame introducono, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, un credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo; tale percentuale è elevata al 15 per cento nel caso in cui i costi in esame siano riferiti a contratti sottoscritti con università ed enti pubblici di ricerca.

I costi in discorso non possono eccedere i 15 mln di euro per ogni periodo d'imposta.

Il credito d'imposta così come definito dà diritto alla detrazione a titolo di imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed a titolo di IRAP fino a concorrenza delle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta per cui le spese sono state sostenute; l'eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è concesso il credito d'imposta in esame.

Saranno poi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, nonché le modalità di verifica ed accertamento della effettività della spesa e la coerenza con le norme comunitarie.

Il comma 34 infatti prevede, come norma generale, che l'efficacia delle disposizioni contenute nei commi che vanno dal 30 al 61 sia subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

La RT stima gli effetti di gettito a titolo di imposte dirette e di IRAP utilizzando dati ISTAT con riferimento alla spesa complessiva per ricerca e sviluppo delle imprese *intra-muros* per il 2005.

Tale dato è pari a circa 7,9 mld, da cui va detratta una percentuale pari al 4,8 per cento a titolo di ricerca di base non agevolabile.

Inoltre i contratti sottoscritti con istituzioni pubbliche ed organizzazioni *no profit* vengono stimati in un ammontare pari a circa 180 mln.

Viene anche considerato l'effetto incentivante delle norme in discorso, pari a circa il 5 per cento annuo a decorrere dal 2007.

La RT considera anche la ripartizione delle spese in esame rispetto alla tipologia di imprese ed alla loro dimensione; in

particolare ascrive effetti di minor gettito per le grandi imprese per un importo di competenza 2007 pari a 83 mln (per esse si stima che le spese in ricerca e sviluppo eccedano la soglia dei 15mln di euro agevolabili per ogni periodo d'imposta), per gli altri soggetti il minor gettito è pari a circa 353 mln (calcolato utilizzando la percentuale del 10 per cento sull'ammontare totale degli investimenti al netto della ricerca di base e dell'ammontare di spesa delle citate grandi imprese), infine si stima il flusso di minori entrate per i soggetti che sottoscrivono contratti *extra-muros* con università ed enti pubblici di ricerca per i quali la percentuale di detrazione è pari al 15 per cento.

Gli effetti finanziari di competenza sono pari a 466 mln per il 2007, 489 mln per il 2008, 514 mln per il 2009 e 539 mln per il 2010.

Riguardo alla stima di tale ultimo anno il Governo ha fornito chiarimenti in merito alla sua erronea indicazione nella RT originaria, atteso che il credito in esame è fruibile fino all'anno d'imposta 2009.

Gli effetti di cassa sono stimati considerando che il 90 per cento del credito in esame trovi capienza nell'esercizio di concessione ed il restante 10 per cento nell'anno successivo; pertanto a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP si ha un andamento di minor gettito per il 2008 pari a 419 mln, per il 2009 di 487 mln, per il 2010 di 511 mln, con un recupero di gettito per il 2011 pari a 485 mln.

L'allegato 7 ascrive minori entrate correnti a titolo di fabbisogno ed indebitamento per l'anno 2008 pari a 419 mln e per l'anno 2009 pari a 487 mln; ai fini del saldo netto da finanziare ascrive le medesime somme per gli stessi anni nell'ambito delle maggiori spese correnti, sotto la voce "altri interventi".

Al riguardo non si hanno osservazioni sull'impianto metodologico di quantificazione esposto dalla RT; tuttavia, sarebbe opportuno che il Governo individuasse separatamente, a fini IRAP e imposte dirette, gli effetti del credito d'imposta in esame.

Infatti dall'allegato 7 sembrerebbe evincersi che tutto l'importo stimato sia ascritto a titolo di IRAP, atteso che i valori nella loro totalità sono indicati nella voce "altri interventi" con natura di maggiori spese correnti. Sono pertanto opportuni dei chiarimenti.

Commi 35 e 36

I commi in esame istituiscono per le piccole e medie imprese di produzione musicale, che abbiano un fatturato annuo o un totale di

bilancio annuo non superiore a 15 mln e che non siano possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi, un credito d'imposta a titolo di spesa a titolo di spesa di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. L'accesso al credito d'imposta è vincolato, ove presente, al rispetto della regola *de minimis* ed è comunque sottoposto, in virtù del precedente comma 34, ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

La RT non stima gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della norma.

Al riguardo occorre evidenziare che da una prima interpretazione della disposizione sembrano determinarsi effetti finanziari in termini di minor gettito, che andrebbero opportunamente stimati da parte del Governo.

Ciò a maggior ragione se si considera che la norma non affronta il tema (e neanche rinvia ad atto regolamentare) dall'ammontare del credito d'imposta in esame, degli eventuali limiti di concessione e comunque delle modalità applicative.

Commi 37 e 38

Il comma 37 dispone che, per l'anno 2007, i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali hanno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), fino a capienza, nella misura del 19 per cento delle spese (documentate) sostenute per l'acquisto di un *personal computer* nuovo di fabbrica. L'importo massimo delle spese cui si applica la percentuale di detrazione è di 1.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 38 si prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e ricerca, saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 37.

La RT stima, in base ai dati del Ministero dell'istruzione, il numero degli insegnanti (a tempo determinato ed indeterminato), esclusi i docenti universitari in circa 817.000 unità. Si ipotizza in seguito che il 50 per cento degli insegnanti usufruiscano per intero della detrazione massima di 190 euro (applicando l'aliquota del 19 per cento sulla una spesa massima di 1.000 euro prevista dalla legge); sulla base di tali ipotesi, la RT stima una perdita di gettito IRPEF, in termini di competenza, pari a circa 78 mln.

Considerando che la norma entri in vigore dal 2007, l'andamento del gettito di cassa atteso ed esposto in RT originaria per gli anni seguenti è di -137 mln nel 2008 e di - 78 mln nel 2009.

Tali cifre sono state modificate nel nuovo allegato 7 al fine di renderle compatibili con il carattere temporaneo dell'agevolazione in quanto l'originaria RT prevedeva erroneamente effetti di cassa anche per il 2009; pertanto il minor gettito stimato nel nuovo allegato 7 è di 140 mln di euro nel 2008 mentre per il 2009 si prevede un maggior gettito pari a 60 mln di euro in relazione al venir meno dell'agevolazione.

Al riguardo, si osserva che la RT non considera nel calcolo dei soggetti beneficiari i docenti universitari, espressamente contemplati dalla disposizione in esame, con evidenti ricadute in termini di minor gettito rispetto a quello stimato.

Sono utili pertanto chiarimenti da parte del Governo in merito.

Commi 39 e 41

I commi in esame riguardano il cosiddetto turismo d'affari; il comma 39 - modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati - permette la detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere nei giorni in cui si svolgono convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi; il comma 41 stabilisce che per l'anno 2007 tali detrazioni spettano nella misura del 50 per cento.

La RT quantifica un minor gettito rispetto alla legislazione vigente pari a 30 mln per il 2007 (anno per il quale il comma 41 stabilisce nel 50 per cento la misura della detrazione applicabile) e 60

mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009⁷¹. Gli elementi che la RT utilizza ai fini di tale valutazione sono: i dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano, che indica circa 12 milioni di pernottamenti l'anno per fini congressuali; l'ipotesi di un prezzo medio di pernottamento pari a 100 euro (IVA esclusa); la stima che circa il 50 per cento dei soggetti che effettuano turismo congressuale siano esenti IVA o comunque già esclusi dalla detraibilità.

Si specifica poi che non viene considerato il recupero di gettito in termini di imposte dirette, in quanto di esigua entità.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che il numero di pernottamenti indicato dall'Osservatorio Congressuale Italiano⁷² per il 2005 è pari a circa 14,2 milioni, con un incremento del 12 per cento rispetto all'anno precedente; non è quindi chiaro - in mancanza di specificazioni in tal senso - se la RT si basi su una media che considera i valori di alcuni anni ovvero su un dato non aggiornato.

Si ritiene poi necessario che venga motivata in modo puntuale la scelta della percentuale del 50 per cento per abbattere il numero dei pernottamenti congressuali e che vengano individuati quelli in relazione ai quali l'introduzione dell'agevolazione in esame produrrebbe un beneficio fiscale, data la rilevanza che essa assume ai fini della quantificazione del minor gettito per l'erario. La RT assume detta percentuale limitandosi ad affermare che taluni soggetti non usufruiranno dell'agevolazione perché operanti in settori, quali quello della sanità, con alta incidenza di operazioni esenti, ovvero in enti non commerciali in regime di indetraibilità totale o parziale IVA, senza fornire dati in relazione ai vari sottoinsiemi citati ed alla loro incidenza sul totale.

Comma 40

Il presente comma, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una modifica all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005; nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al

⁷¹ Rispetto alla RT allegata al disegno di legge originario, che quantificava il minor gettito in 37 mln per il 2007 e 74 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ha luogo un saldo positivo di 7 mln per il 2007 e 14 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

⁷² V. "Il sistema congressuale italiano nel 2005".

momento della cessione, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, pari al 22 per cento⁷³.

La RT stima gli effetti di gettito con riferimento alle somme introitate nel corso del 2006 e fino al mese di agosto, a titolo di imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati.

Ipotizza poi la regolarità della distribuzione mensile dei versamenti, ottenendo un valore di maggior gettito a titolo di imposta in argomento pari a circa 129 mln.

Procede quindi a determinare la base imponibile rapportando il valore di imposta introitata con una percentuale pari al 12,5 per cento, ottenendo un valore pari a circa 1.032 mln.

Ipotizzando infine che nel 2009 si realizzi lo stesso ammontare di plusvalenze si ottiene, per differenza rispetto all'aliquota vigente del 20 per cento, una quantificazione del maggior gettito pari a 20,5 mln a decorrere dall'anno 2009.

Al riguardo, occorre sottolineare che la quantificazione indicata sembrerebbe non congrua, atteso che la percentuale del 12,5 per cento, utilizzata per il calcolo della base imponibile, è quella applicabile alle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR; tali plusvalenze sono escluse dall'ambito della disciplina recata dal citato comma 496 della LF per il 2006, che si riferisce alle sole plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, per le quali attualmente si applica la percentuale del 20 per cento e che sono oggetto di modifica da parte del comma in esame.

E' infatti la stessa RT che, nel calcolare il maggior introito rispetto alla legislazione vigente, effettua il raffronto tra le due aliquote del 20 per cento e del 22 per cento.

Pertanto, ai fini della valutazione della stima, sarebbe opportuno chiarire se le stime sono basate sui dati di gettito derivanti dall'applicazione della nuova imposta sostitutiva sulle plusvalenze (di cui al citato articolo 1, comma 496, della legge finanziaria per il 2006) o sui dati di gettito dell'imposta sostitutiva sul reddito⁷⁴ sul valore di fabbricati.

⁷³ Si rammenta che il comma modificato prevedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle dette plusvalenze dietro richiesta della parte venditrice al notaio e per una percentuale pari al 20 per cento.

⁷⁴ Al riguardo occorre sottolineare che il citato articolo 1, comma 496, della legge finanziaria per il 2006 ha modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva (portandola al 20 per cento) sulle sole plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, lasciando invece inalterata la disciplina per le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR, cioè quelle realizzate mediante lottizzazione di terreni o di opere atte a renderli edificabili e la loro successiva vendita anche parziale, per le quali l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito è pari al 12,5 per cento.

In tale ultimo caso si avrebbe eterogeneità tra le fattispecie fiscali utilizzate nei calcoli presentati in RT e le fattispecie fiscali a cui si riferisce la norma.

Ulteriore aspetto da sottolineare riguarda la mancanza di ogni ipotesi riconducibile a possibili effetti di anticipazione delle compravendite immobiliari in argomento, con conseguenti esiti sulle previsioni di maggior gettito, atteso che la norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2009; è evidente che il lasso di tempo (più di un anno) che intercorre tra l'entrata in vigore formale della norma in esame e la sua decorrenza effettiva permetterà ai contribuenti di agire secondo scelte razionali e di convenienza fiscale.

Appare pertanto indispensabile acquisire chiarimenti in merito.

Comma 42

La norma, modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 17 del d. lgs. n. 507 del 1993, in materia di esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità, prevede che con riferimento alle insegne di dimensioni superiori a 5 metri quadri l'imposta venga pagata solo sulla parte eccedente i 5 metri quadri e non sull'intera superficie, come attualmente previsto⁷⁵.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che – poiché l'esenzione in questione non rappresenta una facoltà per i Comuni, ma è disposta direttamente dalla norma – la disposizione comporta un minor gettito a carico dei Comuni di cui occorre prevedere la quantificazione.

Comma 43

La disposizione esenta dall'IVA le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese nei confronti di migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

⁷⁵ Le insegne di dimensioni inferiori risultano già esenti sulla base della normativa vigente.

La RT afferma che la perdita di gettito derivante dalla norma risulta di difficile valutazione ma di entità non rilevante, indicata per motivi prudenziali nella misura di 1 mln.

Al riguardo, per quanto appaiano condivisibili le considerazioni relative alla difficoltà di valutazione dell'impatto finanziario della norma in termini di minor gettito IVA, appare ugualmente difficoltoso, in mancanza di elementi in merito, esprimersi in riferimento alla ragionevolezza o prudenzialità della quantificazione proposta, visto l'insieme eterogeneo della platea di soggetti indicati dalla norma come destinatari delle prestazioni alle quali verrà applicata l'agevolazione. Si rileva inoltre che sembra non venga considerata la circostanza che, a fronte delle indicate prestazioni che diventano esenti da IVA, il soggetto erogatore di queste (sia esso persona fisica o giuridica) potrà trovarsi in una situazione fiscale modificata per effetto di maggiori componenti negative di reddito (per la parte di IVA non più detraibile), da poter portare in deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Commi 44 – 48

I commi 44 e 45 prevedono la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996⁷⁶.

La disposizione, come si legge nella relazione illustrativa, si rende necessaria al fine di allineare la normativa interna a quella comunitaria, ponendo così fine al contenzioso in atto con la Corte di Giustizia della comunità europea.

Nello specifico il comma 44 dell'articolo in discorso modifica direttamente l'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*) del TUIR, nel senso di estendere il trattamento fiscale attualmente concesso ai fondi pensione nazionali anche alle forme pensionistiche istituite presso gli Stati facenti parte dell'Accordo citato.

Invece il comma 45 modifica indirettamente il citato articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*) del TUIR, andando a sostituire il comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 252 del 2005 che lo richiama; le modifiche

⁷⁶ Si tratta della lista di Stati (*white list*) con i quali l'Italia attua uno scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

nella forma sono in minima parte differenti, ma nella sostanza sembrano riprodurre la medesima modifica normativa volta all'estensione della citata disciplina dei fondi pensione in oggetto.

Il comma 46 apporta invece modifiche all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, in materia di istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare; anche in tal caso si estende la disciplina fiscale prevista per i fondi armonizzati situati negli stati membri dell'Unione europea a quelli situati negli Stati aderenti all'accordi in discorso.

Ciò implica che sui proventi relativi alle quote di questi fondi verrà applicata la ritenuta del 12,5 per cento a titolo d'acconto se i soggetti percettori sono imprenditori commerciali ed a titolo di imposta negli altri casi, in luogo dell'assoggettamento di tali redditi all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I successivi commi 47 e 48 implicano delle modifiche, rispettivamente all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 ed all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996, in materia di ritenute sugli interessi relativi ad obbligazioni e titoli similari; su tali redditi si applica la ritenuta del 12,5 per cento o del 27 per cento.

L'aliquota più bassa si applica nel caso di verifica di congruità basata sul confronto tra il tasso di rendimento al momento dell'emissione e tassi ufficiali di riferimento calcolati diversamente in ragione di specifici parametri.

La RT quantifica gli effetti delle norme contenute nel presente articolo utilizzando i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Per la stima relativa alle modifiche di cui ai commi 44 e 45 la RT evidenzia che in esse i contribuenti non residenti che potrebbero usufruire della norma in esame sono pari a circa 5.000 unità, cioè l'intera platea di contribuenti non residenti che presentano dichiarazione in Italia, così come chiarito dal Governo nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati.

Si ipotizza inoltre che tutti i soggetti usufruiscano della deduzione per contributi versati a fondi pensione nella misura massima di 5.165 euro prevista dall'articolo 10 del TUIR.

Applicando l'aliquota marginale del 33 per cento, si stima una perdita di gettito pari a circa 8,5 mln, che per effetto del meccanismo di saldo/acconto è, in termini di cassa, pari a 15 mln per il 2008 e 8,5 mln a decorrere dal 2009, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2007.

Per quanto concerne invece la quantificazione inerente il comma 46, la RT utilizza dati di fonte UIC relativi alle consistenze di portafoglio complessive detenute da investitori italiani ed emesse dai Paesi aderenti all'accordo in esame.

Le stime sono pari a 59 mln, applicando ai quali un ipotetico rendimento pari al 5 per cento e un'aliquota impositiva IRPEF pari al 27 per cento e ipotizzando che solo il 50 per cento di tali attività sia riferibile ai fondi oggetto della modifica fiscale in argomento, si ottiene una perdita di gettito stimata in 1 mln di euro a regime.

Infine, per gli effetti fiscali ascrivibili ai commi 47 e 48 la RT evidenzia la mancanza di dati e che, considerando la scarsa diffusione di obbligazioni e titoli simili emessi da società ed enti diversi dalle banche il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati europei e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si può concludere che la perdita di gettito sia di lieve entità.

Gli effetti finali in termini di cassa sono pari complessivamente a un minor gettito per 1 mln per l'anno 2007, 16 mln per il 2008 e 9,5 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo, anche se tale norma è sottoposta alla autorizzazione della Commissione europea, quindi con possibili ritardi nell'applicazione, non è chiaro perché negli effetti di gettito di cassa per il 2007 stimati per i commi 44 e 45 non si sia tenuto conto del possibile calcolo dell'acconto, secondo il metodo prospettico, da parte dei contribuenti; tale considerazione implicherebbe minori entrate a decorrere già dall'anno 2007.

Si rammenta infatti che i soggetti individuati dalla norma in esame per lo più presentano una regolarità nell'andamento dei versamenti, essendo prevalentemente lavoratori dipendenti.

Inoltre sarebbe opportuno comprendere se dalla norma in esame possa derivare un incentivo alla sottoscrizione di fondi pensione, emessi da istituti residenti negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, anche da parte di residenti italiani (spinti anche da maggiore fiducia verso emettitori esteri), con possibili conseguenze negative in termini di gettito.

Inoltre si ritiene che una stima prudenziale debba comunque tener conto degli effetti conseguenti ai commi 47 e 48, anche se che la RT li stima di lieve entità e di difficile quantificazione.

Si ritiene pertanto opportuno chiedere informazioni in merito.

Comma 49

Il comma in discorso stabilisce che per i redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di brevetti industriali, di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, la deduzione forfetaria attualmente prevista e pari al 25 per cento, passi al 40 per cento per i soggetti di età inferiore ai 35 anni.

La RT stima la perdita di gettito utilizzando i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2004; i redditi in esame sono pari a circa 70 mln di euro.

Le minori entrate sono stimate come differenza tra la deduzione vigente e quella novellata applicata all'importo di reddito come sopra definito ed all'aliquota marginale media IRPEF pari al 27 per cento.

Pertanto per competenza si ha una perdita di gettito di 3 mln a titolo di IRPEF e di 0,15 mln a titolo di addizionali a decorrere dal 2007; tali valori in termini di cassa, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, divengono pari a 5,45 mln per l'anno 2008 e a 3,15 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo, pur nel condividere l'impostazione logica della RT, si evidenzia che gli effetti di minor gettito a titolo di addizionali all'IRPEF sono stimati solo nei saldi relativi al fabbisogno ed all'indebitamento, per cui occorre chiarire se non si intenda effettuare trasferimenti compensativi alle Regioni ed ai Comuni in relazione alla norma.

Comma 50

Il comma 50 dell'articolo 18 modifica l'articolo 15 del TUIR in materia di oneri detraibili.

In particolare viene aggiunta, al comma 1, la lettera *i-quinquies*, che prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento (per un importo non superiore a 210 euro), le spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento in palestre, piscine, associazioni sportive, strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. Viene affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuare le caratteristiche cui devono rispondere le strutture

sportive al fine di rendere usufruibile l'agevolazione da parte dei beneficiari.

La successiva lettera *i-sexies* inserisce tra gli oneri detraibili nella misura del 19 per cento i canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati da studenti universitari la cui Università si trovi in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa (tale norma è stata oggetto di emendamento in seguito al quale la detrazione per i contratti di locazione è stata estesa a tutti i contratti mentre il disposto originario ne prevedeva l'applicazione limitatamente a quelli di natura transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 431 del 1998).

Inoltre a seguito di emendamento approvato alla Camera dei deputati è stata introdotta la lettera *i-septies*, ai sensi della quale le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana sono detraibili nel limite del 2.100 euro, qualora il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

Infine il comma 2 dell'articolo 15 del TUIR viene modificato al fine di renderlo compatibile con le nuove disposizioni. In particolare si prevede che le nuove detrazioni spettino anche nel caso in cui le spese in esame siano state sostenute nell'interesse dei familiari a carico; nel caso delle spese di cui alla lettera *i-septies*, l'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui i familiari non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 12 del TUIR⁷⁷; invece, per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, di cui al comma 2 dell'articolo 15 in esame, la modifica normativa prevede che tali soggetti non debbano trovarsi nelle condizioni di cui al citato comma 2 dell'art. 12 del TUIR, con ciò andando a restringere la platea dei soggetti beneficiari della norma in esame.

La RT, in materia di detraibilità degli oneri per la frequenza di corsi sportivi, stima che, sulla base di dati ISTAT, circa 4,9 milioni di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni di età praticano attività sportiva. Si ipotizza che di tale cifra il 50 per cento usufruisca di palestre, piscine

⁷⁷ Si tratta di: figli di età inferiore a tre anni; primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

e altre strutture contemplate dalla norma, per un totale di circa 2,45 milioni di soggetti per i quali si può usufruire della detrazione in esame.

Alla luce dell'importo massimo proposto, pari a 40 euro (210 x 19 per cento), la RT stima che la perdita di gettito IRPEF di competenza sia pari a 98 mln. Sulla base dell'ipotesi che la norma entri in vigore nel 2007, il gettito di cassa viene stimato in -172 mln per il 2008 ed in -98 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo si osserva che le ipotesi formulate in RT sono di difficile verifica e che, comunque, prevedendo la norma un rinvio ad un regolamento per l'individuazione delle strutture sportive che presentino i requisiti validi per ottenere la detrazione in discorso, la stima è soggetta anche a variabili al momento non precisamente individuabili.

Appaiono pertanto utili chiarimenti in proposito.

La RT in materia di detrazione del canone di locazione per gli studenti fuori sede, stima dai dati del Ministero dell'istruzione un numero di studenti iscritti all'università pari a circa 1,8 milioni di unità. Su tale dato viene calcolata la percentuale degli studenti fuori sede (utilizzando la quota calcolata per Milano⁷⁸), come pari a circa il 25 per cento (450 mila studenti); da tale cifra la RT ipotizza che il 50 per cento (circa 225 mila) possano fruire della detrazione.

Considerando che, sulla base della norma in esame l'importo massimo detraibile ammonta a 500 euro (19 per cento x 2.633 euro) e ipotizzando che tutti i soggetti usufruiscano della detrazione massima per intero, viene stimata una perdita di gettito in termini di competenza, pari a 113 mln (500 euro x 225.000 studenti).

Pertanto, in termini di cassa si stima che, sull'ipotesi che la norma entri in vigore nel 2007, la perdita di gettito sarà pari a 197 mln per il 2008 e di 113 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo si osserva che la scelta della banca dati relativa al solo comune di Milano, così come la scelta delle percentuali stimate in RT (ad esempio quella relativa al numero degli studenti che teoricamente usufruiranno della detrazione) non appaiono supportate da dati oggettivamente riscontrabili. Anche su questo punto appaiono necessari chiarimenti.

⁷⁸ Fonte "Studiare e vivere a Milano"- Convegno 2003.

La RT non considera la norma in materia di badanti.

Al riguardo, occorre osservare che la quantificazione dell'emendamento in esame è stata considerata nella microsimulazione IRPEF ed in particolare nella RT relativa all'articolo 2 della presente legge, alla cui trattazione si rinvia.

Comma 51

Il comma 51 modifica il comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 1216 del 1961⁷⁹, introducendo la previsione secondo la quale l'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento, cui sono soggette le assicurazioni obbligatorie sulla responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica anche nel caso di singoli contratti di assicurazione per altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo occorre evidenziare che la modifica in esame sembrerebbe suscettibile di produrre minor gettito, per effetto dell'ampliamento nel numero di contratti per assicurazione; infatti, la norma prevede l'estensione dell'aliquota del 12,5 per cento anche ai contratti di assicurazione per rischi inerenti al veicolo o al natante diversi⁸⁰ da quelli per responsabilità civile, per i quali l'attuale normativa prevede l'aliquota del 21,25 per cento.

Infatti la vigente normativa prevede l'aliquota agevolata per i soli contratti sottoscritti congiuntamente a quelli principali e relativi alla responsabilità civile veicoli e natanti.

Si richiedono pertanto chiarimenti al riguardo.

Comma 52, 1° periodo

La norma sostituisce la tabella delle tariffe delle tasse automobilistiche, allegata al decreto interministeriale del 27 dicembre 1997, con la tabella 2 allegata al provvedimento in esame; le variazioni si articolano secondo due ordini di variabili, relative:

⁷⁹ Recante disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

⁸⁰ Ad esempio assicurazione per la rottura di vetri, contro il rischio di pioggia

- a) alla classificazione del motore;
- b) alla potenza (fino a 100 kw ovvero superiore a tale limite).

La tariffa ordinaria attualmente vigente (pari a 2,58 euro per kw) resta invariata per gli autobus, per i veicoli speciali e per le autovetture Euro4 ed Euro5 con potenza fino a 100 kw. Per le altre autovetture, la tariffa sale in proporzione alle emissioni nocive⁸¹; in aggiunta, viene applicata una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi 100.

Si sottolinea che il punto a) era contenuto nel disegno di legge finanziaria già nella sua versione originaria, mentre il punto b) è stato introdotto da un emendamento governativo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La RT allegata all'emendamento governativo stima un maggior introito rispetto alla legislazione vigente pari a 538 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che determina una variazione in aumento pari a 86 mln in ragione di anno rispetto a quanto stimato nella RT originaria (452 mln⁸²).

La RT afferma che il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati forniti dal CED-Motorizzazione alla data del 19 ottobre 2006 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 262, articolo 7, comma 5; il maggior introito quantificato è di 428,5 mln in relazione all'aumento per classificazione e di circa 109,5 mln con riferimento all'ulteriore maggior gettito derivante dai kw che superano la soglia di 100.

Al riguardo, si formulano considerazioni di vario ordine.

Con riferimento all'aumento atteso in relazione alle motorizzazioni più inquinanti, si rileva preliminarmente che il dato fornito è di circa 428,5 mln a fronte dei 364 mln indicati nella RT allegata alla norma originaria che, rispetto a questo elemento, è restata immutata. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento specifico circa le ipotesi di base adottate ai fini della quantificazione, tanto più che la RT non esplicita alcuna variabile, né il procedimento logico-matematico utilizzato per la stima, limitandosi a chiarire che essa si basa su dati forniti dal CED-Motorizzazioni alla data 19 ottobre 2006, data successiva alla presentazione del disegno di legge finanziaria. Non è chiaro, inoltre, il riferimento alla norma contenuta nel decreto-legge n. 262, in materia di classificazione dei veicoli ai fini delle tasse

⁸¹ Ovvero 2,7 euro per kw per le Euro3, 2,8 per kw per le Euro2, 2,9 per kw per le Euro1 e 3 euro per le Euro0.

⁸² Tale importo derivava per 364 mln dagli aumenti a carico dei veicoli da Euro0 a Euro3 e per 88 mln dalla sovrattassa sui cosiddetti SUV.

automobilistiche, che sembrerebbe aver influito sulla stima: al riguardo, si ricorda che tale norma è separatamente quantificata nella RT del decreto-legge stesso, per cui non si comprende il rilievo ai fini della stima della presente disposizione.

Si rileva inoltre che la costanza di tale maggior gettito nel tempo sembra basarsi sull'assunto che la distribuzione delle autovetture circolanti resti invariata nel periodo di riferimento; tuttavia, dal momento che il maggior gettito quantificato in relazione al cambiamento di normativa riguardante le auto Euro 0 ammonta a quasi 140 mln (129 dei quali con riferimento ai kw fino a 100 kw per autovettura e 11 con riferimento ai kw oltre 100 per autovettura), una eventuale sostituzione dei veicoli più inquinanti con veicoli di più recente costruzione determinerebbe in futuro un gettito minore di quello previsto: si potrebbe quindi ipotizzare una flessione del gettito nel tempo, crescente di anno in anno, in relazione a tale presumibile sostituzione, per quanto il Governo abbia affermato che, in base alla crescita sostenuta della sostituzione dei veicoli nel recente passato, le stime sulla rottamazione fisiologica del parco circolante fanno presumere volumi di domanda inferiori nei prossimi anni.

In relazione al maggior gettito atteso grazie all'imposizione aggiuntiva a carico dei veicoli il cui motore ha una potenza superiore a 100 kw, si evidenzia che all'interno del mercato dell'auto potrebbe verosimilmente avere luogo, da parte dei produttori, con fini concorrenziali rispetto alle altre case costruttrici, una riomologazione di alcune versioni che si trovino poco al di sopra della soglia critica, tale da farle rientrare al di sotto del limite dei 100 kw. Si ricorda che un'analoga strategia commerciale ebbe luogo nei primi anni '90, quando molte vetture medio-piccole furono depotenziate per soddisfare i limiti di rapporto peso-potenza che vigevano all'epoca per i neopatentati. Tale eventualità comporterebbe una diminuzione del gettito stimato, anche se non con impatto immediato.

In merito a quanto esposto, si richiedono chiarimenti.

Comma 52, periodi 2° e 3°

La norma, contenuta in un emendamento governativo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, prevede che gli incrementi relativi alla tassa di possesso di autoveicoli, già approvati dalle Regioni e dalle Province autonome, vengano applicati alle nuove tariffe previste dal presente provvedimento.

La RT si limita a fornire una stima del gettito a favore degli enti interessati, pari a circa 15 mln di euro a decorrere dall'anno 2007, precisando che avrà luogo una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

Al riguardo, si sottolinea che non vengono specificati in alcun modo i dati utilizzati ai fini della stima; sarebbe invece necessario disporre, ai fini della verifica della quantificazione, del numero di autovetture circolanti nelle Regioni che attualmente adottano tariffe maggiorate rispetto a quella ordinaria (ovvero Abruzzo, Calabria, Campania e Veneto) e della loro distribuzione sulla base delle variabili rilevanti ai fini della nuova imposta di bollo.

Anche in questo caso - come già osservato con riferimento all'introduzione dei nuovi importi della tariffa ordinaria dell'imposta di bollo - si rileva che la verosimile progressiva sostituzione, nel corso del tempo, dei veicoli più inquinanti con altri di più recente costruzione, appare suscettibile di determinare una flessione del maggior gettito stimato lungo l'arco temporale di riferimento e che non appare dunque prudentiale calcolare un maggior gettito costante nel triennio 2007-2009.

Si richiedono chiarimenti in proposito.

Comma 53

Il comma detta le disposizioni procedurali per consentire le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dai precedenti commi 30-61, tra Stato, Regioni e Province autonome.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 54

Il comma 54, lettera *a*) sostituisce il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, disponendo che le previsioni di cui ai commi 33, 34 e 35 - che a legislazione vigente decorrerebbero dal 1° gennaio 2007, disponendo la prima trasmissione entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti - decorrano dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti,

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008. La lettera *b*) inserisce un nuovo comma che, al fine di incentivare la massima diffusione dei misuratori idonei alla trasmissione telematica, consente la deduzione integrale del costo di acquisto degli stessi nell'esercizio in cui esso è stato sostenuto.

La RT allegata all'emendamento governativo che ha introdotto le disposizioni in esame non considera il comma 54. Con riferimento alla lettera *b*) del presente comma, essa stima un effetto di minor gettito pari a 8,8 mln per il 2008 e 2,1 mln per il 2009; non vengono esplicitati nel dettaglio i dati alla base del calcolo, tuttavia si afferma che la perdita di gettito è da ascrivere alla quota di registratori di cassa di costo superiore a 516 euro, in relazioni ai quali la legislazione vigente prevede la deducibilità sulla base di quote di ammortamento, mentre per quelli di importo inferiore già consente la deduzione integrale della spesa di acquisizione nell'esercizio in cui essa è stata sostenuta.

Al riguardo, con riferimento alla lettera *a*) si rileva che la disposizione appare suscettibile di posticipare l'impatto antielusivo cui i commi 33, 34 e 35 erano in linea generale finalizzati, e ai quali peraltro in sede di RT al citato decreto-legge n. 223 del 2006 non era associata alcuna valutazione di gettito.

In relazione agli effetti di minor gettito derivanti dalla lettera *b*), non è possibile verificarne la quantificazione, in quanto non vengono forniti dati di riferimento; si tratta comunque di un effetto solo di cassa, in quanto a una deduzione maggiore anticipata corrisponderà negli esercizi successivi una deduzione minore, con conseguente recupero di gettito.

Comma 55

La disposizione, introdotta durante la discussione presso la Camera dei deputati, prevede la riduzione, dagli attuali 0,01085 euro a 0,00291 euro per metro cubo di prodotto, dell'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione⁸³.

⁸³ Di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La RT stima in 5 mln di euro, in termini di cassa e competenza, a partire dal 2007, gli oneri erariali determinati dalla proposta, di cui 4,17 mln riconducibili alla minore accisa e 0,83 mln riconducibili alla minore IVA.

Al riguardo non risulta possibile verificare la stima delle quantificazioni effettuate nella RT, poiché non vengono forniti dati relativi al consumo annuo di gas metano per autotrazione.

Comma 56

La norma, modificando il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevede che, alle locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruiti nell'ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata, venga applicata la normativa in materia di IVA (con un'aliquota del 10 per cento), invece della prevista applicazione dell'imposta di registro (con aliquota 2 per cento). Tale nuova disposizione rappresenta un'estensione della disciplina fiscale recata dal citato decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di imposizione delle locazioni, degli affitti e delle cessioni di immobili.

La RT rimanda alla quantificazione, avvenuta in sede di RT annessa al citato decreto-legge n. 223 del 2006, nella quale si stimava l'ammontare delle modifiche introdotte dalla specifica disposizione in circa 3 mln di euro in termini di maggiori entrate (legate al passaggio da IVA all'imposta di registro) e in circa 3 mln di euro la perdita ai fini delle imposte dirette (legata alla indetraibilità dell'imposta di registro e alla maggiore indetraibilità IVA). Considerando che il settore dell'edilizia convenzionata rappresenta circa il 10 per cento dell'intero complesso, la perdita attribuibile alla disposizione in esame è stimata di trascurabile entità.

Al riguardo, si osserva che la perdita, anche se di trascurabile entità, così come evidenziato in RT, andrebbe comunque stimata, atteso che tra i destinatari della norma potrebbero esservi anche soggetti di natura pubblicistica (si pensi agli IACP⁸⁴).

⁸⁴ Risultante dall'elenco delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto andrebbero specificate le variabili di stima, in modo da poter valutare i fattori suscettibili di generare variazioni nella posizione fiscale di eventuali Amministrazioni coinvolte.

Comma 57

Il comma 57 del presente articolo ricomprende, in via interpretativa, nell'elenco di cui al numero 41-*bis*⁸⁵ della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 (in materia di beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*)⁸⁶ dell'articolo 10 del citato decreto 633/1972 (in materia di operazioni esenti da imposta); tali prestazioni sono rese, da parte di cooperative e loro consorzi, in favore dei soggetti indicati nel suddetto numero 41-*bis*, direttamente o in esecuzione di appalti o convenzioni.

È prevista inoltre la facoltà per le cooperative sociali di optare per la disciplina in materia di ONLUS prevista dall'articolo 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997.

Infine il comma in discorso introduce, nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 127-*duodevicies*, che ha ad oggetto le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzati sugli stessi interventi di cui al primo comma, lettere c), d) ed e) dell' articolo 31 della legge n. 457 del 1978, in materia di recupero di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Tale modifica è applicativa, in ambito IVA, del disposto di cui al comma 56 del presente articolo in materia di edilizia abitativa convenzionata.

La RT stima gli effetti di minor gettito derivanti dall'opzione che i soggetti in discorso possono effettuare in ambito di prestazioni

⁸⁵ Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

⁸⁶ Si tratta delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere; le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

per servizi sanitari e scolastici di cui al numero 41-*bis* della tabella A citata.

Tali soggetti potranno, in virtù di maggior convenienza fiscale, scegliere tra le vigenti agevolazioni per le ONLUS (cui tali cooperative sono ricomprese) e le nuove disposizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento.

In tale ultimo caso, la RT stima gli effetti di maggior gettito derivanti dall'assoggettamento dei compensi ad IVA, fatti pari a 653 mln, così come evidenziato dai dati tratti dalle dichiarazioni IVA, anno d'imposta 2003.

A tale ammontare si applica la citata aliquota del 4 per cento e si stima che solo la metà di dette operazioni sia diretta al consumo intermedio, oggetto della norma; da ciò si trae un maggior gettito pari a circa 13 mln.

Da tale maggior gettito deve detrarsi la maggiore IVA sugli acquisti che i soggetti potranno detrarre in virtù dell'opzione qui in discorso; all'ammontare dell'IVA sugli acquisti, tratto dalla stessa banca dati e pari a 141 mln, applicando una percentuale stimata di indetraibilità pari al 20 per cento si ottiene la perdita di gettito a titolo di IVA detratta, pari a circa 28 mln.

L'effetto netto a titolo di IVA è pertanto pari a 15 mln, che vengono prudenzialmente raddoppiati per tener conto sia di quei soggetti che potrebbero non esser stati considerati nella stima sia della possibilità per le cooperative sociali di avvalersi delle agevolazioni attualmente previste per le ONLUS.

Pertanto per competenza e per cassa gli effetti di minor gettito a titolo di IVA sono, a decorrere dal 2007, pari a 30 mln.

Al riguardo occorre evidenziare che la RT non sembra utilizzare percentuali di rivalutazione dei dati presi a base del calcolo, che sono riferiti all'anno d'imposta 2003; al riguardo occorre sottolineare che il "terzo settore" è tra quelli che presenta andamenti espansivi, di cui una stima prudente dovrebbe comunque tener conto.

Ulteriore osservazione si evidenzia in merito al raddoppio della stima di minor gettito con riferimento alle cooperative che opterebbero per un regime agevolato, attualmente vigente e previsto per le ONLUS. In proposito sembrerebbe più plausibile ipotizzare che solo una quota di tali soggetti abbia convenienza ad applicare il nuovo regime qui analizzato.

Si ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito a tali aspetti, suscettibili di produrre variazioni di gettito di segno differente.

Comma 58

La disposizione estende l'esenzione IVA prevista nell'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle prestazioni di servizi rese a società che svolgono operazioni connesse alla riscossione dei tributi da parte di altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante⁸⁷.

La RT indica un importo di riferimento relativo alle attività descritte dalla norma pari a circa 50 mln di euro l'anno. La RT ritiene che la variazione di gettito IVA sia al massimo pari a 5 mln di euro, anche in considerazione del fatto che alcune di tali attività possono considerarsi già esenti in applicazione delle norme vigenti.

Al riguardo, non sembra esservi corrispondenza tra l'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione definito dalla norma in esame (che appare piuttosto ampio) e la stima effettuata dalla RT, che sembra riferirsi esclusivamente alla Riscossione s.p.a. Inoltre la RT non esplicita puntualmente le variabili su cui si basa la stima.

Occorre pertanto acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria della norma.

Comma 59

La norma estende, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, il diritto di ricevere un compenso, a carico del bilancio dello Stato, pari a 25.000 lire (12,91 euro), per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241⁸⁸.

⁸⁷ Le attività infragruppo ad oggi previste sono riferibili sia alla produzione di circolari tecniche e indirizzi interpretativi resi da Riscossione SpA alle società partecipate che esercitano la funzione di agenti della riscossione, sia alla prestazione di interventi di coordinamento amministrativo e gestionale rese alle medesime società dalla capogruppo.

⁸⁸ Si fa riferimento alle attività di verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo si osserva che la norma non sembra produrre oneri; ciò sia per la non modificazione dell'importo del compenso già previsto a l.v., sia per il verificarsi di effetti di sostituzione da parte dei contribuenti che potranno scegliere tra un numero maggiore di soggetti abilitati a svolgere le attività in discorso.

Commi 60 e 61

I presenti commi, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano i criteri di deduzione nei casi di acquisto, *leasing* e sostenimento di spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nonché quelle per servizi connessi agli immobili strumentali dei professionisti.

Viene pertanto modificato in diverse parti il vigente articolo 54 del TUIR al fine di uniformare i suddetti criteri a quelli attualmente previsti per le imprese.

Le modifiche concernono:

- l'esclusione della deducibilità delle minusvalenze solo per i beni strumentali non destinati all'attività professionale o artistica con conseguente rilevanza, delle plusvalenze e minusvalenze sui beni immobili strumentali (derivante dal combinato disposto delle modifiche contenute nel punto a) e b) del comma 60);

- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti contenuti nel vigente decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e comunque per un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni; per la determinazione del valore deducibile occorrerà tener conto anche delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di scorporo delle aree pertinenziali o delle aree su cui sono stati edificati i fabbricati; tale deducibilità è ridotta al 50 per cento nel caso di utilizzo promiscuo del bene (punto c) e d) del comma 60);

- la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali acquisiti in proprietà; anche in tal caso si dovrà rispettare

stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto, invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

il disposto recato dal citato decreto-legge n. 223 del 2006, nonché la riduzione del 50 per cento nel caso di utilizzo promiscuo del bene (punto c) e d) del comma 60);

- la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili in esame che per la loro caratteristica non sono imputabili a incremento del costo del bene sono deducibili nella quota del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (punto c) del comma 60);

- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sugli autoveicoli ad uso promiscuo (nella nuova misura del 25 per cento così come modificata dal decreto-legge n. 262 del 2006) viene concessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente definito dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per i beni in discorso (punto c) del comma 60).

Il comma 61 prevede poi che le disposizioni in argomento si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 ed ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia gli importi deducibili sono ridotti ad un terzo per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009.

La RT quantifica un minor gettito utilizzando i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi più recenti e relativi al rigo RE09 concernente il reddito degli esercenti arti e professioni e contenente l'ammontare totale delle spese afferenti gli immobili oggetto della modifica in discorso.

Il valore è pari a circa 1,4 mld di euro; tale valore di stima viene incrementato per effetto dell'estensione dei valori deducibili riveniente della norma in discorso e viene fatto pari a 2 mld di euro.

Si ipotizza inoltre che tale valore rilevi per una quota pari ad 1/19, come valore intermedio tra l'ammortamento ordinario degli immobili (33 anni) e la deducibilità dei canoni di *leasing* per il periodo massimo (15 anni).

Applicando tale quota al valore suddetto si ottiene una base imponibile pari a 105 mln, che viene ridotta di un terzo per tener conto del disposto recato dal comma 61 in materia di decorrenza della deducibilità.

Pertanto, utilizzando l'aliquota marginale media IRPEF pari al 30 per cento e l'aliquota IRAP pari la 4 per cento, il minor gettito è stimato in termini di competenza a titolo IRPEF pari a 10,5 mln per il

2007, a 21 mln per il 2008 e a 31,5 mln per il 2009; a titolo di IRAP la perdita di gettito è pari rispettivamente a 2,8 mln ed a 4,2 mln.

In termini di cassa il minor gettito, considerando l'effetto di saldo/acconto, è pari a 21 mln per il 2008, a 33 mln per il 2009, a 45 mln per il 2010.

Al riguardo, diverse sono le osservazioni; infatti occorre prima di tutto chiarire se i dati utilizzati comprendono anche la platea di soggetti riconducibile agli studi associati tra artisti e professionisti; infatti per tali tipologie di associazioni la banca dati di riferimento sarebbe il Modello Unico per le società di persone.

Invece dall'esame della RT si evincerebbe che i dati utilizzati sono solo quelli riferiti alle persone fisiche (riferimento al rigo RE09 della dichiarazione dei redditi).

Ulteriore aspetto concerne la scelta della quota (1/19) in base alla quale si ottiene il dato di costo di esercizio; al riguardo, si fa notare che i dati iscritti nel rigo RE includono tutte le spese soggette al nuovo regime di deducibilità, sia quelle ammortizzabili che quelle da imputare in conto esercizio, per cui sarebbe stato più opportuno stimare una quota ipotizzando dei pesi calcolati su ogni componente rispetto al valore totale.

Inoltre, sarebbe stato opportuno fornire l'andamento anche per alcuni anni successivi al terzo, nei quali gli effetti finanziari della norma saranno totali.

Infine, giova sottolineare un problema di natura interpretativa circa il regime fiscale applicabile negli anni successivi al triennio 2007-2009 per i beni oggetto della presente disciplina; infatti, al fine di valutare gli effetti totali del provvedimento sarebbe opportuno specificare anche il regime fiscale che si applicherà agli acquisti di beni immobili ed alle sottoscrizioni di contratti di *leasing* successivi al 2009.

Sarebbero pertanto opportuni dei chiarimenti, atteso che tali considerazioni potrebbero generare variazioni nelle stime.

Commi 62 - 65

Il comma 62 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, dotato di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzato al recupero urbano di aree degradate delle città del Mezzogiorno. Il Fondo provvede al

cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Il comma 63 stabilisce che le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013⁸⁹.

Il comma 64 attribuisce al CIPE l'individuazione dei criteri per l'allocazione delle risorse e della perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane, mentre è affidata ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

Il comma 65 affida al nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con quelli delle regioni interessate, il monitoraggio, la valutazione di efficacia degli interventi e la redazione di una relazione annuale da presentare al CIPE.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe assicurato che i compiti attribuiti ai nuclei di valutazione e verifica individuati dalla norma possano svolgersi nell'ambito delle risorse presenti a legislazione vigente.

Commi 66 - 72

Le disposizioni in esame prevedono una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annue di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ai seguenti interventi di riqualificazione energetica degli edifici:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, finalizzati ad ottenere un valore limite di fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. L'agevolazione è prevista fino ad un valore massimo di 100.000 euro (comma 66);

⁸⁹ Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006.

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, indicata nella Tabella 3 allegata al presente disegno di legge finanziaria. L'agevolazione è prevista fino ad un valore massimo di 60.000 euro (comma 67);
- interventi relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. L'agevolazione è prevista fino ad un valore massimo di 60.000 euro (comma 68);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione è prevista fino ad un valore massimo di 30.000 euro (comma 69).

Il comma 70 prevede che per poter usufruire delle detrazioni di cui ai precedenti commi, si debbano, in primo luogo, rispettare l'applicazione dei criteri generali individuati per fruire delle detrazioni di imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e le relative norme di attuazione previste con il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. In secondo luogo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti (lettera *a*);
- l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio se prevista dalla regione o dall'ente locale sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tali spese relative alla certificazione e alla qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili (lettera *b*).

Il comma 71 rinvia le definizioni a quelle fornite dal citato decreto legislativo n. 192 del 2005, e, per quanto concerne l'individuazione delle modalità attuative rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007.

Il comma 72, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che nei regolamenti edilizi comunali sia prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione ai fini del rilascio delle concessioni edilizie.

La RT, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003, stima l'ammontare annuo delle spese oggetto del provvedimento pari a circa 300 mln, ossia pari al 7 per cento del totale delle spese attualmente detraibili per ristrutturazioni edilizie. Sul punto, il Governo ha precisato che tale percentuale è sufficientemente prudenziale considerando che una voce analoga (spesa per installazione di pannelli solari) risulta di gran lunga inferiore a quanto stimato.

La RT confronta la stima di minor gettito a legislazione vigente con la stima di minor gettito conseguente alla norma proposta.

A legislazione vigente, la quota detraibile è del 36 per cento, cioè 108 mln. Tale quota deve poi essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, tranne che per i soggetti con più di 75 anni (stimati pari al 2 per cento), che possono ripartire la detrazione in cinque quote annuali, e con più di 80 anni, che però per il loro numero esiguo non hanno effetti significativi sulla variazione di gettito stimata. Si ottiene dunque una stima di minor gettito IRPEF annuo, di competenza 2007, pari a circa 11 mln.

La norma proposta prevede, invece, una quota detraibile del 55 per cento, quindi 165 mln, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, e dunque un minor gettito IRPEF, di competenza 2007, pari a circa 55 mln.

La variazione negativa tra le due stime è pari a circa 44 mln (55-11).

L'andamento di cassa previsto dalla RT è di -6.5 mln nel 2007, -71 mln nel 2008 e -44 mln nel 2009.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione è stata effettuata ipotizzando che le spese in esame non siano influenzate dall'agevolazione.

In realtà si può ipotizzare che i contribuenti, potendo trarre maggiori vantaggi fiscali rispetto alla normativa vigente, potrebbero decidere di aumentare gli investimenti per riqualificazione energetica (anche alla luce della detraibilità delle spese per la certificazione e la qualificazione energetica), causando una sottostima del totale della

spesa per questi interventi e una conseguente sottostima del minor gettito IRPEF.

Commi 73 - 74

Il comma 73 attribuisce il diritto ad un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici con una volumetria complessiva maggiore di 10.000 metri cubi, da iniziare entro il 31 dicembre 2007 e da terminare entro il 31 dicembre 2010, che conseguono un valore limite di fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore, di almeno il 50 per cento, ai valori riportati nell'allegato C), numero 1), tabella 1) annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché un valore limite del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione da determinarsi con successivo decreto. La misura di tale contributo è stabilita nel 55 per cento degli *extra* costi sostenuti per il conseguimento del valore limite di fabbisogno di energia così determinato, e comprende le maggiori spese di progettazione.

Il comma 74 costituisce un apposito fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e prevede l'adozione di un decreto ministeriale per disciplinare le condizioni e le modalità di accesso all'incentivo.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo si osserva che mancano elementi per verificare la congruità del fondo istituito, atteso che non vi è alcuna stima del possibile numero di interventi per i quali verrà concesso il contributo, né del valore unitario medio degli stessi. Si rileva, inoltre, che la norma sembra determinare diritti soggettivi in capo ai beneficiari del contributo, non determinato ma comunque stimabile nel *quantum*. Andrebbe, pertanto, inserita una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Commi 75 e 80 - 82

Le disposizioni prevedono l'erogazione di contributi, sotto forma di detrazione d'imposta, per l'acquisto di apparecchi domestici e

l'acquisto e la sostituzione di motori industriali che avvengano entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 75 dispone una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione spetta in un'unica rata.

Analogamente, il comma 80 prevede una detrazione, per una quota pari al 20 per cento fino ad un massimo di 1500 euro, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW. Anche in questo caso la detrazione spetta in un'unica rata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Identica disposizione è quella contenuta nel comma 81 che concerne l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW.

Il comma 82 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle caratteristiche che devono possedere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 80 e 81.

La RT⁹⁰, in riferimento ai frigoriferi di cui al comma 75, ipotizza che nel 2007 saranno acquistati 350.000 apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, su un totale di vendite pari ad oltre 2 mln di apparecchi l'anno. Ipotizzando inoltre che tutti gli acquirenti usufruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto, la RT stima una variazione negativa di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a 70 mln di euro. Di conseguenza, l'andamento del gettito di cassa sarà di -122,5 mln di euro per l'anno 2008⁹¹ e di 52,5 mln di euro per il 2009.

Per le altre due categorie di apparecchi di cui ai commi 80 e 81 la RT non fornisce dati di vendita in quanto non disponibili. Perciò ipotizza che nel 2007 il numero di acquirenti sia pari a 15.000 e che ognuno di questi usufruisca del tetto massimo di detraibilità previsto. In base a ciò la RT stima una variazione negativa di gettito IRPEF/IRES, competenza 2007, pari a circa 22,5 mln di euro. Di

⁹⁰ Come aggiornata dal Governo in base al corretto testo della norma.

⁹¹ Si ricorda che la normativa sarà in vigore per l'anno 2007.

conseguenza l'andamento del gettito di cassa sarà di -39,5 mln di euro per l'anno 2008 e di 16,5 mln di euro per l'anno 2009.

Pertanto l'andamento totale del gettito di cassa sarà il seguente⁹²:

CASSA (milioni di euro)	2007	2008	2009
Comma 75 IRPEF	0	-122,5	52,5
Commi 80,81 IRPEF/IRES	0	-39,5	16,5
TOTALE	0	-162,0	69

Al riguardo si osserva anzitutto che non è chiaro se la RT, nello stimare il numero di frigoriferi di classe non inferiore ad A+ che saranno acquistati nel 2007, abbia tenuto conto dell'effetto incentivante che la disposizione in esame potrà produrre sulla vendita dei suddetti frigoriferi: sul punto sarebbero opportune dei chiarimenti.

Si evidenzia altresì che le altre quantificazioni sono basate su ipotesi non sufficientemente documentate, in particolare per quanto riguarda i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità, per i quali, secondo la RT, non sono disponibili dati dettagliati di vendita, e rispetto ai quali vengono fatte delle ipotesi circa il numero di acquirenti senza spiegarne i criteri.

Commi 76 - 78

I commi 76-78, introdotti dal maxiemendamento nel corso dell'esame presso la Camera, prevedono una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa del 36 per cento dei costi sostenuti - nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006 - da imprenditori del settore della distribuzione per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica per l'illuminazione. L'onere relativo viene stimato in 11 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La deduzione spetta in particolare per:

- sostituzione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica negli ambienti interni maggiore o uguale al 60 per cento;
- sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A negli ambienti interni maggiore o uguale al 60 per cento;

⁹² Corrisponde con i dati riportati nell'allegato 7.

- sostituzione di apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico negli ambienti esterni, maggiore o uguale all'80 per cento;
- installazione o integrazione di regolatori del flusso luminoso in ambienti interni o esterni.

Della suddetta deduzione non si tiene conto per la determinazione dell'acconto dovuto per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006 (comma 77).

La RT fornisce una serie di dati presi in considerazione per la stima dell'onere recato dalla disposizione: gli esercizi commerciali fissi sono in totale 761.000, mentre i contribuenti operanti nel settore del commercio e della distribuzione sono ben oltre il milione (970.000 persone fisiche, 270.000 società di persone, 170.000 società di capitali); il costo medio di installazione di un bulbo fluorescente e di regolatori di flusso è stimato pari a 20 euro.

Per effetto dell'incentivazione si produrrebbero 110 mln di investimenti annui di miglioramento dell'efficienza energetica per l'illuminazione, con conseguente perdita di gettito, derivante dall'ulteriore deduzione del 36 per cento, di circa 11 mln.

Per effetto dell'irrilevanza della disposizione ai fini della determinazione dell'acconto, la RT evidenzia un minor gettito di cassa pari ad 11 mln tanto nel 2008 che nel 2009.

Al riguardo, si osserva che i dati quantitativi riportati nella RT non consentono di verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate. Sul punto occorrerebbero pertanto maggiori delucidazioni ai fini di un riscontro sulle ipotesi avanzate. Analogamente non è chiaro in quale modo si arrivi a stimare una perdita di gettito IRES/IRE pari ad 11 mln, dal momento che dall'applicazione dell'ulteriore deduzione del 36 per cento ai 110 mln di investimenti effettuati in conseguenza della normativa in esame scaturisce un diverso ammontare.

Si segnala altresì che la formulazione poco chiara della norma, soprattutto con riferimento alle percentuali del 60 e dell'80 per cento indicate al comma 76 (per le quali è dubbio se vadano riferite alla sostituzione degli apparecchi illuminanti oppure al loro rendimento energetico), potrebbe comportare effetti applicativi diversi rispetto a quelli ipotizzati.

Commi 79 e 83

I commi 79 ed 83, introdotti dal maxiemendamento nel corso dell'esame presso la Camera, introducono una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, in favore degli utenti del servizio di radiodiffusione in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento. Quanto disposto dalla norma in esame non si considera ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007.

Le modalità per l'applicazione della disposizione, nonché le caratteristiche degli apparecchi televisivi necessarie per beneficiare della detrazione saranno definiti con successivo decreto dei Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2007.

La RT, ai fini della stima dell'onere recato dalla disposizione in esame, quantifica in oltre 5 milioni (dati Anie e Ministero delle comunicazioni) il numero di televisori venduti nel 2006, di cui circa il 2 per cento (ossia 110.000) dotati di sintonizzatore digitale. Relativamente a questi ultimi (il cui prezzo medio unitario, al netto dell'IVA, è pari a 1.333 euro), per il 2007 viene stimato un volume di vendita di 200.000 unità (+ 90.000 unità rispetto al 2006, corrispondenti ad un incremento di oltre l'80 per cento su base annua, anche per effetto della norma di incentivazione).

Nell'ipotesi che tutti gli acquirenti usufruiscano del massimo di detraibilità (200 euro), il minor gettito IRPEF di competenza 2007 sarà pari a 40 mln; al tempo stesso il maggior numero di televisori venduti per effetto dell'incentivazione produce un maggior gettito IVA di 23,9 mln.

La RT riporta quindi un andamento del gettito di cassa complessivo pari a +23,9 mln nel 2007 (per effetto del maggiore gettito IVA) ed a -40 mln nel 2008 (minore gettito IRPEF), dal momento che la disposizione fa riferimento alle spese effettuate sino al 31/12/2007.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente alle osservazioni metodologiche sviluppate più ampiamente a proposito dei successivi commi 103-105.

Nello specifico si osserva poi che la RT, nello stimare il recupero di gettito IVA sull'incremento di apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale venduti a seguito dell'effetto incentivante della disposizione, non tiene conto del possibile effetto di sostituzione che potrebbe indurre ad acquistare apparecchi digitali per fruire dell'agevolazione non in aggiunta ma in sostituzione di apparecchi dotati di altre tecnologie. In tal caso, ai fini della quantificazione il recupero di gettito IVA andrebbe depurato per tenere conto del minor numero di televisioni non digitali vendute per effetto della norma.

Commi 84 - 87

I commi in esame contengono disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento di infrastrutture energetiche sul territorio; viene istituito un fondo⁹³ al quale destinare - nel limite massimo di 100 mln annui - il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011. A tale fondo, utilizzabile per interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, viene conferita una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

La RT non prende in considerazione la norma; l'allegato 7 riporta 50 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con riferimento al saldo netto da finanziare e 10 mln per il 2007, 25 mln per il 2008 e 40 mln per il 2009 con riferimento sia al fabbisogno che all'indebitamento netto della P.A.

La relazione illustrativa chiarisce che, data la situazione di tensione inerente ai prezzi dei prodotti petroliferi, la misura in oggetto intende neutralizzare l'effetto sul gettito legato alla crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi per effetto dell'incidenza percentuale dell'IVA sulla componente di prezzo costituita dal costo industriale

⁹³ Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mentre la definizione delle condizioni, delle modalità e dei termini di utilizzo sono demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

comprensivo di accisa. Viene inoltre specificato che le previsioni di gettito del DPEF 2007-2001 erano impostate sulla base di un prezzo pari a 71 dollari al barile di petrolio greggio (qualità *Brent*).

Al riguardo, si segnala anzitutto che appare incongruo il riferimento come *benchmark* a un dato del DPEF 2007-2011 per un meccanismo di alimentazione del Fondo che ha natura permanente e rispetto a cui sarebbe logico fare riferimento alle previsioni sul prezzo del petrolio contenute nel nuovo DPEF presentato ciascun anno. Va poi evidenziata la circostanza che, alla luce delle attuali tendenze del mercato petrolifero, appare tutt'altro che certo il verificarsi di un maggior gettito fiscale (eventuale) da destinare a finalità di efficienza energetica.

Sarebbe in ogni caso opportuno conoscere le metodologie di quantificazione con cui il Governo ha stimato l'entità - sulla base del previsto andamento del prezzo del petrolio - dell'aumento di gettito, in termini di accisa e di IVA, rispetto al parametro di 71 dollari al barile utilizzato per le previsioni contenute nel DPEF per gli anni 2007-2011. In proposito, si sottolinea che la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria parla di "eventuali aumenti di tale valore di riferimento"; si evidenzia altresì che, se il DPEF presentato all'inizio del mese di luglio u.s. ipotizzava che il prezzo del greggio si collocasse intorno ai 71 dollari al barile per tutto il periodo di riferimento (2007-2011), recentemente si è assistito - dopo che all'inizio di agosto il prezzo del petrolio ha raggiunto picchi intorno agli 80 dollari al barile - ad una significativa riduzione dei prezzi, dell'ordine del 25 per cento⁹⁴.

Si segnala altresì che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 383 del 1999 (recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi) ha a suo tempo previsto la possibilità di variare con decreto interministeriale le aliquote delle accise di una serie di prodotti petroliferi, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché la suddetta disposizione appare tuttora vigente, sono necessari chiarimenti sulle modalità di coordinamento con i commi 84-87 del ddl finanziaria in esame.

⁹⁴ L'ISAE ha ipotizzato una stabilizzazione del prezzo del greggio "con valori medi vicini ai 65 dollari al barile, sostanzialmente stabili nell'arco dell'esercizio di previsione" (cfr. Audizione sui documenti di bilancio per il periodo 2007-2009 presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, 11 ottobre 2006).

Con riferimento, infine, alla destinazione al fondo in questione del maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei prodotti petroliferi, nel limite massimo di 100 mln, si solleva una duplice osservazione. In primo luogo, non vengono chiarite le concrete modalità di alimentazione del fondo, né viene specificato se debba operarsi una compensazione in presenza di un prezzo del greggio inferiore ai 71 dollari al barile presi come riferimento dal DPEF. Il che è rilevante ai fini anche della copertura.

Non risulta poi chiaro come la disposizione in oggetto si coordini con quella di cui al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, in base alla quale, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di interventi urgenti ed imprevisi ovvero volti a ridurre la pressione fiscale per conseguire gli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel DPEF.

Al riguardo, sembra opportuna una riflessione metodologica più generale sulla problematica relativa all'utilizzo, ai fini di copertura di specifici provvedimenti, delle eventuali maggiori entrate che si realizzino, in base alla legislazione vigente, rispetto alle previsioni.

In particolare, sembrerebbe preferibile individuare meccanismi di carattere generale in merito all'utilizzazione ai fini di copertura degli "errori di previsione positivi", in quanto singole disposizioni quale quella in esame, che prefigurano su una particolare voce di entrata (o di spesa) l'utilizzo di tali "sopravvenienze", non sembrano in grado di garantire una tutela complessiva degli equilibri di bilancio in corso d'anno, a fronte di andamenti di segno opposto su altre poste di bilancio.

Commi 88 - 99

I commi da 88 a 99, modificati con il maxi emendamento inserito nel corso dell'esame presso la Camera, modificano una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti.

In particolare, tra le varie disposizioni vengono ridefiniti gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili all'1,0 per cento entro il 2005, al 2,5 per cento entro il 2008 ed al 5,75 per cento entro il 2010 (comma 88). Viene definito un

obbligo di immissione di biocarburanti pari all'1 per cento dal 2007, ampliato dal 2008 sino al 2 per cento (comma 89).

I commi 90 e 91 prevedono che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, si considerano produttive di reddito agrario, quantificando il relativo onere in un milione di euro a decorrere dal 2007.

Il comma 92 stabilisce, tra le altre cose, un programma pluriennale decorrente dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 per il biodiesel impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, cui si applica una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate; prevede, inoltre nell'ambito di un progetto triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta per bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, etere etilterbutilico (ETBE) ed additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

Tra le altre disposizioni, il comma 99 provvede da ultimo alla definizione dei termini «intesa di filiera» e «contratto quadro» rinviando a quanto stabilito dal D.Lgs. n.102/2005 che tratta, agli articoli 9 e 10, proprio di tali intese e contratti.

La RT relativa alle suddette disposizioni prende anzitutto in considerazione quanto disposto dal comma 92, lettera b) (programma pluriennale per il biodiesel assoggettato – nei limiti di un contingente annuo di 250.000 tonnellate - ad aliquota pari al 20 per cento di quella vigente sul gasolio usato come carburante), dal comma 94 (che incrementa il suddetto contingente per il 2007 in misura corrispondente alle risorse rese disponibili dal fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori) nonché da altre disposizioni che stabiliscono ulteriori requisiti per operatori ed impianti, tenendo conto "l'intensità occupazionale generata ed i benefici ambientali" lungo l'intera filiera agroenergetica: dal raffronto delle suddette disposizioni scaturisce, secondo la RT, una sostanziale invarianza di gettito.

Per quanto concerne il programma triennale decorrente dal 2008 con applicazione di accisa ridotta per bioetanolo, ETBE ed additivi, la RT indica l'effetto complessivo dell'agevolazione, in termini di minori entrate, nel limite di 73 milioni per il 2008 e 2009.

Relativamente alla norma secondo cui costituisce reddito agrario l'attività effettuata dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, la RT considera congrua la copertura di un milione di euro stabilita dal

comma 91 a decorrere dal 2007, alla luce del numero esiguo dei soggetti che ne sarebbero interessati.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene all'agevolazione consistente nell'applicazione di una accisa ridotta per bioetanolo, ETBE ed additivi, trattandosi di un tetto di spesa; circa la congruità dei 73 mln in cui vengono stimate le minori entrate non sono disponibili i dati per effettuare una verifica.

Per quanto riguarda invece la disposizione dei commi 90 e 91 sull'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli, atteso che si tratta – come affermato dalla RT – di un numero esiguo di soggetti interessati, mancano tuttavia elementi di riscontro per verificare la correttezza della quantificazione effettuata.

Comma 100

Il comma in esame modifica le prestazioni di fornitura di energia termica alle quali è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, attraverso la sostituzione del punto 122) della tabella A, terza parte, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972⁹⁵.

La RT afferma che la modifica proposta restringe il campo di applicazione dell'IVA agevolata, determinando un maggior gettito di importo trascurabile, che non viene evidenziato per motivi di cautela.

Al riguardo, si rileva che, poiché le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di energia termica alle quali è applicabile l'IVA al 10 per cento vengono indicate con modalità diverse rispetto alla legislazione vigente, non è facilmente verificabile se per effetto della norma in esame si realizzi effettivamente un restringimento del campo di applicazione dell'IVA agevolata come affermato dalla RT. Sarebbe quindi opportuna una precisazione volta a individuare puntualmente le operazioni che continuano ad usufruire dell'aliquota agevolata, quelle di nuova individuazione nell'ambito applicativo della stessa e quelle che invece ne risulterebbero escluse. Si evidenzia in proposito che viene inclusa nel campo dell'aliquota agevolata anche la fornitura di

⁹⁵ In particolare, il nuovo punto 122) comprende prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, mentre la norma attualmente vigente è riferita a prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

apparecchiature e materiali, determinando quindi un'estensione rispetto alla legislazione vigente.

Si evidenzia infine che la relazione introduttiva afferma che "l'impatto sul bilancio dello Stato dovrebbe essere molto modesto, o forse addirittura positivo", riferendosi anche - per quanto sembra - all'introduzione di elementi che possono favorire il contenimento dei consumi. Va pertanto valutato se possano emergere riflessi anche in termini di minor gettito IVA, mettendo comunque in luce che gli effetti complessivi della norma non appaiono perfettamente determinabili.

In merito a quanto esposto si richiedono chiarimenti e conferme.

Commi 101 - 102

Il comma 101 modifica la disciplina introdotta dalla finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) in relazione alle condizioni di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali; in particolare tale comma abroga il secondo periodo del comma 369 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁹⁶.

Il comma 102 modifica i commi 370, 371 e 372 della LF 2005; in particolare l'art. 370 è sostituito con un nuovo dispositivo ai sensi del quale i documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy* soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione.

Per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti dati ed informazioni ipotecarie i tributi previsti da corrispondere sono maggiorati del 20 per cento; l'aumento non si applica ai servizi telematici riservati ai riutilizzatori medesimi. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁹⁷, tale atto può altresì individuare le categorie di ulteriori

⁹⁶ Tale articolo prevedeva che "anche nel caso di fornitura dei dati ad un solo soggetto si presume la riutilizzazione commerciale, salvo prova contraria, quando il corrispettivo previsto o versato per la fornitura risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti per la loro acquisizione".

⁹⁷ Tenendo altresì conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni.

servizi telematici che possono essere forniti verso corrispettivo dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati.

Il comma 371 prevede, in base alla novella, che per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

Infine il novellato comma 372 dispone che a carico di chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è comminata la sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370, e nell'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, è comminata una sanzione amministrativa tributaria da 10.000 a 50.000 euro⁹⁸.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, occorre sottolineare che la nuova normativa incide su disposizioni oggetto della "finanziaria" per il 2005. Tale legge ha imputato alla normativa vigente effetti di maggior gettito pari a 68 mln di euro per il 2005, 74 mln di euro per il 2006 e 80 mln di euro a decorrere dal 2007, in relazione al carattere antielusivo della norma.

In relazione alla nuova normativa proposta appare opportuno che il Governo precisi se detti mutamenti possono incidere sugli effetti che la finanziaria 2005 ascriveva alla norma.

Commi 103 - 105

Il comma 103 proroga per il 2007 le agevolazioni fiscali previste in materia di ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. L'agevolazione è stabilita in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, per un importo massimo di 48.000 euro⁹⁹ per unità immobiliare. Tale detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo; se le spese sono state sostenute da

⁹⁸ Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).

⁹⁹ Limite già previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo. Ulteriore agevolazione, prevista dalla lettera b) del medesimo comma 103, riguarda l'aliquota IVA al 10 per cento¹⁰⁰ per i citati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al comma 104 viene specificato che per beneficiare delle agevolazioni in esame, il costo della relativa manodopera deve essere evidenziato in fattura¹⁰¹.

In seguito alla discussione presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 105 il quale, al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione pari a 5 mln di euro. Le modalità, i limiti ed i criteri per l'attribuzione dei contributi saranno definiti entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria.

La RT effettua un'analisi dei costi e dei benefici indotti dalla normativa.

Dal lato degli effetti di minor gettito, questi vengono stimati sulla base di un'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2002, nella quale vengono stimate spese per ristrutturazioni edilizie pari a 5,9 mld (incluso IVA). In considerazione del limite di 48.000 euro a immobile introdotto successivamente, viene stimato un coefficiente di abbattimento della spesa indicata pari a 0,6, quindi un conseguente totale di spese in oggetto pari a 3,5 mld. Calcolando il 36 per cento di tale ammontare si ottiene il minor gettito totale pari a 1,27 mld. Questo deve poi essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo, tranne che per i soggetti con più di 75 anni (stimati pari al 2 per cento) che possono ripartire la detrazione in cinque quote annuali, e di 80 anni, per i quali tuttavia non vengono ascritti effetti significativi sulla variazione di gettito stimata. Si ottiene dunque una stima di minor gettito IRPEF annuo, competenza 2007, pari a circa 130 mln.

La perdita di gettito IVA (10 per cento) è invece stimata in circa 318 mln.

Dal lato del recupero di gettito, derivante dalla maggior domanda indotta dalla proroga delle agevolazioni, la RT si basa su uno studio del 2003 in materia di fiscalità immobiliare, il quale rivela

¹⁰⁰ Agevolazione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) e più volte prorogata.

¹⁰¹ Analoga disposizione era prevista dall'articolo 35, comma 35-quater, del decreto-legge n. 223 del 2006.

che gli investimenti in ristrutturazioni edilizie hanno subito un incremento medio, nel periodo 2000-2002, pari a circa 1,1 mld l'anno. La RT, tenendo conto del citato coefficiente di abbattimento (0,6), attualizza tale dato al 2007, al tasso del 2,5 per cento annuo, e stima un incremento annuo pari a circa 747 mln.

Da questo ammontare vengono calcolati il maggior gettito IVA pari a circa 150 mln (aliquota 20 per cento) e il maggior gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 224 mln (aliquota media del 30 per cento, pari alla somma IRPEF/IRES del 26 per cento e IRAP del 4,25 per cento).

Gli effetti finanziari totali della norma in questione in termini di competenza sono:

(milioni di euro)	2007	2008	2009
IRPEF	-129	-129	-129
IVA	-318	0	0
IRPEF/IRES/IRAP	+224	0	0
IVA	+150	0	0
Totale	-73	-129	-123

Mentre gli effetti in termini di cassa sono i seguenti:

(milioni di euro)	2007	2008	2009
IRPEF	-19,5	-207	-129
IVA	-318	0	0
IRPEF/IRES/IVA	+33	+201	-11
IVA	+150	0	0
Totale	-154,5	-6	-140

Sul punto, il Governo ha precisato che nello sviluppo di cassa del recupero di gettito è stata considerata una piccola quota di contribuenti che determinano l'acconto con il metodo previsionale.

Al riguardo, una prima osservazione di carattere metodologico riguarda le modalità di stima degli effetti finanziari della norma, che comprendono non solo quelli negativi sul gettito correlati all'agevolazione tributaria, ma anche quelli positivi "indotti" dalla maggiore domanda che si svilupperebbe nel settore delle ristrutturazioni edilizie. In particolare, al minor gettito IRPEF/IRES, IRAP e IVA derivante dall'agevolazione (detraibilità fiscale delle spese sostenute e abbattimento aliquota IVA) si contrappone un recupero di gettito ai fini delle stesse imposte.

Tale impostazione metodologica risulta diversa sia da quella utilizzata nella stima dell'originaria agevolazione e nei successivi numerosi provvedimenti di proroga, sia da quella seguita nella

quantificazione delle altre disposizioni recanti incentivi tributari del presente ddl finanziaria (si veda ad es. credito d'imposta aree Mezzogiorno, incentivi all'acquisto di frigoriferi, ecc.), escluso che per la stima dei commi 79 e 83, recanti incentivi all'acquisto di apparecchi TV digitali.

Al riguardo, pur rilevando che l'orientamento assunto nella stima delle altre disposizioni potrebbe rivestire carattere prudenziale, si rileva l'opportunità di una coerenza metodologica nella stima di provvedimenti aventi analoghe caratteristiche economiche. Ciò anche per il rilievo assunto nel tempo dalla questione della considerazione degli effetti indotti derivanti da provvedimenti di agevolazione tributaria finalizzati specificamente ad incentivare comportamenti degli operatori economici suscettibili di ritorni positivi sulla crescita economica e – mediante meccanismi di retroazione – sul gettito.

Si tratta ovviamente di una questione di metodo non nuova (affrontata per es. con riferimento a leggi di incentivazione degli investimenti quali la cd. Tremonti e Tremonti-*bis*, ovvero dei consumi in particolari settori, quali le varie leggi recati incentivi alla rottamazione di autovetture) e destinata a riproporsi costantemente a fronte di provvedimenti che spesso rivestono un ruolo centrale nell'impostazione della politica economica.

Su tale aspetto sembra pertanto opportuna la definizione di una metodologia coerente di presa in considerazione e stima di tali effetti, in sede di quantificazione delle singole misure sia pure contenute nel complesso della manovra di finanza pubblica. In particolare, per evitare la duplicazione della considerazione di tali effetti indotti, dovrebbe essere assicurata la coerenza con le previsioni macroeconomiche sottostanti la definizione degli equilibri di finanza pubblica in sede di DPEF, che nella versione programmatica dovrebbero già inglobare gli effetti indotti associati all'azione del Governo: tali effetti potrebbero quindi essere già presenti nel prospetto di copertura generale della legge finanziaria.

Passando poi allo specifico, si rileva che per la stima dell'ammontare totale di spese per ristrutturazioni edilizie la RT fa riferimento ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2002 (pari a circa 5,9 mld). Per una stima dello stesso tipo, nella RT dei precedenti commi da 66 a 72 si prendevano in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003 (circa 4,3 mld). Il Governo sul punto ha precisato che l'utilizzo del dato dell'anno di imposta 2001 è stato scelto in quanto – a fronte di un andamento delle spese in oggetto piuttosto variabile – esso appare

descrivere correttamente il valore medio di spesa annuale. Andrebbe tuttavia chiarito, a questo punto, sulla base di quali considerazioni il dato relativo al 2001 è stato reputato un migliore descrittore delle spese in esame rispetto ad altri. In secondo luogo, si evidenzia che gli importi su cui sono basate le quantificazioni non vengono attualizzati come avviene invece per i dati relativi al recupero di gettito.

Inoltre, con riferimento ai criteri della quantificazione del recupero del gettito si osserva che l'aliquota IVA considerata è quella del 20 per cento, mentre più correttamente dovrebbe essere quella agevolata del 10 per cento prevista dalla proroga della norma in esame.

Commi 106 - 116

Con l'introduzione dei commi da 106 a 116 vengono prorogate una serie di agevolazioni tributarie in scadenza al 31 dicembre 2006:

- relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca, l'aliquota IRAP per il 2006 è fissata all'1,9 per cento (anziché al 3,75 per cento) e per il periodo d'imposta 2007 la stessa aliquota è fissata al 3,75 per cento (anziché al 4,25 per cento), a decorrere dall'anno 2008 l'aliquota si stabilizzerà al 4,25 per cento (comma 106);
- agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale previste in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹⁰² (credito d'imposta, riduzione del reddito imponibile, parziale esonero contributivo) (comma 107);
- agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate dall'articolo 1, comma 120, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹⁰³ (esenzione dall'imposta di bollo, riduzione delle imposte ipotecarie e di registro) (comma 108);
- applicazione della riduzione, finalizzata alla ristrutturazione delle reti distributive dei carburanti, a titolo di deduzione forfetaria del reddito d'impresa prevista in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, di cui all'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 (comma 109);

¹⁰² Legge finanziaria per l'anno 2001.

¹⁰³ Legge finanziaria per l'anno 2006.

- agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici (emulsioni, gas metano, gasolio e GPL per uso di riscaldamento, reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica, gas metano per usi civili), subordinate alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea¹⁰⁴ (commi 110-111);
- le somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro ciascuno, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, nel limite di spesa di 75 mln di euro (comma 112);
- estensione della deduzione forfetaria di spese non documentate, consentita dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, anche per i trasporti personalmente effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti (comma 113);
- benefici fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri, di cui al comma 11, articolo 2 della legge n. 289 del 2002¹⁰⁵ (esenzione IRPEF fino a 8.000 euro) (comma 114);
- relativamente ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente è fissato in 3.615,20 euro (comma 115);
- detrazione d'imposta del 19 per cento per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido, di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (limite massimo di spesa per ciascun figlio di 632 euro annui) (comma 116).

La RT, in termini di cassa, quantifica i seguenti effetti di gettito:

¹⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

¹⁰⁵ Legge finanziaria per l'anno 2003.

CASSA (milioni di euro)	2007	2008	2009
Comma 106	-348,1	64,1	44,0
Comma 107	-45,8	-33,7	10,9
Comma 108	-112,5	0	0
Comma 109	0	-90,0	38,6
Comma 110, lett. a)	-8,90	4,91	-2,12
Comma 110, lett. b)	-88,76	48,92	-21,18
Comma 110, lett. c)	-51,88	8,32	-3,60
Comma 110, lett. d)	-8,7	-12,8	0
Comma 110, lett. e)	-20,85	3,34	-1,45
Comma 110, lett. f)	-18,08	2,90	-1,26
Comma 110, lett. g)	-13,27	1,66	-0,72
Comma 110, lett. h)	-22,91	12,83	-5,47
Comma 112	-70,5	0	0
Comma 113	-120,0	52,0	0
Comma 114	0	-48,0	20,0
Comma 115	-7,2	-4,2	1,0
Comma 116	0	-32,4	13,0

Le modalità di quantificazione effettuate dalla RT risultano coerenti con quelle utilizzate nelle precedenti proroghe delle agevolazioni in argomento; in alcuni casi la RT ha provveduto ad aggiornare la banca dati di riferimento al fine di ottenere una stima maggiormente congrua.

Al riguardo, si osserva che tutti i saldi riportati dalla RT per ciascuno dei commi corrispondono con quelli riportati all'interno dell'allegato 7.

In riferimento al comma 112, la norma, rinviando al limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005, sembrerebbe prevedere un tetto di spesa pari a 75 mln di euro; per contro la RT stima un minor gettito pari a soli 70,5 mln di euro, che peraltro vengono inseriti nell'allegato 7. Si ritiene pertanto opportuno ottenere chiarimenti da parte del Governo.

Per le altre disposizioni, trattandosi di proroghe di agevolazioni tributarie, gli scostamenti riscontrabili rispetto alle quantificazioni relative ai provvedimenti precedenti sono dovuti, come già evidenziato, principalmente ad aggiornamenti dei dati di base¹⁰⁶; pertanto non si ha nulla da rilevare.

¹⁰⁶ Ad esempio per quanto riguarda il comma 106 e il comma 110, lett. d), sono state utilizzate le dichiarazioni dei redditi Unico 2005 e non quelle Unico 2003 utilizzate lo scorso anno per la proroga 2006.

Commi 117 - 119

Le disposizioni, inserite in seguito alla discussione presso la Camera dei Deputati, equiparano la deducibilità IIDD delle discipline della telefonia fissa e mobile all'80 per cento, per tutte le imprese e per tutti i lavoratori autonomi.

Nello specifico, il comma 117, modificando il comma 9, dell'articolo 102 del TUIR, incrementa la deducibilità delle spese¹⁰⁷ per telefonia mobile dal 50 per cento all'80 per cento. La percentuale di deducibilità viene elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Il comma 118 sostituisce il comma 3-bis, dell'articolo 54 del TUIR e prevede il decremento della percentuale di deducibilità delle spese per telefonia fissa dal 100 per cento all'80 per cento.

Al comma 119 si prevede che il contribuente sia tenuto a determinare l'acconto dovuto ai fini IRES/IRE e IRAP, per il periodo d'imposta 2007, come se le disposizioni di cui a precedenti commi 117 e 118 fossero state in vigore nel periodo d'imposta 2006.

La RT, utilizzando i dati dei maggiori operatori nel settore telefonico e quelli pubblicati dall'ISTAT, indica una spesa annua per telefonia fissa imputabile alle imprese pari a circa 7,1 mld di euro. Data la diminuzione del 20 per cento della deducibilità (dal 100 per cento all'80 per cento), si ottiene un effetto di maggior gettito pari a 1,42 mld di euro.

Per quanto concerne la telefonia mobile, la RT, sempre sulla base dei dati dei maggiori operatori del settore, indica in 4,4 mln il numero di telefoni cellulari attribuibili al traffico di affari (di cui 400.000 attribuibili ad imprese di autotrasporto¹⁰⁸) e un ammontare complessivo di canone e spese di manutenzione pari a 900 euro annui per ogni apparecchio. Ipotizza poi un costo medio per i telefoni cellulari pari a 250 euro, una vita media degli stessi di 3 anni, pervenendo ad un flusso di circa 1.333.000 sostituzioni di apparecchi annue. In seguito all'aumento della deducibilità del 30 per cento (dal 50 per cento all'80 per cento), la RT stima un effetto di minor gettito pari a 0,91 mld di euro, che si evince sia ottenuto sommando i costi di

¹⁰⁷ Per spese si intendono le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.

¹⁰⁸ Le quali possono usufruire della deducibilità totale.

sostituzione degli apparecchi (1.333.000 x 250 euro) ed i costi di canone e spese di manutenzione complessivi (4 mln x 900 euro), al netto di IVA.

Considerando un'aliquota media IIDD del 26 per cento, stima un recupero di gettito di competenza 2006 pari a 134 mln di euro (26 per cento di 1,42-0,91).

In termini di cassa, tenuto conto della disposizione di cui al comma 119, l'effetto erariale è così stimato:

CASSA (milioni di euro)	2006	2007	2008	2009
IRES/IRE	-	85,2	113,6	113,6
IRAP	-	17,5	20,6	20,6
TOTALE	-	103	134	134

Infine, come indicato nell'allegato 7, le maggiori entrate sono destinate ad incrementare gli accantonamenti recati nella Tabella A-mef.

Al riguardo, si osserva che il procedimento utilizzato per la stima della deducibilità di spese per la telefonia fissa ha preso in considerazione la somma delle spese per gli acquisti dei prodotti, i costi per il traffico ed i canoni, mentre per il calcolo delle spese per la telefonia mobile non sembra siano stati utilizzati i dati sui costi del traffico totale, ma solo quelli corrispondenti all'acquisto dei prodotti ed ai canoni. Se così fosse potrebbe risultare sottostimata la quota di deducibilità relativa alla telefonia mobile, con effetti significativi sul saldo netto finale, sino ad un possibile cambiamento di segno. Inoltre, eseguendo il calcolo a ritroso e considerando i canoni annui ed i prezzi dei telefoni cellulari al netto di IVA, si ottiene una stima della deducibilità pari a 0,98 mld di euro, quindi superiore, seppur di poco, a quella indicata nella RT.

Commi 120 - 133

Al comma 120, lettera *a*), si prevede la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale pari al 10 per cento e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento e la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione ministeriale, garantendo, comunque, nel rispetto della disciplina inerente la limitazione alle nuove assunzioni, l'accesso

ai ruoli dirigenziali, nel quinquennio 2007/2011, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici. Nel contempo, alla lettere *b)* e *c)*, si provvede all'accorpamento delle strutture di gestione del personale e dei servizi comuni e alla rideterminazione delle strutture ministeriali decentrate sul territorio, prevedendone l'accorpamento in uffici regionali ovvero l'assorbimento nell'ambito degli uffici territoriali di governo.

Inoltre, alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* è prevista: la riorganizzazione delle funzioni ispettive e di controllo; la riduzione degli organismi di analisi; la riduzione delle dotazione organiche, in modo da assicurare che il personale delle strutture di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessive, attraverso processi di riorganizzazione e di riconversione del personale addetto che assicurino una riduzione dell'8 per cento in ragione d'anno, sino al raggiungimento del predetto limite; l'unificazione degli uffici contabili delle rappresentanze diplomatiche.

La RT al testo iniziale non esamina le disposizioni in esame (ex articolo 32). Nondimeno l'allegato 7, con riferimento agli effetti complessivi dell'articolo - considerati unitamente a quelli di cui agli articoli 33 e 34 - indica economie pari a 7 milioni euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2009. Inoltre, con specifico riferimento alla lettera *a)*, pur non fornendo la RT al ddl iniziale una precisa quantificazione delle economie derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle figure dirigenziali di prima fascia e del 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, l'allegato 7 indicava risparmi netti pari a 2 milioni di euro per il 2007, 4 milioni di euro per il 2008 e di 5 milioni a decorrere dal 2009.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sembrerebbe anzitutto necessario che il Governo confermasse la riferibilità dei risparmi alla riduzione delle spese di funzionamento derivante dal complesso delle norme in esame, oltre a fornire il dettaglio delle determinanti impiegate nella stima degli importi iscritti nell'allegato, al lordo della componente riconducibile agli effetti indotti¹⁰⁹.

Inoltre, con specifico riferimento alla riduzione degli organici (comma 120, lettere *a)* ed *f)*), pur prendendo atto dei chiarimenti

¹⁰⁹ Sul punto si segnala che in risposta ad analoga osservazione formulata in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. si è limitato alla affermazione per cui i relativi risparmi avrebbero assunto a parametro gli "ordinari stanziamenti di bilancio". Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., 24 ottobre 2006.

forniti in prima lettura¹¹⁰, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione del dettaglio dei criteri e dei parametri di quantificazione delle minori spese derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di prima fascia e del 5 per cento di quelli di seconda fascia e della riduzione del personale destinato ad attività di supporto in misura non superiore al 15 per cento, fornendo il computo materiale dei risparmi indicati, al lordo e al netto degli effetti indotti.

In particolare, considerata la mancata quantificazione in RT, sembrerebbe anche necessaria l'acquisizione di una quantificazione, sia pure di "massima", relativamente alle economie prevedibili in relazione alla soppressione degli uffici dirigenziali non generali, prevista nella misura del cinque per cento, dal momento che tale economia non sembrerebbe giustificata dalla circostanza, riferita alla Camera dei deputati, secondo cui "esistono uffici dirigenziali privi di titolare"¹¹¹.

In sintesi, l'allegato 7 riporta i seguenti effetti di minori spese sui saldi di finanza pubblica:

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Co.121-139	-	-	-	7	14	20	7	14	20

Si fa presente in merito che la mancata considerazione degli effetti sul SNF dovrebbe avere, come nel passato, natura prudenziale.

I commi da 121 a 133 recano indicazioni in merito alle procedure ed ai tempi attraverso cui rendere operativo il riordino di cui al comma 121, rendendo esplicito il vincolo di adottare, con immediatezza, tutte le misure necessarie alla ricollocazione del personale attualmente adibito a funzioni di supporto, in modo da assicurare il limite di cui al comma 121, lettera f), (comma 124) ed il vincolo per la "unità di riorganizzazione" composta dai ministri interessati, di verifica del conseguimento dei risultati finanziari della misura. Al comma 133, è inoltre previsto che il dispositivo

¹¹⁰ In particolare, in riscontro ad un'osservazione formulata circa la congruità della stima relativa agli effetti finanziari correlati alla riduzione del 10 per cento degli organici di prima fascia, la R.G.S. osserva che la correttezza della retribuzione media unitaria comprenderebbe anche la figura dei Capi Dipartimento e che, correttamente, le economie sconterebbero anche il tasso di cessazione (*turn over*) dei dirigenti generali Cfr. *Ibidem*.

¹¹¹ Appare evidente, in particolare, che una stima sia comunque possibile, pur considerando gli uffici privi di titolare, che non dovrebbero costituire più del 10 per cento delle posizioni disponibili. Cfr. *Ibidem*.

concernente la riduzione del 30 per cento della spesa per organi collegiali ed altri organismi prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, non si applichi alla spesa per i commissari straordinari previsti dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comma 132 reca infine la previsione dei risparmi derivanti dal riordino della amministrazione ministeriale, comprensiva della quota relativa ai successivi commi 134 (riordino degli uffici periferici del Ministero dell'interno) e 136-138 (riordino degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze).

La RT non esamina le disposizioni in esame. D'altro canto, con specifico riferimento al comma 133 recante la modifica all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, la RT presentata all'emendamento introduttivo del Governo presentato alla Camera (32.500), indica un onere connesso all'esclusione dei Commissariati (dalla riduzione del 30 per cento della spesa per comitati) quantificabile in 0,250 milioni di euro.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerato che le norme in esame prevedono la mera elencazione dei criteri preposti al riordino dell'amministrazione statale, andrebbero forniti chiarimenti circa le disposizioni indicate ai commi 123, lettere *a*) e *b*) e 131, dal momento che la prima norma sembrerebbe rinviare la verifica delle economie all'esame in sede parlamentare dei singoli decreti attuativi - ivi operando lo scrutinio dell'ammontare dei risparmi effettivi realizzati per effetto del riordino - mentre la seconda disposizione, nel prevedere l'istituzione di un'apposita cabina di monitoraggio, sembrerebbe prefigurare la costituzione di oneri aggiuntivi di spesa, quantomeno in termini di fabbisogni di funzionamento (personale etc.) ulteriori, rispetto a quelli già scontati dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento al riordino nel suo complesso, al fine di valutarne la portata sul piano della distribuzione del personale, nonché di esaminare i riflessi della misura sulla conversione dei quadri organici rispetto ai fabbisogni per compiti istituzionali delle singole amministrazioni (comma 120, lettera *f*), andrebbero richiesti elementi di chiarificazione circa l'attuale quota del personale appartenente al

comparto ministeri e attualmente adibito al disbrigo di mansioni di supporto.¹¹²

Infine, con specifico riferimento al solo comma 133, andrebbero richiesti i dati di spesa utilizzati dalla RT in ordine alla quantificazione dei maggiori oneri ivi previsti, dovuti ai minori risparmi da imputare all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, considerato che la relazione si limita alla indicazione del numero delle gestioni commissariali da escludere dal computo senza, però, indicare il relativo dato di spesa ed i risparmi che sarebbero stati ipoteticamente conseguibili per effetto della misura in esame.

In sintesi, relativamente al citato comma 133, l'allegato 7 riporta i seguenti effetti determinati in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, con l'indicazione dell'impatto della relativa copertura finanziaria:

Maggiori spese/copertura finanziaria									
	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	200	2008	2009
Comma 133	-	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tab. A Esteri	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,2	-0,25	-0,25

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 134

Nel contesto del riordino disposto alle diramazioni periferiche delle amministrazioni centrali previsto dal comma 1, lettera c) del comma 120, il comma in esame provvede all'individuazione dei criteri direttivi per il riordino degli uffici periferici del Ministero dell'interno, tutti improntati alla realizzazione di economie di scale e ad un ottimale impiego delle risorse.

La RT al testo iniziale non considerava le disposizioni in esame (articolo 34 del ddl iniziale). La riformulazione dell'articolo intervenuta in Aula alla Camera dei deputati, sopprimendo alla

¹¹² Sul punto si osserva che nella relazione annuale 2005 il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) segnalava che il personale della p.a. attualmente adibito a funzioni di *back office* risulta pari a non meno del 46 per cento delle risorse complessive. Percentuale che, invero, qualora confermata anche per le amministrazioni centrali, farebbe individuare nel 27 per cento circa il personale da rassegnare alle rispettive attività. Cfr. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Relazione annuale 2005, pagina 20.

dimensione demografica "minima" degli ambiti territoriali di riferimento per il ministero dell'interno (indicata in 200.00 abitanti nel testo iniziale), conferisce maggiore flessibilità all'attuazione del riordino.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, pur considerando che il riordino delle circoscrizioni territoriali non contempla più, nella versione modificata alla Camera dei deputati, il riferimento ad un ambito demografico predefinito (200.000 abitanti almeno), sarebbero utili indicazioni in merito al numero dei distretti territoriali, e dei capoluogo ivi compresi, in cui dovrebbe essere accorpata l'attività del Ministero dell'interno. In merito, anche in virtù della circostanza che l'allegato 7 sconterebbe, sin d'ora, effetti di contenimento (minori spese) sui saldi di finanza pubblica - unitamente ai commi 120 e successivi e al comma 135 - sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi in ordine: alla platea di personale interessata dal riordino; al numero delle sedi interessate dall'accorpamento e, conseguentemente, al dettaglio delle economie attese in termini di riduzione delle spese di funzionamento (sedi, consumi vari, canoni etc.).

Commi 135 - 138

I commi in esame, in termini analoghi ai precedenti nell'ambito del disposto riordino delle amministrazioni centrali previsto dal precedente comma 120, lettera *f*), provvedono alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro e al contestuale accorpamento delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Ministero dell'economia, in corrispondenti ad ambiti territoriali ultra provinciali.

La RT al testo iniziale non esaminava le disposizioni in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione - analogamente a quanto rilevato per il riordino dell'amministrazione degli interni - si rileva che, sebbene la versione definitivamente approvata dalla Camera dei deputati non preveda più la circostanziata definizione del numero degli ambiti territoriali delle nuove strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (indicate, inizialmente, in massimo n. 50 sedi), i criteri confermati alle lettere *a*) e *b*) sembrerebbero consentire,

sin d'ora, l'evidenziazione, sia pure in linea "di massima", di tutti gli aspetti funzionali, organizzativi e logistici connessi al riordino dell'amministrazione periferica dell'economia e delle finanze, permettendo così di evidenziare anche la congruità degli effetti finanziari d'impatto, pur sinteticamente stimati sui saldi di finanza pubblica.

In tal senso, sembrerebbe opportuna la richiesta di ulteriori elementi di analisi.

Commi 139 - 143

Ai commi 139-140 si prevede che, a partire dal dicembre 2007, siano soppresse le Direzioni interregionali della Polizia di Stato, e siano attivate le procedure di riordino delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia di Stato. Al comma 142, è stabilito che, con successivi provvedimenti, si procederà alla revisione delle norme concernenti il trattamento economico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, ad invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato¹¹³. Il comma 143 prevede infine che, dall'attuazione delle norme in esame, debbono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

La RT al testo iniziale, relativamente alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato indicata al comma 139, quantifica risparmi pari a 750.000 euro annui in relazione al loro attuale costo di funzionamento¹¹⁴. Inoltre, prosegue la relazione, dal 2008, potranno essere conseguiti ulteriori risparmi per 2,5 milioni di euro, mediante in riutilizzo dei locali, attualmente occupati dalle Direzioni, da parte di uffici attualmente ubicati in immobili presi in affitto da privati.

In riferimento al comma 2, la relazione tecnica ipotizza invece la dismissione di sette scuole della polizia di Stato. Per alcune scuole, l'attività cesserà a partire dagli inizi del 2007, mentre, per altre, invece, terminerà nel corso del 2008. Dal riordino scaturiranno, fra

¹¹³La revisione dovrà garantire ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l'inquadramento a prefetto, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, verrà altresì adeguato l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza ed emanata la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

¹¹⁴I risparmi per il 2007 saranno relativi al solo mese di dicembre e dunque pari a 60.000 euro.

l'altro, anche il recupero in altre attività di 800 dipendenti della Polizia di Stato e di 160 dipendenti civili dell'amministrazione degli interni. Complessivamente, i risparmi sono stimati in riferimento all'articolo sono quantificati in 2,9 milioni per il 2007, in 4,9 milioni per il 2008 ed in 9,75 milioni a decorrere dal 2009.

Circa la quantificazione degli effetti finanziari connessi alle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza indicate al comma 142, la relazione si limita all'indicazione del conseguimento di economie, nella misura di 63.000 euro annui, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico spettante al Prefetto e quello attualmente spettante al Dirigente generali di pubblica sicurezza di livello B.

In sintesi, le economie complessive sono riepilogate nella tavola seguente:

	2007	2008	2009
Direzioni interregionali	60.000	3.200.000	3.200.000
Riorganizzazione strutture	2.900.000	4.900.000	9.750.000
Economie di personale	63.000	63.000	63.000
Totale	3.023.000	8.163.000	13.013.000

Al riguardo, anzitutto per i profili di quantificazione relativi al comma 140, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹¹⁵ in merito alle singole voci di spesa a valere sulle quali sarà possibile conseguire i risparmi ipotizzati, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori chiarimenti in merito alla affermazione secondo cui, a partire dal 2009, i risparmi di spesa relativi alle locazioni risulterebbero subire un incremento poiché verrebbero meno le spese "connesse alla fase transitoria per l'alloggiamento del personale interessato". A tal fine, sembrerebbe utile la fornitura di riferimenti in merito al diritto all'alloggio da parte del personale di P.S.

Inoltre, relativamente al comma 142, preso atto delle indicazioni fornite alla camera dei Deputati, nulla da osservare¹¹⁶.

¹¹⁵ Sul punto l'indicazione è riportata nella citata nota del MEF che, dopo aver fornito un prospetto di sintesi delle economie attese nel triennio, con l'esatta indicazione degli importi per i corrispondenti esercizi del triennio 2007/2009, afferma che l'ammontare dei risparmi per locazioni a partire dal 2009 risulterebbe aumentare a ragione del venir meno delle spese di alloggiamento del personale interessato. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2006.

¹¹⁶In merito, la nota di chiarimenti della R.G.S. ha affermato che la quantificazione dell'onere è stata operata considerando i compensi attualmente corrisposti a titolo di straordinario ai dirigenti generali di P.S. di livello B e non ai prefetti. Cfr. *Ibidem*, Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

Circa la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 non reca un'apposita indicazione degli effetti derivanti dalla norma in esame, in quanto gli stessi, come chiarito dalla relazione tecnica, risulterebbero scontati nell'ambito degli effetti di riduzione della spesa recati in riferimento alle misure di contenimento e razionalizzazione riportate al comma 207.

Al riguardo, si rinvia, pertanto, alle considerazioni formulate ai commi 207-208.

Comma 144

Il comma prevede l'obbligo per gli enti previdenziali di destinare un'ulteriore quota dei propri fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, fino a tutto il 2009.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 145

Il comma autorizza il Ministro dell'Interno, in relazione all'attuazione di misure di emergenza per la pubblica sicurezza che il medesimo ministro sarà chiamato ad individuare, la facoltà di autorizzare la stipula di atti negoziali e a disporre i relativi pagamenti in deroga alle disposizioni vigenti, pur sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e sempre nei limiti delle risorse disponibili, ivi stabilendo che le risorse stanziare ed i beni confiscati nella titolarità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, possano essere "comunque" utilizzati per tutti i compiti relativi alla pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

La RT non considera l'articolo in esame.

Al riguardo, pur non avendo la misura in questione un diretto impatto finanziario, andrebbero comunque forniti chiarimenti circa l'effettiva portata della norma in questione, con riferimento agli effetti di deroga con le disposizioni concernenti l'ordinamento di contabilità generale dello Stato¹¹⁷.

Comma 146

Il comma stabilisce che il Ministro dell'interno può stipulare convenzioni con gli enti decentrati ai fini della contribuzione, alla logistica o a titolo di finanziamento, delle attività di ordine pubblico.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, considerando anche il tenore programmatico e meramente ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Commi 147 - 152

Il comma 147 prevede che il personale utilizzato per le funzioni di supporto da parte degli enti pubblici non economici e delle agenzie, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessive. I commi 148, 149 e 150 stabiliscono che la riorganizzazione delle funzioni di supporto debba essere attuata attraverso la contestuale riduzione delle dotazioni organiche per la quota eccedente alla misura prevista, inviando i relativi decreti regolamentari al Ministero dell'economia e al Dipartimento della Funzione pubblica. L'intero procedimento dovrà trovare conclusione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. I commi 151 e 152 stabiliscono una procedura di controllo del rispetto dei parametri indicati al comma 1 e fissano la sanzione della revoca degli organi di governo degli enti coinvolti, nel caso di mancata ottemperanza alla misura.

La RT non considera la disposizione.

¹¹⁷ In merito rinviando per più articolate riflessioni ai successivi commi 206-208, si osserva, infatti, che la norma sembrerebbe autorizzare anche un utilizzo "versatile" delle disponibilità erariali, consentendo un loro impiego flessibile - al determinarsi di particolari urgenze di pubblica sicurezza - indipendentemente dalla iscrizione in bilancio delle risorse per l'una o l'altra unità previsionale di base dell'amministrazione della p.s..

Al riguardo, tenuto conto che l'articolo in questione prevede disposizioni di riordino, analoghe a quelle previste dai commi 120 e successivi per le amministrazioni centrali dello Stato, si rinvio alle riflessioni di carattere metodologico ivi formulate.

Commi 153 - 155

I commi in esame prevedono che tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgano, d'ora innanzi, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, entro il 30 giugno 2007 le amministrazioni devono procedere alla stipula di apposite convenzioni.

La RT quantifica minori spese pari a 5, 10 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, precisando, altresì, che il risparmio a regime può stimarsi in circa 50 milioni annui. Ciò in ragione dell'attuale assetto del *Service Personale Tesoro* (SPT), la cui agevole integrabilità con altri sistemi consente il prodursi di significative economie di scala, con costi aggiuntivi di modesta entità, comunque ampiamente compensati dai risparmi previsti.

L'allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Minori spese correnti

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
-	-	-	5	10	20	5	10	20

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche in considerazione della notevole consistenza dei risparmi attesi dalla misura dal 2009, preso atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹¹⁸, andrebbero però chiariti, anche al fine di valutare l'impatto della misura sui fabbisogni organizzativi e di personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione

¹¹⁸ Il dato fornito dalla R.G.S. alla Camera dei deputati indica, in una stima prudenziale, un costo medio unitario annuo per ogni "cedolino" pari a 26 euro per il sistema erariale (SPT), a fronte dei 49 euro indicati in relazione agli altri sistemi utilizzati. Il risparmio iniziale è stato quindi stimato moltiplicando gli addetti al comparto sicurezza (n. 450.000), stimando, nel primo anno, un risparmio dimezzato per i tempi tecnici di avvio delle convenzioni. Cfr Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

generale, del personale e dei servizi del tesoro -, il numero e le amministrazioni che attualmente non si avvalgono del circuito meccanografico erariale per l'erogazione degli stipendi ai dipendenti, con l'indicazione del relativo numero delle partite stipendiali gestite, calcolate su base annua, e la stima dei relativi fabbisogni organizzativi (personale) e di funzionamento che verrebbero liberati dalla norma¹¹⁹.

Sul punto, infatti, considerato che, come emergerebbe dai chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹²⁰, la stessa adesione al circuito erariale sembrerebbe determinare in sé anche la riduzione delle spese di funzionamento e dei fabbisogni di organico per tali attività, andrebbe chiarito il coordinamento delle norme in questione con quella indicata al comma 121, lettera f), concernente il tetto massimo del 15 per cento delle unità di personale in organico da destinare a servizi di supporto per le amministrazioni centrali. Infine, sotto il profilo contabile, prendendo atto del chiarimento fornito alla Camera dei deputati, nulla da osservare¹²¹.

Commi 156 - 165

Il comma 156 stabilisce l'obbligo, per tutte le amministrazioni statali ad eccezione delle scuole, di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), mentre, per le restanti amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti del S.S.N., è previsto l'obbligo di adottare tali convenzioni quadro, assumendo a parametro di riferimento i valori in convenzione ai fini della conclusione delle condizioni contrattuali autonomamente stabilite. Il comma 157 stabilisce un analogo obbligo per gli acquisiti operati dagli enti della p.a. (con le eccezioni già indicate) sul mercato dell'elettronica, per cui vale l'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. I commi 158, 159 e 160 attribuiscono l'autorizzazione al ministro dell'economia e delle finanze ad avviare la sperimentazione dell'utilizzo della carta di acquisto elettronica per l'acquisto da parte di enti della p.a. di beni di

¹¹⁹ In merito, si rileva che, attualmente, il sistema STP gestisce le partite stipendiali di sola parte delle amministrazioni centrali, essendo la sua applicazione esclusa a tutte quelle dotate di autonomia (es. Corte dei conti, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio), alle Forze Armate e alle Forze di polizia.

¹²⁰ Cfr., Nota citata del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

¹²¹ In merito alla mancata contabilizzazione dei risparmi di spesa a valere del saldo netto da finanziarie, la R.G.S. ha risposto che "non è possibile individuare a priori i capitoli di bilancio sui quali la norma andrà ad incidere" rendendosi, pertanto, impossibile, una stima di effetti finanziari *ex ante*. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

limitato valore, ed i casi in cui sia espressamente prevista la possibilità di operare autonomamente negli acquisti senza avvalersi di tale procedura. I commi 161, 162, 163, 164 stabiliscono l'adozione di un programma per la definizione dei fabbisogni di beni e servizi da parte delle amministrazioni, senza oneri a carico del bilancio; l'istituzione di centrali di acquisto su base regionale; l'integrazione delle centrali regionali con la CONSIP S.p.a.. Il comma 165 modifica l'articolo 59 della legge 23 dicembre 200, n. 388, ivi prevedendo la possibilità di istituire fondazioni di diritto privato da parte delle università, attualmente prevista solo in relazione ad attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

La RT si limita alla attestazione della natura virtuosa della misura, i cui effetti, per prudenza, non sarebbero stimati *ex ante*, in quanto valutabili solo a consuntivo.

Al riguardo, preliminarmente, pur considerando il metodo seguito della mancata stima degli effetti finanziari per ragioni "prudenziali", sarebbe comunque utile l'acquisizione di dati in ordine agli effetti ottenuti, invece, a suo tempo, nel periodo di vigenza del sistema degli acquisti centralizzati, in termini di riduzione dei flussi di spesa, per beni e servizi, registrati rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, con specifico riferimento ai commi 161 e 164, andrebbero anche acquisite puntuali rassicurazioni circa le clausole di invarianza ivi previste, rispettivamente, per l'approntamento di un programma informatico per la definizione dei fabbisogni di spesa comuni a tutte le amministrazioni statali¹²² e per il monitoraggio, da parte della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e i soggetti dell'autonomia, dello stato di attuazione delle procedure delle centrali di acquisto estese ai soggetti dell'autonomia.

Infine, con riferimento al comma 165, sembrerebbe opportuno che la previsione per cui le università possono promuovere la costituzione di fondazioni di diritto comune, al di là dei limiti previsti dalla legislazione vigente, avvenga comunque "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

¹²² Ciò considerato anche che la norma sembrerebbe prefigurare le caratteristiche tecniche e la configurazione della piattaforma informativa "dialogante" con le procedure di formazione del bilancio dello Stato.

Commi 166 - 170

Il comma 167 prevede che i consigli di amministrazione delle società controllate dalle *holding* conglomerate su indicate siano costituite da non più di tre componenti, ivi prevedendo la cessazione dei consigli in carica entro 45 giorni. I commi 167, 168 e 169 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di una direttiva di indirizzo per il riassetto organizzativo delle società coinvolte, l'abrogazione dell'intesa con il ministro delle politiche agricole per l'emanazione delle direttive del presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio dei diritti di azionista di riferimento di Sviluppo Italia S.p.a., l'emanazione di un'apposita direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze mirata al contenimento del numero dei componenti dei CDA delle società partecipate dal medesimo. Il comma 170 pone un tetto massimo ai compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società a capitale pubblico indicate, pari ad un massimo di 500 mila euro annui.

L'emendamento introduttivo dei commi in questione presentati alla Camera è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerato che l'allegato 7 non indica effetti finanziari in corrispondenza alla misura in esame, andrebbero richiesti, ai fini di una valutazione di massima degli effetti connessi al vincolo posto alla composizione ed alla retribuzione annua (*max* 3 componenti e *max* 500.000 euro annui, come indicato ai commi 166 e 170), elementi circa il numero dei consigli di amministrazione coinvolti e la loro composizione numerica, nonché in relazione ai compensi medi annui percepiti dai componenti.

Comma 171

Il comma prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti.

La RT si limita a fornire i dati quantitativi degli organismi soppressi (n. 140 per l'INPS e n. 6 per l'INPDAP), fornendo il relativo dato di spesa complessiva annua al 2005 (indicato, rispettivamente, pari a 5 e 0,027 milioni di euro).

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti di risparmio complessivi:

Minori spese correnti

(mln di euro)

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sembrerebbe anzitutto necessaria la richiesta del dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei risparmi di spesa sinteticamente indicata in RT, con l'esposizione dei valori relativi ai compensi unitari corrisposti ai componenti di comitati, al numero medio delle sedute ed alle spese di funzionamento e di segreteria¹²³.

Per i profili di copertura, prendendo atto della risposta fornita alla Camera dei deputati¹²⁴, andrebbero inoltre chiariti gli effetti che il riordino è in grado di produrre sui fabbisogni organici degli enti coinvolti, sia con riferimento al previsto trasferimento delle funzioni di comitati soppressi ai dirigenti degli enti di previdenza - per cui andrebbero comunque acquisite rassicurazioni in ordine alla loro effettiva sostenibilità, fornendo l'indicazione della attuale situazione organica del ruolo dirigenziale nei due istituti - sia in relazione all'effettiva possibilità di un proficuo riutilizzo del personale attualmente adibito a funzioni di segreteria dei citati comitati in altri compiti. Ciò, anche considerato che la norma indicata all'articolo 39, comma 1, impone agli enti di limitare le risorse umane applicate a strutture di supporto nella misura massima del 15 per cento delle dotazioni organiche complessive. Andrebbero, infine, chiariti gli eventuali effetti di tali nuove attività sul trattamento economico previsto per i dirigenti dei due enti, considerato che, a legislazione

¹²³ Si consideri, a titolo di esempio, come da dettagliate ricostruzioni operate recentemente da organi della stampa, anche specializzata (il Sole 24 Ore), l'ammontare della spesa sostenuta nel 2005 per i comitati centrali, regionali, provinciali dell'INPS sarebbe stata quantificata pari a circa 17 milioni di euro. Cfr. il Sole 24 Ore, Norme e tributi, 15 ottobre 2006, pagina 19; per una ricostruzione ancora più dettagliata, cfr. "La Stampa" del 31 ottobre 2006, pagina 4.

¹²⁴ In merito, la R.G.S. ha risposto sul punto che ogni chiarimento non potrà che essere fornito dal Ministero del lavoro, nella sua veste di soggetto vigilante sui tre enti previdenziali. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

vigente, i nuovi compiti non sono scontati nell'ambito della componente retributiva di posizione e di risultato.

Infine, trattandosi in parte di eliminazione di compensi riconosciuti a dirigenti e personale estraneo alla pubblica amministrazione, per l'effetto complessivo di riduzione della spesa andrebbero valutati anche gli effetti indotti.

Comma 172

Il comma 172 opera la modifica del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, nel senso di prevedere che, tra i compiti degli uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, vi sia quello di valutare la congruenza delle clausole di copertura delle norme recanti maggiori oneri e il grado di conseguimento degli obiettivi posti dal legislatore.

Il comma, inserito con emendamento riformula l'articolo 44 del disegno di legge iniziale che, peraltro, risultava sprovvisto di riferimento nella **RT** al disegno di legge iniziale.

Al riguardo, nulla da osservare, per i profili di stretta competenza, dal punto di vista finanziario. Sarebbe peraltro opportuno un approfondimento sulla coerenza della previsione nell'ambito istituzionale del ciclo della quantificazione, soprattutto chiarendo quale possa essere un esito eventualmente non positivo di tale controllo rispetto al contenuto di una legge.

Comma 173

Il comma in esame, mediante modifica dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 del 1994, stabilisce che la programmazione delle attività di controllo di gestione della Corte dei conti sia informata sulla base delle priorità annualmente deliberate dalle Commissioni parlamentari¹²⁵.

¹²⁵ Si rammenta che il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare dal punto di vista strettamente finanziario. Dal punto di vista sistematico, andrebbe chiarita la coerenza della norma rispetto all'ordinamento e alla posizione della Corte nel contesto disegnato dalla Costituzione al riguardo.

Commi 174 - 181

Al comma 174 è istituita presso il MEF la Commissione tecnica per la finanza pubblica, indicandone le finalità e gli obiettivi tra cui, alla lettera *e*), la predisposizione di studi e relazioni, su apposita richiesta delle Commissioni parlamentari. Il comma 175 prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento. Il comma 176 istituisce presso il Dipartimento della R.G.S. un apposito Servizio studi, con personale appartenente al medesimo dipartimento. Il comma 177 stabilisce che la Commissione si avvale della struttura di supporto già esistente per l'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è soppressa. Nel contempo, è assicurato anche il supporto già previsto per la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica e, ad ulteriore integrazione, la possibilità di stipula di contratti di consulenza, autorizzandosi a tal fine una spesa annua di 1,2 milioni di euro. I commi 178 e 179 stabiliscono i criteri di selezione dei componenti la Commissione nonché la durata degli incarichi in tre anni, salvo rinnovo. Ai commi 180 e 181 è prevista, rispettivamente, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, con connessi obblighi di trasmissione di apposite relazioni al ministro dell'economia e delle finanze entro il marzo 2007 e l'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro dal 2007 in favore delle amministrazioni coinvolte nel programma (di cui 3 milioni da destinare al potenziamento organico del Dipartimento della R.G.S. presso il MEF), e, in aggiunta, l'autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento delle strutture di supporto al Parlamento.

La RT effettua la stima degli oneri necessari per la costituzione della Commissione tecnica, considerando i compensi da erogare ai componenti e le spese di funzionamento da sostenere. Entrambi gli

elementi di spesa, sono quantificati sulla base degli oneri sostenuti in relazione alla attività della soppressa Alta commissione di studio per il federalismo fiscale.

In particolare, si stima l'erogazione di compensi per complessivi 700.000 euro annui, a cui si aggiungono spese di funzionamento per 500.000 euro. La spesa complessiva ammonta, conseguentemente, a 1,2 milioni di euro annui.

La relazione tecnica stima infine le spese relative al potenziamento della R.G.S. pari a 3 milioni di euro, in relazione a rimborsi spese, organizzazione incontri e convegni e potenziamento informativo e per il reclutamento straordinario di personale in possesso di elevata qualificazione professionale, cui si aggiungono i 2 milioni di euro destinati alle altre amministrazioni coinvolte e 1,2 milioni di euro per le due Camere. L'importo complessivo che ne scaturisce è pari a 7,4 milioni di euro.

La copertura finanziaria, considerato che l'emendamento 44.600 è sostitutivo dell'articolo 45 del disegno di legge iniziale - per cui la relativa RT indicava 0,5 milioni di euro di maggiori oneri - e sopprime l'articolo 46 - la cui spesa era quantificata, dalla RT iniziale, pari a 1,2 milioni di euro annui - si pone limitatamente a 5,7 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'emendamento 44.600 (allegato 7) riporta i seguenti, importi, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Maggiori/Minori spese

(mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Co. 178 (Segreteria)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Co.182 (Monitoraggio)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Co 182 (M.Parlamento)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tab. A (MEF)	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Comm federalismo	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Commissione tecnica	-1,2	-1,25	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Al riguardo, per profili di copertura, pur non avendo da formulare particolari rilievi tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è configurata come limite massimo, andrebbero comunque acquisiti ulteriori chiarimenti in merito alle determinanti assunte a parametro nel calcolo degli oneri ivi indicati.

In tal senso, premesso che la norma nulla riferisce in merito al numero dei componenti della Commissione della finanza pubblica, limitandosi ad indicare il limite massimo di spesa annuo per i relativi compensi, pari a 0,7 milioni di euro annui, andrebbero anche acquisiti ulteriori elementi in ordine agli oneri previsti per le spese di personale relative alla struttura di supporto (per cui è autorizzato il limite di 0,5 milioni di euro annui) nonché riguardo al programma straordinario di reclutamento di personale da parte della R.G.S. (per cui è prevista l'autorizzazione pari a 3 milioni di euro), con specifica indicazione del numero delle assunzioni massime previste e dei relativi profili professionali di inquadramento.

Commi 182 - 184

Il comma 182 modifica l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001¹²⁶, dettando una nuova disciplina del riordino e della trasformazione o soppressione degli enti in questione, con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio. In comma 183 reca la quantificazione dei predetti obiettivi, in 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009. In proposito, va segnalato che per il raggiungimento dei citati risparmi, è appositamente prevista una "clausola di salvaguardia"¹²⁷ dall'articolo 67, in cui si dispone che, in caso di mancato ottenimento degli importi medesimi, vengono ridotti in maniera lineare i trasferimenti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle predette economie. Il comma 184, prevede, infine, che la società cui è attualmente affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti – Fintecna spa –, acquisti, nel 2007, gli immobili

¹²⁶ L'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha introdotto una specifica disciplina per il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di razionalizzare e ridurre la relativa spesa a carico della finanza pubblica. Alla disposizione erano stati ascritti effetti di risparmio – sull'indebitamento netto della p.a. – pari ad una quota parte¹²⁶ del complessivo importo di 362 milioni di euro nel 2002, 516 milioni nel 2003 e 671 milioni nel 2004. Ulteriori risparmi, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono stati poi assegnati alla norma a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 34, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003)

¹²⁷ Secondo quanto riporta la rubrica dell'articolo 67 del d.d.l. in esame.

delle gestioni liquidatorie ancora nella titolarità dell'erario per un valore non inferiore a 180 milioni di euro.

La RT al disegno di legge iniziale, oltre a ribadire il contenuto delle norme, con riguardo, in particolare, alla funzione della clausola di garanzia degli effetti di risparmio prevista al successivo comma 279 (ex articolo 67 del ddl iniziale), segnala che la base di riferimento sulla quale sono state quantificate le economie sarebbe costituita dal complesso dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, per i contributi ordinari agli enti pubblici indicati nell'elenco ISTAT, predisposto ai sensi della legge n. 311 del 2004. Tali trasferimenti ammonterebbero, specifica la RT, a circa 4 miliardi di euro.

Nel corso dell'esame del disegno presso la Camera dei deputati, l'emendamento che sopprimeva l'articolo 42 al disegno di legge iniziale (Em. 42.500), faceva sì che le relative economie, (originariamente indicate pari 5, 10 e 15 milioni nel triennio 2007/2009), venissero, invece, poste a carico degli obiettivi di risparmio previsti per l'articolo 47 (commi 183-185 del testo in esame).

In tal senso, la RT distribuita in relazione si limita ad assicurare che la neutralizzazione degli effetti peggiorativi, inevitabilmente dovuti al venir meno della norma recante risparmi di spesa di cui dall'articolo 42, sarebbe stata possibile, grazie al fatto che gli effetti economici indicati relativamente all'articolo 47 (cfr. i commi in rassegna) sarebbero stati garantiti dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 67, lettera a) del disegno di legge (ora corrispondente ai commi 279, lettera a).

Al riguardo, pur prendendosi atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹²⁸, si ravvisa anzitutto l'esigenza di acquisire più puntuali chiarimenti in merito al conseguimento dei risparmi ascritti dalla stessa disposizione alla legge finanziaria per il 2002, dal momento che gli stessi risulterebbero già scontati dalla legislazione vigente¹²⁹. Ciò, anche al fine di valutare l'effettivo impatto aggiuntivo,

¹²⁸ La R.G.S., nella nota del 26 ottobre 2006, riferisce che la ridefinizione della disciplina in argomento è dovuto alla verificata "impossibilità di conseguire i risparmi previsti, per l'inidoneità della disposizione (vigente) e per l'assenza di una clausola che fungesse da deterrente all'inezia delle amministrazioni vigilanti". Ne segue che, alla luce del nuovo testo e dell'apposita clausola di garanzia prevista al comma 279, lettera a), è prevedibile il conseguimento dei risparmi ipotizzati. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

¹²⁹ In proposito, si segnala che l'allegato 7 al ddl. finanziaria 2002 (A.S. 699 della XIV legislatura) indicava in relazione all'articolo in questione (articolo 19 nel testo iniziale), unitamente gli articoli 20 e 21, un effetto correttivo di 20 milioni di euro in termini di competenza finanziaria nel triennio 2002/2004 e di 362, 516 e 571 milioni di euro in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In merito ai criteri di

derivante dalla misura, sui saldi di finanza pubblica, per effetto della riformulazione della norma. Risparmi che, a rigore, pari a 200, 300 e 400 milioni nel triennio 2007/2009, dovrebbero infatti definirsi "ulteriori" rispetto a quelli eventualmente già realizzati dalla versione prevista, dalla legislazione vigente, in corrispondenza all'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Con riguardo al comma 184, preso atto dei chiarimenti forniti¹³⁰, nulla da osservare.

L'allegato 7 espone i seguenti effetti di minore spesa delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
>entrate	180			180					
< spese cap	-	-	-	-	-	-	180		
<spese corr.	-	-	-	205	310	415	205	310	415

Al riguardo, di nulla da osservare.

Comma 185

Il comma in esame provvede a sostituire l'articolo 2, lettera e) della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituito dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), stabilendo l'obbligatorietà della contribuzione all'istituto di assistenza e previdenza per i soli medici dipendenti della pubblica amministrazione.

La RT all'emendamento, dopo aver segnalato che la natura giuridica dell'ente è di soggetto di diritto privato, rileva che l'esclusione dell'obbligo della contribuzione a carico dei medici normalmente iscritti agli ordini professionali e non facenti parte della P.A., comporta il venir meno di circa 20 milioni di euro a fronte di 45 milioni di entrate contributive complessive per l'ente, segnalando,

quantificazione la RT non offriva ulteriori elementi di analisi, riconducendo alla misura in questione un effetto di riduzione dei trasferimenti erariali. Cfr. A.S. 699 della XIV legislatura, pagina 185 e pagina 245.

¹³⁰ In proposito, la Nota del Mef del 26 ottobre 2006 ha chiarito che non vi sono pregiudizi circa la sostenibilità della misura a valere dei bilanci di FINTECNA S.p.a.. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

pertanto, una contrazione delle entrate tra il 50 e il 60 per cento del loro valore.

Infine, la RT segnala che alcuna prestazione parte dell'ente si configura quale diritto soggettivo perfetto e, pertanto, nonostante lo stesso sia consolidato nel conto economico della P.A., nessun peggioramento è da prevedere sull'indebitamento netto, considerato che le prestazioni dovranno, giocoforza, adeguarsi alle risorse effettivamente disponibili.

Al riguardo, pur considerando le assicurazioni fornite in merito alla natura delle prestazioni attualmente erogate dall'ente, andrebbero acquisiti ulteriori elementi in merito alle sue spese di funzionamento, nonché in merito all'effettiva modulabilità di tutte le prestazioni fornite agli assicurati, nei limiti delle effettive risorse derivanti dalle contribuzioni.

A tale proposito, considerato che la RT si sofferma solo sul versante contributivo, sembrerebbero necessari anche chiarimenti circa l'ammontare complessivo delle prestazioni annualmente erogate ed il valore unitario delle medesime, al fine di evidenziare l'effettivo equilibrio della gestione considerata.

Commi 186 e 187

Il comma 186 provvede alla sostituzione dei commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo: a) la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del dipartimento della R.G.S.; b) il trasferimento del relativo personale alle altre strutture della R.G.S.; c) la definizione delle posizioni previdenziali del personale agli enti disciolti in capo agli enti di previdenza, con l'espressa previsione dei capitali di copertura necessari da parte del MEF. Al comma 187, la previsione dell'ammontare della remunerazione del capitolo 2835 è annualmente determinata nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio a legislazione vigente con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma 1- *bis*), lettera c) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

La RT non considera la disposizione in esame.

Al riguardo, in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) indicata al comma 1, andrebbero anzitutto fornite delucidazioni in merito al numero delle unità lavorative interessate dalla soppressione dell'ispettorato degli enti disciolti (I.G.E.D) della R.G.S, nonché rassicurazioni in merito al coordinamento della misura in questione con le indicazioni del riordino disposto per le amministrazioni ministeriali dall'articolo 32, comma 1, lettera f) e l'effettiva impiegabilità del medesimo personale in altre attività della R.G.S..

Inoltre, con riferimento alla nuova versione dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), andrebbe chiarita la definizione delle posizioni previdenziali dei dipendenti degli enti disciolti, considerato che, al trasferimento delle relative posizioni agli enti previdenziali dovrebbero corrispondere anche la definizione ed il trasferimento dei capitali necessari alla "integrale" copertura della posizione assicurativa degli interessati. In particolare, va verificato se non sia suscettibile di determinare un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato l'eventuale versamento della quota di risorse, da corrispondere agli enti previdenziali, in relazione al montante contributivo "nozionale" maturato in relazione ai trattamenti pensionistici integrativi, relativamente alla "soppressa" gestione sanitaria.

Commi 188 - 197

Ai commi 188 e 189 è previsto il trasferimento a FINTECNA Spa, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente, di EFIM e delle società da questa interamente controllate in liquidazione coatta amministrativa: i patrimoni così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria FINTECNA. Si prevede inoltre la contestuale chiusura delle liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese a cura della società trasferitaria¹³¹. Il trasferimento dei patrimoni attivi e passivi del gruppo potrà avvenire dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale da parte del commissario

¹³¹ Fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori.

liquidatore di EFIM¹³². Il comma 190 prevede la predisposizione, da parte di un collegio di tre periti¹³³ e sulla base della situazione patrimoniale di riferimento redatta dal commissario liquidatore di EFIM, di una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione ed il fabbisogno finanziario per la sua chiusura, tenuto conto di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società FINTECNA trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 191 prevede la liquidazione dei patrimoni trasferiti da parte della FINTECNA, una volta effettuato il trasferimento dei patrimoni, nel rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio¹³⁴, e il conseguente afflusso delle disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con riferimento a tale conto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sarà fissato l'ammontare delle risorse finanziarie tratte al conto corrente e depositate presso i conti bancari per le improcrastinabili esigenze relative alla liquidazione. Viene, altresì, previsto che i creditori dei patrimoni trasferiti continuino ad essere garantiti dallo Stato¹³⁵. Il comma 192, stima il subentro automatico della società FINTECNA nei processi attivi e passivi pendenti in capo a EFIM e alle società da essa controllate, fissando un limite massimo di 300.000 euro per ciascuna vertenza¹³⁶, per le spese legali e di consulenza tecnica o per le eventuali transazioni. Al comma 193, la determinazione, da parte del collegio dei periti, dell'eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo, consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al Ministero dell'economia da FINTECNA, e l'attribuzione dello stesso, detratto il costo della valutazione, per il 70 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per il 30 per cento alla società FINTECNA trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito. Al comma 194 il trasferimento della funzione di

¹³² Tale rendiconto dovrà essere presentato al Ministero dell'economia e finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

¹³³ Viene precisato che l'importo massimo del compenso per i periti sia determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze e sia ad esclusivo carico delle parti (comma 3)

¹³⁴ Viene previsto che la società FINTECNA non risponda, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in commento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.

¹³⁵ Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 487, con cui è stata soppressa l'ente EFIM.

¹³⁶ Comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio.

commissario liquidatore alla FINTECNA anche per società, in liquidazione coatta amministrativa, non direttamente o indirettamente controllate da EFIM, con conseguente decadenza delle funzioni dei commissari liquidatori. Al comma 195, l'esenzione da qualunque onere tributario, comunque denominato, di tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni. Al comma 196, l'applicabilità, in quanto compatibili, delle indicate disposizioni anche alla società ITALTRADE s.p.a.¹³⁷ in liquidazione.

La RT riferisce che la chiusura della liquidazione dell'ex gruppo EFIM risulta giunta "ad uno stadio finale", nel quale appare conveniente gestire le partite liquidatorie, ed il contenzioso, attraverso il trasferimento alla Fintecna o a società da essa interamente controllate. Dalle disposizioni deriverebbero risparmi valutabili in circa 3 milioni di euro che, prudenzialmente, non sono considerati.

A supporto di tale affermazione sono riportati - tratti dal terzo rapporto sullo stato del processo liquidatorio presentato dal Commissario liquidatore dell'EFIM il 31 dicembre 2005 - taluni dati relativi alla liquidazione del gruppo, che individuano i seguenti risparmi: A) con il trasferimento della gestione finale della liquidazione a FINTECNA, si avrebbero economie derivanti dall'utilizzo del personale di questa, con una conseguente sensibile riduzione del costo per personale e collaboratori di EFIM, pari a una media annua di 1,3 milioni di euro; B) l'applicazione del tetto unitario di spesa per legali e consulenti, previsto dal comma 192, determinerebbe anch'esso risparmi. Tale tetto, se fosse stato applicato alla casistica degli ultimi 5 anni avrebbe potuto dare risparmi di quasi 7 milioni di euro; C) con l'uso di immobili della società trasferitaria, quali sedi sostitutive dell'EFIM rispetto all'attuale, si avrebbero ulteriori riduzioni di spesa, posto che il costo medio annuo per affitti e manutenzioni degli immobili attualmente sede dell'EFIM è di 750 mila euro; D) ulteriori risparmi deriverebbero dalla cessazione dei costi per i Commissari liquidatori e dei Comitati di sorveglianza, il cui costo medio annuo è di circa 1 milione di euro.

Inoltre, la relazione riferisce che da tempo è cessata ogni assegnazione o esborso da parte dello stato a favore delle procedure di liquidazione, mentre è iniziata la restituzione di importi della liquidazione al Ministero dell'economia, avvenuta sinora per un complessivo importo di 735 milioni.

¹³⁷ ITALTRADE S.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa.

Si afferma, infine, che le disposizioni in esame permetteranno di evitare ulteriori esborsi da parte dello Stato per il processo di liquidazione, un mutamento nell'attuale regime speciale della normativa EFIM per il pagamento dei creditori e l'eventuale confusione tra patrimoni trasferiti e quelli della società trasferitaria. Si ricorda, che la relazione illustrativa riferisce che per le medesime ragioni risulta opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla società ITALTRADE, e che comunque la normativa introdotta produrrà un incasso immediato da parte dello Stato, come contropartita del trasferimento a FINTECNA.

L'allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato anche che, per ragioni prudenziali, non sono stati imputati effetti finanziari di alcun tipo alla misura in questione, non vi sono osservazioni.

Commi 198 - 201

Il comma 198, inserito con il maxi emendamento sulla fiducia alla Camera dei deputati, stabilisce che i Commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 199, n. 270, decadono se non confermati entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria, rinviando ad uno specifico decreto del Ministro per lo sviluppo economico le modalità di sostituzione di tali figure. Il comma 199 stabilisce che il numero dei commissari straordinari non può complessivamente superare la metà del numero attualmente in carica, prevedendo che i medesimi possano stipulare convenzioni con professionisti al fine di conseguire risparmi nei costi della procedura, che ricadrebbero sui creditori. I commi 200 e 201 stabiliscono che i compensi per i commissari straordinari siano determinati con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico e che, in presenza di più procedura nella titolarità di un medesimo commissario, il relativo compenso sia commisurato al numero delle procedure, ridotto del 30 per cento.

La RT al maxi emendamento non fornisce indicazioni sui commi in esame, corrispondenti all'articolo 49-*bis* aggiunto alla Camera dei deputati

Al riguardo, premesso che nessun effetto è ricondotto in allegato 7 in corrispondenza alla norma in esame, al fine di valutarne la portata finanziaria sia pure "di massima", andrebbero acquisiti ulteriori elementi in merito alle procedure di amministrazione straordinaria attualmente in essere ed al numero dei commissari straordinari attualmente incaricati, con l'indicazione della relativo onere di spesa, nonché informazioni in merito alla durata media delle citate procedure ed al relativo onere per l'incarico di Amministratore.

Commi 202 e 203

I commi recano l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a procedere, entro sei mesi, alla ltrasfromazione della società per la gestione degli impianti idrici S.p.a. o alla sua fusione con una società o enti di diritto pubblico che svolgano la medesima attività.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame autorizza la trasformazione della società ovvero la sua fusione con "altra" società o con enti di diritto pubblico che svolgono la medesima attività, andrebbero fornite delucidazioni in merito all'eventualità, contemplata espressamente dal testo iniziale e "non esclusa" anche nel testo riformulato, che la fusione in questione possa avvenire a carico di una società a proprietà pubblica ovvero di un ente di diritto pubblico

In proposito, anche tenendo conto della particolare disciplina che il codice civile pone in relazione alla responsabilità patrimoniale dell'unico proprietario delle quote azionarie di una S.p.a. (illimitata, coma recita articolo 2362 c.c.) - sembrerebbe necessaria l'acquisizione di dati di sintesi in merito alla gestione della SOGESID S.p.a. (essenzialmente: fatturato complessivo, attività patrimoniali, esposizione finanziaria complessiva e, soprattutto, numero di dipendenti) al fine di valutare la portata dell'operazione nei suoi possibili riflessi sulla responsabilità erariale nei confronti dei terzi creditori.

Commi 204 e 205

Il comma 204 prevede che, dal 2007, le disposizioni di contenimento indicate all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61 della legge n. 266 del 2005 (in sintesi: riduzione di spese per consulenze, auto e compensi vari), si applicano all'intera platea delle amministrazioni considerate dall'ISTAT ai fini del consolidamento del conto economico della pubblica amministrazione, ferme restando le esclusioni espressamente previste dai commi 9, 12 e 64 della medesima legge e gli organi costituzionali. Il comma 205 modifica la portata dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, stabilendo che la platea delle esclusioni dalla riduzione del dieci per cento prevista sui consumi intermedi comprenda anche gli enti pubblici di ricerca, l'istituto nazionale di economia agraria, l'istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio nazionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'APAT e delle Agenzie regionali per l'ambiente.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, considerato che la disposizione opera la modifica di misure in relazione alle quali la manovra correttiva per il 2006 riconduceva risparmi di spesa in parte precisamente quantificati¹³⁸, sembrerebbe opportuna la richiesta di chiarimenti circa l'entità attesa dei risparmi aggiuntivi derivanti dalla modifica in questione.

In particolare, tenuto conto che le due disposizioni provvedono ad estendere per il comma 204 e a ridurre per il comma 205 l'ambito soggettivo entro cui ricadono le misure di contenimento delle spese previste per consulenze e incarichi, andrebbero acquisiti dati circa la platea di enti/soggetti che sarebbero, così, compresi anch'essi nelle misure previste dalla legge finanziaria 2006, pur non essendo queste ultime pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Quindi, per tali

¹³⁸ In proposito, si segnala tuttavia che l'allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2006 scontava effetti di risparmio sui saldi solo per la parte riconducibile: a) economie negli incarichi di consulenza (articolo 1, comma 9-10), pari a 70 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto ed a 45, 65 e 70 milioni nel triennio 2006/2008 sul fabbisogno; articolo 1, comma 11, relativamente al ridotto utilizzo di autovetture per 30 milioni nel triennio sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto e da 20, 25 e 30 milioni di euro sul fabbisogno. Non recavano effetti indicati sui saldi le misure relative ai commi 23 (spesa per acquisto immobili da parte degli enti della p.a.), 56-58 (compensi amministrazioni pubbliche) e 61 (trasmissione di una relazione al mef sui risparmi realizzati); cfr. A.S. 3613, pagina 175 e seguenti e pagine 176-177.

enti/imprese andrebbe anche indicato l'ammontare della spesa sostenuta per incarichi e consulenze nel biennio 2004-2005.

Infine, sotto il profilo metodologico, un chiarimento andrebbe richiesto anche in merito al fatto che, tra gli enti consolidati nel conto della P.A., rientrerebbero anche società di diritto comune, in relazione alle quali andrebbero chiarite le specifiche modalità applicative delle misure di contenimento previste dalla finanziaria 2006, atteso che la loro disciplina contabile è interamente regolata dal codice civile, in quanto normali società commerciali, e, pertanto, in regime di tenuta della contabilità con il sistema economico-patrimoniale.

Con riferimento al comma 205, sembra necessaria la richiesta di chiarimenti in merito agli effetti finanziari attualmente scontati dalla legislazione vigente, in relazione all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 ed alle possibili variazioni derivanti dalla prevista esclusione di alcuni enti dalla riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi, inizialmente non prevista.

Commi 206 e 207

Al comma 206 si stabilisce che venga accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni per il 2007, a 5031 milioni per il 2008 ed a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base, relative anche agli oneri legislativamente determinati (ad eccezione dei fondi destinati alla radiodiffusione televisiva locale), di alcune categorie di spesa del bilancio dello Stato, costituite dai consumi intermedi, dai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (ad eccezione dei trasferimenti in favore della protezione civile e del Fondo ordinario per l'Università), dai trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private, a imprese e all'estero, nonché della categoria delle altre uscite correnti e dalle spese in conto capitale (ad eccezione dei trasferimenti a favore della protezione civile e di una quota pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate). Per tali accantonamenti è previsto un limite massimo di 40 milioni di euro annui per gli accantonamenti che interessano il solo Ministero dell'istruzione. A fini di variazione degli accantonamenti decisi è previsto che il Ministro competente, d'intesa con quello dell'economia, possa comunque procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando però, in ogni caso, l'invarianza degli effetti finanziari complessivi e previa

trasmissione dei relativi decreti alle commissioni parlamentari competenti. Il comma 207 prevede che il Ministro competente, di concerto con quello dell'economia, ad eccezione delle voci di spesa aventi natura amministrativa di spese obbligatorie o legislativamente determinate, possa procedere ad ulteriori accantonamenti da destinare, nella misura massima del 30 per cento, ad appositi fondi di incentivazione del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei processi di spesa.

Al riguardo, per i profili metodologici, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite alla Camera dei deputati¹³⁹, andrebbero anzitutto meglio chiarite le concrete modalità applicative con cui si prevede debba essere effettuato "l'accantonamento" previsto, dal momento che, per un verso, il medesimo verrà ad operare, sul piano amministrativo, sia sulla quota discrezionale delle u.p.b. interessate che sugli oneri giuridicamente obbligatori e legislativamente determinati e, d'altro canto, il medesimo accantonamento potrà essere anche modificato anche in corso d'anno, fermo restando il valore complessivo indicato per gli stanziamenti del Ministero¹⁴⁰.

Tale esclusione delle quote obbligatorie e legislativamente predeterminate è invece prevista al successivo comma 207¹⁴¹.

Sul punto, riprendendo, peraltro, considerazioni già formulate in altre occasioni¹⁴², si osserva che il quesito di fondo che la norma

¹³⁹ In proposito, la R.G.S. ritiene che tali accantonamenti, anche alla luce della possibilità di variare i medesimi, per ogni amministrazione, nell'ambito delle u.p.b. di competenza, fermo restando il valore complessivo delle quote accantonate sui suoi stanziamenti, costituisca "garanzia di trasparenza alle operazioni poste in essere dalle amministrazioni, permettendo a Parlamento e Corte dei conti di svolgere la propria azione di vigilanza, in quanto dispone la comunicazione ai predetti organi dei decreti di modifica degli accantonamenti". Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

¹⁴⁰ Un'analoga questione è già stata posta in relazione al citato articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 2006, che faceva riferimento a somme accantonate e "rese indisponibili alla gestione". Peraltro, tale ultima norma, limitata al solo 2006, prevedeva che le somme medesime venissero poi versate entro l'anno all'entrata del bilancio dello Stato, definendo in tal modo – a differenza della disposizione in esame – la modalità mediante la quale si produceva l'effetto di risparmio da essa perseguita.

¹⁴¹ In proposito, in premessa all'intervento reso in Commissione V alla Camera dei deputati da parte del rappresentante del Governo in merito alla presentazione dell'emendamento che ha integrato il testo del comma 1 dell'articolo in esame, questi ha affermato che si deve distinguere "concettualmente il taglio della spesa dall'accantonamento, il quale ultimo è caratterizzato dalla possibilità di un intervento successivo e correttivo del Ministro competente...", facendo rilevare poi, con riferimento alle obiezioni emerse nel dibattito, "come l'attuale procedura per la formazione del bilancio pubblico ponga problemi di trasparenza oggettivi, indipendenti dall'operato del Governo" e ritenendo necessaria una profonda revisione che consenta al Parlamento di esercitare in modo più efficace l'azione di controllo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni*, 3 novembre 2006, pag. 17.

¹⁴² XIV legislatura, Nota di lettura n. 120, pagina 5-6 e Nota di lettura n. 165, pagina 2, nonché, per osservazioni più squisitamente a carattere metodologico, si veda il Documento di Base n. 39 del 2005 "Il disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.S. 3613): ambito contenutistico e schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4 Reg. Sen.)", pagg. 4 e 5.

suggerisce riguarda la misura in cui un "accantonamento lineare" per talune categorie economiche corrisponda ai principi che sovrintendono alla costruzione delle previsioni di bilancio, per cui il Ministro dell'economia formula previsioni di stanziamenti in base agli obiettivi e ai programmi di ciascun dicastero, valutando gli oneri, oltre che delle funzioni e dei servizi istituzionali, anche dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, il tutto sulla base della legislazione in vigore. La previsione di spesa dovrebbe pertanto tenere in debito conto l'offerta di servizi ed interventi, ossia gli obiettivi e i programmi dell'operatore-Stato, come la legge di contabilità prevede debba essere illustrato nelle note preliminari ma sempre sulla base delle leggi in essere.

Un'altra questione più tecnica è poi legata al fatto che la norma fa riferimento al concetto di stanziamento avente "impatto diretto" sul conto economico consolidato della pubblica amministrazione, circostanza che costituisce una nozione contabile riferita alla contabilità economica e non alla contabilità finanziaria, che è invece il quadro metodologico di riferimento nella costruzione del bilancio a legislazione vigente, di cui all'articolo in questione, che riguarda il bilancio dello Stato.

In tal senso, come segnalato anche in altre occasioni¹⁴³, vanno pertanto, in questa sede, ribadite le implicazioni, anche a livello di procedure parlamentari, derivanti da una norma contenuta nel ddl finanziaria formulato in termini di stanziamenti interpretati come riferiti alle categorie (classificazione economica). Difatti, allo stato attuale della prospettazione dei dati riferiti al bilancio di previsione dello Stato, emerge l'obiettivo difficoltà di collegare direttamente le u.p.b. alle categorie, se non attraverso il riferimento mediato ai capitoli.

Invece, per i profili di quantificazione, posto che le misure intervenute negli ultimi anni avrebbero già inciso, in misura notevole, su molti degli stanziamenti di spesa su cui opera l'accantonamento di risorse, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni circa l'effettiva conseguibilità dei risparmi attesi¹⁴⁴, tenuto conto delle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni¹⁴⁵.

¹⁴³XIV legislatura Nota di lettura n. 165, pagina 9.

¹⁴⁴Tali misure sono state effettuate con un taglio "orizzontale" delle voci di spesa, modalità sulla quale, va rammentato, si era espressa negativamente anche la Commissione incaricata dal Ministro dell'economia e delle finanze della valutazione dei conti pubblici 2006. Nella sua relazione, trasmessa dal Ministro alle Camere il 6 giugno 2006, la Commissione valutava in proposito che "il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione". Nondimeno, con riferimento alle critiche emerse nel corso dell'esame in commissione alla Camera dei deputati, in relazione al rilievo di iniquità del taglio lineare emerse nel

In proposito, sulla base del documento acquisito presso la Camera dei deputati¹⁴⁶, recante l'analitica prospettazione delle u.p.b. incise dall'accantonamento in relazione agli stanziamenti interessati per ogni Ministero, sembra emergere, sul piano informativo, il solo dato di sintesi dell'accantonamento, quantificabile in quote pari al 12,2, al 13,8 e al 12,4 per cento degli stanziamenti interessati, rispettivamente, nel triennio 2007/2009, in corrispondenza alle categorie richiamate al comma 1.

D'altro canto, il documento integrativo citato - recante, peraltro, anche l'indicazione della relativa autorizzazione legislativa di riferimento per ogni stanziamento inciso - non sembra risolvere il problema di conoscere, in maniera immediata e sintetica, il valore percentuale, sia pure di "massima", della quota degli accantonamenti che interessano però fattori di spesa vincolata, siano essi riconducibili a spesa obbligatoria che alla spesa legislativamente determinata, distinguendola dalla componente discrezionale¹⁴⁷.

In merito, sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

Oltretutto, nonostante la norma indichi le categorie di riferimento per l'accantonamento di quote da considerare indisponibili, oltre a riferire della misura complessiva degli stessi, il documento in

corso del dibattito, il rappresentante del Governo affermava come "l'articolo 53 contenga un importante elemento di flessibilità, rappresentato dalla possibilità che il ministro competente proceda a variazioni degli accantonamenti, entro i limiti previsti ed al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza pubblica". In tal senso, andrebbero meglio giustificate le rassicurazioni in ordine alla sostenibilità delle spese per il normale svolgimento della attività amministrativa fornite alla Camera dalla R.G.S. circa l'adeguamento dei programmi, alle effettive disponibilità, da parte delle Amministrazioni Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 novembre 2006, pag. 17, e Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2006.

¹⁴⁵Tale considerazione vale anche - seppure con minore rilievo - per alcune delle altre categorie interessate dalla norma, sulle quali ha recentemente inciso l'articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 2006, con cui sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa 800 milioni annui per il triennio 2007-2009. Ciò comporta che in sede di consuntivo potrebbero determinarsi economie di spesa inferiori rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica. In merito, in particolare, si segnala che la II sezione della RPP per il 2007 puntualizza che le previsioni 2007 concernenti gli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente alla categoria economica dei consumi intermedi (II) sconta una flessione di 1,8 miliardi di euro complessivi rispetto al 2006, a ragione della manovra riduttiva adottata nella manovra correttiva dello scorso anno, con riferimento all'ulteriore riduzione intervenuta con il decreto-legge n. 223 del 2006. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, II Sezione della Relazione previsionale e programmatica 2007 (RPP), Novembre 2006, pagina 16.

¹⁴⁶ Tale documento, presentato una prima volta il 3 novembre u.s., è stato poi rettificato e riprodotto dal Governo in data 16 novembre. Il valore assoluto delle riduzioni applicate è rimasto identico, mentre è leggermente incrementata la base di computo, rispetto alla versione iniziale. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 2 novembre 2006, pagina 41 e seguenti e, per la versione definitiva, elenco trasmesso il 16 novembre 2006.

¹⁴⁷ Occorre segnalare, sul punto, che la possibilità di ricognizione degli stanziamenti di spesa relativamente a ciascuna autorizzazione legislativa ed alle caratteristiche vincolate o meno della spesa ivi iscritta è, al momento, possibile solo attraverso l'individuazione dei capitoli di riferimento per ciascuna autorizzazione di spesa. La circostanza conferma quindi che questi ultimi rimangono i riferimenti "sostanziali" della legislazione di spesa ai fini gestionali e si presentano essenziali alla riconciliazione delle autorizzazioni legislative di spesa con le singole categorie economiche di riferimento.

questione non consente però una lettura analitica (e quantitativa) della misura, relativamente alle singole categorie coinvolte per ogni amministrazione, né offre indicazioni circa la relativa quota accantonata, se vincolata o meno, permettendo, di fatto, una mera ricognizione di "sintesi" degli accantonamenti complessivi disposti per ogni Ministero.

Più in generale, con riferimento alla coerenza della misura con l'impianto contabile vigente, occorre inoltre considerare che l'istituto dell'accantonamento e della "indisponibilità" di quote degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio annuale di previsione, benché adottato recentemente anche in relazione alla manovra correttiva di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 2006, costituisce istituto del tutto innovativo alla logica propria del bilancio di competenza finanziaria, inteso come atto di autorizzazione a porre in essere la gestione di risorse, rappresentando, tale ultimo documento, prima ancora che un documento contabile di previsione, il piano finanziario dei mezzi annualmente assegnati - attraverso apposita legge approvata dal Parlamento - alle singole imputazioni di spesa (U.P.B.) per la gestione da parte dei singoli centri di responsabilità dell'Amministrazione dello Stato¹⁴⁸.

Ne segue che la misura in questione, nel determinare un "accantonamento" sullo stanziamento pur approvato dalle Camere in una data misura, prefigura anche l'apposizione di un particolare vincolo all'esercizio del potere di spesa dell'amministrazione: quest'ultima, pur autorizzata dal Parlamento negli stanziamenti assegnati, dovrà, infatti, tener conto necessariamente delle quote accantonate, nella realizzazione dei propri programma di spesa¹⁴⁹.

Più in generale, riprendendo in parte considerazioni già formulate in altre occasioni¹⁵⁰, si segnala la conferma della tendenza, ormai presente già da qualche anno, volta a trasferire, in questo caso indirettamente, in legge sostanziale la rideterminazione di quote di bilancio, sia pure attraverso una metodologia che consente di lasciare inalterato il dato di stanziamento di competenza, modificandone nondimeno il flusso di spesa.

¹⁴⁸ Oltretutto, non sono fornite indicazioni in merito alla componente degli stanziamenti di spesa su cui verrà ad operare l'accantonamento di quote, se sulle previsioni di competenza o su quelle di cassa, che scontano anche la previsione di pagamenti relativi ad impegni già assunti da parte dell'amministrazione. In tal modo, il vincolo verrebbe ad incidere su quote di risorse già impegnate.

¹⁴⁹ In ciò, riflessi si producono sullo stesso sindacato parlamentare, dal momento che una parte degli stanziamenti di spesa, pur approvati, è comunque da considerarsi "indisponibile" per l'attuazione dei relativi programmi di intervento.

¹⁵⁰ Cfr. XIV legislatura, Nota di lettura n. 165, pagina 2-3 e da ultimo *La decisione di bilancio 2006-2008*, Documento di base n. 40, febbraio 2006, pagg. 30 e ss.

Va anche valutato il fatto che l'esatto dimensionamento della spesa troverà concreta realizzazione solo nelle determinazioni del Ministro dell'economia e delle finanze circa il previsto adeguamento da disporre in via compensativa. Considerando che tutti i Ministeri sono interessati dalla norma, si può pensare che si è in presenza di una nuova forma di impostazione della struttura del bilancio, come già è stato osservato nel più recente passato.¹⁵¹

Su tutti i punti richiamati sarebbe opportuna l'acquisizione del parere da parte del Governo.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell'allegato 7:

Minori spese (milioni di euro)									
	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Min. spese correnti	-	-	-	1.600	2.500	3.000	2.100	3.070	3.100
Min. spese c/capit.	-	-	-	1.210	1.660	1.810	1.210	1.660	1.810
Totale				2.810	4.160	4.810	3.310	4.730	4.910

In merito, preso atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹⁵², andrebbero chiarite le ragioni della quantificazione dell'impatto sulle dinamiche di cassa e sulla competenza economica, che risulterebbero comunque differenziate, nel triennio, in ragione delle categorie economiche interessate.

Per quanto riguarda l'impatto sul SNF, probabilmente esso è nullo anche perché le somme accantonate comunque sono iscritte in conto spesa.

¹⁵¹ Cfr. *La decisione di bilancio 2006-2008*, Documento di base n. 40, febbraio 2006, pag. 34. Merita di essere ricordato che la Corte dei conti ha sostenuto che "si rafforza poi la tendenza alla progressiva flessibilizzazione delle poste in bilancio, avviata dalla riforma contabile del 1997 ed accentuata dalle più recenti leggi finanziarie, con l'istituzione di ulteriori fondi da ripartire per specifiche esigenze o diffusi, come previsto dall'art. 6, sugli stati di previsione di ciascun Ministero, che si traduce in un cospicuo allargamento dell'area delle variazioni di bilancio, suscettibili di modificare il piano finanziario e gestionale di inizio d'anno"(Cfr SENATO DELLA REPUBBLICA, 5° Commissione permanente, *Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2006-2008*, 13 ottobre 2005 (seduta pomeridiana).

¹⁵² In proposito, la R.G.S. ha affermato che l'iniziale discrasia tra i dati indicati nella RT al disegno di legge iniziale era dovuta a un mero errore materiale, potendo considerarsi validi i soli valori indicati in allegato 7. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della R.G.S., 26 ottobre 2006.

Comma 208

Il comma si limita ad indicare un taglio lineare pari a 126,4 milioni di euro per il 2007, a 335,4 milioni per il 2008 e a 11,4 milioni per il 2009, senza specificare esclusioni.

La RT al maxi emendamento non considera la disposizione.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che gli effetti contabili della riduzione non sembra siano stati riportati nella tabella C.

Si tratta di un elemento che necessita di una risposta da parte del Governo.

Inoltre andrebbero acquisite rassicurazioni circa l'effettiva sostenibilità delle riduzioni in questione, senza pregiudizio per i livelli di funzionalità e di servizio delle finalità di spesa cui corrispondono gli stanziamenti annualmente definiti in tabella C.

L'allegato 7 reca l'indicazione dei seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	74	0	0	0	0	0	0	0
0	250	0	0	0	0	0	0	0
126	11,4	11,4	126	11,4	11,4	126	11,4	11,4
126	335,4	11,4	126	11,4	11,4	126	11,4	11,4

Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni della parziale contabilizzazione degli effetti della misura sui saldi di cassa e sulla competenza economica.

Commi 209 e 210

I commi in esame prevedono l'istituzione di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari, non previsti a legislazione vigente, derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), introdotto dal successivo articolo 55. A tale fondo è assegnata

una dotazione, "in termini di sola cassa", di 300 milioni per l'anno 2007, mentre è operata la modifica dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 con l'inserimento del comma 177-*bis*, che prevede che l'utilizzo dei contributi pluriennali, anche mediante attualizzazione, sia disposto con decreto del Ministro competente, da trasmettere alla commissioni parlamentari, adottato di concerto con il Ministro dell'economia, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

La RT si sofferma sullo scopo principale della norma, che è quello di escludere che lo Stato possa venire, di fatto, a configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione dei relativi effetti sull'indebitamento netto nel conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito. La stessa relazione richiama a tale proposito la Direttiva del PCM del 6 giugno 2006¹⁵³ con la quale sono state impartite le nuove istruzioni operative relative ai contributi pluriennali previsti ai sensi dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, dirette ad evitare che in sede di attuazione degli interventi finanziati con contributi pluriennali si verificino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilità. Nel prosieguo, la relazione afferma, inoltre, che le stime tendenziali indicate nel DPEF 2007-2011, per le suddette tipologie di spesa, considerano sui conti pubblici esclusivamente l'impatto connesso al pagamento del contributo pluriennale e non dell'eventuale mutuo attivabile a fronte dello stesso, con l'unica eccezione di alcune forniture militari della Difesa. La norma è volta, pertanto, a risolvere il problema degli interventi da finanziare mediante l'attivazione di specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento. A questo fine, è prevista la costituzione di un fondo, cui è assegnata una dotazione in termini di sola cassa allo scopo di dare "apposita evidenza contabile agli effetti derivanti dalle operazioni di mutuo attivate dai soggetti esterni alla PA con onere a totale carico dello Stato". Ciò, al fine di limitare l'impatto di tali operazioni in misura pari all'ammontare delle risorse disponibili sul fondo. Difatti, nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, questi "possono" essere compensati a valere sulle risorse del

¹⁵³ "Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006".

fondo di cui all'articolo 54, del disegno di legge in esame. Tale procedura si applica anche alle operazioni finanziarie poste in essere, a valere sui predetti contributi pluriennali, dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, il cui onere sia posto a totale carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, sebbene la norma disponga la costituzione di un fondo con impatto indicato sulla sola cassa, sarebbe anzitutto necessario chiarire se i corrispondenti stanziamenti di competenza, anche con riferimento alla prevista possibilità di "attualizzazione", siano costituiti dal complesso dei contributi pluriennali autorizzati¹⁵⁴.

Inoltre, sembrerebbe altresì necessario che il Governo fornisca i dati sottesi alla stima della dotazione del fondo, chiarendo in particolare se il limite di 420 milioni di maggiore fabbisogno sia congruo a fronte del presumibile elevato ammontare di impegni per contributi da erogare ai sensi del citato comma 177-*bis* della finanziaria 2004. Comunque, a prescindere da tali aspetti quantitativi, si osserva che si verificherebbe un'altra ipotesi di limitazione (per via amministrativa) degli effetti di norme (autorizzazione di limiti di impegno e contributi pluriennali) aventi forza di legge.

Infine, atteso l'impatto finanziario previsto in allegato 7 e riferito al solo maggior fabbisogno del 2007, potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine agli eventuali effetti permanenti della misura.

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti, al netto della modifica apportata dalla Camera:

Maggiori spese in c/capitale (mln di euro)									
	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Co. 210-211	0	0	0	420	0	0	420	0	0

Al riguardo, si pone rinvio alle osservazioni dianzi formulate.

¹⁵⁴ In proposito, la R.G.S. ha risposto alla Camera che la mancata contabilizzazione degli effetti sul saldo netto da finanziarie sarebbe dovuta al fatto che il fondo viene costituito solo in termini di cassa" così come gli effetti che è destinato a neutralizzare. Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., 26 ottobre 2006.

Commi 211 - 236

Al comma 211, si autorizza per il 2007 l'effettuazione di assunzioni per n. 1000 unità da parte delle Forze di polizia a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il comma 212 prevede che una quota pari al 20 per cento di quanto stanziato¹⁵⁵ per il 2007 per le assunzioni in deroga al blocco del *turn over*, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, che vanti una prefissata durata di servizio a tempo determinato¹⁵⁶ nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra, nelle more delle procedure di stabilizzazione. Inoltre, si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

Il comma 213, aggiunto alla Camera dei deputati con l'emendamento governativo 57.500, stanziava per il 2007 un fondo pari a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 a decorrere dal 2008, per la stabilizzazione di ricercatori precari.

Il comma 214 stabilisce che le modalità appena descritte di stabilizzazione del personale si applicano anche nei confronti di specifiche categorie di personale considerate dalla legge finanziaria per il 2006¹⁵⁷ purché in possesso degli stessi requisiti. Per la stabilizzazione di tale personale, si provvede mediante il Fondo dotato di 180 milioni di euro a decorrere dal 2007, previsto dall'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 266¹⁵⁸. Al Fondo non accedono gli enti dotati di autonomia finanziaria, che procederanno alla stabilizzazione del personale, ovvero alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato, nell'ambito delle risorse dei propri bilanci¹⁵⁹.

¹⁵⁵ Dal già citato articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

¹⁵⁶ Diverse sono le fattispecie ipotizzate. In particolare il personale attualmente in servizio a tempo determinato può presentare domanda di stabilizzazione solo se può vantare un'attività in servizio pari ad almeno tre anni anche non continuativi; al fine del raggiungimento del requisito si computano anche i periodi di servizio ancora da prestare in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Per quanto concerne il personale non in servizio la domanda è subordinata al requisito del possesso di un triennio di servizio nel corso dell'ultimo quinquennio purché l'assunzione sia avvenute con procedure previste dalla legge. Nel caso in cui le procedure di assunzioni siano risultate diverse è previsto l'espletamento di prove selettive.

¹⁵⁷ Si tratta delle categorie indicate nei commi da 237 a 242 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

¹⁵⁸ Si rammenta, peraltro, che le risorse del fondo sono anche destinate alla prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

¹⁵⁹ Si rammenta che il Fondo in questione, a norma dell'articolo 1, commi da 247 a 251 della citata legge 266/2005, era dimensionato a copertura di un contingente di personale non superiore a 7.000 unità a tempo indeterminato. È altresì stabilito che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di contratti di formazione e lavoro in regime proroga *ex lege*, possono essere attuate a

Il comma 215, inserito alla Camera dei deputati con l'emendamento 57.96, autorizza l'assunzione di n. 166 risultati idonei al concorso di guardia forestale tenutosi nel 2005, indicando un onere pari a 2,2 milioni di euro per il 2007 e a 5,24 dal 2008, provvedendo alla relativa copertura attraverso la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 36 del 2004 (nuovo ordinamento del corpo forestale).

Il comma 216 prevede che per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro il limite massimo del 20 per cento del contingente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo che detto limite sia esteso anche alle assunzioni di segretari comunali e provinciali e alle assunzioni nelle Forze Armate.

Il comma 217, aggiunto alla Camera dei deputati con l'emendamento del governo 57.502, provvede ad autorizzare l'assunzione fino a n. 500 agenti ausiliari, anche se cessati dal servizio, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro dal 2007. Per le relative assunzioni vengono utilizzate le vacanze organiche del ruolo sovrintendenti, per cui le suddette assunzioni vengono effettuate in soprannumero nel ruolo agenti.

Il comma 218 stabilisce che le amministrazioni indicate al comma precedente, possano procedere alla stabilizzazione di personale precario nel 2008 e 2009 nei limiti di una spesa pari al 40 per cento di quella relativa all'e cessazioni registrata nell'anno precedente.

Il comma 219 prevede che le amministrazioni di cui al comma 4, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, possano inoltre procedere ad assunzioni nel limite massimo di spesa pari a 75 milioni di euro a regime, istituendo un apposito fondo recante un dotazione pari a 25, 100, 150 milioni di euro nel triennio 2008/2010.

Il comma 220 autorizza a porre in essere le procure di conversione dei contratti di formazione e lavoro, nei limiti dei posti disponibili.

Il comma 221, inserito alla Camera dei deputati con l'emendamento del governo n. 57.500, stabilisce che una quota pari al 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 217 sia riservata al personale che per almeno un anno, abbia avuto rapporti di co.co.co. con l'amministrazione che indice la procedura.

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico (comma 7) previa apposita procedura autorizzatoria.

Il comma 222, inserito alla Camera dei deputati con il maxi emendamento sulla fiducia, stabilisce che una quota delle risorse previste per il potenziamento del contrasto all'evasione sia destinata, con apposito d.m. alle agenzie fiscali.

Il comma 223, inserito alla Camera dei deputati con il maxi emendamento sulla fiducia, opera modifiche alle disposizioni in materia di incentivazione del personale dell'amministrazione finanziaria nel quadro del potenziamento e contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che devolve quota parte delle maggiori entrate riscosse al fondo per gli obiettivi di produttività del personale. Dal 2007, l'importo da destinare a tali finalità non dovrà eccedere quello destinato nel 2004, diminuito del 20 per cento.

Il comma 224, inserito anch'esso con la fiducia alla Camera dei deputati, opera una modifica all'articolo 1, comma 213-*bis*, prevedendo che dalla eliminazione dell'indennità di trasferta disposta dal comma 213 della medesima legge, sia escluso il personale delle agenzie fiscali.

Il comma 225, inserito anch'esso con la fiducia alla Camera dei deputati, riduce un'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 in tema di premi di concentrazione tra imprese, per un importo pari a 0,5 milioni di euro.

Il comma 226 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

I commi 227, 228, 229, 230 e 231 recano, rispettivamente, le seguenti previsioni e modifiche: 1) le assunzioni previste ai precedenti commi 217, 218 e 220 sono autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 2) il limite delle assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 1, comma 187 della legge finanziaria 2006 è portato dal 60 al 40 per cento della spesa sostenuta a tal fine nel 2003; 3) sono abrogati i commi 228 e 229 della legge finanziaria per il 2006 relativi al fondo per il personale in mobilità; 4) è apportata un'integrazione alle priorità previste per le assunzioni in deroga attraverso le risorse di cui all'articolo 1, comma 97 della legge n. 311 del 2004.

Comma 212

La RT afferma che, tenuto fermo il rispetto dei requisiti di cui al comma 212, gli oneri di stabilizzazione del cosiddetto "preariato storico" risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa. L'incorporazione è conseguenza dei numerosi provvedimenti di proroga intervenuti nel tempo. La revisione è stata effettuata una prima volta in sede di *due diligence* e, successivamente, sulla base di un'elaborazione provvisoria dei dati del conto annuale del personale per il 2005. Limitatamente alla stabilizzazione dei rapporti di cui al comma 212, la relazione tecnica afferma che si è altresì tenuto conto della revisione del limite all'impiego di lavoro flessibile stabilito dalla norma di cui al comma 230 (dal 60 al 40 per cento della spesa sostenuta per il 2003), mentre per i contratti di cui al comma 216 è stata la legge finanziaria n. 266 del 2005 a mettere a disposizione idonee risorse. La relazione rammenta inoltre che apposita norma della finanziaria in esame al comma 219 (articolo 57, comma 5) mette a disposizione ulteriori somme per le procedure di stabilizzazione a decorrere dal 2008.

Inoltre, la relazione tecnica all'emendamento 57.500 specifica che la modifica apportata al penultimo periodo, laddove si prevede la prosecuzione dei rapporti di lavoro col personale precario nelle more della stabilizzazione del medesimo, non comporta oneri aggiuntivi in quanto i relativi effetti derivanti dalla proroga sarebbero già scontati dagli stanziamenti a legislazione vigente.

Al riguardo, sotto il profilo metodologico, si osserva che, sulla base di quanto afferma la relazione tecnica, sono state incluse nel dato tendenziale di spesa indicato nel bilancio a legislazione vigente 2007 componenti di spesa che scontano l'autorizzazione al rinnovo dei contratti a t.d., nelle more della definitiva sostituzione del detto personale con altro a t.i., come indicato dalla legge finanziaria 2006.

La circostanza, sebbene consenta di superare il vincolo posto del criterio della "legislazione vigente" nella costruzione dei tendenziali di spesa, conferma che la costruzione del bilancio sconta anche fattori che, per la spesa di personale, attengono più coerentemente al criterio delle politiche invariate, non essendo giustificato l'inserimento delle previsioni di spesa nel nuovo anno, in relazione al personale a tempo determinato, se non dall'autorizzazione legislativa al mero rinnovo dei contratti prevista dalla legge finanziaria 2006, che tuttavia non muta la

differente natura giuridica del rapporto di lavoro rispetto al personale a tempo indeterminato¹⁶⁰.

Oltretutto, per i profili di copertura, anche in considerazione dei vincoli alle risorse disponibili per il personale a t.d. pur previsti dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, come modificato dal comma 230 del testo in esame, determina perplessità la considerazione degli oneri per il "precariato storico" nei tendenziali di spesa, considerato che la norma richiamata impone la riduzione delle spesa per contratti a t.d. in misura pari al 40 per cento di quella sostenuta nel 2003.

In tal senso, sarebbe pertanto opportuno che il Governo indicasse: a) la platea aggiornata dei precari storici in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 2 (tre anni di servizio); b) le somme necessarie alla definitiva stabilizzazione di detti precari e rassicurazioni circa la capienza delle residue disponibilità, necessarie al rinnovo dei loro contratti a termine per i precari che non presentino i requisiti per la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato¹⁶¹.

Comma 213

La RT all'emendamento del Governo 57.500 si limita a riaffermare il contenuto della norma.

Al riguardo, considerato che la disposizione riguarda la stabilizzazione di personale di ricerca precario, oltre che l'assunzione di personale già vincitore di concorso, andrebbero richiesti chiarimenti circa il numero delle unità di cui si prevede l'assunzione tra personale precario e personale di nuova assunzione.

¹⁶⁰In proposito, si segnala che l'articolo 1, commi 237-242, della legge finanziaria 2006 autorizza, nelle more della sostituzione del personale a tempo determinato con altro a tempo indeterminato, il rinnovo dei contratti in attesa della attuazione dei piani di sostituzione di cui al comma 250 della stessa legge. In merito all'inclusione nei tendenziali di spesa degli oneri connessi al rinnovo del personale a t.d., la R.G.S. ha affermato nella risposta fornita alla Camera dei deputati secondo cui " il fenomeno del precariato.. ha formato oggetti di continue proroghe anche per periodi di circa 6-7 anni con una spesa consolidata nel tempo a carico delle amministrazioni". La circostanza indicata, tuttavia, non supera, però, la discrasia di ordine metodologico, che vorrebbe la costruzione delle previsioni secondo il solo criterio della legislazione vigente. Cfr Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. nota del 26 ottobre 2006; per una conferma della corretta impostazione metodologica si veda la Circolare del medesimo Dipartimento della R.G.S., n. 18 del 2006, pagina 8.

¹⁶¹ In merito, la RT al ddl finanziaria 2006 indicava in relazione all'articolo 34, comma 2, concernente la stabilizzazione del personale a t.d. n. 6.542 unità presso le amministrazioni centrali. Cfr. A.S. 3613 della XIV legislatura, pagina 258.

I saldi di finanza pubblica recano il seguente impatto:

Maggiori spese

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	20	30	30	10,4	15,6	15,6	10,4	15,6	15,6
INPDAP	-5,97	-8,95	-8,95						
Contr.									
Agg	2,28	3,42	3,42						
SSN	-1,21	-1,81	-1,81						
IRPEF	2,4	3,6	3,6						

Al riguardo, nulla da osservare.

Per la copertura, l'allegato 7 sconta i seguenti effetti:

Taballa A Minori spese (Acc. MEF)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
-20	-30	-30	-15	-20	-30	-30	-15	-20

Comma 215

La RT al maxi emendamento reca il dettaglio degli elementi di computo che, relativamente al 2007, vedono n. 166 unità per un costo unitario pari a 12.798 euro e, per il 2008, le medesime unità per un costo unitario pari a 31.525 euro

Al riguardo, premesso che la norma autorizza l'assunzione di n. 166 idonei non vincitori del concorso a guardia forestale del 2005, e che lo stanziamento di spesa è, pertanto, riferito ad un preciso onere, andrebbe resa evidenza di tutti i dati a valore assunti nella quantificazione (costo medio annuo, calcolo del pro quota di onere relativo al 2006 etc.), nonché dei valori assunti per la nettizzazione del relativo importo.

In allegato 7, i saldi di finanza pubblica recano i seguenti effetti:

Maggiore spesa

Milioni di euro

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	2,2	5,4	5,4	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7
INPDAP	-0,7	-1,6	-1,6						
Contr.									
Agg	0,3	0,6	0,6						
SSN	-0,1	-0,3	-0,3						
IRPEF	0,3	0,6	0,6						

Con riferimento alla copertura finanziaria, l'allegato 7 sconta i seguenti effetti:

Minori spese (l. n. 36 del 2004 MIPAF)

Milioni di euro

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
-2,2	-5,4	-5,4	-2,2	-5,4	-5,4	-2,2	-5,4	-5,4

Comma 216, 218 e 228

La RT al disegno di legge iniziale evidenzia come le disposizioni in esame limitino il *turn over* al 20 per cento della spesa sostenuta in relazione alle cessazioni dell'ultimo anno per le amministrazioni che non hanno in servizio personale a tempo determinato e del 60 per cento della stessa spesa, qualora siano invece amministrazioni coinvolte nella stabilizzazione del personale precario di cui al comma 2. Le economie sono state quantificate tenendo anche conto della maggiore o minore presenza di personale precario. Secondo la relazione i risparmi più cospicui sono stati ipotizzati per i comparti del settore statale considerando, comunque, tassi di cessazione prudenziali ed in linea con le indicazioni ricavabili dal conto annuale e con il previsto calo delle cessazioni conseguente all'applicazione della riforma pensionistica a decorrere dal 2008.

Le economie lorde, evidenziate nel prospetto seguente, sono quantificate in 169,3 milioni per il 2008, 478,6 milioni per il 2009 e 618,6 milioni a decorrere dal 2010.

Comparto	Cessazioni		Economie		
	2007	2008	2008	2009	2010
Ministeri	4.945	4.245	67.252.000	192.236.000	249.968.000
Agenzie	1.196	1.027	16.266.000	46.498.000	60.465.000
Diplomatici	24	21	816.000	2.346.000	3.060.000
Prefetti	38	32	1.292.000	3.672.000	4.760.000
Az.aut.me	677	577	9.201.000	26.249.000	34.096.000
Polizia	4.208	3.197	53.863.000	148.647.000	189.568.000
Magistrati	259	222	10.360.000	29.600.000	38.480.000
E..non econ.	1.509	1.300	10.261.000	29.362.000	38.202.000
Totale	12.856	10.621	169.311.000	478.610.000	618.599.000

Al riguardo, premesso che la RT espone i soli parametri quantitativi seguiti ed i criteri per la stima dei risparmi, non fornendo, però, valori retributivi necessari a verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari scontati per la misura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Minori spese correnti (mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Bl. P- del <i>turn over</i>	0	0	0	0	88,1	249,2	0	88,1	249,2

Al riguardo, considerando i chiarimenti forniti alla Camera dei deputati¹⁶², nulla da osservare.

Comma 217

La RT al maxi emendamento del Governo approvato alla camera dei Deputati, si limita a ribadire che trattasi di limite massimo di spesa. Per contro, la relazione tecnica all'emendamento 57.502 presentato in Commissione alla Camera, recante analoga disposizione

¹⁶² Circa la mancata contabilizzazione degli effetti sul Saldo di competenza finanziaria, la R.G.S. ha affermato che essa risponde a criteri prudenziali che d'ora in avanti informeranno la stima di misure di risparmi di cui è incerta la misura della realizzazione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

inerente l'assunzione fino ad un massimo di n. 500 agenti della polizia penitenziaria, afferma che il limite di spesa indicato dalla norma, pari a 15 milioni di euro, sia stato calcolato sulla base di un costo annuo di 30.000 euro lordi, moltiplicati per il limite massimo di n. 500 unità da assumere.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la formulazione della norma si profila sotto forma di limite massimo di spesa e che la norma consente la modulabilità dell'onere (fino ad un massimo di n. 500 assunzioni), nulla da osservare.

L'allegato 7 rileva i seguenti effetti d'impatto, diretto e indiretto, sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese/oneri riflessi

Milioni di euro

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	15	15	15	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
INPDAP	-4,47	-4,47	-4,47						
Contr.									
Agg	1,71	1,71	1,71						
SSN	-0,91	-0,91	-0,91						
IRPEF	1,8	1,8	1,8						

Al riguardo, nulla da osservare.

Per la copertura, l'allegato 7 seconda i seguenti effetti:

Minore spesa tabella A (giustizia)

Milioni di euro

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
-15	-15	-15	-5	15	-15	-5	-15	-15

Comma 219

La RT si limita a riferire che, per le amministrazioni per cui non sussistono le condizioni per la stabilizzazione del personale a t.d., possono essere autorizzate ulteriori assunzioni nel limite massimo di

una fondo pari a 25 milioni di euro per il 2008, a 100 milioni nel 2009 e a 150 milioni a decorrere dal 2010.

Al riguardo, trattandosi di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti (mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
F. assunzioni in deroga	0	25	100	0	13	52	0	13	52

Al riguardo, sarebbe opportuna la richiesta di dettagli in ordine ai criteri di "nettizzazione" adottati nella stima dei valori d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, nonché le ragioni della mancata indicazione dei medesimi effetti nell'allegato 7.

Comma 220

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, tenuto conto della riduzione dei contingenti organici operata per le amministrazioni centrali con l'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005 (in misura equivalente ad una spesa pari al 5 per cento) e dell'articolo 32, comma 1, lettera f) che impone un'ulteriore rideterminazione dei contingenti organici tale da limitare il personale adibito a funzioni di supporto sia in misura non superiore al 15 per cento, sembrerebbe opportuna la richiesta di dati più puntuali in merito al numero complessivo di unità interessate da detta disposizione, nonché rassicurazioni in ordine alla esclusione, per questa categoria di personale, delle limitazioni previste dai commi precedenti per le assunzioni a tempo indeterminato¹⁶³.

¹⁶³ A tale proposito, si segnala che la RT al ddl finanziaria 2006 indicava che tale personale andrebbe "comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive". Cfr. A.S. 3613, pagina 256.

Comma 221

La RT al maxi emendamento del Governo approvato alla Camera dei deputati, si limita ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione, trattandosi di misura di mera rilevanza normativa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 222

La RT al maxi emendamento non considera la disposizione, ivi prevedendosi la mera destinazione di parte delle assunzioni già programmate per il contrasto all'evasione fiscale per il potenziamento delle Agenzie fiscali.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere meramente ordinamentale della norma.

Comma 223

La RT al maxi emendamento approvato alla Camera dei deputati non considera le disposizioni.

Al riguardo, in particolare, per i profili di quantificazione, andrebbero chiariti i riflessi finanziari della norma indicata alla lettera *d*), laddove si stabilisce che l'ammontare delle risorse annualmente tratte a valere delle maggiori entrate tributarie - correlate ad attività di accertamento svolte nell'ambito contrasto all'evasione fiscale - e destinate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, alla remunerazione della produttività dei dipendenti delle agenzie fiscali, sia limitata, già dal 2006, alla misura massima della quota assegnata già nel 2004, ridotta del 10 per cento.

In merito, considerato che la norma avrebbe già efficacia dal 2006, andrebbero valutate anche le implicazioni relative a impegni eventualmente già assunti dall'amministrazione sulla base degli accordi relativi alla contrattazione integrativa del pregresso biennio di contrattazione (biennio economico 2004/2005).

L'allegato 7 sconta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di minori spese:

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 224

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto del fatto la modifica ivi introdotta determina l'esclusione del personale delle agenzie fiscali dall'abrogazione della indennità di trasferta prevista dall'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e che, per tale misura, la manovra dello scorso anno correlava risparmi di spesa pari a 12 milioni di euro annui dal 2006, andrebbero richieste delucidazioni circa i criteri di computo dei minori risparmi (maggiori oneri) attesi dalla citata esclusione.

Per i profili di copertura, si segnala che il successivo comma 226 prevede la riduzione della autorizzazione di spesa ivi prevista per il solo 2007, mentre alla copertura per i successivi anni 2008-2009 e a regime, la misura trova compensazione nella riduzione disposta in Tabella A in misura equivalente.

L'allegato 7 sconta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di maggiori spese:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabella A (copertura 2008/2009)

Milioni di euro

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,5

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 225

La RT al maxi emendamento non considera la disposizione.

Al riguardo, considerato che trattasi di riduzione per 0,5 mln di euro dell'autorizzazione di spesa) prevista per il finanziamento dei premi di concentrazione tra imprese dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertita con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 150, andrebbero acquisite assicurazioni circa la comprimibilità della autorizzazione, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe reso esplicito il collegamento tra il presente comma e quello precedente, costituendo quest'ultimo, per il 2007, la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

L'allegato 7 sconta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di minori spese:

Minori spese conto capitale

SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
-0,5	0	0	-0,5	0	0	-0,5	0	0

Al riguardo, considerato che trattasi della riduzione di una autorizzazione di spesa, nulla da osservare.

Comma 226

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'analoga disposizione prevista dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 scontava, per il medesimo importo, la proroga dei comandi relativi al personale dello Poste S. p.a. e dell'Istituto poligrafico S.p.a., andrebbero forniti puntuali chiarimenti

in merito al numero delle unità complessivamente interessate ed alla retribuzione media presa a riferimento¹⁶⁴.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
C. pers. Poste SpA	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, dato che l'assenza di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento è, presumibilmente, dovuta al fatto che il maggior onere a carico dello Stato è compensato con un pari minore onere a carico delle amministrazioni pubbliche che utilizzano il personale comandato, nulla da osservare.

Comma 229

La RT si limita alla quantificazione i risparmi lordi derivanti dalla norma in esame in 72 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 come indicato nella tabella che segue, prendendo a riferimento la spesa (tratta dal conto annuale del personale) sostenuta nel 2003.

COMPARTO	Spesa lorda anno 2003	Attuale limite alla spesa 2007	Nuovo limite alla spesa 2007	Risparmi
Ministeri e Agenzie	21.512.000	12.907.000	8.605.000	4.302.000
Aziende autonome	46.981.000	28.189.000	18.792.000	9.397.000
Enti pubblici non economici	23.007.000	13.804.000	9.203.000	4.601.000
Istituzioni ed enti di Ricerca	108.305.000	64.983.000	43.322.000	21.661.000
Università	160.842.000	96.505.000	64.337.000	32.168.000
TOTALE	360.647.000	216.388.000	144.259.000	72.129.000

¹⁶⁴ In proposito, si segnala che la RT al ddl legge finanziaria 2005 (A.C. 5310) recava A addirittura l'analitica indicazione di complessive 349 unità lavorative appartenenti ai due enti, di cui si stimava una valore medio della retribuzione pari a 25.000 euro. Cfr. A.C. 5310, pagina 224 e A.S. 3613, pagina. 256.

Al riguardo, si osserva che i dati di spesa 2003 sulla base dei quali sono calcolate le economie non coincidono con quelli della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2006 riferiti alla norma che disponeva una prima limitazione all'utilizzo di personale a tempo determinato¹⁶⁵. Ciò in quanto i dati attuali scontano gli effetti conseguenti alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005¹⁶⁶.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

	Minori spese (mln di euro)								
	Saldo netto da			Fabbisogno settore			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Limite ai tempi determinati	0	0	0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5

Al riguardo, andrebbero chiariti i parametri di nettizzazione ai fini della stima dell'impatto netto sui saldi di finanza pubblica, nonché le ragioni della mancata indicazione anche degli effetti indotti nell'allegato 7.

Comma 230

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

L'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica in allegato 7 è il seguente:

¹⁶⁵ Diventato il già citato articolo 1, comma 187 della legge n. 266 del 2005. La RT all'A.S. n. 3613 recava una diversa configurazione degli oneri del 2003, in cui spicca il dato relativo a Ministeri e Agenzie che veniva indicato pari a 193.264.382 euro. Cfr. A.S. 3613, pagina 239.

¹⁶⁶ La relazione illustrativa afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso

Minori spese (mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Soppr. fondo mobilità	20	20	20	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4

Al riguardo, andrebbero chieste chiarificazioni circa i parametri adottati per la stima dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Comma 233

La RT all'emendamento 57.500, confluito nel maxi emendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei deputati, precisa che, posto che il trattamento economico del personale della Autorità in questione è pari all'80 per cento di quello spettante al personale dell'Autorità per le comunicazioni, ai maggiori oneri relativi al potenziamento pari a 25 unità si farà fronte nei limiti della dotazione finanziaria annua complessiva indicata in Tabella C per detto organismo.

Al riguardo, anzitutto, per i profili di quantificazione, considerato che il dispositivo previsto dalla norma prevede l'incremento del 25 per cento della attuale pianta organica a fronte delle n. 25 unità in più indicate dalla relazione tecnica, sia pure sempre nei limiti della dotazione finanziaria annuale, andrebbero forniti elementi in merito alla attuale dotazione del Garante della *privacy*, nonché, ai fini della verifica dell'adeguatezza delle risorse, in merito alle unità effettivamente in servizio su tale pianta ed al relativo onere annuo sul totale delle spese di funzionamento.

Inoltre, sempre per i profili di copertura, premesso che la norma sembrerebbe disporre l'incremento di organico in una misura ben definita (il 25 per cento) a fronte del previsto limite "massimo" di spesa indicato a copertura, occorre considerare che la Tabella C, per effetto del comma 209, è stata oggetto di un taglio lineare pari a 126,4 milioni di euro nel 2007, a 335, 4 milioni di euro nel 2008 e a 11,4 milioni di euro nel 2009. In proposito, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la compatibilità delle nuove assunzioni con la copertura indicata, a carico dello stanziamento annuale previsto per il Garante della *privacy*.

L'allegato 7 non reca indicazioni con riferimento agli effetti della misura.

Al riguardo, nulla da osservare tenuto conto che il potenziamento dovrebbe avvenire a valere di risorse già scontate dalla legislazione vigente.

Comma 234

La RT all'emendamento 57.500, confluito nel maxi emendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei deputati, precisa che, ai maggiori oneri relativi al potenziamento pari al 25 per cento delle risorse umane previste a legislazione vigente, in ragione di n. 85 unità aggiuntive previste, si farà fronte a valere delle risorse "proprie" dell'Autorità delle comunicazioni, previste dal nuovo modulo di finanziamento stabilita dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il monte delle risorse umane attualmente previste in organico della Autorità dovrebbe corrispondere a n. 340 unità complessive, andrebbero meglio chiariti i profili finanziari della misura, fornendo i parametri del costo medio del personale appartenente alla autorità delle comunicazioni ed il costo complessivo ipotizzabile per le assunzioni di cui trattasi.

Inoltre, per i profili di copertura, pur considerando che le relative risorse dovrebbero essere reperite nell'ambito della quota di entrate proprie della Autorità, tratte dagli operatori dei mercati di riferimento, si ribadiscono le osservazioni già a suo tempo formulate¹⁶⁷ in merito alla necessità di fornire dimostrazione della effettiva sostenibilità degli oneri di funzionamento delle predette autorità a carico delle sole contribuzioni assicurate da parte degli operatori dei mercati di riferimento.

L'allegato 7 non indica effetti derivanti dalla misura.

Al riguardo, nulla da osservare

¹⁶⁷ XI legislatura, Nota di lettura n. 165, pagina 39 e seguenti.

Commi 235 e 236

Il comma autorizza l'immissione in servizio di n. 110 unità di personale risultato idoneo al concorso per la posizione C2 svolto dal ministero del lavoro (lettera a) e alla immissione nei ruoli di destinazione finale del personale in servizio risultato vincitore o idoneo nei percorsi di riqualificazione (lettera b). A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni annui, rispettivamente, per le lettere a) e b).

La RT al maxi emendamento presentato alla Camera dei deputati ignora la disposizione. Per contro, la RT all'emendamento 57.0.500 presentato in commissione, regolarmente vidimata dalla R.G.S., si limita ad affermare l'esigenza di provvedere alle carenze d'organico del ministero del lavoro, considerato che l'onere relativo ai concorsi ed ai percorsi di riqualificazione del personale interno risulta già sostenuto.

Al riguardo, sotto il profilo metodologico, considerato che il carattere della norma reca un contenuto "dispositivo" di nuove assunzioni in numero definito, relativamente alla lettera a), e in un numero indeterminato, in relazione alla lettera b)¹⁶⁸ a fronte distinte autorizzazioni di spesa, appare necessario l'acquisizione del dettaglio degli elementi assunti nel computo dei relativi oneri, con riferimento sia ai parametri relativi al costo medio di un livello C2 del ministero del lavoro che in relazione alla definizione del numero degli vincitori e degli idonei ai percorsi di riqualificazione del personale, distintamente per aree professionali e livelli, indicandone il correlativo onere di spesa complessivo.

La relativa copertura finanziaria è indicata al comma 630 cui si fa rinvio.

L'allegato 7 espone i seguenti effetti diretti ed indiretti:

¹⁶⁸ A tale proposito, si segnala che le progressioni verificali, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, sono assimilabili in tutto a nuove assunzioni.

Maggiori spese

Milioni di euro

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	10	10	10	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
INPDAP	-2,98	-2,98	-2,98						
Contr.									
Agg	1,14	1,14	1,14						
SSN	-0,6	-0,6	-0,6						
IRPEF	1,2	1,2	1,2						

Al riguardo, nulla da osservare

Commi 237 - 242

Ai commi 237, 238 e 239 si quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2007 e 2008 e si definiscono le nuove procedure di erogazione degli aggiornamenti economici stabiliti nei contratti collettivi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo riformulato e che, in relazione alle risorse previste per la collettiva nazionale per il biennio 2006-2007 dei dipendenti pubblici, attesta la disponibilità di tutte le risorse stanziata sin dal 2007.

Ai successivi commi 240 e 241 sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP, sono pari a 807 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.193 milioni a decorrere dall'anno 2008 per il personale contrattualizzato, mentre per il personale in regime di diritto pubblico, lo stanziamento è pari a 374 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.032 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui rispettivamente 304 e 805 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia. Il comma 242, pone a carico dei rispettivi bilanci gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali¹⁶⁹ relativi al medesimo biennio 2006-2007 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi

¹⁶⁹ A normativa vigente le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

dallo Stato e quelli conseguenti alla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari.

La RT al disegno di legge iniziale quantifica degli oneri considerando i seguenti parametri:

Settore	Personale	Retribuzione media (euro)
Stato	2.000.326	30.010
Pubblico non statale	1.560.355	31.673

Gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, compresa IRAP, sono pari al 38,38 per cento per le amministrazioni del settore statale e al 37 per cento per il settore pubblico non statale.

Le ulteriori risorse stanziata, ad integrazione dell'indennità di vacanza contrattuale¹⁷⁰, per il biennio economico 2006-2007, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato del 4,46 per cento, di cui il 3,7 per cento per l'adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio 2006-2007 (rispettivamente 1,7 e 2 per cento).

La RT all'emendamento 58.500 presentato dal Governo alla Camera, confluito nel maxi emendamento per la fiducia, attraverso cui si è provveduto all'inserimento dei commi 239 e 240, fornisce assicurazioni circa la corrispondenza tra decorrenza dei benefici contrattuali 2006/2007 e risorse stanziata a copertura, di cui la quota corrispondente all'indennità di vacanza contrattuale decorre dal 2007 e la parte relativa ai benefici economici solo dal 2008, mentre, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 47 della decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifica che, comunque, il nuovo testo non potrà determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ciò valendo anche per il comma 1-*bis*.

L'onere lordo derivante dai rinnovi contrattuali è riepilogabile come segue.

¹⁷⁰ Le somme necessarie a corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale sono state stanziata dall'articolo 1, commi 183 e 184 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Maggiori spese (mln di euro)

	2006		2007		2008		
	Risorse l.266/2005	Risorse l. 266/2005	Nuove risorse	Totale 2007	Risorse l.266/2005	Nuove risorse	Totale 2008
Stato	222	322	807	1.129	322	2.193	2.515
Stato non contrattualizzati	108	183	374	557	183	1.032	1.215
Totale Stato			1.181	1.686		3.225	3.730
Settore non statale	320	550	871	1.421	550	2.538	3.088
Totale generale			2.052	3.107		5.763	6.818

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerati i chiarimenti forniti alla Camera dei deputati, nulla da osservare in merito ai parametri di computo adottati nella definizione degli importi al netto delle componenti fiscali e contributive¹⁷¹.

D'altro canto, con specifico riferimento ai dati quantitativi inerenti la stima della platea interessata dagli aggiornamenti contrattuali, considerato che il conto annuale 2005 non è ancora disponibile, andrebbero evidenziate le variazioni intervenute in tale anno rispetto al dato complessivo desumibile dal conto annuale 2004, distintamente, in relazione alla componente di personale appartenente al settore statale e dal settore pubblico¹⁷². Sarebbero utili, infine, l'acquisizione del dettaglio del numero dei lavoratori presi a riferimento per singoli comparti di contrattazione nonché i valori medi delle relative retribuzioni contrattuali.

Inoltre, con specifico riferimento al personale del settore pubblico non statale, si rileva che, diversamente dagli anni passati, la RT reca anche la specifica indicazione secondo cui i dati delle retribuzioni medie includerebbero professori e ricercatori universitari. In merito, anche in considerazione del livello delle retribuzioni medie lorde indicate per il personale del settore pubblico (31.673 euro circa)¹⁷³, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di dati analitici in

¹⁷¹ Dalla nota fornita alla Camera risulta che le aliquote utilizzate sono state : del 29,5 per cento (INPDAP datore), e 11 per cento a carico del dipendente, dell'8,5 per cento (IRAP) e del 23 per cento (media irpef) Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., nota del 26 ottobre 2006, Allegato 1.

¹⁷² In proposito, si segnala che il conto annuale 2004 reca l'indicazione di 3.360.984 unità complessive a tempo indeterminato nel pubblico impiego, a fronte delle 3.560.681 unità (2.000.326 settore stato e 1.560.355 settore pubblico non statale) indicate dalla RT. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. (I.G.O.P.), *Relazione introduttiva al conto annuale 2002/2004*, pagina 6.

¹⁷³ In proposito, si segnala che da una elaborazione condotta in base ai dati presentati dal Conto annuale 2004, il valore medio della retribuzione considerato a tale anno per il settore pubblico risultava pari a 32.953 euro, mentre relativamente al settore Stato il valore medio sembrerebbe congruo al netto degli incrementi contrattuali del biennio 2004/2005. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S. (I.G.O.P.), *Relazione introduttiva al conto annuale 2004*, pagina 28.

ordine alla quota rappresentata dai docenti universitari sul totale dei dipendenti del settore pubblico non statale, nonché riguardo ai criteri attraverso cui si è giunti all'indicazione di una retribuzione media lorda per tale settore¹⁷⁴.

Infine, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la quota di risorse che sono destinate, per ciascun anno, ai miglioramenti economici il cui riconoscimento si attuerà nell'ambito degli aumenti definiti in sede di contrattazione integrativa, distintamente dalla componente che invece troverà definizione nell'ambito della contrattazione nazionale di comparto, allo scopo di individuare il *plafond* massimo di risorse, entro cui gli istituti previsti dalla contrattazione cd. di "secondo livello" dovranno, contenersi ai sensi dell'articolo 40, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165¹⁷⁵.

Per i profili di copertura, occorre soffermarsi sull'integrazione dei commi 238 e 239 intervenuta alla Camera dei deputati, dal momento che ivi si prevede che tutte le risorse stanziare siano rese "immediatamente esigibili" e che l'efficacia dei contratti si ritenga comunque valida una volta decorsi 55 giorni dalla stipula dell'ipotesi di accordo tra le parti.

In proposito, poiché la RT presentata all'emendamento alla Camera dei deputati¹⁷⁶ assicura che la decorrenza dei benefici economici non potrà che corrispondere, per le singole quote (IVC, incrementi "tabellari" etc.), alla decorrenza delle risorse ivi stanziare e poste a copertura.

Si tratta di un punto sul quale appare necessario un chiarimento sotto il profilo dell'allineamento tra onere e copertura. Ciò che il Governo dovrebbe chiarire è quale tipo di situazione si venga a creare, allo scadere del 55° giorno dalla conclusione del contratto, in capo agli aventi diritto, dal momento che la norma qualifica come immediatamente esigibili le somme stanziare per il biennio 2006-2007.

¹⁷⁴Al riguardo, si dà per scontato che, relativamente al settore in questione, la validità del parametro del costo medio anche per i docenti universitari sia riconducibile alla avvenuta ponderazione ("pesatura") dei valori medi di comparto, rispetto al numero dei dipendenti appartenenti alla relativa area contrattuale, posta a raffronto con la platea dell'intera area considerata (il settore pubblico non statale), così da condizionarne, solo proporzionalmente, il dato di costo medio complessivo.

¹⁷⁵In merito, si segnalano i rilievi sollevati in più occasioni negli ultimi tempi in merito alla crescita abnorme delle retribuzioni di fatto nella p.a. nel quinquennio 2001/2005, principalmente da ascrivere alla crescita della componente di spesa riconducibile alla contrattazione integrativa. Cfr. da ultimo, Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, *Referto sul Rendiconto generale dello Stato 2005*, Considerazioni generali, pagine IX e X e Volume I pagine 364-365; per una ricostruzione sistematica dei dati relativi alla crescita delle retribuzioni "di fatto" nel quinquennio 2001/2005, si veda ARAN, *Rapporto trimestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti*, n. 2 del 2006, pagina 11-12.

¹⁷⁶Cfr. Relazione tecnica all'emendamento 58.500 presentato dal Governo del 9 novembre 2006.

Tutto ciò a prescindere dal venir meno dei controlli se decorrono infruttuosamente sotto questo riguardo i 55 gg. previsti.

A tale riguardo giova rammentare che la compatibilità tra le risorse e gli aggiornamenti economici previsti e i nuovi istituti contrattuali è oggi assicurata proprio da una procedura di controllo *ad hoc* che, in carenza della verificata assenza dei requisiti di certificazione, prevede, da parte della Corte dei conti, anche la possibilità di ritardare l'entrata in vigore del contratto, sino ad imporre la riapertura delle trattative.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti (mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
On.Rinn. contrattuali	1.181	3.225	3.225	1.070	3.004	3.004	1.069	3.004	3.004
INPDAP	352,3	962,1	962,1						
Cont. Aggiuntiva	-134,5	-367,2	-367,2						
FSN	71,4	195,1	195,1						

Al riguardo, si pone rinvio alle osservazioni formulate circa i parametri di stima impiegati nella quantificazione sia degli oneri che degli effetti indotti.

Commi 243 - 247

Il comma 243 dopo aver ribadito la necessità che le regioni e gli enti locali concorrano al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che gli stessi debbano assicurare la riduzione delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. La norma, di seguito, indica, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui gli enti locali e le regioni possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale.

In particolare, sono richiamate le seguenti disposizioni: a) i commi da 211 a 234 del provvedimento in esame, relativo al

riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Inoltre, si stabilisce che, a decorrere dal 2007, siano disapplicate alle regioni e agli enti locali, sottoposti al patto di stabilità, le disposizioni, recate dalle leggi finanziarie per il 2005 ed il 2006¹⁷⁷, che ponevano agli enti stessi obiettivi di risparmio sulla spesa di personale.

Il comma 244 consente agli enti sottoposti al patto di stabilità di poter procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e, comunque, nel rispetto del patto di stabilità interno, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che abbia una data durata di servizio a tempo determinato e sia stato assunto mediante procedure selettive concorsuali o previste da norme di legge. Diversamente, la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto con procedure differenti da quelle summenzionate, avviene mediante espletamento di prove selettive.

Il comma 245 prevede che nel triennio 2007-2009 le amministrazioni che procedono alla stabilizzazione del personale a tempo determinato riservano una quota non inferiore al 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che al 29 settembre 2006 abbiano raggiunto la durata complessiva di almeno un anno.

Il comma 246 stabilisce che gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Il comma 247 indica, nei confronti degli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004¹⁷⁸. Possono procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno. Per le finalità della presente disposizione il successivo comma 347 lett. e) stanziava l'importo complessivo di 37,5 mln di euro per il triennio 2007-2009, a valere sul

¹⁷⁷ Articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005.

¹⁷⁸ Si segnala che in base al comma 198 della legge n. 266 del 2005, per tali enti, la spesa del personale negli anni 2006, 2007 e 2008 non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. Per il complesso delle regioni ed enti locali i risparmi netti ascrivibili alla norma per il triennio 2006-2008 ammonta a 465, 2 mln di euro per ciascun anno.

fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 504 del 1992.

La RT originaria non riconnetteva alcun effetto finanziario alla disapplicazione delle norme volte al contenimento della spesa di personale sostenuta dalle regioni e dagli enti locali soggetti al patto di stabilità. Per il resto la relazione tecnica affermava che la disposizione opera in termini rafforzativi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità interno. Sulle norme introdotte dalla Camera dei deputati non sono state fornite RT aggiuntive.

Al riguardo, con riferimento alla disapplicazione, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e dell'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005, si rinvia a quanto osservato in proposito in sede di commento ai commi da 307 a 343 concernenti il patto di stabilità interno.

Con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno si segnala che il nuovo vincolo alla spesa per il personale risulta meno stringente rispetto a quello stabilito dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005. Sul punto, al fine di verificare la congruità dell'onere, andrebbe chiarita la metodologia di calcolo utilizzata per quantificare le maggiori esigenze di spesa in 37,5 mln di euro per l'intero triennio 2007-2009 e per tutti gli enti locali con meno di 5.000 abitanti. A tal proposito si segnala che per tutti gli enti territoriali (Regioni ed enti locali) la RT della legge finanziaria per il 2006 quantificava risparmi, sotto forma di minori spese correnti, per 465,2 mln di euro l'anno (all'incirca 1.400 mln di euro per il triennio 2006-2008).

Comma 248

Il comma, al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni¹⁷⁹, ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale riferita al triennio 2007-2009.

¹⁷⁹ Quale il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione.

In particolare, come previsto al comma 1, lettera *a*), tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale¹⁸⁰ per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004; restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006.

Ai fini dell'applicazione dei vincoli sopra descritti le spese di personale sono considerate al netto dei seguenti fattori indicati alla lettera *b*): 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004; 3) per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di altri soggetti. Le lettere *c*) e *d*) impongono agli enti destinatari delle norme in esame, di predisporre un programma annuale di riduzione delle consistenze di personale al 31 dicembre 2006 e di determinare i fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in coerenza con alcune disposizioni¹⁸¹ previste dalla legge finanziaria per il 2006. La lettera *e*) stabilisce che la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005¹⁸². La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

La RT sottolinea che si è provveduto a razionalizzare le misure di contenimento della spesa di personale già contemplate dalla normativa vigente¹⁸³. La nuova percentuale di riduzione dell'1,4 per cento rispetto alla spesa del 2004 consente il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già previsti dalle norme vigenti, i quali sono stati già scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica del DPEF 2007-2001.

Al riguardo, in merito ai parametri relativi agli obiettivi di risparmio connessi con la nuova formulazione della norma,

¹⁸⁰ A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

¹⁸¹ Sono richiamati i commi 189, 191 e 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

¹⁸² Pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

¹⁸³ Si tratta dell'articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e l'articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005.

sostanzialmente immutati rispetto alla legislazione vigente, si prende atto dei chiarimenti forniti alla Camera e, pertanto, non vi è nulla da osservare¹⁸⁴.

In proposito, si osserva nondimeno che, nella nuova formulazione, all'ultimo periodo della lettera b), si escludono, espressamente, dal monte retribuzioni rispetto al quale valutare i risparmi da realizzare, le spese di personale totalmente a carico di altri soggetti e le spese relative ad assunzioni a t.d. per l'attuazione di progetti di ricerca dotati di appositi finanziamenti¹⁸⁵.

La modifica determina un'innovazione che potrebbe avere effetti finanziari. Sul punto, appare necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa l'invarianza dei risparmi scontati dalla legislazione vigente.

L'allegato 7 non riconnette alcun effetto finanziario alla norma in esame, trattandosi di effetti finanziari già scontati dalla legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 249

Il comma autorizza dal 2007 la spesa di 6 milioni di euro da destinare alla contrattazione integrativa riguardante il personale dell'amministrazione degli esteri, con particolare riferimento agli istituti contrattuali volti alla incentivazione della produttività.

La RT al maxi emendamento approvato dalla Camera dei deputati ignora la disposizione in esame. Per contro, la relazione all'emendamento 60.502 del governo presentato in Commissione sempre alla Camera dei deputati, afferma che la spesa autorizzata consentirà di far fronte ai miglioramenti di efficacia ed efficienza dell'azione dell'amministrazione interessata, incrementando ulteriormente l'aumento del FUA già operato dal 2005 in misura pari a 3 milioni di euro.

¹⁸⁴ Nella nota del 26 ottobre 2006, la R.G.S. conferma, dopo aver esposto i parametri indicati dalla legislazione vigente in relazione alle misure di risparmio previste per la spesa del personale del comparto sanitario, che la misura non avrebbe effetti innovativi sui saldi di finanza pubblica. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

¹⁸⁵ In proposito la R.G.S. rassicura circa la coerenza delle esclusioni ivi indicate dall'impianto normativo di cui all'articolo 1, comma 203 della legge finanziaria 2006 in materia di controllo della crescita spesa del personale della Sanità. Cfr. *Idibem*.

Al riguardo, trattandosi di limite massimo di spesa nulla da osservare.

L'allegato 7 provvede alla stima degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica diretti e indiretti:

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	6	6	6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
INPDAP	-1,79	-1,79	-1,79						
Contr.									
Agg	0,68	0,68	0,68						
SSN	-0,36	-0,36	-0,36						
IRPEF	0,82	0,82	0,82						

L'allegato 7 evidenzia la copertura finanziaria dell'intero ammontare dell'onere quantificato, a valere di una equivalente riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A, a tal fine utilizzando gli accantonamenti del ministero degli esteri.

Tabella A (MAE)
Minori spese

Milioni di euro

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Al riguardo, andrebbero acquisiti i parametri impiegati nella determinazione degli effetti indiretti e la loro distribuzione nel triennio di riferimento.

Comma 250

Il comma provvede ad assegnare quota parte delle maggiori entrate previste in relazione alla applicazione delle nuove tariffe consolari, nel limite massimo di 10 milioni di euro, al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

La RT al maxi emendamento non considera la disposizione.

Al riguardo, pur trattandosi del mero vincolo posto all'impiego di maggiori entrate, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla

portata finanziaria della disposizione, acquisendo elementi in merito alla misura del gettito complessivo attualmente previsto a legislazione vigente per tali tariffe.

L'allegato 7 non riconduce effetti alla misura.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 251

Il comma si limita a disporre l'abrogazione dell'articolo 80, comma 42 della legge finanziaria 2003.

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 252

Il comma riduce, nella misura del 15 per cento, gli oneri relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, pur prendendo atto delle indicazioni fornite alla Camera dei deputati¹⁸⁶, si rileva che la relazione tecnica non fornisce una conferma circa l'effettiva realizzabilità dei risparmi attesi sulla base degli organici effettivi presenti e, in particolare, non riporta puntuali indicazioni sulle praticabilità delle riduzioni delle dotazione organiche previste, ai ruoli esistenti nelle singole Forze armate¹⁸⁷.

¹⁸⁶ In merito la R.G.S. ha affermato che, fino al 2021, le dotazioni organiche delle Forze Armate sarebbero determinate annualmente, di concerto con il ministro dell'economia, in coerenza con l'evoluzione in atto degli oneri connessi al nuovo modello professionale della Difesa. A tal fine essa segnala che le economie previste a regime dal 2021 sarebbero comunque pari a 112 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

¹⁸⁷ Sul punto, va inoltre segnalato che l'indicazione delle riduzioni attese – oltre a dover essere opportunamente contenuta nella relazione - dovrebbe essere modulata anche per gli anni successivi al triennio, preferibilmente fino al 2020, conformemente a quanto indicato dalle relazioni tecniche che accompagnavano i provvedimenti di professionalizzazione delle Forze armate. Tale proiezione pluriennale dovrebbe, si presume, esporre riduzioni di personale a regime che dovrebbero essere più

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti, importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Minori spese (mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Min.s. FF.AA.	120,0	123,0	126,0	62,6	64,1	65,7	62,6	64,1	65,7
Min. IRPEF	-14,4	-14,7	-15,1	0	0	0	0	0	0
app. INPDAP	35,8	36,7	37,6	0	0	0	0	0	0
Min.contr. aggiuntiva	-13,7	-14,0	-14,3	0	0	0	0	0	0
FSN	7,3	7,4	7,6	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, sarebbe utile l'acquisizione dei prospetti di computo delle componenti contributive e fiscali relative agli effetti indotti.

Comma 253 - 256

I commi 255 e 256 stabiliscono il potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. A tal fine, si autorizza il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contingentamento e programmazione delle assunzioni. Al comma 258 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di

contenute rispetto a quelle da sostenere nel triennio in parallelo alla progressiva riduzione degli oneri prefigurata dai provvedimenti di professionalizzazione citati.

personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

La RT mette a disposizione due prospetti che indicano la ripartizione dei contingenti da assumere tra i vari gradi e la retribuzione al grado stesso corrispondente. L'onere complessivo è determinato in circa 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2007 come di seguito riepilogato.

Comando carabinieri per la tutela del lavoro (n. 60 unità)			
Grado	Unità	Retribuzione	Onere
Ten.colonnello	3	59.396,04	178188,12
Capitano	1	51986,82	51986,82
Ispettore	25	36.547,98	913699,50
Sovrintendente	14	34.203,47	478848,58
Appuntato	17	29.222,91	496789,47
Totale	60		2.119.512,49
		Inpdap datore di lavoro	523.519,57
		IRAP	180.158,56
Totale onere			2.823.190,62

Carabinieri per la tutela dell'ambiente (n. 20 unità)			
Grado	Unità	Retribuzione	Onere
Tenente	6	33.375,23	178188,12
Ispettore	12	36.547,98	913699,50
Appuntato	2	29.222,91	496789,47
Totale	20		697.272,96
		Inpdap datore di lavoro	168.740,05
		IRAP	59.268,20
Totale onere			925.281,21

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, considerato che, come dichiarato alla Camera dei deputati¹⁸⁸, le dotazioni soprannumerarie in argomento non sono suscettibili di assorbimento nell'ambito della normale dotazione organica dell'Arma e che, pertanto, l'onere è destinato a rimanere nei limiti della copertura autorizzata, nulla da osservare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

¹⁸⁸ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
>Carabinieri	4,0	4,0	-4,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Magg. IRPEF	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
INPDAP	1,2	1,2	1,2	0	0	0	0	0	0
Magg.contrib. Aggiuntiva	-0,5	-0,5	-0,5	0	0	0	0	0	0
FSN	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, nulla da osservare, salvo la richiesta di fornire il dettaglio dei parametri utilizzati nella stima degli effetti indotti.

Comma 257

Il comma riduce del 30 per cento, a decorrere dal 2007, il trattamento economico complessivo previsto dalla legge n. 212 del 1952 per i Ministri e dei Sottosegretari di Stato, limitatamente alla platea che riveste anche la qualifica di parlamentari¹⁸⁹. La disposizione richiamata attribuisce ai Ministri e Sottosegretari un trattamento economico pari a quello di alcune categorie di personale pubblico con più elevato trattamento stipendiale. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stesso stipendio fissato per i Ministri, maggiorato del 50 per cento¹⁹⁰.

La RT al disegno di legge iniziale assegnava alla disposizione un effetto di minore spesa pari a 2.338.000 euro annui, sulla base dei seguenti dati:

¹⁸⁹ Si tratta della legge recante la "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali" che all'articolo 2, prevede espressamente che lo stipendio dei Ministri e sottosegretari di Stato sia commisurato a quello previsto per il personale di grado I e II dell'ordinamento gerarchico.

¹⁹⁰ I trattamenti predetti sono stati ridotti del 10 per cento rispettivamente dall'articolo 23 della legge n. 448 del 2001 per quanto concerne i Ministri e dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 266 del 2005 per quanto concerne i Sottosegretari. Si rammenta inoltre che la legge n. 418 del 1999 ha attribuito ai Ministri ed ai Sottosegretari non parlamentari anche un'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, che è stata anch'essa oggetto di riduzione del 10 per cento ad opera dell'articolo 1, comma 52, della medesima legge n. 266 del 2005.

	Unità	Tratt. annuo	Tratt..annuo lordo*	Rid. 30%	Risparmio **
Pres.Consiglio	1	92.693	123.003	36.901	36.091
Ministri	25	61.795	82.002	24.601	615.015
Sottosegretari	76	55.712	73.930	22.179	1.685.594
Minori spese complessive					2.337.510

*Considerando oneri riflessi pari al 32,7%

**Risparmio annuo lordo

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati in relazione al fatto che le riduzioni in esame devono considerarsi aggiuntive a quella del 10 per cento già intervenute con l'articolo 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sarebbe comunque necessario l'aggiornamento della quantificazione degli effetti finanziari alla luce della modifica apportata, che ha limitato la platea incisa dalla riduzione in argomento nel corso dell'esame presso la Camera ai soli componenti del Governo che siano anche parlamentari.

L'allegato 7 espone i seguenti valori in corrispondenza alla misura inizialmente prevista nell'articolato.

Minori spese correnti

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
2,3	2,3	2,3	1	1	1	1	1	1

L'allegato medesimo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, relativamente alla modifica intervenuta alla Camera dei deputati.

Minori risparmi (mln di euro)

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1,4	1,4	1,4	1	1	1	1	1	1

Al riguardo, andrebbero chiariti i criteri di valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti per il saldo netto da finanziare, considerato che l'originaria quantificazione (2,3 mln di euro) indicava, in corrispondenza di indebitamento netto e fabbisogno, identici valori a quelli indicati in corrispondenza del tesoro modificato.

Commi 258 e 259

Il comma 258, come modificato dalla Camera dei deputati, riduce al 70 per cento, per il solo biennio 2007/2008, la misura dell'adeguamento automatico per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, vale a dire per quelle categorie il cui trattamento economico è disciplinato in regime di diritto pubblico: si tratta dei magistrati, dei docenti e ricercatori universitari e dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate. Tuttavia, nella versione modificata, la riduzione opera, per gli anni 2007 e 2008, sulla sola platea di soggetti che percepiscono una retribuzione complessivamente superiore ai 53.000 euro annui.

Il comma 259 dispone che con DPCM dovranno essere definite le modalità volte ad estendere ai vertici delle Forze armate e dei Corpi di polizia la disposizione recata dall'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006¹⁹¹, che prevede una riduzione pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

La RT al testo iniziale, nel precisare che la norma consentirà di produrre economie di spesa, per le quali la valutazione sarà effettuata a consuntivo, ne quantificava gli effetti di risparmio per il solo comma 259, calibrandoli, però, sulla base della riduzione del 50 per cento prevista inizialmente, quantificando i risparmi in misura pari a 30 milioni di euro nel 2007, a 60 milioni nel 2008 e a 120 milioni nel 2009 sulla base dei seguenti dati:

(milioni di euro)

	2007	2008	2009
Magistratura	8	15	30
Università	18	35	70
FF.AA.	3	7	14
Corpi di Polizia	1	3	6
Totale	30	60	120

La RT presentata alla Camera riferisce, invece, che la rideterminazione della platea di riferimento per la riduzione di cui trattasi (nella nuova versione, riguardante: a) solo l'adeguamento automatico degli stipendi di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998; b) solo le retribuzioni superiori a 53.000 euro annui; c) solo gli anni 2007/2008), si porrebbe in termini coerenti con la quantificazione

¹⁹¹ Si tratta del c.d. "decreto Bersani", convertito dalla legge n. 248 del 2006.

effettuata all'articolo 64, comma 1 del testo iniziale in relazione agli anni 2007 e 2008, mentre porrebbe delle differenze solo relativamente al 2009.

Ne segue che la compensazione della maggior spesa per il 2009, stimata pari a 120 milioni di euro, sarebbe compensata da riduzioni apportate alla tabella A, relativamente agli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (-60 milioni), della giustizia (-20 milioni) e dell'università e della ricerca (-40 milioni) previsti per tale anno.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT al testo iniziale fornisce un mero quadro di sintesi degli effetti di risparmio attesi, andrebbero anzitutto acquisiti anche i dati concernenti i parametri adottati nella quantificazione, comprensivi delle determinati concernenti i dati retributivi medi assunti nel calcolo - per ogni comparto di spesa - e delle consistenze numeriche, considerate anche alla luce della riformulazione del testo intervenuta alla Camera dei deputati¹⁹².

Inoltre, con specifico riferimento al comma 259, andrebbero chiarite le modalità attraverso cui sarà d'ora in poi estesa l'applicazione della riduzione del 10 per cento anche al personale dell'alta dirigenza delle FF.AA. e delle forze di polizia, considerata la diversa configurazione dei gradi dirigenziali e, soprattutto, la differente composizione delle stesse retribuzioni - anche per le componenti accessorie e indennitarie - rispetto alle restanti categorie dell'alta dirigenza.

L'allegato 7 (articolato e comma 258) espone i seguenti effetti delle disposizioni in esame sui saldi di finanza pubblica:

¹⁹² In proposito, con riferimento alle modifiche intervenute con l'emendamento 64.500, premesso che la riformulazione al testo del comma 260 (ex articolo 64, comma 1 del ddl iniziale) sembrerebbe determinare, come pure espressamente riferito dalla relativa RT, una diversa base di computo della misura - riflettendosi, peraltro, in una riduzione del 70 per cento calcolata sulla sola componente riferibile al meccanismo di adeguamento automatico ex articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (e non più sugli scatti biennali originariamente considerati in riduzione del 50 per cento) calcolata in relazione alla sola platea delle retribuzioni superiori ai 53.000 euro annui - andrebbero rese esplicite le modalità di calcolo dei relativi risparmi, attestati, in RT, perlomeno per il primo biennio, come coerenti con la quantificazione operata sul testo iniziale. Inoltre, relativamente al ripristino dell'automatismo della misura intera per gli adeguamenti stipendiali a decorrere dal 2009, andrebbero chiarite le modalità di maggiori oneri di spesa ivi previsti, in via di sintesi, in 120 milioni di euro annui dal 2009.

**Articolato ddl 1746
(Minori spese)**

	Saldo netto da fin.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Minori spese	12	25	50	14,8	59,6	59,2	14,8	29,6	59,2
Minori entrate*	1,8	3,7	7,4						
Maggiori spese**	2,90	6,20	12,20						

*Minori entrate Irpef sulle minori erogazioni

** Così risultanti, con riferimento a ciascuno degli anni del triennio: Apporto Inpdap 3,6 , 7,5 e 14,9 milioni; FSN 0,7 , 1,5 e 3,0; Contribuzione aggiuntiva -1,4 , -2,8 e -5,7.

**Comma 258
(Maggiori spese)**

	Saldo netto da fin.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Maggiori spese	0	0	50	0	0	59,2	0	0	59,2
INPDAP	0	0	14,9	0					
Contr agg.			5,6						
SSN			3,0						
IRPEF			5,9						

Al riguardo, tenuto conto delle risposte fornite alla Camera dei deputati in merito ai rilievi vi formulati in ordine alla quantificazione relativa al comma 258¹⁹³, non appaiono chiari i profili di valutazione dell'impatto stimato relativamente alla norma di cui al comma 258. Infatti, si osserva che, a fronte di una quantificazione complessiva di maggiori oneri indicati dalla RT al maxi emendamento pari a 120 milioni di euro annui dal 2009 (cui corrisponde la copertura ivi indicata in relazione a valere degli stanziamenti iscritti nelle tabelle A), l'allegato 7 sconta l'importo di soli 50 milioni di euro in termini di competenza finanziaria per il 2009, che salgono a 59,2 milioni di euro in termini di fabbisogno e Indebitamento netto. Inoltre, con riferimento agli effetti indiretti, andrebbero acquisiti anche i parametri della relativa quantificazione.

¹⁹³ In proposito, si rinvia alla correzione indicata dalla Ragioneria nella nota del 26 ottobre 2006, in cui si affermava che, a ragione dell'esclusione del comparto Università, i cui effetti di riduzione sarebbero stati contabilizzati solo a seguito di un'apposita disposizione di riduzione dei relativi stanziamenti, l'ammontare dell'impatto relativo al triennio 2007/2009 è da valutare in 14,8-29,6-59,2 milioni di euro nel triennio 2007/2009.

In merito alla copertura finanziaria dell'emendamento 64.500, l'allegato 7 indica i seguenti valori d'impatto:

		Saldo netto da fin.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Tabella (MEF)	A	0	0	-30						
Tabella (Gust.)	A	0	0	-20						
Tabella (Miur)	A	0	0	-40						
Tabella (MEF)	E	0	0	-30						

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 261

Il comma 261 provvede ad istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un'apposita unita previsionale di base recante il fondo per le competenze accessorie del personale della scuola e il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, individuando, contestualmente, le imputazioni che risulteranno assorbite da tali nuove ripartizioni. Il comma provvede anche a conferire al ministro dell'istruzione la potestà di emanare il decreto recante i criteri di riparto, il quale provvederà a disporre misure idonee ad assicurare il monitoraggio delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche.

La RT si limita a riferire che l'articolo in esame non determinerà effetti finanziari aggiuntivi, trattandosi di disposizione avente mero rilievo ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 262 - 276

Al comma 262, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* è previsto che, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, si provveda: a)

alla adozione di interventi concernenti, tra l'altro, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, dei parametri per la formazione delle classi, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 (primo periodo) e provvedere alla rideterminazione dei parametri relativi alla dotazione organica del personale A.T.A. (come previsto dall'emendamento 66.501 confluito nel maxi emendamento alla fiducia, approvata alla Camera dei deputati), disponendo inoltre l'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici al fine di ridurre il fenomeno delle ripetente; *b*) all'individuazione di nuovi criteri per la definizione degli organici; *c*) alla definizione di un piano triennale di assunzioni di docenti a tempo indeterminato per complessive 150.000 unità e di un piano triennale di assunzioni di personale A.T.A. per n. 20.000 unità, abrogando, contestualmente, l'accesso all'insegnamento attraverso le graduatorie permanenti dal 2010/2011, e prevedendo l'emanazione di decreti ministeriali per il riconoscimento dei servizi prestati nei concorsi per titoli ed esami ai fini dell'accesso all'insegnamento a tempo indeterminato, in favore dei docenti "precari" iscritti nelle graduatorie¹⁹⁴; *d*) l'attivazione presso gli uffici provinciali scolastici di attività di monitoraggio; *e*) l'adozione di un piano biennale di formazione dei docenti della scuola primaria finalizzata all'insegnamento dell'inglese; *f*) la rimodulazione dei carichi orari settimanali secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e più funzionale collegamento con il territorio.

Ai commi 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e 277 prevedendo: *a*) il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione di cui al comma 262; *b*) la revisione dei titoli e dei punteggi delle graduatorie permanenti; *c*) l'adozione di un piano di mobilità per il personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo; *d*) l'adozione di un piano di riconversione del personale docente dichiarato in soprannumero; *e*) l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di un'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; *f*) contestualmente, la soppressione degli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), prevedendo che la stabilizzazione del relativo personale presso la neo istituita Agenzia nazionale sia

¹⁹⁴ In merito, l'emendamento 66.501 confluito nel testo approvato alla Camera dei deputati, ha tuttavia previsto, in via provvisoria, in deroga alle disposizioni previste alla presente lettera, la possibilità di coprire comunque eventuali posti resisi disponibili ancora attraverso il ricorso alle graduatorie permanenti..

disciplinata da apposito regolamento; g) la revisione degli organi direttivi dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI); h) la revisione dei compiti dell'INVALSI; i) l'indizione dei concorsi previsti per la copertura dell'organico dell'INVALSI entro sei mesi; l) la nomina di un commissario straordinario e la cessazione degli organi direttivi dell'INVALSI; m) della nuova composizione dell'organo di revisione contabile delle scuole (due soli componenti scelti nell'ambito territoriale di riferimento); n) nuove modalità di indizione e svolgimento delle tornate concorsuali per l'accesso alla dirigenza scolastica da approvarsi con apposito Regolamento; o) nuove modalità di copertura dei posti resisi disponibili nei ruoli di dirigenza scolastica, nelle more della approvazione del regolamento di cui al comma precedente¹⁹⁵; p) l'indicazione delle economie di spesa in misura non inferiore a 448,2 milioni di euro per il 2007, a 1.324 milioni nel 2008 e a 1.402 milioni dal 2009, valendo per la salvaguardia di detti risparmi la clausola indicata al successivo articolo 67, lettera b).

Comma 262, lett. a)

La RT, con riferimento al primo periodo della lettera a), in esame ribadito l'obiettivo di portare la media nazionale del rapporto alunni/classe dall'attuale 20,6 a 21 (+0,4) a decorrere dall'A.S. 2007-2008, sottolinea che tale risultato complessivo sarà conseguito agendo in misura differenziata sui vari ordini di scuola, tenendo quindi conto dell'attuale distribuzione non uniforme del rapporto in questione. La modulazione degli incrementi medi previsti è riportata nella seguente tabella:

scuola	incremento medio del rapporto alunni/classi
materna	0,1
primaria	0,4
secondaria di primo grado	0,4
secondaria di secondo grado	0,6

¹⁹⁵ In proposito, si segnala che la modifica approvata alla Camera con l'emendamento 66.500 del governo si è inoltre stabilito che, nelle more dell'indizione delle nuove procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza scolastica, i posti disponibili siano coperti sia attraverso la nomina di candidati idonei al corso-concorso di formazione, sia coloro che, pur avendo superato le relative prove di accesso, non risultano aver potuto frequentare il relativo corso poiché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. In ogni caso, trattasi di modifica non rilevante per i profili di interesse.

Dall'adozione di tali parametri la RT fa derivare effetti di contenimento del personale docente ed ATA¹⁹⁶, da cui derivano economie pari a 243.854.790 euro per il 2007 e a 731.564.371 a decorrere dal 2008, come di seguito riportato:

- si ipotizza, a seguito del previsto innalzamento del rapporto alunni/classi, un diminuzione di classi pari a 7.682 unità, come indicato nella tabella:

scuola	alunni a	classi b	alunni/ classi c=a/b	Incr. d	target alunni/ classi e=c+d	target classi f=a/e	classi rispar- miate g=b-f
infanzia	960.250	41.994	22,87	0,1	22,97	41.805	189
primaria	2.560.984	137.927	18,57	0,4	18,97	135.002	2.925
secondaria I	1.626.837	77.749	20,92	0,4	21,32	76.306	1.443
secondaria II	2.592.769	118.052	21,96	0,6	22,56	114.928	3.124
totale	7.740.840	375.722				368.040	7.682

- alla riduzione delle classi così ottenuta, la relazione tecnica correla una corrispondente riduzione del numero dei docenti, cui vengono ascritti effetti di risparmio per 572.847.721 milioni di euro, come riportato nella seguente tabella:

(euro)

scuola	classi risparmiate a	Doc./ classi b	docenti risparmiati c=a x b	stipendio* d	economie docenti (c x d)
infanzia	189	2	379	28823,17	10.923.981
primaria	2.925	2,69	7.869	28.823,17	226.809.524
secondaria I	1.443	2,58	3.724	31.072,25	115.713.059
secondaria II	3.124	2,26	7.061	31.072,25	219.401.157
totale	7.682		19.032		572.847.721

*iniziale lordo stato

- alla riduzione delle classi la relazione tecnica correla, altresì, la riduzione personale ATA (meno 3 per cento), cui ascrive effetti di risparmio di euro 158,7 milioni di euro come di seguito esposto:

¹⁹⁶ In merito si segnala che la RT al maxi emendamento approvato alla Camera dei deputati ha considerato l'integrazione al testo della norma che rende espliciti gli effetti della riparametrazione del rapporto alunni/classi anche per il personale A.T.A. come necessaria a porre in norma un riflesso di quanto già rappresentato, in termini di risparmi di spesa, dalla relazione tecnica al disegno di legge iniziale A.C. 1746.

(euro)

% riduzione ATA	ATA risparmiati	stipendio medio*	economie ATA
3%	7.050	22.513	158.716.650

* iniziale lordo stato

Sulla base dei dati sopra richiamati, la relazione tecnica ascrive all'incremento di 0,4 punti del rapporto alunni/classi disposto dal comma 1, effetti di risparmio di 243.854.790 euro per il 2007 e di 731.564.371 a decorrere dal 2008, come riepilogato nella tabella che segue:

(euro)

	Minore spesa
docenti	572.847.721
personale ATA	158.716.650
TOTALE (intero anno scolastico)	731.564.371
anno finanziario 2007*	243.854.790

*Per l'esercizio finanziario 2007 l'entità del risparmio sarà limitata all'ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Con riguardo al secondo periodo della lettera a) del comma 265, la relazione tecnica afferma che alla futura attivazione di interventi finalizzati al contrasto degli insuccessi scolastici conseguirà la riduzione della permanenza media degli alunni all'interno del sistema scolastico, e ciò "determinerà una riduzione della spesa per oneri di personale". Ciò premesso, la relazione tecnica quantifica risparmi per 18,6 milioni di euro per il 2007 e di 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 sulla base di un'ipotesi di riduzione del 10 per cento del numero dei ripetenti dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, attualmente pari a 185.002 soggetti. La quantificazione è riportata nella seguente tabella:

**Risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei ripetenti
dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado**

voce	valori	note
numero alunni	1.158.528	1°anno 616.594 +2°anno 541.934
numero classi	50.407	1°anno 25.866 + 2°anno 24.541
numero ripetenti*	185.002	15,97% della somma degli alunni del 1° e 2° anno
riduzione ripetenti	18.500	applicazione dell'ipotesi del 10%
Target ripetenti**	166.502	185.002-18.500
<i>Riduzione classi</i>	<i>805</i>	
di cui considerate	644	80% del totale (805)
Docenti risparmiati	1.455	
Stip. iniziale medio doc.l.s.	31.205,80	
ATA risparmiati	425	
Stipendio iniziale medio ATA l.s.	24.990	
RISPARMIO A REGIME	56.025.189	
RISPARMIO ANNO 2007***	18.675.063	

* Il valore corrisponde, in percentuale, al 15,97 dei soggetti frequentanti i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

**Il valore deriva dalla sottrazione al numero degli attuali ripetenti della prevista riduzione del 10% (185.002-18.500=166.502).

***Per l'esercizio finanziario 2007 l'entità del risparmio è limitata all'ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico 2007-2008.

In sintesi, i risparmi quantificati dalla relazione tecnica sono riassunti nella seguente tabella sono i seguenti:

(euro)

disposizione	2007	dal 2008
incremento rapporto alunni/classi	243.854.790	731.564.371
diminuzione ripetenti	18.675.063	56.025.189
TOTALE	262.529.853	787.564.371

Al riguardo, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti in merito alla Camera dei deputati¹⁹⁷, si conferma che, con riferimento agli effetti correlati alla disposizione che incrementa il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 (da 20,6 a 21), che l'iscrizione, fin dal primo anno di applicazione della norma, di risparmi attesi esattamente corrispondenti al numero dei docenti e del personale ATA previsto potrebbe risultare sovrastimata in considerazione della necessità di graduale applicazione della norma a

¹⁹⁷ La R.G.S. ha affermato, in proposito, che il parametro relativo alla rideterminazione del rapporto alunni/classi (indicato dalla norma pari ad una variazione dello 0,4 per cento) ha tenuto conto della differenziazione della popolazione scolastica, sia con riferimento ai cicli di studio che alla popolazione scolastica. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, Nota del 26 ottobre 2006.

ragione della parziale comprimibilità di classi per specifici corsi di studio che non presentino i necessari margini di accorpamento.¹⁹⁸

In termini analoghi, riguardo alla riduzione del numero dei ripetenti, pur prendendo atto delle rassicurazioni espresse alla Camera dei deputati¹⁹⁹, si osserva che non appare condivisibile scontare già dall'esercizio finanziario 2007 gli effetti finanziari ascritti alla disposizione, in quanto gli stessi sono anche correlati alla realizzazione di politiche di riorientamento che, allo stato, non ancora predisposte, non sono valutabili sotto il profilo dell'efficacia. Pertanto, gli effetti previsti dalla relazione tecnica andrebbero più opportunamente scaglionati a decorrere dal 2008, anche qui considerandosi i necessari periodi occorrenti per il pieno esplicarsi dell'effetto a regime della norma.

Infine, non risulta rinvenibile nella relazione alcuna indicazione sulla effettiva conseguibilità dell'obiettivo posto a fondamento dell'ipotesi di risparmio ascritto alla disposizione (riduzione del 10 per cento del numero degli studenti ripetenti), dalla quale dipende l'atteso effetto finanziario.

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
minori spese correnti	262,5	787,5	787,5	136,8	410,5	410,5	136,8	410,5	410,5
effetti indotti:									
apporto INPDAP	78,3	234,9	234,9	0	0	0	0	0	0
contribuz. agg.	-29,9	-89,7	-89,7	0	0	0	0	0	0
FSN	15,9	47,6	47,6	0	0	0	0	0	0
Irpef-Irpeg	-31,5	-94,4	-94,4	0	0	0	0	0	0

¹⁹⁸ Ciò valendo, a maggior ragione, anche per il personale ATA, dovendo ritenersi che la variazione di tale personale presenti una ridotta elasticità – rispetto a quella dei docenti – a fronte di una consistente riduzione del numero delle classi. I relativi risparmi dovrebbero, pertanto, essere stimati, anche in tal caso - soprattutto per i primi anni - con criteri maggiormente prudenziali rispetto a quelli segnalati per il personale docente. Deve inoltre osservarsi che, mentre per i docenti medesimi la riduzione deriva necessariamente dal ridursi del numero delle classi, tale effetto non sembra prodursi con eguale consequenzialità per il personale ATA, la cui presenza non è correlata esclusivamente al numero delle classi: appare pertanto opportuno che l'obiettivo di riduzione di tale personale sia previsto espressamente nella norma. A tale proposito, la Ragioneria generale dello Stato ha ribadito la conseguibilità dei risparmi attesi sulla base delle ipotesi formulate nella RT. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

¹⁹⁹ In merito la R.G.S. ha confermato che l'obiettivo sarebbe tecnicamente raggiungibile fin dal prossimo anno finanziario. Cfr. *Ibidem*.

Al riguardo, considerata anche la rilevanza dei risparmi attesi, andrebbero anche acquisiti gli elementi di computo degli effetti indotti, con l'indicazione dei relativi parametri di calcolo per singole voci di spesa.

Comma 262, lett. c)

La RT, con riferimento alle disposizioni del primo e secondo periodo (immissioni in ruolo) ribadisce il carattere programmatico del piano pluriennale di assunzioni e afferma che esso non determina incrementi di spesa per il trattamento economico del personale interessato, in considerazione da un lato della consistenza dei prevedibili collocamenti a riposo, dall'altro del fatto che l'iter delle iniziative connesse all'attuazione del piano medesimo soggiace all'esito di una puntuale verifica annuale, volta ad accertarne la fattibilità in relazione all'andamento delle cessazioni, alla consistenza delle dotazioni organiche e alle modifiche ordinamentali riguardanti il sistema scolastico. Ciò premesso, la RT fornisce, con riferimento agli anni 2006-2009, il quadro ricognitivo/dimostrativo del sostanziale equilibrio finanziario tra la minore spesa derivante dai collocamenti a riposo e gli oneri connessi alle immissioni in ruolo, distintamente per il personale docente e per il personale ATA, fondato sui seguenti elementi:

A) Minore spesa derivante dai collocamenti a riposo.

La quantificazione della minore spesa derivante dai collocamenti a riposo si fonda sul presupposto che le fuoriuscite previste, sulla base della serie storica, per il triennio 2007-2009, determinano riduzioni della spesa di personale in ragione della differenza tra gli stipendi di chi cessa e gli stipendi degli immessi in ruolo. Con riferimento ai docenti, per i quali il collocamento a riposo riguarda soggetti che si concentrano nelle fasce di anzianità comprese tra i 28 e i 34 anni di servizio, il parametro adottato per la quantificazione della minore spesa è lo stipendio medio relativo alle tre fasce che vanno dai 21 anni di anzianità in poi.

B) *Maggiore spesa relativa alle immissioni in ruolo.*

Premesso che i soggetti immessi in ruolo (sia docenti che ATA) percepiscono lo stipendio iniziale della qualifica, e solo a seguito della conclusione del procedimento di ricostruzione della carriera percepiranno lo stipendio aggiornato, con i relativi arretrati, la quantificazione della maggiore spesa relativa alle immissioni in ruolo si fonda sull'ipotesi che il procedimento predetto si completi per tutti i soggetti "dopo due anni dalla data di immissione in ruolo".

Con riguardo ai docenti l'anzianità di servizio medio pre-ruolo considerata ai fini della ricostruzione della carriera è quella compresa tra 9 e 14 anni.

La relazione, inoltre, con riferimento a entrambe le categorie di dipendenti in questione, precisa:

C) per il computo dell'equilibrio economico di lungo periodo si è tenuto conto anche della maggiore spesa collegata agli scatti di anzianità del personale già in servizio nel periodo considerato;

D) per dare conto di tutte le variazioni del livello di spesa rispetto a quello registrato a consuntivo nel 2005 le ricostruzioni contengono anche i dati relativi alle immissioni in ruolo già effettuate nel settembre 2006²⁰⁰.

PERSONALE DOCENTE

Cessazioni dal servizio

	Gradi di istruzione				Totale annuo cessazioni
	infanzia	primaria	second. 1°	second. 2°	
1 sett. 2006	2.438*	7.333*	10.241*	9.750*	29.762*
1 sett. 2007	1.960	7.146	6.862	7.449	23.417
1 sett. 2008	2.033	7.760	6.906	7.263	23.962
1 sett. 2009	2.328	8.536	7.896	8.104	26.864
Stip. medio**	39.232,23	39.232,23	43.186,54	44.591,57	

* Dati di consuntivo

** Media relativa alle fasce di anzianità 21/28/35 anni

²⁰⁰ Si rammenta che con il decreto ministeriale n. 50 del 30 giugno 2006 sono stati assunti a tempo indeterminato, dall'anno scolastico 2006-2007, 20.000 docenti e 3.500 unità di personale ATA.

Minore spesa derivante dalle cessazioni (a)

	Anni finanziari				Risparmio annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Cessazioni 2006	420.126.415	1.260.379.244	1.260.379.244	1.260.379.244	1.260.379.244
Cessazioni 2007	-	328.585.766	985.757.298	985.757.298	985.757.298
Cessazioni 2008	-	-	335.438.672	1.006.316.016	1.006.316.016
Cessazioni 2009	-	-	-	376.196.639	1.128.589.916

Immissioni in ruolo*

	Gradi di istruzione				Totale annuo cessazioni
	infanzia	primaria	second. 1°	second. 2°	
1 sett. 2006	1.638	4.928	6.882	6.552	20.000
1 sett. 2007	4.185	15.258	14.652	15.905	50.000
1 sett. 2008	4.242	16.192	14.410	15.155	50.000
1 sett. 2009	4.333	15.887	16.696	15.083	50.000
Stip. supplente	28.823,17	28.823,17	31.072,25	31.072,25	
Stip. 9 anni	31.479,42	31.479,42	33.952,75	34.034,68	

*Rappresentano una quota-parte dei sopra riportati soggetti cessati; la parte rimanente è costituita dai supplenti

Onere per stipendio iniziale (b)

	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	300.932.181	902.796.544	902.796.544	902.796.544	902.796.544
Immissioni 2007	-	235.712.919	707.138.756	732.121.076	782.085.716
Immissioni 2008	-	-	240.842.671	722.528.014	795.790.666
Immissioni 2009	-	-	-	270.096.973	951.017.137

Onere per passaggio a classe successiva (c)

	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006			127.517.178	56.674.301	56.674.301
Immissioni 2007	-			328.925.342 ²⁰¹	120.829.574
Immissioni 2008	-	-			140.684.101
Immissioni 2009	-	-	-		140.726.219

Onere per scatti *(d)

2006	2007	2008	2009	annuo a regime
110.215.994	240.323.991	218.612.553	182.898.711	188.012.812

- Si riferisce al personale già in servizio

Totale risparmi = a – (b+c+d)

2006	2007	2008	2009	annuo a regime
8.978.239	210.131.557	384.667.513	432.608.236 ²⁰²	302.425.404

**PERSONALE ATA
Cessazioni dal servizio**

	Qualifica				Totale annuo cessazioni
	Collaboratore scolastico	Add az. agraria	Assist. amm.vo	DSGA	
1 sett. 2006	5.506*	9*	2.110*	396*	8.021*
1 sett. 2007	4.332	1	1.661	312	6.306
1 sett. 2008	4.433	1	1.699	319	6.452
1 sett. 2009	4.970	2	1.905	358	7.235
Stip. medio	26.441,86	27.420,59	30.294,09	43.798,76	

* Dati di consuntivo

²⁰¹ Cifra così corretta dalla nota tecnica della R.G.S. trasmessa alla Camera dei deputati. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., 26 ottobre 2006.

²⁰² *Ibidem*. Nota del 26 ottobre 2006.

Minore spesa derivante dalle cessazioni (e)

	Anni finanziari				Risparmio annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Cessazioni 2006	75.700.215	227.100.645	227.100.645	227.100.645	227.100.645
Cessazioni 2007	-	59.519.122	178.557.365	178.557.365	178.557.365
Cessazioni 2008	-	-	60.895.254	182.685.762	182.685.762
Cessazioni 2009	-	-	-	68.287.070	204.861.209

Immissioni in ruolo*

	Qualifica				Totale annuo cessazioni
	Collaboratore scolastico	Add az. agraria	Assist. amm.vo	DSGA	
<i>1 sett. 2006</i>	2.407	0	921	173	3.500
<i>1 sett. 2007</i>	4.581	0	1.756	330	6.667
<i>1 sett. 2008</i>	4.581	0	1.756	330	6.667
<i>1 sett. 2009</i>	4.581	0	1.755	330	6.667
<i>Stip. supplente</i>	21.246,11	22.467,18	23.781,32	32.191,48	
<i>Stip. 9 anni</i>	23.269,86	23.442,86	26.013,36	36.995,87	

* Rappresentano una quota-parte dei sopra riportati soggetti cessati; la parte rimanente è costituita dai supplenti

Onere per stipendio iniziale degli immessi in ruolo (f)

	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	26.196.147	78.588.442	78.588.442	78.588.442	78.588.442
Immissioni 2007	-	49.900.539	149.701.618	149.701.618	149.701.618
Immissioni 2008	-	-	49.899.467	149.698.402	149.698.402
Immissioni 2009	-	-	-	49.894.553	149.683.658

Onere per passaggio a classe definitiva (g)

	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006			14.930.433	7.465.217	7.465.217
Immissioni 2007	-			14.930.433	7.465.217
Immissioni 2008	-	-			7.465.217
Immissioni 2009	-	-	-		7.465.217

Onere per supplenti (h)

	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	33.840.419	101.521.257	101.521.257	101.521.257	101.521.257
Immissioni 2007		0	0	0	0
Immissioni 2008			0	0	0
Immissioni 2009				0	0

Onere per scatti *(i)

2006	2007	2008	2009	annuo a regime
10.491.391	7.474.829	18.265.002	25.000.023	15.307.811

* Si riferisce al personale già in servizio

Totale risparmi = e - (f+g+h+i)

2006	2007	2008	2009	annuo a regime
5.172.258	49.134.700	53.647.045	79.830.898	118.842.297

Con riferimento, infine, alle disposizioni relative alle graduatorie (terzo periodo e seguenti), la relazione tecnica precisa che da tali disposizioni non derivano nuove o maggiori spese a carico della finanza statale²⁰³.

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione esposti nel quadro fornito dalla relazione tecnica, che risulta costruito sull'ipotesi di invarianza del numero complessivo dei soggetti in servizio, sia docenti, sia ATA, si prende atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati²⁰⁴ in merito alle ragioni a monte della differenza rilevata nei prospetti alla voce "onere per stipendi iniziale", dovuta alla diversa composizione della platea delle immissioni dei docenti per ogni anno scolastico, rispetto alla immissione del personale A.T.A che si presenta, invece, costante. Pertanto, per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni.

D'altro canto, sotto il profilo metodologico, andrebbero forniti chiarimenti circa la considerazione, nel quadro generale ricognitivo

²⁰³ In merito, si segnala che la relazione tecnica al maxi emendamento approvato dalla Camera dei deputati, nel considerare l'emendamento 66.501 concernente la disposizione dell'utilizzo provvisorio delle graduatorie permanenti, si è limitata ad affermare la assoluta neutralità finanziaria delle misure ivi previste.

²⁰⁴ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

dell'equilibrio di risorse tra risparmi da cessazioni e nuove immissioni, della voce inerente alle risorse relative alle cessazioni dell'anno, considerato che, in relazione ai pensionamenti di personale, i relativi effetti finanziari dovrebbero risultare scontati nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Difatti, sotto il profilo contabile, si ribadisce²⁰⁵ che non appare corretto ascrivere effetti di risparmio alla cessazione dal servizio dei docenti, in quanto il criterio della legislazione vigente imporrebbe, a rigore, di scontare nelle previsioni di spesa dell'anno i minori oneri per le cessazioni del personale in servizio. In tale prospettiva si dovrebbero pertanto predisporre le risorse per le nuove assunzioni^{206 207}.

Comma 262, lett. d)

La RT, con riferimento alla spesa complessivamente sostenuta per le supplenze brevi e saltuarie, ipotizza un risparmio di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. L'allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

²⁰⁵ Per un approfondimento della questione si fa rinvio alla Nota di lettura n. 115 del 2005.

²⁰⁶ La questione è già emersa allorché il decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, recante norme concernenti la funzionalità della pubblica amministrazione, provvedeva alla immissione in ruolo di personale. In particolare, in quella sede considerazioni analoghe venivano formulate in occasione della immissione in ruolo di 35.000 docenti e di 5.000 unità di personale ATA. Infatti, veniva rilevato che la copertura basata sulla compensazione degli oneri connessi all'assunzione di nuovo personale mediante il venir meno della spesa per il personale che cessa dal servizio non appare conforme al criterio, previsto dall'ordinamento, della legislazione vigente. In quell'occasione il rappresentante del Governo ribadiva che, atteso il carattere di inderogabilità del servizio scolastico - che va garantito con personale con contratto a tempo indeterminato o determinato - le previsioni di bilancio devono opportunamente tenere conto della sostituzione del personale docente collocato a riposo nel corso dell'anno; è pertanto necessario che la previsione di spesa, a legislazione vigente, comprenda anche gli oneri connessi all'utilizzo di personale precario e dei docenti supplenti.

²⁰⁷ Nel parere non ostativo a suo tempo espresso dalla 5^a Commissione del Senato è stata affermata l'esigenza che le previsioni di spesa siano costruite, per il futuro, scontando nel criterio della legislazione vigente anche la minore spesa relativa alle prevedibili cessazioni di personale. Tale interpretazione è stata condivisa solo in parte dalla Corte dei conti che, pur convenendo sulla opportunità di una più rigorosa applicazione del criterio della legislazione vigente, anche alla luce della considerazione che il carattere di inderogabilità non è esclusivo del servizio dell'istruzione ma anche di altre attività di servizio pubblico, ha riconosciuto il carattere di specialità del comparto scuola per il quale, in assenza del piano pluriennale di assunzioni previsto dal decreto-legge n. 97 del 2004, si sarebbe potuta decidere la copertura dei posti in organico con provvedimento di rango non legislativo e, pertanto, a valere delle risorse previste dalla legislazione vigente. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino dei Resoconti Giunta e Commissioni*, 19 luglio 2005, pagina 41; CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di Controllo, *Referto quadrimestrale sulle leggi di Spesa n. 2 del 2005*, pagine 22-23

Minori spese (milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Riduzione spese correnti	25	25	25	13	13	13	13	13	13
Effetti indotti:									
apporto INPDAP	-7,5	-7,5	-7,5	-	-	-	-	-	-
contribuz. aggiuntiva	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-
FSN	-1,5	-1,5	-1,5	-	-	-	-	-	-
Irpef-Irpeg	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	-
EFFETTO NETTO (risparmio)	15,8	15,8	15,8	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca ogni chiarimento utile a chiarire gli elementi sottesi alla quantificazione dei risparmi ascritti alla disposizione, peraltro, anche in questo caso, già a decorrere dal 2007²⁰⁸.

Comma 262, lett. e)

La RT afferma che gli interventi di contenimento della spesa pubblica posti in essere nel 2005 non hanno consentito il completamento dei piani di formazione²⁰⁹ finalizzati al recupero all'insegnamento sul posto comune di 14.200²¹⁰ docenti utilizzati esclusivamente per l'insegnamento della lingua inglese; ad oggi permane pertanto la necessità di completare l'iter formativo di 12.000 docenti non ancora recuperati sui posti comuni. La relazione ribadisce che la norma è volta al completamento della disposizione di cui al richiamato comma 128, attraverso la riattivazione dei corsi di formazione da questa previsti²¹¹.

Alla riattivazione dei corsi è correlata la diminuzione del numero dei supplenti di 8.000 unità, a decorrere dal settembre 2007 e

²⁰⁸ In merito, non appaiono pienamente esaurienti le chiarificazioni fornite dalla R.G.S. alla Camera dei deputati, che si sono limitate ad affermare che le economie in argomento sarebbero da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e, pertanto, già scontate dalla legislazione vigente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Nota del 26 ottobre 2006.

²⁰⁹ Previsti dall'articolo 1, comma 128, della legge finanziaria 2005, sopra citato.

²¹⁰ Pari a 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

²¹¹ Si rammenta che l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 115 del 2005 ha esteso la partecipazione obbligatoria a tali corsi, svolti nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, anche alle ulteriori esigenze di formazione in servizio del personale docente derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

di 12.000 unità a decorrere dal settembre 2008. Assumendo come parametro di calcolo lo stipendio medio annuale lordo di un supplente della scuola primaria, pari a 29.147 euro, la relazione tecnica quantifica un risparmio di 77,7 milioni di euro nel 2007, 272 milioni nel 2008 e 349,7 milioni di euro a decorrere dal 2009 a valere sulla spesa sostenuta sulle supplenze annuali.

Nella seguente tabella si riporta la quantificazione dell'onere desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica:

(euro)

	Unità	Stipendio unitario	Risparmio		
			2007	2008	2009
sett. 07	8.000	9.716*	77.725.333	-	-
		29.147	-	233.176.000	-
			-	-	233.176.000
sett. 08	4.000	9.716*	-	38.864.000	-
		29.147	-	-	116.588.000
TOTALE			77.725.333	272.040.000	349.764.000

*Il valore corrisponde a ¼ dello stipendio annuale (settembre-dicembre).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero anzitutto acquisite rassicurazioni circa la correttezza dei parametri assunti nel calcolo dei risparmi, con particolare riferimento alla posizione economica iniziale indicata per i docenti²¹². Inoltre, preso atto dei chiarimenti forniti alla Camera²¹³, si osserva che, dal punto di vista metodologico, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle ragioni per cui, dal momento che in relazione ad una misura analoga non si sono ottenuti gli effetti di risparmio attesi nel 2005, gli stessi risparmi sarebbero invece conseguibili nei prossimi anni, peraltro in misura analoga a quella stimata a suo tempo dalla RT²¹⁴.

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti di risparmio:

²¹² Come già segnalato in prima lettura, lo stipendio unitario lordo (29.147 euro) considerato dalla relazione tecnica risulta inferiore a quello (33.000 euro lordi) a suo tempo considerato dalla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2005 (A.C. 5310).

²¹³ La R.G.S. ha attestato la mancata realizzazione dei risparmi indicati in corrispondenza all'articolo 1, comma 128, della legge n. 311 del 2004, che sarebbero già scontati dalla legislazione vigente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

²¹⁴ In merito, si osserva che l'allegato 7 finale alla legge finanziaria 2005 indicava, in corrispondenza della misura in questione, minori spese correnti nel triennio 2005/2007 pari, rispettivamente, a 90 milioni di euro, 234,3 milioni di euro e 234 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e a 57,150 e 150 milioni di euro nel triennio su fabbisogno e indebitamento netto.

Minori spese (milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Minori spese correnti	77,7	272	349,7	40,5	126,2	182,3	40,5	126,2	182,3
Effetti indotti:									
apporto INPDAP	23,2	81,2	104,3	-	-	-	-	-	-
contribuz. aggiuntiva	-8,8	-31,0	-39,8	-	-	-	-	-	-
FSN	4,7	16,4	21,2	-	-	-	-	-	-
Irpef-Irpeg	-9,3	-32,6	-41,9	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 262, lett. f)

La RT, evidenziato che la diminuzione di 4 ore settimanali per le prime due classi - da 40 a 36 ore - consentirà la riduzione del numero dei docenti, quantifica una minore spesa pari a 27,6 milioni di euro nel 2007 e 82,8 milioni di euro a decorrere dal 2008.

La relativa quantificazione è riportata nella seguente tabella:

MODALITA' DI CALCOLO		I° ANNO	II° ANNO
Numero classi	(a)	6.264	5.690
Minori ore insegnamento/settimana	(b)= ax4	25.056	22.760
Minor numero docenti	(c)= b/18	1.392	1.264
Costo medio docente	(d)	31.205,80	31.205,80
Risparmio anno scol.	(e)=cxd	43.438.474	39.444.131
ECONOMIE TOTALI (I°+II°) dal 2008			82.882.605**
Economie anno finanz. 2007*			27.627.535**

* Il valore si riferisce a quattro mesi (sett.-dic.).

** Sulla base dei dati esposti nella tabella le economie dovrebbero ammontare a 27.632.158 euro per il 2007 e a 82.896.474 dal 2008. I dati esposti, pertanto, presentano una leggera sottostima dei risparmi attesi.

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore spesa:

Minori spese correnti (milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Riduzione spese correnti	27,6	82,8	82,8	14,4	43,2	43,2	14,4	43,2	43,2
Effetti indotti									
apporto INPDAP	8,2	24,7	24,7	-	-	-	-	-	-
contribuz. aggiuntiva	-3,1	-9,4	-9,4	-	-	-	-	-	-
FSN	1,7	5	5	-	-	-	-	-	-
Irpef-Irpeg	-3,3	-9,9	-9,9	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, premesso che la quantificazione appare corretta, si rinvia a quanto già osservato in relazione alla lettera a), prendendo atto delle rassicurazioni fornite alla Camera dei deputati in merito all'effettiva realizzabilità dei risparmi sin dal 2007, nulla da osservare²¹⁵.

Comma 265

La RT precisa che nella consistenza numerica del personale docente in servizio sono comprese 4.787 unità di personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della professione; dall'avvio di procedure di mobilità verso altre amministrazioni pubbliche, previsto per il 50 per cento di tali unità dal settembre 2007, e, per il restante 50 per cento, entro il primo settembre 2008, e dal conseguente recupero del personale in questione "allo svolgimento di proficue attività", deriverebbe un risparmio per il bilancio del Ministero dell'istruzione, peraltro non quantificato.

L'allegato 7 non riporta effetti sui saldi.

Al riguardo, considerato il carattere programmatico della disposizione, non ci sono osservazioni.

²¹⁵ In proposito, la R.G.S. ha affermato, in riscontro ai rilievi formulati in merito alla effettiva realizzabilità dei risparmi attesi sin dal primo anno, che questi ultimi sono direttamente correlati alla riduzione netta dell'orario scolastico da 40 a 36 ore settimanali, sin dal 2007. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

Comma 266

La RT precisa che nella consistenza numerica del personale docente attualmente in servizio sono comprese 4.617 unità di personale soprannumerario a seguito della scomparsa dai curricula della propria classe di insegnamento. Dall'avvio di procedure finalizzate alla riconversione professionale dei docenti deriverebbe il recupero di tali dipendenti, con conseguente minore spesa per supplenti annuali.

Sulla base del trattamento stipendiale medio lordo annuale di un docente supplente presso un istituto secondario di secondo grado (euro 31.205,81, che è da presumere rappresenti il livello retributivo più elevato riconosciuto ai supplenti annuali), la relazione tecnica ipotizza un risparmio di 48 milioni di euro nel 2007 e di 144,1 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Nella seguente tabella si riporta la quantificazione dell'onere desumibile dai dati forniti dalla RT:

(euro)

Docenti soprannumerari	Trattamento stipendiale	Risparmi	
		2007*	dal 2008
4.617	31.205,81	48.025.742	144.077.225

* Il valore si riferisce all'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2007.

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite alla Camera dei deputati circa la realizzabilità dei risparmi attesi sin dal primo anno²¹⁶, si rileva che non appare prudentiale considerare, già dal primo anno, l'intero importo dei risparmi teoricamente conseguibili dall'integrale ricollocamento in altri insegnamenti dei docenti in questione, tenuto conto che esso è subordinato alla elaborazione ed attuazione di un apposito piano di riconversione.

Inoltre, andrebbero acquisite specifiche indicazioni circa il contenuto del piano di riconversione professionale in questione e sulle sue modalità di attuazione, con riferimento, in particolare, alle risorse a valere delle quali piano sarà predisposto, considerato che, alla riconversione obbligatoria del personale docente in questione,

²¹⁶ In proposito, la R.G.S. ha dichiarato che "dalla riconversione professionale del personale interessato non deriveranno diseconomie", né risulterà richiesta la loro sostituzione in compiti che attualmente essi svolgono. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

risultano ascritti effetti di risparmio già a partire dall'esercizio finanziario 2007²¹⁷.

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:

Minori spese (milioni di euro)									
	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Minori spese correnti	48	144,1	144,1	25	75,1	75,1	25	75,1	75,1
Oneri riflessi									
apporto INPDAP	14,3	43	43	-	-	-	-	-	-
contribuz. aggiuntiva	-5,5	-16,4	-16,4	-	-	-	-	-	-
FSN	2,9	8,7	8,7	-	-	-	-	-	-
Irpef-Irpeg	-5,8	-17,3	-17,3	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 267 - 269

La RT si sofferma che l'adozione del nuovo modello organizzativo dell'agenzia che restituirà alle attività correlate all'insegnamento n. 310 dipendenti (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) attualmente comandati presso gli IRRE e l'INDIRE e, pertanto, sostituiti con supplenti annuali. Sulla base del costo della supplenza annuale di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado, indicato pari a 31.205,81 euro (comprensiva degli oneri riflessi) e di quello della supplenza annuale di un assistente amministrativo, che ammonta a euro 24.157,11, la relazione quantifica una minore spesa di 2,8 milioni di euro nell'anno finanziario 2007 e di 8,6 milioni di euro a decorrere dal 2008.

A tali risparmi, la relazione afferma doversi aggiungere quello derivante dalla "ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all'istituzione dell'agenzia" per una minore spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007.

La relativa quantificazione è riportata nella seguente tabella:

²¹⁷ Sul punto, la R.G.S. ha semplicemente ribadito che detto piano sarà effettuato a valere delle risorse disponibili. *Ibidem*.

(euro)

Risparmi di personale	unità	2007	2008	2009
Docenti	163	1.695.516*	5.086.548	5.086.548
ATA	147	1.183.698*	3.551.094	3.551.094
Risparmi funzionamento	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000
TOTALE RISPARMI		6.879.214	12.637.642	12.637.642

*L'effetto di risparmio è considerato, per il 2007, con riferimento all'ultimo quadrimestre, in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati²¹⁸, si osserva anzitutto che non risultano forniti gli elementi in base ai quali si ritiene che "l'ottimizzazione" derivante dalla istituzione dell'Agenzia consenta di conseguire risparmi per 4 milioni di euro l'anno già a decorrere dal 2007.

L'allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

Minori spese correnti (milioni di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Agenzia	6,9	12,6	12,6	6,9	12,6	12,6	6,9	12,6	12,6

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 275 e 276

La RT sottolinea che la riduzione del periodo di formazione e tirocinio da nove a quattro mesi, e la diminuzione del numero dei partecipanti dal 110 per cento al 100 per cento dei posti messi a concorso, determinerebbe una minore spesa di circa 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, ascrivibile, in parte, al minor fabbisogno di docenti "in relazione alla riduzione della durata dei corsi di formazione" e in parte alle minori spese relative al funzionamento dei medesimi corsi.

L'allegato 7 riporta gli effetti sotto richiamati:

²¹⁸ In proposito, la R.G.S. si è limitata ad affermare che detta quantificazione deriva da economie nelle spese di funzionamento. Cfr Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, Nota del 26 ottobre 2006.

Minori spese correnti (milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Minori spese correnti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 277

La RT espone una tabella ricognitiva dei risparmi ascritti a tutti i commi dell'articolo 66 del disegno di legge iniziale, che viene di seguito riportata:

disposizione		2007	2008	dal 2009
Co. 265, lettera a		262,5	787,5*	787,5*
<i>primo periodo</i>	<i>rapporto alunni/classi</i>	243,9	731,6	731,6
<i>secondo periodo</i>	<i>diminuzione ripetenti</i>	18,6	56	56
Co.265 lettera d	monitoraggio assenze	25	25	25
Co. 265 lettera e	docenti inglese	78	272	349,7
Co. 265, lettera f	riduzione orario sett.	28	82,8	82,8
Comma 269	utilizzo docenti soprannumerari	48	144,1	144,1
Comma 270 e 271	agenzia autonomia scolastica	7	12,6	12,6
Comma 277 ²¹⁹	procedure concorsuali dirigenti	0,5	0,5	0,5
TOTALE		448,2	1.324,5	1.402,2

*Valore arrotondato.

Al riguardo, pur tenuto conto delle rassicurazioni fornite alla Camera dei deputati²²⁰, si segnala, con riguardo all'operare della clausola che, per il suo operare automatico, potrebbe intervenire anche su risorse poste nel bilancio del Ministero, a fronte di obbligazioni contrattuali o spese obbligatorie o comunque dovute per legge²²¹.

²¹⁹ Presumibilmente per un errore materiale nel testo della r.t. il riferimento è al comma 12, in luogo di 13.

²²⁰ In proposito, la R.G.S. ha affermato che l'eventuale attivazione della clausola di garanzia di cui al comma 279 riguarderà, in un primo tempo, le risorse non obbligatorie, senza determinare effetti di rimbalzo negli anni successivi. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

²²¹ In ogni caso, considerati anche gli effetti di "rimbalzo" registrati negli ultimi anni, in relazione a riduzioni lineari disposte su stanziamenti di spesa (per esempio, alla voce consumi intermedi), andrebbe valutata la realizzabilità di automatismi di tale tipo in un orizzonte pluriennale che consideri eventuali recuperi della spesa ridotta.

Commi 278 - 289

Il comma 278 prevede l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni²²² a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 e l'elevazione a 16 anni (in luogo di 15) dell'età per l'accesso al lavoro. L'adempimento di tale obbligo dovrebbe consentire, conseguito il titolo di studio di primo ciclo, l'acquisizione di saperi e competenze previste dai *curricula* dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il comma 279 impone la prosecuzione, fino all'inizio dell'A.S. 2007-2008, dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale²²³ prevedendo la conferma dei relativi finanziamenti²²⁴. Infine, una quota non superiore al tre per cento di tali finanziamenti è destinata alle misure "nazionali di sistema ivi compresi il monitoraggio e la valutazione".

Il comma 280 prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica²²⁵, di cui il 50 per cento è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

Il comma 281 prevede che le Regioni e gli enti locali concorrono, per le finalità di messa in sicurezza e adeguamento a norma, nella misura di un terzo della quota indicata nella predisposizione dei piani programmatici. Inoltre, il comma 282 stabilisce l'attribuzione di risorse alle istituzioni scolastiche²²⁶ volte a favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e la fruizione delle scuole anche al di fuori dell'orario di lezione. Il comma 283, prevede l'estensione agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione

²²² Al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro.

²²³ Di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 226 del 2005 ("Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione"). Tale norma prevede che a partire dall'anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all'istruzione (di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76), comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

²²⁴ Destinati dalla normativa vigente alla realizzazione di tali percorsi da parte delle strutture accreditate dalla regioni, sulla base di criteri generali definiti con decreto interministeriale e previa intesa con la conferenza unificata

²²⁵ Di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica"). Il comma 1 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

²²⁶ Secondo criteri e parametri definiti dal ministro della pubblica istruzione ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

secondaria superiore, della gratuità parziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito²²⁷.

Il comma 284 prevede l'attivazione di progetti volti all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale²²⁸ e assicura iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - ai nuovi servizi. Viene abrogata la disposizione che prevede l'anticipo dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia²²⁹. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia²³⁰ e alla scuola primaria²³¹.

Il comma 285 prevede la riorganizzazione, a decorrere dal 2007, del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS)²³².

Il comma 286 prevede il potenziamento dell'istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati. A tal fine, affida ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale - con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale,

²²⁷ Dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999).

²²⁸ Secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 275 del 1999 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"); in particolare l'articolo 11 prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

²²⁹ Articolo 2 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53". La norma prevede che possono accedere alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

²³⁰ Di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

²³¹ Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 53 del 2003.

²³² Di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 ("Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"). Si rammenta che l'IFTS consiste in un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico.

Il comma 287, reca l'autorizzazione di una spesa di 30 milioni di euro ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzati a dotare le scuole di ogni ordine e grado alle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.

Il comma 288, autorizza per gli interventi previsti dall'articolo 68 in esame – ad eccezione delle disposizioni del comma 3 in tema di edilizia scolastica – la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007; l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Al comma 289 sono incrementati, a decorrere dal 2007, per complessivi 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia, gli stanziamenti destinati alle scuole non statali (paritarie).

La RT non aggiunge elementi al contenuto delle norme, limitandosi a fornire un quadro riepilogativo delle risorse ascritte agli interventi ivi previsti, che ammontano, complessivamente, a 370 milioni di euro per il 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010, di cui:

- in relazione al comma 280, 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica;
- in relazione al comma 287, 220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema dell'istruzione (comma 11), di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche;
- in relazione al comma 289, 100 milioni a decorrere dal 2007 per le scuole paritarie da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia;

In merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 reca, infine, i seguenti valori

(milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
MAGGIORE SPESA CONTO CAPITALE									
Comma 3 – edilizia scolastica	50	100	100	20	50	100	20	50	100
MAGGIORE SPESA CORRENTE									
Comma 11 – fondo istruz.	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Comma 12- scuole paritarie	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, pur considerando le indicazioni fornite alla Camera dei deputati²³³, si osserva che per il comma 289 non può ritenersi corretta l'assenza di indicazioni circa la natura di "tetto massimo" della autorizzazione di spesa, a fronte di oneri non sempre aventi caratteristiche di modulabilità.

Pertanto, come già segnalato alla Camera dei deputati, appare necessario che vengano forniti i necessari elementi di quantificazione, non solo per determinare l'onere ascritto a ciascuna disposizione - e valutarne la congruità - ma anche per dar conto di quali tra le disposizioni medesime siano da intendere prive di effetti finanziari.

Commi 291 - 295

Ai commi 291 e 292, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, è previsto un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale e del sistema degli enti pubblici di ricerca. Il comma 293 fissa il limite in misura pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca. Il comma 294 stabilisce che per il triennio 2007/2009 continui ad applicarsi l'articolo 3, comma 5, della legge

²³³ In merito, la R.G.S. ha affermato che l'amministrazione della pubblica istruzione dovrà comunque "contenere i programmi entro gli importi indicati" e, con riferimento al comma 288, ne ha confermato la natura di limite "massimo" di spesa. Cfr, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

finanziaria 2004. Il comma 295 prevede che il fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate.

La RT conferma che la norma dispone la riduzione del trend di crescita del fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca nella misura dell'1 per cento in ragione annua.

La riduzione dell'1 per cento si applica su un obiettivo di fabbisogno fissato, per il 2006, in 8.612 milioni di euro per il complesso delle università ed in 1.510 milioni per i principali enti pubblici di ricerca. I prevedibili effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono valutati, dalla relazione tecnica, come riepilogato nella tabella che segue.

(mln di euro)

	2007	2008	2009
Università	86	178	277
Enti di ricerca	16	32	49
Totale	102	210	326

Al riguardo, la quantificazione appare corretta²³⁴. Peraltro, andrebbero comunque resi espliciti i criteri che hanno condotto ad una differente stima dell'impatto della misura rispetto a quello quantificato nella RT al disegno di legge iniziale²³⁵.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) riporta infatti i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno settore			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Fabb.università	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabb.enti di ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²³⁴ Si rileva, peraltro, pur nella sostanziale correttezza delle quantificazioni della relazione tecnica, che l'effetto della norma conseguibile nel 2007 sembrerebbe doversi determinare in 101 milioni di euro (valore arrotondato). Ciò in quanto la riduzione dell'1 per cento del *trend* di crescita del fabbisogno complessivo per i principali enti di ricerca determina, per il 2007, una minore spesa di 15 e non di 16 milioni di euro, considerato che il fabbisogno programmato per il 2006 è pari a 1.510 milioni.

²³⁵ A tale riguardo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la R.G.S. ha dichiarato che gli effetti di risparmi connessi alla disposizione per quanto concerne l'Università andrebbero associati agli effetti di contenimento indicati in relazione al comma 297 (misure di contenimento). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota del 26 ottobre 2006.

Commi 296-305

I commi 296 e 297 stabiliscono che per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive²³⁶ ed entro l'ulteriore limite dato dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. E' prevista la possibilità, per gli anni 2007 e 2008, di stabilizzare, con contratto a tempo indeterminato, il personale precario di lungo periodo²³⁷ comunque sempre nel limite delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Il comma 298 prevede che le procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono essere avviate sin dal 2007 tuttavia la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008. Il comma 299 prevede che le norme limitative delle assunzioni non si applicano ai concorsi già banditi e alle procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006.

I commi 303 stanziava 20 milioni nel 2007, 40 milioni nel 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori.

Il comma 305, inserito con l'emendamento 70.500 poi confluito nel maxi emendamento sulla fiducia alla Camera dei deputati, autorizza il Ministro dell'università e della ricerca a bandire un piano straordinario di assunzione di ricercatori entro l'aprile 2007. A tal fine autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro dall'anno 2008.

La RT al testo iniziale non riconnette effetti finanziari alle norme indicate ai commi 296-297, considerato che le assunzioni sono effettuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa in quanto circoscritte entro il numero delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, mentre non fornisce ulteriori indicazioni relativamente al comma 302, limitandosi a ribadire che l'autorizzazione ivi iscritta è configurata quale limite di spesa.

Per contro, la relazione tecnica all'emendamento 70.500 si limita a segnalare che, in relazione al piano straordinario di assunzioni di cui al comma 304, è autorizzato il limite massimo di spesa ivi iscritto,

²³⁶ Come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

²³⁷ In possesso dei requisiti previsto dall'articolo 57, comma 2 alla cui scheda si rinvia.

indicandone la copertura a valere di riduzioni equivalenti disposte sugli stanziamenti iscritti in Tabella C ed E. (poi modificata con la versione approvata con il maxi emendamento sulla fiducia in tabella A, C ed E).

Al riguardo, pur considerato che entrambe le misure si configurano quali limite massimo di spesa, andrebbero comunque acquisiti ulteriori elementi in merito al numero complessivo delle previste assunzioni di ricercatori e docenti, nonché relativamente alla loro effettuazione o meno, nell'ambito delle posizioni organiche vacanti delle Università e degli enti di ricerca, tenuto conto del carattere di "straordinarietà" espressamente indicato dalla norma²³⁸.

L'allegato 7 reca la seguente stima dell'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese
Comma 305 (ex articolo 70, co6) (mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Onere	20	30	30	10,4	15,6	15,6	10,4	15,6	15,6
INPDAP	-5,97	-8,95	-8,95						
Contr.									
Agg	2,2	3,42	3,42						
SSN	-1,21	-1,81	-1,81						
IRPEF	2,4	3,6	3,6						

Per il comma 306 (Em. 70.500), l'effetto sui saldi è quello a seguire:

Maggiori spese correnti
Comma 306 (Em. 70.500)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	7,5	30	30	7,5	30	30	7,5	30	30

²³⁸In merito ai profili di quantificazione, si segnala che, da dati ufficiali, il personale docente "a contratto" nelle università e ricercatore a t.d. negli enti ammonterebbe a non meno di 52.293 unità complessive. In particolare, in merito al personale docente a contratto nelle università, cfr. "L'università in cifre" dal sito internet del Ministero dell'università e della ricerca (dato aggiornato al 2004/2005); mentre, per il dato relativo al personale a t.d. degli enti di ricerca, cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., *Conto annuale del personale 2004*, Comparto Enti di ricerca.

La relativa copertura è la seguente:

Minori spese
(Tab. C; Tab. E; Tab A)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
TC	-5	-27,5	-27,5	-5	-27,5	-27,5	-5	-27,5	-27,5
TE	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
TA	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Al riguardo, relativamente al comma 305, considerato che la copertura opera a valere della riduzione di stanziamenti disposti in Tabella C ed E (per il MIUR) ed A (Beni culturali), andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla comprimibilità di detti stanziamenti rispetto alle finalità stabilite nella programmazione delle relative amministrazioni.

Comma 306

Al comma 306 è fatto divieto di istituire nuovi corsi di laurea da parte di atenei statali e non statali che rilascino titoli aventi valore legale, che siano dislocate in sedi universitarie distaccate rispetto a quelle principali e, per i corsi già attivati, l'obbligo di rivedere le convenzioni eventualmente già stipulate con gli enti locali o i privati sottoscrittori al fine di assicurare, per almeno un ventennio, il funzionamento di detti corsi, con le medesime risorse finanziarie e strutturali.

La RT ignora l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 307 – 324

Il comma 308 introduce una sperimentazione da parte di una o più regioni finalizzata ad assumere quale base di riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario. Il successivo comma 317 stabilisce che sulla base della sperimentazione si procede, nei confronti di una o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e il primo anno di applicazione. Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati un periodo aggiunto al

comma 317 specifica che le nuove regole dovranno considerare il saldo sia in termini di competenza che di cassa²³⁹.

Il comma 309, in applicazione del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce per il triennio 2007-2009 i nuovi limiti alla crescita del complesso delle spese finali al netto delle spese per la sanità e per la concessione di crediti. In particolare, per l'anno 2007 tale aggregato di spesa non può essere superiore al dato dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e per gli anni 2008 e 2009 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato nel pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato rispettivamente del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

In base al comma 311 le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa.

I commi 312 e 313 prevedono che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscano le modalità di applicazione del patto di stabilità sulla base di accordi con il Ministro dell'economia e delle finanze e concorrano inoltre al riequilibrio della finanza pubblica, con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato proporzionalmente all'incidenza di ciascuna regione sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali. Entro il 31 marzo 2007 specifiche norme di attuazione statutaria precisano l'entità permanente o annuale dei risparmi per il bilancio dello Stato. Il comma 314, aggiunto alla Camera dei deputati, prevede altresì che le norme di attuazione prevedano le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalla manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

Il comma 315, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede la facoltà delle regioni di estendere le regole del patto di stabilità interno oltre che ai loro enti ed organismi strumentali anche agli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

Il comma 316 stabilisce che le regioni e le province autonome autorizzino le proprie strutture sanitarie alla contrazione di debiti fino ad un ammontare complessivo delle relative rate (capitale ed interessi) non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.

²³⁹ Il saldo di competenza dovrà essere calcolato come differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e come differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale.

I commi 318 e 319 introducono una procedura di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno con cadenza trimestrale oltre alla produzione di una certificazione annuale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto.

I commi 321 e 322 definiscono le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno: ad una prima diffida ad adottare i necessari provvedimenti segue, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei medesimi provvedimenti. In caso di ulteriore inadempimento, entro il termine prescritto, si procede all'automatico aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica.

La RT afferma che per le Regioni e le Province autonome l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009, pone dei limiti alla evoluzione del complesso delle spese sostenute dalle Regioni nel 2005.

I dati tendenziali 2007/2009 sono stati elaborati scontando per il 2007 e il 2008 una evoluzione, in linea con i parametri previsti dalla legislazione vigente, della stima assunta per il 2006 in sede di DPEF.

I dati riferiti all'esercizio 2005 si basano su dati certi, quali quelli elaborati dall'Istat in sede di predisposizione del conto economico delle amministrazioni regionali. L'obiettivo programmatico per il 2007 è rapportato ai risultati 2005 ridotti dell'1,8 per cento. Per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi programmatici sono determinati applicando alle spese programmatiche dell'anno precedente le percentuali di incremento, rispettivamente, del 2,5 e del 2,4 per cento.

La differenza tra obiettivi programmatici e andamenti tendenziali determina l'entità della manovra alla quale vanno sottratti il venir meno dei risparmi sul personale per effetto dell'applicazione del comma 244 del ddl in esame che prevede la non applicazione dei vincoli alla crescita della spesa sul personale recata dall'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005.

La tabella seguente espone quanto riportato dalla relazione tecnica:

Anno	2005	2006	2007	2008	2009
Spesa complessiva tendenziale	133.408	138.336	142.919	149.609	155.282
a detrarre: sanità	84.521	89.246	93.057	98.325	102.682
spesa netta tendenziale	48.887	49.090	49.862	51.284	52.600
spesa netta programmatica			48.008	49.227	50.390
manovra lorda			-1.854	-2.058	-2.210
disapplic. norme pers.le 2005/06			94	88	40
manovra netta			-1.760	-1.970	-2.170

Al riguardo, il Governo, nella documentazione presentata presso la Camera dei deputati, ha spiegato il motivo della discordanza tra il totale delle uscite complessive dell'anno 2005 evidenziato in RT (133.408 mln di euro) e il medesimo valore indicato dall'ISTAT nei conti economici nazionali per le Regioni (135.470 mln di euro). Tale differenza, pari a 2.062 mln di euro, risulterebbe dalla diversa considerazione che il conto dell'ISTAT fa di alcune poste di spesa rispetto ai bilanci regionali. In particolare, l'ISTAT registrerebbe in uscita:

- le voci "ammortamenti" (2.534 mln) e "risultato netto di gestione" (-33 mln), che hanno una corrispondente compensazione in entrata alla voce "risultato lordo di gestione" (2.501 mln);
- le voci "produzione servizi vendibili", "produzione di beni e servizi per uso proprio" e "vendite residuali" (284 mln complessivi) iscritte in uscita con il segno negativo in quanto entrate, ed escluse dalle uscite complessive;
- la voce "investimenti fissi" indicata al netto delle "alienazioni di beni patrimoniali" (pari rispettivamente a 4.551 e a 155 mln), per cui la stessa è stata lordizzata della componente di entrata e considerata spesa (4.706 mln).

La tabella seguente mostra in sintesi la differenza delle uscite complessive tra i dati di contabilità nazionale e quelli in RT:

Uscite complessive ISTAT	135.470
- ammortamenti e risultato netto di gestione	2.501
+ produz. Servizi vendibili, per uso proprio e vendite residuali	284
+ alienazioni di beni patrimoniali	155
Uscite complessive RT	133.408

Sul punto andrebbe chiarito come è stato ricavato l'importo di 155 mln di euro della voce alienazioni di beni patrimoniali, atteso che nel conto economico delle amministrazioni regionali la voce investimenti fissi "lordi", pari a 4.551 mln di euro, sembrerebbe già lordizzata di eventuali entrate compensative e tra le componenti delle

entrate non si evince direttamente la voce "alienazioni di beni patrimoniali".

Si rileva, aggiuntivamente, che parte dei dati riportati in RT determinanti ai fini della quantificazione dei risparmi ascrivibili alla norma non sono accompagnati da ulteriori informazioni che diano certezza dei valori assunti. In particolare, con riferimento alla spesa complessiva, non sono specificati i criteri con i quali sono stati calcolati i dati tendenziali.

Infatti, ai fini dell'andamento tendenziale 2006-2009, la RT indica unicamente che la stima è stata effettuata "tenendo presente" la legislazione vigente e per il 2006 quanto valutato in sede di DPEF.

Sul punto si segnala che analizzando gli incrementi percentuali della spesa tendenziale per ciascun anno si evincono per gli anni 2006 e 2007 incrementi molto contenuti rispetto all'esercizio precedente ed inferiori anche al tasso di inflazione programmato²⁴⁰. Tenuto conto degli andamenti storici, andrebbe chiarito il motivo di tale sottostima degli andamenti tendenziali e, quindi, a parità di obiettivo programmatico, se non si sia in presenza di una sottostima della manovra netta, ossia dei risparmi di spesa da conseguire.

Inoltre, il Governo ha precisato che la mancata indicazione in RT dei risparmi attesi dal comparto delle Regioni a statuto speciale è dovuta ai tempi di emanazione delle norme di attuazione statutarie, per cui la relativa possibile quantificazione avverrà solo dopo l'emanazione, entro il 31 marzo, delle norme stesse.

Inoltre, si segnala che il dato della spesa programmatica per il 2008 riportato in RT risulta più alto di circa 19 mln di euro rispetto a quello conseguibile applicando la percentuale del 2,5 per cento al valore della spesa programmatica per il 2007 (48.008 mln di euro). Sul punto il Governo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati, ha affermato che la percentuale di espansione delle uscite complessive 2008 rispetto al 2007 di fatto è del 2,539 per cento, ma che per motivi gestionali e operativi dei singoli enti essa è stata arrotondata al 2,5 per cento. Il chiarimento del Governo però non risulta sufficiente ad eliminare la sottostima dei risparmi relativa al 2008, essendo la percentuale effettiva su cui le regioni dovranno costruire la propria spesa programmatica quella del 2,5 per cento e non quella che si evince dalla RT (2,539 per cento).

²⁴⁰ L'incremento della spesa netta tendenziale nel 2006 è dello 0,4 per cento rispetto a quella dell'anno 2005, mentre la medesima spesa riferita all'anno 2007 è dell'1,57 per cento superiore a quella dell'anno precedente.

Poi andrebbe chiarita la mancata inclusione, nel prospetto di calcolo, delle presumibili spese per la concessione di crediti (in quanto escluse dal computo), la cui considerazione comunque avrebbe influito sulla determinazione dell'entità della manovra.

Relativamente alla disapplicazione delle norme sul personale relative alle manovre precedenti²⁴¹, il Governo ha affermato che i relativi risparmi, essendo già scontati nei tendenziali, sono stati aggiunti alla manovra netta determinando così un obiettivo programmatico di spese inferiore e, quindi, una percentuale di contenimento maggiore. Alla luce del chiarimento fornito si evince quindi che l'obiettivo di riduzione della spesa per il 2007²⁴² nella misura dell'1,8 per cento sconta anche i risparmi previsti dalle precedenti leggi finanziarie in materia di personale. La manovra lorda di conseguenza sembra mostrare in parte risparmi aggiuntivi (1.760 mln) e in parte risparmi sostitutivi (94 mln). Sul punto appare dunque utile una chiarificazione.

Si segnala inoltre che poiché i risparmi conseguibili dal patto sono di natura aggiuntiva rispetto a quelli ottenibili a legislazione vigente mediante l'applicazione del patto attualmente in vigore (legge n. 266 del 2005), le Regioni, oltre a conseguire i risparmi già previsti a legislazione vigente (1.100 mln di euro per il 2007), devono realizzare un ulteriore risparmio (1.760 mln di euro per il 2007) per effetto delle nuove regole del patto. Sul punto appare opportuno un chiarimento a dimostrazione del maggior rigore delle nuove regole del patto rispetto a quelle attualmente in vigore²⁴³. In particolare, andrebbe chiarito di quanto il dato consuntivo della spesa complessiva 2005 si discosti dal medesimo valore riferito al 2004.

Ancora, si osserva che la predisposizione di un vincolo generalizzato sulla spesa complessiva anziché differenziato sulle spese correnti e in conto capitale, come previsto dal vigente patto di stabilità interno, potrebbe dare luogo ad un irrigidimento del bilancio regionale. Infatti, i risparmi da conseguire con il nuovo patto

²⁴¹ Articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005.

²⁴² Le medesime considerazioni valgono anche per gli anni 2008 e 2009.

²⁴³ Premesso che non è possibile fare un raffronto preciso fra le due versioni del patto di stabilità interno, essendo basati su dati aggregati di spese differenti, si evidenzia tuttavia che gli obiettivi programmatici per il 2007 nella versione in vigore del patto sono dati dal livello della spesa corrente 2004 ridotta all'incirca del 3,4 per cento (diminuzione del 3,8 per cento per il 2006 e incremento dello 0,4 per cento per il 2007), mentre le regole del patto proposto assumono la diminuzione della spesa complessiva 2005 ridotta dell'1,8 per cento. Poiché il dato della spesa complessiva, desunto dal conto economico della amministrazioni regionali, nel 2005 è superiore rispetto al medesimo valore riferito al 2004, non sarebbe da escludere l'ipotesi che la riduzione prospettata dell'1,8 per cento non sia così rigorosa da consentire risparmi nella misura di 1.760 mln di euro aggiuntivi rispetto a quelli conseguibili a legislazione vigente.

potrebbero essere realizzati anche incidendo sulla sola spesa in conto capitale e lasciando inalterato il livello delle spese correnti, se non persino incrementandolo. Tali ultime spese, a differenza di quelle di natura capitale, presentano un alto livello di rigidità, essendo composte per lo più da spese obbligatorie, e di conseguenza risultano difficilmente comprimibili.

Ulteriori osservazioni di carattere generale riguardano poi il rischio che la trasposizione dei risparmi, quantificati in RT e ricavati da dati espressi in termini di competenza economica, nella contabilità delle regioni, espressa in termini di competenza giuridica e di cassa, possa comportare differenziazioni tra i risultati perseguibili e le stime riportate.

Infine, andrebbe chiarito, stante il silenzio della norma e della RT, con quali risorse si intenda procedere allo svolgimento del periodo di sperimentazione che dovrebbe coinvolgere una o più regioni. E' presumibile che l'attuazione della sperimentazione debba comunque richiedere una attività dedicata le cui modalità tra l'altro sono rimesse ad un futuro decreto ministeriale.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito relativamente all'impatto finanziario della prima applicazione delle nuove regole dei saldi finanziari. Infatti, poiché per il triennio 2007-2009 i saldi di finanza pubblica sono determinati in base alle norme sul vincolo della crescita della spesa complessiva, andrebbe esplicitato se le nuove regole trovino applicazione a decorrere successivamente a tale triennio o la loro eventuale applicazione nel corso del triennio stesso preveda una analoga entità di risparmi.

Commi 325 - 343

I commi da 325 a 343, in parte modificati dalla Camera dei deputati, disciplinano le regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 da applicare alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Ciascun ente locale, ai fini della riduzione del saldo tendenziale di comparto in ciascuno degli anni 2007-2009 deve conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che di cassa, costituito dalla somma degli importi scaturenti da due distinte procedure di calcolo:

- 1) un primo saldo di tipo eventuale si determina solo se il saldo di cassa, calcolato come media triennale per il periodo 2003-

- 2005 e al netto delle entrate da riscossioni di crediti e delle spese da concessione di crediti, risulta negativo. A tale importo occorre applicare dei coefficienti differenziati in base all'anno e al tipo di ente locale. Tali coefficienti hanno subito una riduzione, sia per le province che per i comuni, nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati²⁴⁴;
- 2) il secondo saldo si calcola considerando la media triennale della spesa corrente di cassa sostenuta negli anni 2003, 2004 e 2005 a cui si applicano, anche qui, dei coefficienti differenziati a seconda dell'ente e dell'anno. Anche per tale secondo saldo i coefficienti hanno subito una riduzione presso la Camera dei deputati²⁴⁵.

Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 328 il quale riduce all'otto per cento della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti l'obiettivo del patto di stabilità interno per i comuni che, in base al suddetto calcolo, presentino un obiettivo di miglioramento del saldo superiore all'otto per cento.

Al comma 330, un periodo aggiunto dalla Camera dei deputati specifica che le maggiori entrate derivanti dalla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il comma 331, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che i trasferimenti erariali agli enti locali rientrano nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, nella misura che sarà comunicata dall'amministrazione statale.

In base al comma 332, modificato dalla Camera dei deputati, nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata di prestiti, mentre non risultano più esclusi i trasferimenti dallo Stato, le spese e le entrate derivanti da finanziamenti UE, e le spese relative alle opere connesse all'attuazione della legge obiettivo.

²⁴⁴ I coefficienti che le province devono applicare alla media triennale del loro disavanzo di cassa passano da 0,456 a 0,400 per l'anno 2007, da 0,277 a 0,210 per l'anno 2008 e da 0,199 a 0,117 per l'anno 2009. Per i comuni i medesimi coefficienti si riducono da 0,500 a 0,330 per l'anno 2007, da 0,435 a 0,205 per l'anno 2008 e da 0,418 a 0,155 per l'anno 2009.

²⁴⁵ I coefficienti che le province devono applicare alla media triennale della loro spesa corrente passano da 0,038 a 0,041 per l'anno 2007, da 0,023 a 0,022 per l'anno 2008 e da 0,017 a 0,012 per l'anno 2009. Per i comuni i medesimi coefficienti si riducono da 0,034 a 0,029 per l'anno 2007, da 0,030 a 0,017 per l'anno 2008 e da 0,028 a 0,013 per l'anno 2009.

I commi 333 e 334 introducono una procedura di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno oltre alla produzione di una certificazione annuale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto.

I commi 335 e 336, modificati dalla Camera dei deputati, individuano le modalità di applicazione delle regole del patto per gli enti di nuova istituzione e per quelli commissariati.

Il comma 337, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude dal patto di stabilità interno per l'anno 2006 gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati nel 2004, anche per frazione di anno.

I commi 339 e 340 definiscono le sanzioni da irrogare agli enti locali per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Ad una prima procedura di diffida ad adottare i necessari atti comminata dal presidente del Consiglio dei ministri segue, in caso di inadempimento, la nomina del commissario ad acta nella figura del sindaco o del presidente della provincia. In caso di ulteriore inadempimento entro il termine prescritto si procede, con riferimento al periodo di imposta in corso, all'automatico incremento dell'addizionale comunale all'irpef dello 0,3 per cento per i comuni e all'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione del 5 per cento, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio.

Il comma 342, aggiunto dalla Camera dei deputati, abroga le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge n. 266 del 2005, che disponevano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali, a decorrere dall'anno 2006.

Il comma 343, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude gli enti gestori delle aree naturali protette dal vincolo del 2 per cento alla crescita della spesa di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004.

La RT riferita al testo originale (A.C. 1746), prima delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, quantificava i seguenti risparmi:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Province				378	428	478	378	428	478
Comuni				2.242	2.522	2.772	2.242	2.522	2.772
Totale				2.620	2.950	3.250	2.620	2.950	3.250

La RT presentata alla Camera dei deputati, in seguito alle variazioni apportate alla disposizione in esame, mostra la neutralità, ai fini dei saldi della manovra, della nuova disciplina di patto proposta rispetto alla versione originaria. La tabella seguente espone i nuovi calcoli indicati nella RT:

		province			comuni > 5000		
(a)	indebitamento netto 2003-2005	-1.715			-2.625		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
(b)	importi corrispondenti all'applicazione dei coefficienti	594	312	174	1994	1237	936
(c=a-b)	indebitamento netto programmatico	-1.121	-1.403	-1.541	-631	-1.388	1.689
(d)	indebitamento netto tendenziale	-1.559	-1894	-2053	-2633	-3426	-3734
(e=c-d)	manovra lorda	438	491	512	2.002	2.038	2.045
(f)	riduzione trasferimenti erariali				610	847	899
(g)	disapplicazione regole 2005/2006 sul personale	60	63	34	370	363	172
(h=e+f-g)	manovra netta	378	428	478	2.242	2.522	2.772

Secondo quanto affermato dalla RT la manovra originaria, per effetto dell'inclusione nelle regole del patto delle spese cofinanziate dalla UE e di quelle correlate alla legge obiettivo (entrambe precedentemente escluse), si riduce per l'anno 2007 di 56 mln di euro per le province e di 266 mln di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per il 2008 e il 2009 la manovra si riduce di 83 e 110 mln di euro per le province e di 413 e 562 per i comuni. Si chiarisce inoltre che le maggiori entrate provenienti dall'articolo 6 del ddl in esame per il 2007 (500 mln di euro) concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto e che il saldo per la verifica dell'obiettivo è comprensivo dei trasferimenti statali.

Ancora la RT afferma che il calcolo dei coefficienti per determinare l'entità della manovra ha tenuto conto anche dell'esigenza di porre per i comuni un tetto massimo all'obiettivo di miglioramento della spesa (comma 328). Inoltre la soppressione della norma che

poneva limiti alla crescita dell'indebitamento non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'allegato 7²⁴⁶ in seguito alle modifiche intervenute mostra il seguente impatto sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Enti territoriali				3.275	4.071	4.520	3.275	4.071	4.520

Rispetto alla versione dell'A.C. 1746 il nuovo allegato 7 diverge dal precedente in quanto espone risparmi comprensivi delle riduzioni dei trasferimenti in capo ai comuni per effetto degli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 262 del 2006 (articoli 4 e 5) e dell'articolo 2 del presente ddl e quantificati in termini di fabbisogno e indebitamento nel triennio 2007-2009 rispettivamente in 610, 847 e 899 mln di euro. Inoltre in altra parte dell'allegato 7 per il solo anno 2007 e sempre in termini di fabbisogno ed indebitamento sono previste maggiori entrate per i comuni pari a 500 mln di euro, per effetto dell'incremento dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 6 del presente ddl e che concorrono, secondo quanto affermato dalla RT, agli obiettivi del patto. La somma dei suddetti importi riconduce gli effetti di risparmio connessi al patto di stabilità interno a quelli originariamente previsti nell'allegato 7 dell'A.C. n. 1746.

A tale proposito, al fine di evidenziare la neutralità finanziaria delle modifiche apportate nei confronti dei comuni, sarebbe opportuna una separata evidenziazione contabile dei risparmi connessi alla riduzione dei trasferimenti statali dovuti all'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dell'articolo 2 del presente ddl rispetto a quelli connessi all'applicazione delle regole del nuovo patto di stabilità interno.

Al riguardo, il Governo nella documentazione presentata alla Camera dei deputati, ha chiarito che la spesa corrente media del triennio 2003-2005, al netto delle concessioni di crediti, è stata elaborata sulla base dei flussi trimestrali di cassa. Per le province il valore medio della spesa corrente è risultato di 8.641 mln di euro, mentre per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il medesimo valore è stato pari a 42.939 mln di euro. Si è evidenziato

²⁴⁶ La minore spesa corrente ivi riportata si riferisce al complesso degli enti territoriali, comprensiva quindi sia delle regioni che degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.

inoltre un errore sulla costruzione dei coefficienti in quanto tra le spese sono state inserite anche quelle per conti di terzi e da non considerare.

Anche i saldi di cassa sono stati elaborati sulla base dei flussi trimestrali di cassa e ammontano a 714 mln di euro per le province e a 2.874 mln di euro per i comuni con più di 5.000 abitanti.

Sul punto occorrerebbe chiarire innanzitutto se con la rideterminazione dei coefficienti conseguente alle modifiche apportate alla Camera dei deputati si sia tenuto conto anche del precedente errore tecnico e nell'ambito della media triennale della spesa corrente siano state escluse le spese per conto di terzi.

Inoltre, andrebbe chiarito il metodo di calcolo degli importi derivanti dall'applicazione dei coefficienti previsti dalla norma alle medie del disavanzo e delle spese correnti 2003-2005, atteso che la semplice applicazione dei nuovi coefficienti alle medie fornite dal Governo non forniscono un risultato simile a quello indicato alla colonna h) della tabella della RT integrativa²⁴⁷.

Circa le modalità di costruzione dell'indebitamento netto tendenziale²⁴⁸ il Governo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati, si è limitato a confermare che i dati dell'indebitamento netto tendenziale sono stati valutati considerando le previsioni utilizzate per il DPEF 2007-2011 ed in linea con la stima assunta per il 2006. Tali voci sono state stimate secondo il criterio della legislazione vigente in base a quanto previsto dalla legge finanziaria 2006, che però ha previsto limitazioni per la sola parte delle spesa e non per il saldo finanziario.

La risposta del Governo, pur fornendo ulteriori informazioni, non esplicita comunque i calcoli per la determinazione dell'indebitamento netto tendenziale sul quale appare opportuno fornire ulteriori dettagli.

Inoltre, si segnala che la quantificazione della manovra esposta in RT si basa su dati espressi in termini di competenza economica, mentre gli obiettivi di miglioramento del saldo richiesti agli enti locali sono da conseguire in termini di competenza giuridica e di cassa. Tale situazione può comportare possibili differenziazioni, tra i risultati

²⁴⁷ A titolo esemplificativo, per l'anno 2007, l'applicazione dei coefficienti per le province alle medie triennali dà luogo ad un importo di 632 mln di euro mentre alla colonna h) della tabella riportata a pag. 188 della RT integrativa risulta un importo di 594 mln di euro.

²⁴⁸ Si rileva comunque che la RT assume livelli consistenti di crescita dell'indebitamento netto tendenziale nel triennio, sia per le province che per i comuni, in ciò discostandosi dagli andamenti erratici registrati nel triennio 2003-2005.

perseguibili e le stime riportate, all'atto della trasposizione dei risparmi quantificati in RT nella contabilità degli enti locali.

Conformemente a quanto già osservato per le regioni, relativamente alla disapplicazione delle norme sul personale relative alle manovre precedenti²⁴⁹, il Governo ha affermato che i relativi risparmi, essendo già scontati nei "tendenziali", sono stati aggiunti alla manovra netta determinando così un obiettivo programmatico inferiore. Alla luce di tali considerazioni sembra evincersi che la manovra lorda reca in sé una parte di risparmi aggiuntivi e una parte di risparmi sostitutivi coincidenti con i risparmi relativi al personale previsti a legislazione vigente. Sul punto appare utile una conferma.

Con riferimento poi ai soli comuni si osserva che l'apposizione di un tetto massimo all'obiettivo di miglioramento della spesa (comma 328), considerato, in base a quanto affermato dalla RT, nel calcolo dei coefficienti per determinare l'entità della manovra, sembrerebbe in realtà non inserito nel nuovo prospetto presentato per esplicitare gli effetti della manovra. Infatti, il nuovo calcolo reca unicamente l'esclusione dei finanziamenti UE, oltre alla evidenziazione della riduzione dei trasferimenti erariali. Tale mancata inclusione sembra comportare una sovrastima dei risparmi ipotizzati.

Ancora, andrebbe chiarita la portata della disposizione che prevede il conteggio dei trasferimenti statali, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, nella misura comunicata dall'amministrazione statale. Infatti, una eventuale divergenza tra quanto stabilito dall'amministrazione statale e quanto indicato nei bilanci degli enti locali potrebbe creare per gli enti una riconsiderazione delle proprie poste di bilancio per poter rispettare il patto, soprattutto laddove tale comunicazione sia fatta nel corso della gestione.

Con riferimento all'esclusione per l'anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali che nel 2004 sono stati commissariati, anche per frazione d'anno, si segnala poi che la norma appare suscettibile di provocare minori risparmi, per cui ne andrebbero chiariti gli effetti non quantificati.

Infine, si segnala che l'onere derivante dall'esclusione degli enti gestori delle aree naturali protette dal vincolo del 2 per cento alla crescita della spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 e stimato in 4 mln di euro, non risulta suffragato da una

²⁴⁹ Articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005

esplicita metodologia di quantificazione, per cui non risulta possibile fornire un idoneo giudizio di congruità.

Commi 344 - 346

I commi 344 e 345 confermano per l'anno 2007 le modalità di determinazione dei trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente locale previste dall'articolo 1, commi 153 e 154 della legge n. 266 del 2005, nonché la compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF nella misura attribuita negli anni precedenti.

Il comma 346, aggiunto dalla Camera dei deputati, novellando l'articolo 204, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, modifica il limite massimo ammissibile di indebitamento previsto per gli enti locali, elevando l'entità massima della spesa per interessi dal 12 per cento al 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente. Viene conseguentemente modificato l'articolo 1, comma 45, della legge n. 311 del 2004 disponendo che la percentuale del 15 per cento debba essere raggiunta entro la fine dell'esercizio 2010.

La RT non attribuisce alla disposizione oneri per il bilancio dello Stato, atteso che la stessa è finalizzata ad autorizzare il Ministero dell'interno ad erogare i trasferimenti già determinati a legislazione vigente e che la compartecipazione al gettito IRPEF viene corrisposta con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente per l'anno 2007. Relativamente al comma 346 la RT non assegna effetti sui saldi in quanto costituisce un adeguamento di una capacità potenziale.

Al riguardo, si osserva che la modifica in aumento del limite massimo di indebitamento potenzialmente potrebbe rendere meno agevole il raggiungimento dell'obiettivo finanziario fissato dal patto di stabilità interno.

Commi 347 - 360

Il comma 347 dispone, per il triennio 2007-2009 e a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, i seguenti interventi:

- per i comuni fino a 5.000 abitanti e con un rapporto tra la popolazione ultrasessantacinquenne residente e la popolazione complessiva residente superiore al 30 per cento, il contributo ordinario è incrementato del 40 per cento e fino all'importo complessivo di 44 mln di euro. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
- per i comuni fino a 5.000 abitanti e con un rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva superiore al 5 per cento, il contributo ordinario è incrementato del 30 per cento e fino all'importo complessivo di 56 mln di euro. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale;
- ai comuni con meno di 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo fino all'importo complessivo di 42 mln di euro, con le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- ai comuni fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli che beneficiano degli interventi dei precedenti punti, è concesso un contributo proporzionale alla popolazione residente e fino all'importo complessivo di 45,9 mln di euro;
- per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità è previsto un finanziamento di 37,5 mln di euro per le finalità di cui al precedente comma 248²⁵⁰.

Il comma 348 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate in seguito allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale sono a carico dello Stato, che provvede a rimborsare gli enti locali previa loro richiesta. Tali rimborsi sono destinati dagli enti locali a spese d'investimento.

Il comma 349 prevede che la Commissione straordinaria possa richiedere al Ministero dell'interno l'erogazione in un'unica soluzione dei trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

Il comma 350 provvede alla copertura dell'articolo 145 del d.lgs. n. 267 del 2000 autorizzando la spesa di 5 mln di euro a decorrere dall'anno 2007.

²⁵⁰ Il comma 248 prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un livello delle spese del personale non superiore a quello registrato nel 2004. Inoltre, si attribuisce loro la possibilità di assumere personale nel limite delle cessazioni intervenute nel precedente anno. Si rammenta che in base al comma 198 della legge n. 266 del 2006 per tali enti la spesa del personale negli anni 2006, 2007 e 2008 non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.

Il comma 351 stabilisce a favore degli enti locali i cui consigli comunali o provinciali siano stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, la corresponsione di un contributo, per l'anno 2007, destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 mln di euro e da ripartire in base alla popolazione residente.

Il comma 352 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 348 a 351 a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992.

Il comma 354 stabilisce per l'anno 2007 che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 possono essere destinati, in via eccezionale, al finanziamento di spesa corrente, nella misura massima del 35 per cento.

Il comma 355 specifica che le entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi non commerciali, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione, alimentano il fondo costituito presso il Ministero dell'interno se per tali servizi è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

I commi 356 e 357 stabiliscono i termini entro i quali inviare al Ministero dell'interno le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, nonché per quelle a decorrere dall'anno 2007.

Il comma 359 stabilisce che in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali gli incarichi a contratto, l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria gli stessi non vengono rinnovati.

Il comma 360, ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto, riduce il fondo aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, di 195 mln di euro per l'anno 2007, 130 mln di euro per l'anno 2008 e 65 mln di euro per l'anno 2009.

L'allegato 7 mostra i seguenti impatti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Riduz. FAS - piccoli comuni	195	130	65	65	65	65	65	65	65

La RT afferma che la norma comporta un onere annuo di circa 65 mln di euro. Le somme complessivamente destinate ai comuni con meno di 5.000 abitanti ammontano a 242 mln di euro, di cui circa 65 ascrivibili ai comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti. All'onere derivante dalla norma si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 195 mln di euro nel 2007, 130 mln di euro nel 2008 e 65 mln di euro nel 2009. La RT precisa che il sovradimensionamento del taglio rispetto all'onere è motivato dalla minore spendibilità del FAS rispetto alla tipologia di spesa corrente, quale è quella risultante dalla norma.

Al riguardo, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- non appare condivisibile la motivazione secondo cui l'onere annuo di 65 mln di euro è stato determinato considerando esclusivamente le risorse disposte a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti, che, in base alla legislazione vigente, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno. Infatti, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, sia pure esclusi a legislazione vigente dalle regole del patto, l'assegnazione dei maggiori trasferimenti si concretizza in un incremento delle dotazioni rispetto alla legislazione vigente e quindi è idonea a determinare un peggioramento dei saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Su tale punto il Governo per le vie brevi, presso la Camera dei deputati, ha chiarito che per i comuni con meno di 3.000 abitanti la spesa tendenziale è stata definita secondo un criterio storico che già include una serie di erogazioni "normalmente attribuite" agli enti in questione in corso d'anno. Di conseguenza, le maggiori attribuzioni assegnate a tali comuni non produrrebbero un peggioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Al riguardo, va rammentato che la costruzione del quadro a legislazione vigente dovrebbe essere effettuata sulla base delle norme in vigore senza tener conto di quelle che presumibilmente saranno introdotte in corso d'esercizio, né applicando allo stesso possibili proiezioni storiche. La normativa proposta, in quanto innovativa rispetto alla legislazione vigente, non dovrebbe essere quindi inclusa nella costruzione dei "tendenziali" e di conseguenza dovrebbe impattare sui saldi di finanza pubblica sia con riferimento al fabbisogno di cassa che all'indebitamento netto della P.A.

- sembra profilarsi una dequalificazione della spesa laddove risorse in conto capitale quali quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate vengono destinate anche per la copertura di spesa corrente. Inoltre, andrebbe chiarito se le residue risorse afferenti al FAS siano compatibili e non pregiudichino gli interventi da questi finanziati e indirettamente comportino la necessità di una ulteriore dotazione finanziaria a favore del fondo;
- non risultano quantificati gli oneri posti a carico dello Stato relativi alle commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali;
- l'erogazione in unica soluzione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali commissariati, anziché in misura frazionata, sembra incidere negativamente sul fabbisogno di cassa del settore statale;
- l'autorizzazione di spesa di 5 mln di euro a copertura degli oneri derivanti dall'assegnazione, in via temporanea, di personale amministrativo in posizione di comando o distacco negli enti locali commissariati, non risulta accompagnata da una quantificazione della spesa, per cui non risulta possibile valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità poste dalla norma.

Commi 361 - 363

I commi da 361 a 363, in parte modificati dalla Camera dei deputati, apportano alcune variazioni al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). In particolare:

- si riduce il numero dei componenti la giunta comunale e provinciale;
- si estendono i casi di divieto per il sindaco, il presidente della provincia, gli assessori e consiglieri comunali e provinciali di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o controllate da enti territoriali. Inoltre, si specifica la permanenza temporale per due anni del divieto dopo la cessazione dall'incarico;
- si riduce il limite massimo dell'ammontare complessivo annuo dei gettoni di presenza percepito dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità

montane, rapportato al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente. Inoltre, non risulta più possibile trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione;

- si riducono le indennità di funzione al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane;
- si esclude che si possa, con delibera di Giunta e di consiglio incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza, mentre resta impregiudicata la facoltà di diminuirle;
- si modifica la disciplina dei rimborsi per spese di viaggio degli amministratori locali, sostituendo l'indennità di missione con un rimborso forfetario onnicomprensivo.

Il comma 362 esclude che l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, di cariche amministrative nell'ambito di società di capitali partecipate dall'ente, possa dare luogo a corresponsione di emolumenti a carico della società stessa.

Il comma 363 prevede che l'indennità di fine mandato spettante ai sindaci e presidenti di provincia sia effettivamente corrisposta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

La RT attribuisce alla disposizione una incidenza positiva sui saldi di bilancio degli enti e quantifica che essa rappresenta un strumento concorrente al raggiungimento dell'obiettivo finanziario stabilito dal patto di stabilità interno. Si stima che la norma possa dare luogo a risparmi non inferiori a 20 mln di euro.

Al riguardo, atteso che le disposizioni nel loro complesso sono finalizzate a conseguire riduzioni di spesa che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo finanziario stabilito dal patto di stabilità interno, ma che non sono separatamente quantificate, non si è in grado di effettuare una verifica di congruità.

Comma 364

La disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto- legge n. 223 del 2006. In particolare, si amplia da 12 a 24 mesi il periodo entro cui devono cessare le attività non consentite alle società a capitale interamente

pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali e che devono operare esclusivamente con gli enti costituenti e partecipanti o affidanti. Non si prevede più la collocazione sul mercato entro 18 mesi della società scorporata e che ha ad oggetto le attività non consentite. Infine, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 sono validi se relativi a procedure di aggiudicazione giunte al momento del bando e non più a quello del perfezionamento.

La relazione illustrativa afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 365 - 367

I commi da 365 a 367, ai fini del contenimento della spesa pubblica, stabiliscono che le regioni, attraverso propri provvedimenti, riducano gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, procedendo tra l'altro alla soppressione degli enti inutili e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

I risparmi di spesa conseguenti devono comportare un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione tende al miglioramento dei saldi finanziari delle regioni, non vi sono osservazioni da formulare, anche se non sono state fornite indicazioni per una quantificazione dei relativi effetti.

Commi 368 - 372

Il comma 368 esclude per tre anni dal patto di stabilità interno i comuni che procedono alla fusione.

I commi 369 e 370 attribuiscono trasferimenti erariali aggiuntivi, nella misura del 50 per cento dei risparmi di spesa conseguiti, ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più

comuni e a quelli che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi.

I commi 371 e 372 vietano la presenza di comuni in una unione se già facente parti di una comunità montana e l'obbligo di recedere da una delle due istituzioni qualora gli stessi siano parte in entrambe.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i trasferimenti aggiuntivi nella misura del 50 per cento dei risparmi conseguiti siano attribuiti nell'ambito dell'eventuale taglio di trasferimenti agli enti locali che procedono alla fusione o all'esercizio associato di funzioni e servizi. Infatti, diversamente la disposizione sembra comportare un incremento dei trasferimenti a carico dello Stato.

Si segnala inoltre che l'esclusione dal patto di stabilità interno per tre anni dei comuni che procedono alla fusione sembra passibile di comportare minori risparmi di spesa.

Infine, andrebbe valutato l'effetto finanziario della disposizione che non consente di far parte contemporaneamente di una unione e di una comunità montana. Infatti, l'obbligo del comune di dover optare per una delle due potrebbe comportare per alcune comunità montane un notevole ridimensionamento, con il conseguente venir meno di economie di scale e con incremento degli oneri in percentuale alle proprie dimensioni.

Commi 373 - 380

Il comma 373 prevede che, nelle società a totale partecipazione di comuni e province, il compenso lordo annuale del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione, non possa superare il 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco o presidente di provincia.

Il comma 374, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude dal limite di cui al comma precedente i consiglieri di amministrazioni oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione.

Il comma 375, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che il compenso nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, sia calcolato in percentuale della indennità massima tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali.

Il comma 376 riconosce al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione il rimborso delle spese di viaggio

effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni fissate dall'articolo 84 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il comma 377, modificato dalla Camera dei deputati, fissa il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali.

Il comma 378 dispone che le regioni debbano adeguare le disposizioni dei commi da 373 a 377 alla disciplina relativa ai compensi degli amministratori delle società da esse partecipate nonché al numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.

Il comma 379 limita ai soli consigli circoscrizionali dei comuni capoluoghi di provincia la corresponsione dell'indennità di funzione al presidente e del gettone di presenza ai consiglieri.

Il comma 380 estende la previsione del revisore unico ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che alle disposizioni, volte al contenimento della spesa degli enti territoriali, non sono stati associati specifici effetti di risparmio sulla finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 381 - 387

Il comma 381 definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2007, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Tale adeguamento è pari a 469,16 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e a 115,93 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano pertanto determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 mln di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera a), e in 4.114,39 mln di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera b) (comma 382). I corrispondenti importi erano pari nel 2006 a 16.181,23 e a 3.998,46 mln di euro.

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 383, sono al netto di 945,10 mln di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 e 57,94 mln di euro da attribuire rispettivamente al Fondo minatori e all'ENPALS.

Il comma 384 modifica i criteri per la ripartizione di dette risorse, mentre il comma 385 interviene sulle percentuali di riparto delle somme trasferite.

La RT ricorda che gli importi dei trasferimenti all'INPS oggetto del presente articolo vengono incrementati annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto. Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per il 2006, in coerenza con i contenuti del DPEF 2007-2011 che prevede un incremento dei prezzi nella misura dell'1,7 per cento per il 2006 e del 2,2 per cento per il 2007. L'allegato 7 riporta gli effetti della norma - pari a 585,1 mln di euro annui - limitatamente al SNF, di carattere compensativo, non impattando tali trasferimenti sugli altri due saldi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di tetti di spesa.

Il comma 386, al fine di regolare il debito di Poste italiane spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensione effettuati fino al 2000, dispone che le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane spa per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino al 2000 devono considerarsi concesse direttamente all'INPS. Sono apportate le conseguenti variazioni al conto del patrimonio dello Stato.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare alla luce delle risposte fornite dal Governo nel corso della prima lettura, che ha ricordato che le sovvenzioni ricevute da Poste spa per il pagamento delle pensioni INPS rappresentano anche un credito verso l'INPS (ed un corrispondente debito per l'INPS), per cui la norma in esame ha il solo scopo di eliminare all'interno del bilancio di Poste spa una partita di giro.

Il comma 387, ai fini della copertura dei maggiori oneri per pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi, valutati in 534 mln di euro per il 2005 e in 400 mln di euro per il 2006, provvede, per il 2005, utilizzando nella misura necessaria le somme che risultano trasferite alla GIAS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie e, per il 2006, utilizzando le analoghe somme appena citate in misura pari a 87,48 mln di euro e, per la restante parte (312,52 mln di euro), quelle accantonate presso la GIAS, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

La RT evidenzia preliminarmente che la disposizione costituisce una mera regolazione di effetti contabili volta ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e quello dell'INPS, non determinando evidentemente effetti sul Conto delle pubbliche amministrazioni e sul bilancio statale. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate, dall'altro, i maggiori importi già corrisposti dalla gestione degli invalidi civili sono già stati considerati nell'ambito del Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

La RT poi indica dettagliatamente le erogazioni pensionistiche per le quali le disponibilità si sono rivelate eccedenti rispetto alle necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, circa 133 mln di euro complessivi in relazione all'innalzamento a 1 milione di lire delle pensioni minime, circa 46,5 mln di euro per l'analoga misura rivolta ai cittadini residenti all'estero, circa 103 mln di euro per i contributi figurativi a favore degli invalidi, circa 21 mln di euro per l'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale con la Santa Sede) e le risorse accantonate in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri (65 mln di euro per prestazioni economiche ai tubercolotici, 69,5 mln di euro per l'assistenza ai portatori di handicap, 100 mln di euro per la totalizzazione dei periodi assicurativi, 58 mln

di euro per i prepensionamenti, 20 mln di euro per il sostegno alla maternità e alla paternità).

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare. Si fa presente che il Governo, in una nota depositata presso l'altro ramo del Parlamento, ha illustrato le motivazioni dello scostamento delle erogazioni rispetto a quanto preventivato, spiegando che nel 2005 si sono concentrate le erogazioni di nuove liquidazioni derivanti dall'attività amministrativa dell'ente nel 2004 e di nuove liquidazioni a fine 2005 relative al medesimo anno (mentre nel dicembre degli anni precedenti si era riscontrato un calo delle stesse). Inoltre è stato registrato un aumento delle spese di funzionamento amministrativo della gestione. D'altra parte, si sta evidenziando nel 2006 un contenimento della dinamica della spesa rispetto al 2005 (+2 per cento nei primi nove mesi, a fronte del +5 per cento per tutto il 2005).

Nulla da rilevare in merito all'assenza di effetti sui saldi, trattandosi di maggiori oneri compensati all'interno delle voci di bilancio dell'INPS.

Commi 388 - 413

Il comma 388 fissa i nuovi termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005 affinché possano raccogliere nuove adesioni a decorrere dal 1° gennaio 2007, alla luce dell'anticipo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il comma 389 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", finanziato secondo il principio della ripartizione, gestito per conto dello Stato dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato e a valere sul quale si provvede all'erogazione ai lavoratori dipendenti del TFR corrispondente ai versamenti di cui appresso.

Il comma 390 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le quote di retribuzione destinate al TFR maturate a decorrere dalla predetta data e non destinate alla previdenza complementare

affluiscono obbligatoriamente, tramite versamenti mensili, al citato Fondo. Tali versamenti sono dovuti esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni avviene da parte del Fondo, sulla base di un'unica domanda da presentarsi al datore di lavoro, limitatamente alla quota di TFR corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo e secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale (comma 391).

Il comma 392 destina, nei limiti degli importi di cui all'elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi le risorse di cui al Fondo, accertate trimestralmente mediante conferenza dei servizi (comma 393) e determinate detraendo dai versamenti effettuati le prestazioni erogate, i maggiori oneri derivanti dall'esonero del contributo al fondo di garanzia del TFR anche delle quote destinate al predetto Fondo, gli oneri derivanti dalle maggiori adesioni alla previdenza complementare derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, gli oneri derivanti dall'applicazione delle compensazioni alle imprese che devolvono il TFR e quelli per la campagna informativa di cui al comma 396.

Quote da accantonare

Milioni di euro

Articolo/Comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
105	Fondo competitività	300	400	400	100	200	300
107	Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica	300	300	360	150	200	300
116	Imprese pubbliche	600	600	600	500	500	500
118	Autotrasporto	520			520		
137, c.1	Alta velocità/Alta capacità	0	900	1.200	0	900	1.200
137, c.2	Apporto capitale Ferrovie S.p.A.	400	0	0	400	0	0
137, c.5	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	2.000	1.200	0	2.000	1.200	0
142, c. 8	ANAS- Nuovi investimenti		1.500	1.500		400	500
184, c.1	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	30	350	200	30	350	200
293 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	2.966	1.469	6.428	1.300	800	1.000
		7.116	6.719	10.688	5.000	4.550	4.000

Il comma 394 dispone che le suddette risorse nette sono accantonate e possono essere utilizzate con appositi DPCM,

subordinatamente alle decisioni di Eurostat in merito al trattamento contabile del Fondo in esame e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 392 con gli impegni comunitari assunti dall'Italia.

Il comma 395 prevede la deducibilità dal reddito d'impresa del 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato al Fondo e l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia corrispondente alla quota di TFR destinato al Fondo. Inoltre dispone che la riduzione del costo del lavoro mediante riduzioni degli oneri impropri rappresenta un'ulteriore compensazione non solo del conferimento del TFR maturando ai fondi pensione ma anche al Fondo in esame.

Il comma 396 autorizza la spesa di 17 mln di euro per il 2007 per campagne informative per promuovere adesioni alla previdenza complementare e per gli oneri connessi alle procedure per l'espressione delle volontà dei lavoratori.

Il comma 397 sopprime il Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. Inoltre, estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai datori di lavoro che versano il TFR maturando al Fondo INPS, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione per le prestazioni temporanee (prioritariamente i contributi per assegni familiari, maternità, disoccupazione e, qualora questi non siano sufficienti, l'importo differenziale è trattenuto a valere sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS stesso) nelle percentuali riportate nell'allegata tabella A, di seguito riprodotta

2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali
2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
Dal 2014	0,28 punti percentuali

L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 mln di euro per il 2008 e in 460 mln di euro a decorrere dal 2009.

La RT ai commi 388-397, che ha integralmente sostituito quella originaria all'articolo 84 dell'A.C. 1646, riconferma innanzitutto l'effetto sui saldi originari, tenuto conto che rispetto a un versamento del 50 per cento del TFR maturando non destinato ai fondi pensione

da tutti i datori di lavoro si sostituisce quello del 100 per cento di detto TFR da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti. Alla luce delle incertezze circa l'ammontare del flusso al fondo INPS si è prevista l'attribuzione graduale, mediante DPCM, delle risorse nette disponibili, accertate trimestralmente.

La RT asserisce che le norme anticiperebbero dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 la decorrenza delle misure in materia di previdenza complementare, tra cui il procedimento di espressione di volontà del lavoratore.

La quantificazione è operata sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- suddivisione annua in percentuale e in valore assoluto dei flussi di TFR fra accantonamenti in azienda, contributi nel Fondo INPS e ai fondi pensione secondo la seguente tabella:

<i>mln di euro</i>				
Previsioni	Flusso TFR (stima)	Accantonamento in azienda	Contributo in Fondo presso Tesoreria	TFR versato a fp a seguito decreto legislativo n. 252/2005 e provvedimento in esame
Anno 2007	18.933	7.404	5.938	5.591
in%	100,0%	39,1%	31,4%	29,5%
Anno 2008	19.558	7.610	5.960	5.989
in%	100,0%	38,9%	30,5%	30,6%
Anno 2010	20.757	8.015	6.051	6.692
in%	100,0%	38,6%	29,1%	32,2%
Anno 2012	21.990	8.424	6.109	7.457
in%	100,0%	38,3%	27,8%	33,9%
Anno 2016	24.643	9.316	6.292	9.035
in%	100,0%	37,8%	25,5%	36,7%

- monte retributivo teorico relativo all'esonero dal versamento del contributo per il "Fondo di garanzia per il TFR", rapportato a quanto versato non solo ai fondi pensione ma anche al Fondo INPS: circa 160,7 mld di euro nel 2007 crescente nel tempo (a normativa vigente dal 2008 sono già scontati minori entrate relativamente a un monte retributivo inferiore²⁵¹, in quanto calcolato solo con riferimento ai versamenti ai fondi pensione, per cui le minori entrate contributive sono state calcolate sul differenziale tra i due monti retributivi);

²⁵¹ Stimato in 40,7 mld di euro nel 2006 e crescente nel tempo dalla RT al decreto legislativo n. 252 del 2005, con conseguenti minori entrate pari a 72 mln di euro nel 2006, 62 nel 2007 72 nel 2008 e 116 nel 2014.

- esonero contributivo di cui al comma 402 calcolato sulla base delle aliquote di sconto già indicate in relazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005;

- periodo medio di permanenza in azienda per *turn-over* aziendale pari a 7 anni circa;

- stima della quota di monte retributivo relativo a datori di lavoro con meno di 50 dipendenti: 44-45 per cento circa.

Per quanto riguarda il livello di adesioni alla previdenza complementare, si fa presente che è stato scontato un ulteriore incremento delle predette adesioni rispetto alla valutazione contenuta nella RT al decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, si asserisce che è stata effettuata anche una rideterminazione delle adesioni per tenere conto di effetti indotti nei comportamenti dei datori e dei lavoratori conseguenti alla possibilità o impossibilità di mantenere in azienda il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare, alla luce dell'esenzione dell'obbligo di conferire il TFR inoptato all'INPS per le imprese con meno di 50 dipendenti. In sostanza viene ipotizzata un'adesione alla previdenza complementare fin dal 2007 di circa il 40 per cento dei soggetti (con versamento dell'intero 6,91 per cento per i neo assunti e del 4 per cento per i lavoratori in essere) e poi crescente nel tempo per arrivare al 2014 attorno al 50-52 per cento dei soggetti, in quanto, a regime, si prevede un'adesione dei neoassunti pari al 60 per cento (si consideri che si tratta dei soggetti per i quali la pensione pubblica sarà calcolata con il più sfavorevole metodo contributivo). Le analoghe percentuali alla RT al decreto legislativo n. 252 del 2005 erano, rispettivamente, il 25, il 35 e il 55 per cento. Le ipotesi degli incrementi delle adesioni alla previdenza complementare derivano da esigenze di prudenzialità connesse alle modifiche in esame, in assenza di oggettivi elementi di valutazione. Viene poi sottolineato che, per i datori che hanno l'obbligo di versare al Fondo INPS l'intero TFR maturando non destinato ai fondi pensione, non c'è più nessun interesse mirato a ridurre al minimo gli afflussi alla previdenza complementare, atteso che comunque la restante parte non verrebbe accantonata in azienda (mentre tale interesse permane per i datori con meno di 50 dipendenti, ai quali corrispondono il 45 per cento del monte retributivo complessivo e poco più del 50 per cento dei lavoratori²⁵²): di questa diversità di atteggiamento verso il TFR nell'ambito delle due diverse tipologie di aziende individuate dalla norma la RT tiene espressamente conto. La RT sottolinea inoltre la

²⁵² Circa il 53 per cento.

maggior propensione esistente verso l'adesione alla previdenza complementare nelle aziende di maggiori dimensioni.

Gli effetti finanziari conseguenti sono indicati dalla RT nella misura di seguito riportata:

Stima delle risorse da destinare sulla base di quanto indicato ai commi da 5 a 7 al finanziamento di interventi per lo sviluppo

mln di euro

	SALDO FONDO TFR (tra maggiori entrate e prestazioni di TFR da erogare) relativo al versamento della quota di TFR maturando non destinato in previdenza complementare e da versare al FONDO TFR		2A) Minori entrate fiscali (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) derivanti dagli interventi di cui al d.lgs. n. 252/2005 per ulteriore incremento adesioni previdenza complementare e anticipo riforma previdenza complementare al 2007	2B) Minori entrate contributive al netto effetti fiscali indotti per esonero contributo Fondo garanzia al TFR versato alla previdenza complementare, per effetto di anticipo riforma al 2007 e di incremento adesioni a previdenza complementare	3A) Soppressione Fondo garanzia accesso al credito (ex art.8, co 1, decreto-legge 203/2005, conv. Con legge 248/2005)	3B) Minori entrate contributive netto fisco per l'estensione di ulteriori esoneri stabiliti dal decreto-legge 203/2005 anche con rif. Al TFR versato a Fondo in Tesoreria e per maggiori adesioni a previdenza complementare	4) ulteriore esonero contributo Fondo Garanzia a enti previdenziali in proporzione ulteriore tfr uscente da imprese per essere versato a Fondo Tesoreria	5) Onere per campagna informativa e copertura amministrativa procedura silenzio-assenso	6) minori entrate fiscali per estensione sospensione anche per la quota di tfr versato al Fondo	6-bis) risorse per copertura per estensione sospensione imposta anche per la quota di tfr versato al Fondo	7=1+2+3+4+5+6+6-bis SALDO NETTO PER STIMA RISORSE
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2007
2007	5.938	-424	5.514	-174	-152	0	-171	-17	-60	60	5.000
2008	5.960	-1.237	4.723	-249	-22	424	-98		-60	60	4.540
2009	6.017	-1.959	4.058	-232	-64	424	-132		-60	60	3.890
2010	6.051	-2.596	3.455	-269	-62	424	-132		-61	60	3.185
2011	6.083	-3.162	2.921	-311	-62	424	-133		-62	60	2.592
2012	6.109	-3.663	2.446	-347	-63	424	-134		-62	60	2.063
2013	6.131	-4.108	2.023	-380	-65	253	-134		-62	60	1.421
2014	6.146	-4.503	1.643	-409	-65	0	-134		-62	60	749
2015	6.217	-4.855	1.362	-444	-65	0	-136		-63	60	429
2016	6.292	-5.176	1.116	-468	-65	0	-138		-63	60	156

La contabilizzazione di tali effetti nell'ambito del Conto consolidato delle PP.AA. risulterà compiutamente definito in seguito alle decisioni che sul punto assumerà EUROSTAT.

Conclusivamente, la RT sottolinea che le risorse nette disponibili presso il Fondo INPS per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sono stimate come nella RT originaria in 5 mld di euro nel 2007, 4,54 mld nel 2008 e 3,89 mld nel 2009, tenuto anche conto che la copertura delle minori entrate derivanti dall'estensione della deduzione dal reddito d'impresa anche al TFR versato al Fondo INPS è assicurata per 60 mln di euro annui a valere sul fondo speciale di parte corrente. Tali risorse, comunque, sono accantonate e potranno essere utilizzate subordinatamente alla decisione di EUROSTAT sul loro trattamento contabile e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi con gli impegni comunitari assunti dall'Italia.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che gli effetti della norma sui saldi sono stimati, di fatto, sulla base delle ipotesi relative alle scelte dei lavoratori, in presenza del nuovo quadro normativo. Pertanto, come del resto precisato dalla stessa RT, tali effetti potranno essere compiutamente valutati solo a consuntivo.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse nette affluenti nel Fondo, subordinato al *placet* delle autorità europee, sarebbe il caso di chiarire quale sarebbe la portata finanziaria della norma sotto il profilo della spesa, nell'ipotesi in cui le risorse affluenti al Fondo dovessero essere inferiori alle stime. Si sottolinea, infatti, che la norma sembra precludere l'utilizzo di tali risorse soltanto in caso di parere negativo di EUROSTAT, ma non contiene disposizioni volte a ridurre le autorizzazioni di spesa connesse - almeno formalmente - a valere su tali risorse nel caso in cui le stesse si rivelino inferiori a quanto preventivato, eventualità che non può essere esclusa come implicitamente riconosciuto dalla stessa RT. Su tale profilo si sottolinea l'esigenza di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto già risposto dal Governo presso la Camera dei deputati, atteso che la limitazione della destinazione delle risorse in esame agli investimenti - di cui all'elenco n. 1 - nei limiti del loro ammontare netto non equivale ad una riduzione dell'importo di detti investimenti.

Un ulteriore rilevante profilo attiene all'adeguatezza delle entrate al predetto fondo rispetto alle prestazioni erogate anche nel periodo

successivo al 2016, atteso che si tratta - come espressamente previsto dalla norma - di un fondo a ripartizione (cioè, le prestazioni e tutti gli oneri dell'anno X sono finanziati con le entrate del medesimo anno e non mediante capitalizzazione delle entrate degli anni precedenti) e che, nel lungo periodo, i *trend* che si verificheranno saranno di crescita in termini di spesa (verranno erogate le liquidazioni corrispondenti ad annualità destinate al Fondo INPS) e di diminuzione in termini di entrate (si è infatti scontato un progressivo incremento delle adesioni ai fondi pensione). Sul punto, il Governo ha asserito che l'equilibrio di una gestione previdenziale a ripartizione è garantito se la dinamica del monte contributivo è pari al rendimento riconosciuto alle prestazioni, in stato di stazionarietà. Negli ultimi 7 anni, a fronte di un rendimento medio del TFR attorno al 3,2 per cento la dinamica retributiva dei dipendenti privati è stata del 4,2 per cento e difficilmente - in futuro - la rivalutazione del TFR eccederà l'aumento del monte retributivo. D'altro lato, se si riconosce l'adeguatezza dell'equilibrio, in stato stazionario, del sistema contributivo a regime, in quanto tale da garantire una rivalutazione dei contributi in linea con la crescita nominale del PIL, a maggior ragione tale equilibrio reggerebbe per una gestione che offre rendimenti reali inferiori alla crescita reale di medio-lungo periodo.

Per il periodo successivo al 2016, inoltre, il Governo segnala l'incremento delle entrate fiscali che deriverà dall'imposizione dei rendimenti conseguiti dalla previdenza complementare e delle prestazioni dalla stessa erogate. Rispetto a tale asserzione si ricorda che il problema potrebbe essere connesso proprio alla crescita del monte retributivo che, ovviamente, non è quello generale (come nel caso del sistema pensionistico), ma quello, più ristretto, delle retribuzioni dei dipendenti di grandi imprese che non optano - anche tacitamente - per la previdenza complementare. Per tale monte retributivo non appare inverosimile ipotizzare un decremento anche cospicuo del suo ammontare, qualora si verificasse un corrispondente ulteriore aumento delle adesioni ai fondi pensione, soprattutto quando inizieranno a manifestarsi concretamente gli effetti compressivi sui trattamenti previdenziali conseguenti all'applicazione sempre più generalizzata del sistema di calcolo contributivo.

Per quanto attiene alla quantificazione in senso stretto si evidenzia che, a fronte di un espresso riconoscimento di un maggior

livello di adesioni alla previdenza complementare nelle imprese con almeno 50 addetti (le quali hanno fra l'altro un monte retributivo superiore alla metà del totale) e di una sostanziale permanenza rispetto all'attuale situazione dell'interesse dei datori con meno di 50 addetti a non far convogliare comunque il TFR maturando nei fondi pensione, non essendo intervenute ulteriori modifiche che possono influenzare le scelte dei lavoratori, la RT in esame sconta sistematicamente trasferimenti ai fondi pensione inferiori a quelli previsti nella RT originaria all'articolo 84. Tale rilievo sembra suscettibile di incidere decisamente in diminuzione sull'ammontare delle risorse destinate al Fondo INPS.

Per quanto concerne la contabilizzazione delle entrate e delle uscite su tale Fondo sulla base dei criteri Sec '95, si fa presente che le prime (i versamenti dei datori di lavoro) saranno classificate come contributi sociali, mentre le seconde (le liquidazioni pagate ai lavoratori) saranno classificate come prestazioni sociali in denaro, come osservato dal presidente dell'ISTAT in occasione della sua audizione presso le Commissioni bilancio congiunte di Camera dei deputati e Senato del 12 ottobre 2006. Si rileva che i predetti versamenti non sono contabilizzati in termini di SNF, non transitando evidentemente a bilancio²⁵³.

Il comma 398 determina in misura pari al 19,5 per cento nel 2007 e al 20 per cento dal 2008 le aliquote contributive pensionistiche per gli artigiani e i commercianti.

²⁵³ *A latere*, giova far presente quanto rappresentato dall'ISAE ("Rapporto sulla finanza pubblica e redistribuzione, ottobre 2006, pagg. 168-169") in merito al trasferimento del TFR all'INPS che "va interpretato come un incremento di contribuzione allo schema pubblico a ripartizione (payg nell'accezione anglosassone) e, in quanto tale, va valutato come debito implicito (ovvero come una promessa di erogazione futura di prestazioni, a fronte del credito implicito derivante dalla contribuzione obbligatoria a cui sono soggetti i lavoratori), anziché esplicito. Scendendo nel dettaglio, va specificato che non si possono ravvisare elementi di debito esplicito laddove si incrementi la contribuzione allo schema pubblico senza che si consenta al lavoratore la possibilità di ritirare in base ad una propria scelta, in qualsiasi momento, le somme accumulate. Nel caso del trasferimento del TFR, al di là delle interpretazioni che verranno fornite da EUROSTAT, la possibilità di eventuali riscatti anticipati (prima del pensionamento) non sembra debba essere interpretata come creazione di debito, qualora tali riscatti vengano consentiti per cause indipendenti dalla volontà individuale, come la malattia o il licenziamento (in tal caso i contributi sarebbero assimilabili a quelli versati per gli ammortizzatori sociali, di cui il sistema di *welfare* italiano è ancora molto carente). Problemi di interpretazione potrebbero invece sorgere laddove sui trasferimenti all'INPS si potesse continuare a chiedere il riscatto per motivi dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio, dimissioni o anticipazioni per acquisto dell'abitazione), o nel caso in cui il lavoratore potesse in ogni momento, anche passati i 6 mesi di tempo per esprimere il silenzio-assenso, decidere di trasferire ai fondi pensione i flussi ex TFR.

La RT quantifica le maggiori entrate contributive sulla base di una stima del monte redditi nel 2007 pari, per gli artigiani, a 37.080 mln di euro e, per i commercianti, a 40.640 mln di euro, di un'aliquota fiscale media del 24 per cento (i cui effetti sono calcolati con il meccanismo del saldo-acconto) e delle seguenti aliquote contributive

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> artigiani	17,60%	17,80%	18,00%	18,20%	18,40%	18,60%	18,80%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> commercianti	17,90%	18,10%	18,30%	18,50%	18,70%	18,90%	19,00%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>disposizione in esame</u>	19,5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno sono i seguenti:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Al lordo effetti fiscali	1.355	1.649	1.533	1.408	1.274	1.130	1.026	965
Al netto effetti fiscali	1.355	1.129	1.094	1.057	954	844	776	734

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Al lordo effetti fiscali	1.016	1.576	1.562	1.439	1.307	1.166	1.052	981
Al netto effetti fiscali	1.016	1.185	1.103	1.066	979	871	793	744

Al riguardo, nulla da rilevare.

Il comma 399 eleva dello 0,3 per cento l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori iscritti all'AGO, nel rispetto comunque del limite complessivo (calcolando anche la quota a carico del datore di lavoro) del 33 per cento.

La RT, sulla base di un monte retributivo dei lavoratori dipendenti per il 2007 pari a 383.500 mln di euro (per il 16,5 per cento dei quali l'incremento opera in misura molto contenuta, in particolare 0,05 per cento per i dipendenti statali) e di un'aliquota media del 27 per cento, stima le seguenti maggiori entrate contributive in termini di indebitamento netto e fabbisogno

Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	991	1.024	1.058
Al netto effetti fiscali	720	744	768

Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di fabbisogno settore statale
mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	839	1.019	1.053
Al netto effetti fiscali	609	740	765

Al riguardo, la quantificazione risulta corretta. Si evidenzia tuttavia che la stessa non è estesa ai primi dieci anni di applicazione della norma, come richiesto dalla vigente normativa contabile per i provvedimenti in materia pensionistica.

Il comma 400 fissa l'aliquota contributiva (di finanziamento e di computo) per i lavoratori parasubordinati che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie al 23 per cento, mentre per gli altri parasubordinati tale aliquota è determinata in misura pari al 16 per cento.

La RT, sulla base di un monte redditi dei parasubordinati non iscritti ad altre forme obbligatorie pari a 16 mld di euro nel 2007, delle aliquote contributive finora previste per tali soggetti (valutando, ovviamente, gli incrementi già previsti a legislazione vigente) e di un'aliquota fiscale per il lavoratore pari al 23 per cento e per il committente pari al 25 per cento (i cui effetti sono calcolati con il meccanismo del saldo-acconto), stima le seguenti maggiori entrate in termini di indebitamento e fabbisogno:

**Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA**

mln di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Al lordo effetti fiscali	816	784	752	720	688	656	640
Al netto effetti fiscali	759	486	567	543	519	469	495

**Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di fabbisogno settore statale**

mln di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Al lordo effetti fiscali	748	787	755	723	691	659	641
Al netto effetti fiscali	691	488	570	549	522	472	496

Per quanto riguarda i restanti parasubordinati la RT, sulla base di un monte redditi per i lavoratori titolari di pensione diretta pari a 3,2 mld (aliquota contributiva vigente del 15 per cento) e per i lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie pari a 7,3 mld (aliquota contributiva vigente del 10 per cento), stima i seguenti effetti:

**Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA**

mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	471	476	481
Al netto effetti fiscali	426	293	355

**Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di fabbisogno settore statale**

mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	399	475	480
Al netto effetti fiscali	362	298	361

La RT, dopo aver riepilogato gli effetti complessivi del comma in esame, conclude nel senso che le maggiori spese conseguenti all'aumento delle aliquote di computo sono di entità molto contenuta nel breve periodo e da considerarsi inglobate nell'ambito del carattere prudenziale delle quantificazioni indicate. Nel medio lungo periodo l'incremento della spesa pensionistica sarebbe valutabile nell'ordine dello 0,01 per cento del PIL dal 2037, crescente fino allo 0,03 per cento del PIL nel 2050.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle maggiori entrate attese, anche se appare opportuna una stima del minor gettito correlato all'abrogazione dell'obbligo di versare il contributo aggiuntivo dell' 1 per cento attualmente dovuto sulla parte di compensi eccedenti 39.297 euro, abrogazione che sembra potersi desumere dal superamento della norma che fissa la contribuzione della gestione separata INPS "in misura identica a quella prevista per i commercianti". Pur concordando sull'entità estremamente contenuta nei primi anni dell'incremento dei trattamenti previdenziali in parola per effetto dell'aumento delle aliquote di computo, sarebbe comunque opportuna una indicazione quantitativa di tale effetto, atteso che le ipotesi assunte a base di calcolo dalla RT sembrano semplicemente riflettere la realtà normativa, retributiva e fiscale, dei lavoratori parasubordinati, ma non anche assumere un carattere di prudenzialità.

Si rileva poi che non appaiono quantificate le maggiori uscite in termini di contributi dovuti dalle PP.AA. che utilizzano tale tipologia di lavoratori.

Il comma 401 ridetermina nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali la contribuzione dovuta per gli apprendisti e per i soggetti ad essi equiparati dalla legislazione vigente. Viene poi soppresso l'obbligo per le regioni di corrispondere le somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. Per i datori di lavoro con non più di 9 addetti la suddetta aliquota, in relazione ai soli apprendisti, è ridotta all'1,5 per cento per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3 per cento per quelli maturati nel secondo anno di contratto. Infine, il comma estende a tutti gli apprendisti assunti ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per i lavoratori dipendenti.

La RT originaria, utilizzabile per il comma in esame ad eccezione della parte che reca l'agevolazione per i datori di lavoro con non più di 9 addetti, è costruita sulla base dei seguenti parametri:

- monte retributivo degli apprendisti per il 2007 pari a 7.460 mln di euro, di cui circa 2.600 mln di euro nel settore artigiano;

- monte retributivo degli apprendisti trasformati a tempo indeterminato nel 2007 pari a 1.750 mln di euro, di cui circa 600 mln di euro nel settore artigiano;

- monte retributivo per contratti con contribuzione pari a quella degli apprendisti ammontante nel 2007 a circa 2.450 mln di euro (di cui 270 mln nel settore artigiano);

- contribuzione a carico del datore di lavoro a normativa vigente pari in cifra fissa nel 2006 a 2,98 euro settimanali nel settore non artigiano.

La RT quantifica le maggiori entrate contributive nei seguenti termini:

Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
mln di euro

	2007	2008	2009	2010
Al lordo effetti fiscali	1.087	1.087	1.087	1.087
Al netto effetti fiscali	1.087	621	821	821

Maggiori entrate contributive
Impatto in termini di fabbisogno settore statale
mln di euro

	2007	2008	2009	2010
Al lordo effetti fiscali	920	1.087	1.087	1.087
Al netto effetti fiscali	920	693	790	821

Per quanto concerne l'estensione agli apprendisti della disciplina dell'indennità di malattia, la RT, sulla base di un numero di apprendisti pari a 575.000 circa, di un'incidenza dei casi di malattia in una platea analoga per età e mansioni pari al 30 per cento, di un numero medio annuo di giornate indennizzate di malattie (per chi si ammala) pari a 13 e di un importo medio dell'indennità giornaliera pari a 23 euro, quantifica un maggior onere di circa 52 mln di euro annui, prudenzialmente aumentato a 65 mln di euro per considerare i soggetti con contratto di lavoro avente il regime previdenziale degli apprendisti.

Per quanto riguarda l'agevolazione per i datori di lavoro con meno di 10 addetti, introdotta dalla Camera dei deputati, la RT integrativa, tenendo anche conto della maggiore diffusione degli apprendisti nella classe dimensionale di impresa in esame rispetto alla generalità dei lavoratori, quantifica come segue le minori entrate

contributive, che vanno pertanto a ridurre l'impatto positivo complessivo ascrivito al presente comma:

Minori entrate contributive
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	-340	-340	-340
Al netto effetti fiscali	-340	-194	-257

Minori entrate contributive
Impatto in termini di fabbisogno settore statale
mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	-288	-340	-340
Al netto effetti fiscali	-288	-207	-257

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in relazione all'originaria versione del comma. In merito alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati si rileva che non vengono forniti elementi che consentano di verificare la correttezza della quantificazione da ultimo riportata.

Il comma 402 pone a carico dei pensionati che percepiscono trattamenti previdenziali, complessivi lordi superiori a 5.000 euro mensili, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo di solidarietà del 3 per cento sull'importo eccedente tale importo mensile.

La RT, sulla base di una spesa relativa alle fasce di pensioni eccedenti il limite di 5.000 euro mensili pari a 1.227 mln di euro, stima i seguenti effetti:

Maggiori entrate
Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	37	37	37
Al netto effetti fiscali	22	22	22

Maggiori entrate
Impatto in termini di fabbisogno settore statale

mln di euro

	2007	2008	2009
Al lordo effetti fiscali	31	37	37
Al netto effetti fiscali	18	22	22

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 403 dispone che, in caso di trasferimento presso l'AGO italiana dei contributi versati ad enti previdenziali esteri la retribuzione pensionabile relativa ai corrispondenti periodi è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota IVS all'epoca vigente. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT spiega che si tratta di norma interpretativa volta ad evitare, per i lavoratori rientrati dalla Svizzera, che, a causa di recenti sentenze della Corte di cassazione, si determini una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (valutata dall'INPS sulla base dei dati amministrativi in circa 5,3 mld di euro nel primo anno e 700 mln annui negli esercizi successivi), non considerata nei tendenziali a normativa vigente²⁵⁴.

Al riguardo, si rappresenta che l'INPS, ai fini del calcolo del trattamento previdenziale relativo alle somme allo stesso trasferite dagli enti previdenziali svizzeri ai quali erano stati versati i contributi da parte dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera²⁵⁵, ha adottato la prassi di prendere a riferimento non l'effettiva retribuzione percepita in Svizzera, ma quella che si ricava a partire dal parametro della contribuzione prevista dalla legislazione elvetica²⁵⁶.

²⁵⁴ Infatti, i risparmi conseguenti alla disposizione in esame non sono contabilizzati nell'allegato 7.

²⁵⁵ La possibilità di tale trasferimento è ormai preclusa dopo che dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali Italia-Svizzera sono stati sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

²⁵⁶ Esempio: lavoratore con stipendio mensile in Svizzera di 2000 euro e contributi versati pari a 250 euro mensili. Invece di prendere a base del calcolo per la determinazione del quantum pensionistico 2.000 euro, i.e. l'intera ed effettiva retribuzione percepita, l'INPS assume come retribuzione quella che sarebbe stata percepita in Italia da un soggetto che ha versato contributi pari a 250 euro mensili (250 euro x 100 : 33 = 750 euro circa).

Per effetto di sentenze della Corte di cassazione²⁵⁷ favorevoli ai lavoratori italiani che contestavano tale modalità di calcolo della loro retribuzione pensionabile, l'INPS dovrebbe rideterminare le pensioni sulla base dell'effettiva retribuzione percepita, con un cospicuo aggravio di oneri, atteso che ciò comporterebbe l'erogazione di pensionistici, per la quota relativa al periodo di lavoro in Svizzera, pari a circa tre volte quelli attualmente erogati.

L'importo dell'onere per il 2007 - e del corrispondente risparmio correlato alla modifica normativa che si propone, con la quale il criterio di calcolo finora adottato dall'INPS verrebbe legislativamente sancito - assume un valore pari a 7-8 volte quello atteso a regime, potendosi ragionevolmente presumere che tale dato derivi dal fatto che nel primo anno è computato lo *stock* delle pensioni già liquidate sulla base del trattamento di minor favore e per le quali l'INPS, a fronte dei ricorsi presentati dai lavoratori, avrebbe dovuto provvedere alla rideterminazione.

Non vi sono rilievi circa il mancato inserimento dei risparmi attesi nell'allegato 7, atteso che si tratta di risparmi di spese non previste a legislazione vigente, dipendendo da sentenze giurisprudenziali e meramente potenziali, essendo queste ultime condizionate alla presentazione di ricorsi *ad hoc* da parte dei lavoratori interessati.

Per quanto attiene alla quantificazione a regime (700 mln di euro annui), la cui fondatezza assume rilievo anche ai fini di una valutazione dell'onere ascritto al 2007, dovrebbero essere forniti elementi di valutazione, del tutto assenti nella RT, perlomeno in relazione all'estensione della platea di soggetti interessati e al valore medio attuale delle pensioni liquidate per i periodi di lavoro svolti in Svizzera.

Il comma 404 riduce i premi INAIL dovuti dagli artigiani nel limite complessivo di un importo pari a 100 mln di euro per il 2007.

La RT si limita a far presente che per far fronte a tali minori entrate è prevista specifica copertura nell'ambito del complessivo Conto delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare.

²⁵⁷ V. sentenza n. 4623 depositata il 6 marzo 2004.

Il comma 405, sempre per la gestione INAIL degli artigiani, per gli anni a decorrere dal 2008 prevede la riduzione dei premi nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'INAIL accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del PIL indicato per il 2007 nella RPP per tale anno (2,8 per cento = 1,3 crescita reale + 1,5 deflatore PIL) e, comunque, per un importo non superiore a 300 mln di euro.

La RT asserisce che, poiché la riduzione dei premi in esame viene eventualmente effettuata allorché la crescita dei contributi INAIL registrata a consuntivo 2007 risulti superiore alla crescita stimata nell'ambito del Conto delle PP.AA. e in misura corrispondente a tali maggiori entrate, dalla disposizione non derivano minori entrate rispetto a quanto programmato in tale Conto.

Al riguardo, si rileva che le maggiori entrate a legislazione vigente - quali quelle in esame - dovrebbero già essere acquisite all'entrata del bilancio (nel caso di specie, stante la loro natura, a miglioramento dei saldi rappresentati dall'indebitamento netto e dal fabbisogno del settore pubblico) e non possono, ai sensi della vigente normativa contabile, essere utilizzate con la legge finanziaria a copertura di provvedimenti onerosi (la riduzione dei premi INAIL per gli artigiani). Sarebbe inoltre opportuna una conferma del fatto - desumibile dal combinato disposto del comma in esame e della relativa RT - che il tendenziale dei premi complessivi versati all'INAIL è costruito semplicemente applicando al consuntivo dell'anno precedente il tasso di crescita previsto del PIL nominale.

Il comma 406 prevede che gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali decorrono, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, dalla data del suo perfezionamento.

La RT asserisce che dalla disposizione potrebbero derivare risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 407 prevede che gli interessi legali sulle prestazioni di disoccupazione agricola decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli.

La RT ricorda che tale termine corrisponde al 31 maggio e che, invece, attualmente, gli interessi decorrono dal 31 marzo (termine di presentazione delle domande). Pertanto, anche da questa norma potrebbero derivare risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 408 precisa che per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, nonché per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai fini della retribuzione valida per la determinazione dei contributi e dei trattamenti previdenziali, si continua ad utilizzare il criterio della retribuzione convenzionale, anziché quello della retribuzione contrattuale (di cui al decreto-legge n. 2 del 2006), dato che detti soggetti non rientrano in alcuna categoria contrattuale.

La RT illustra la norma ed esclude che la stessa determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alle disposizioni di cui al citato decreto-legge non erano associate nuove o maggiori entrate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 409 esclude i soggetti assimilati agli operai agricoli a tempo determinato dall'applicazione della norma che prevede la determinazione delle prestazioni temporanee sulla base della retribuzione contrattuale di cui al comma precedente.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, non essendo comunque stati ascritti effetti in termini di finanza pubblica alla disposizione oggetto della modifica in esame.

Il comma 410 prevede, a decorrere dal 2007, per i lavoratori a progetto ed assimilati iscritti alla gestione speciale presso l'INPS (e non titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie):

1) la corresponsione di un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, entro il limite massimo di 20 giorni nell'anno solare (con esclusione delle malattie di durata non superiore a 3 giorni) e nella misura del 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente;

2) la corresponsione per le nascite e gli atti di adozione od affidamento di un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

Le suddette prestazioni sono finanziate a valere sul contributo per il finanziamento dell'indennità di maternità delle lavoratrici in esame.

La RT chiarisce che tali ultime entrate contributive ammontano a circa 80 mln di euro e che sono pertanto sufficienti a finanziare sia gli interventi previsti a legislazione vigente (il cui costo è indicato in 48-50 mln di euro) che i nuovi maggiori oneri relativi al comma in esame, ammontanti a complessivi 28 mln di euro in ragione d'anno. A tale cifra la RT perviene sommando l'onere ascrivibile ai trattamenti di malattia, indicato in 24 mln di euro, e quello relativo al congedo parentale, pari a 4 mln di euro.

Il primo onere è stato valutato sulla base di circa 300.000 domande (il 25-30 per cento dei soggetti potenzialmente interessati, pari a 1.100.000, applicando l'incidenza riscontrata fra i dipendenti privati), di un numero medio di giornate indennizzate pari a 5 e di un costo dell'indennità giornaliera pari a 16 euro, mentre il secondo è stato quantificato considerando 3.900 eventi indennizzati e un reddito mensile di riferimento di 1.200 euro.

Al riguardo, si rileva che, attenendosi ai parametri assunti nella RT, l'onere a regime per il congedo parentale (per il primo anno si ha un contenimento della spesa rispetto a quanto riportato nella RT in quanto gli eventi indennizzabili che si verificheranno nell'ultimo trimestre del 2007 impatteranno solo parzialmente sul 2007) dovrebbe risultare leggermente superiore rispetto a quanto indicato nella RT (4,2 mln invece che 4).

Il comma 411 consente la possibilità di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche ai periodi precedenti il 31 dicembre 2006.

Il comma 412 rinvia ad apposito decreto ministeriale l'adeguamento delle tabelle di cui all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sulla cui base verrebbe calcolato l'onere posto a carico degli assicurati per il riscatto dei periodi in esame.

La RT ricorda che gli assicurati avranno diritto al riscatto di tali periodi in seguito al versamento del relativo onere a proprio carico, come prevede la normativa generale in materia di riscatto. Asserisce poi che la disposizione non determina maggiori oneri, in quanto il riconoscimento dei periodi riscattati ai fini pensionistici è a totale carico dell'iscritto, attraverso il versamento della riserva matematica sulla base, fra l'altro, di coefficienti aggiornati, che contribuiscono a garantire la neutralità finanziaria della disposizione. Fra l'altro, proprio la previsione di un aggiornamento delle tabelle per il calcolo della riserva matematica conseguirà effetti di razionalizzazione dell'intera disciplina dei riscatti.

Al riguardo, si rileva che l'ammontare della contribuzione dovuta è, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, espressamente assoggettata alla medesima disciplina prevista per la contribuzione volontaria, la quale, a sua volta, stabilisce che l'importo del contributo volontario viene determinato applicando l'aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nell'anno precedente la presentazione della domanda. Pertanto, considerando che la norma trova applicazione quasi esclusiva in relazione a periodi lavorativi per i quali si applica il più favorevole sistema di calcolo retributivo e pur osservando che la base di calcolo dei contributi è verosimilmente maggiore di quella

propria degli anni riscattati (essendo decorsi almeno 10 anni), si rileva che non è affatto garantita l'equivalenza finanziaria dei contributi versati rispetto ai connessi trattamenti, proprio a cagione del sistema di calcolo che verrà adottato nel conteggio dei contributi in esame, non sembrando comunque applicabile per l'istituto in esame il criterio della riserva matematica (basandosi su un meccanismo di contribuzione su base volontaria). Nulla da osservare in merito all'aggiornamento delle tabelle relative alla determinazione di tale riserva, potendosi presumere che tale aggiornamento terrà conto dell'allungarsi della vita media.

Il comma 413, in relazione all'estensione alle lavoratrici parasubordinate della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera, elimina il vincolo rappresentato dalle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, mentre lo introduce in relazione all'indennità di maternità e all'eventuale estensione al 3° mese precedente la data presunta del parto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, appare necessaria l'acquisizione di informazioni circa l'effettiva portata della norma e le sue conseguenze in termini finanziari, non essendo stata fornita alcuna indicazione perlomeno in merito alla *ratio* della stessa.

Comma 414

La lettera a) individua i nuovi livelli del finanziamento del servizio sanitario nazionale, ai quali concorre lo Stato, nella misura di:

- 96.000 milioni di euro per il 2007;
- 99.042 milioni di euro per il 2008;
- 102.245 milioni di euro per il 2009.

Una quota di 50 milioni di euro annui, come già previsto dalla legislazione vigente²⁵⁸, è destinata all'ulteriore finanziamento dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Tali importi sono comprensivi anche dello stanziamento integrativo pluriennale di 1.000 milioni di euro, previsto dalla legge finanziaria per il 2006²⁵⁹, che viene pertanto limitato all'anno 2006.

La RT afferma che la manovra è fondata su un incremento significativo delle risorse statali per la copertura del fabbisogno del SSN rispetto a quanto stanziato nel 2006, anche se inferiore rispetto alla crescita registratasi nel comparto sanitario ed evidenziata nell'ultimo Documento di programmazione economica finanziaria. La differenza tra la spesa tendenziale e quella programmata dovrà essere compensata con una manovra di riduzione della spesa e di aumento delle entrate sia a livello regionale che statale. Le misure di competenza statale sono ricomprese nelle disposizioni di cui ai commi da 414 a 417 di seguito analizzate.

Il Governo ha poi chiarito che, con riferimento al contenimento della spesa a carico delle regioni, (944 mln nel 2007, 1.226 nel 2008 e 1.999 mln nel 2009), prudenzialmente sono stati scontati i soli risparmi delle regioni con elevati disavanzi sanitari che stanno predisponendo accordi con le Amministrazioni centrali per la predisposizione dei piani di rientro dai predetti disavanzi; è stato altresì affermato che la valutazione si basa sugli elementi informativi acquisiti dalle regioni medesime in sede di predisposizione dei citati piani, nonché sul monitoraggio della spesa sanitaria operato dalle Amministrazioni centrali.

Al riguardo, si rileva che i dati contenuti nella RT non forniscono informazioni sufficientemente dettagliate in merito alle misure strutturali di contenimento della spesa sanitaria a carico delle regioni; attesa la significatività degli importi in oggetto, pari a 944 mln per il 2007, 1.226 per il 2008 e 1.999 per il 2009, appare opportuno, al fine della verifica sulla concreta realizzabilità delle misure alle quali si è fatto riferimento per la quantificazione, acquisire chiarimenti sul punto, anche attraverso la condivisione dei dati

²⁵⁸ Cfr. art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004.

²⁵⁹ Cfr. art. 1, comma 278, della legge n. 266 del 2005

derivanti dal monitoraggio della spesa sanitaria al quale il Governo ha fatto riferimento.

Le lettere b) e c) dispongono l'istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo.

L'accesso a tali risorse è condizionato:

- alla stipula dei programmi di rientro del disavanzo entro il 2010, secondo le modalità e le procedure già previste dalla legislazione vigente²⁶⁰;
- all'attivazione dell'innalzamento ai livelli massimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota regionale sulle attività produttive.

In base alla lettera c) del comma 414 in esame, il meccanismo di incremento automatico delle aliquote è ora esteso anche agli anni successivi al 2006.

La lettera b) del comma 414 dispone altresì che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, è disposto l'automatico innalzamento - per l'anno di imposta dell'esercizio successivo - delle imposte citate oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi. Nel caso inverso di miglioramento dell'andamento della spesa rispetto agli obiettivi intermedi prefissati, la regione potrà invece disporre una riduzione di tali imposte sempre per l'anno di imposta dell'esercizio successivo.

La RT sottolinea che il meccanismo di adeguamento automatico garantirà una continuità di risorse che per l'esercizio 2005 e l'anno di imposta 2006 risulta pari a circa 1.400 milioni di euro.

Il Governo ha poi specificato che in via prudenziale è stato scontato il solo gettito delle regioni con elevati disavanzi sanitari che stanno predisponendo accordi con le Amministrazioni centrali per definire i piani di rientro.

²⁶⁰ Cfr. art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004 e l'art. 8 dell'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

Al riguardo, si osserva che sarebbe utile disporre dei dati relativi al gettito atteso in relazione agli incrementi automatici in oggetto, con riferimento alle singole regioni considerate.

Comma 414, lettere f) e g)

(Misure concernenti la spesa farmaceutica)

La lettera f) conferma, per gli anni 2007 e seguenti, i provvedimenti adottati dal dicembre 2005 al settembre 2006 dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dall'ordinamento.

La RT precisa che tale disposizione determina risparmi per 800 milioni di euro nel 2007, 825 milioni di euro nel 2008 e 852 milioni di euro nel 2009. Tali economie derivano dalla riduzione del 10 per cento del prezzo dei farmaci, dello sconto dello 0,6 per cento a carico del produttore e da una rimodulazione del prontuario (con riferimento ai prodotti per i quali si è registrato un incremento dei consumi significativo nel 2006).

Il Governo ha poi precisato che nel disegno di legge finanziaria si considerano anche gli effetti derivanti dalla determinazione AIFA del 27 settembre scorso, che introduce una ulteriore riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, in considerazione del fatto che l'AIFA può rideterminare automaticamente, in via amministrativa, anche in corso d'anno, l'entità delle misure di propria competenza, al fine di far recuperare, su base annua, il maggiore contributo da parte dei privati.

Comma 414, lettera i)

(Spesa per investimenti)

La norma eleva da 17 a 20 miliardi la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, fermo restando il limite annuo delle risorse stanziato a bilancio.

Sono indicati puntualmente anche i vincoli di destinazione di una quota di tali risorse ed altri criteri per il loro riparto.

La RT sottolinea il carattere "esclusivamente programmatico" della norma in esame.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Comma 414, lettera l)

(Prestazioni di laboratorio automatizzabili)

Le disposizioni in esame, come modificate dalla Camera dei deputati, prevedono che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, pratichino uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale.

La RT allegata all'emendamento governativo che ha modificato la disposizione quantifica un effetto di maggior gettito pari a 279 mln per il 2007, 347 mln per il 2008 e 362 mln per il 2009. I principali elementi alla base del calcolo sono costituiti dal dato (rivalutato del 5 per cento annuo) del rimborso complessivo a carico del SSN per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da privati (fonte: rapporto Sanità 2005) e dell'ipotesi che esso sia da attribuire per il 30 per cento alla branca di laboratorio e per il 70 per cento alla specialistica. Si tiene inoltre conto della presenza di cittadini esenti.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente condivisibile, nel presupposto che sia stata individuata correttamente la composizione percentuale della spesa specialistica ambulatoriale, dal momento che le percentuali di sconto da applicare ai due sottoinsiemi delle prestazioni specialistiche e della diagnostica sono significativamente diverse (pari, rispettivamente, al 2 e al 20 per cento).

Comma 414, lettera m)

(Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso)

La norma introduce, con esclusione dei soggetti esenti:

- sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, un ticket pari a 10 euro per ricetta; tale importo si somma a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione vigente²⁶¹;
- sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, classificate con il "codice bianco" o con il "codice verde", ad eccezione dei casi di avvelenamenti acuti e di traumatismi, un ticket pari, nella versione approvata dalla Camera, a 25 euro, con esenzione dei soggetti di età inferiore a 14 anni.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente²⁶²: il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi; il codice verde, invece, identifica una situazione poco critica, ed il relativo intervento è considerato differibile.

La RT originaria associava alla prima tipologia di ticket maggiori entrate per 811 mln per il 2007 e 834 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, quantificate a partire da:

- numero di ricette per prestazioni di assistenza specialistica (fonte: NSIS), distribuiti per classi di età;
- distribuzione delle ricette tra cittadini esenti e non esenti;
- abbattimento del 3,5 per cento in considerazione della possibile riduzione del numero delle ricette in conseguenza della norma.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di ticket, la RT allegata all'emendamento governativo che ha modificato la disposizione originaria sull'argomento indica un risparmio atteso di 48 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quantificato sulla base dei seguenti dati:

²⁶¹ Cfr. art. 8, comma 15, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni. La norma in esame non modifica la disciplina relativa al numero massimo di 8 prescrizioni, salvo le deroghe espressamente previste, di cui all'art. 35 della legge n. 449 del 1997.

²⁶² Cfr. DM 15.5.1992.

- numero di accessi al pronto soccorso non seguiti da ricovero e, relativa percentuale di codici bianchi e codici verdi;
- numero di accessi dei codici bianchi e verdi relativi a cittadini esenti, anche con riferimento agli avvelenamenti gravi, che sono esclusi dalla norma;
- abbattimento prudenziale del 30 per cento per l'esenzione dei minori di 14 anni;
- ulteriore abbattimento del 30 per cento per tenere conto del fatto che alcune regioni hanno già introdotto il ticket sul pronto soccorso per i codici bianchi, della possibile riduzione di accessi non urgenti e della possibile parziale evasione.

Al riguardo, si formulano alcune osservazioni in relazione all'abbattimento del 30 per cento da ultimo citato (che tiene conto di tre ordini di fattori, ovvero i *ticket* già esistenti in alcune regioni, minori accessi conseguenti alla norma e parziale evasione): in primo luogo, sarebbe utile sapere se la quota ascrivibile alla circostanza che alcune regioni adottano già ad oggi in qualche misura *ticket* sul pronto soccorso sia fondato su una specifica ricognizione delle singole realtà regionali, ovvero sia semplicemente frutto di una stima; in secondo luogo, si rileva che detta percentuale complessiva viene definita prudenziale, ma tale affermazione non sembra potersi dare per scontata, anche tenendo conto del fatto che la riduzione di accessi non urgenti potrebbe rivelarsi significativa.

Comma 414, lettera n)

(Razionalizzazione delle prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero ospedaliero)

La norma dispone che entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Presidente di Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, vengano modificati gli allegati al DPCM 29.11.2001, sui livelli essenziali di assistenza, al fine di ampliare sia le prestazioni da erogare in sede ambulatoriale anziché ospedaliero, sia le prestazioni erogabili in regime di ricovero ospedaliero diurno.

La RT non associa alla norma effetti finanziari diretti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, stante la prudenzialità adottata.

Comma 414, lettera o)
(Mancato ritiro di referti)

Dal 1° gennaio 2007, tutti i cittadini che non ritirano i risultati di analisi o visite, anche se esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dovranno pagare per intero il costo della prestazione.

Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a futuri provvedimenti regionali.

La RT sottolinea la finalità della norma volta a responsabilizzare maggiormente i cittadini nella spesa del SSN e non indica un maggior gettito.

Al riguardo, si rileva che ciò appare prudentiale.

Comma 414, lettera s)
(Dispositivi medici)

La norma interviene sulla materia dei dispositivi medici, già oggetto di precedenti interventi in sede di legge finanziaria negli anni scorsi²⁶³, con l'intento di assicurare un ribasso dei prezzi dei dispositivi che maggiormente incidono sulla spesa sanitaria, attraverso l'individuazione di nuovi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del SSN e la realizzazione di nuovi studi in materia.

La RT, nel sottolineare l'estrema diversificazione dei prezzi di acquisto attualmente sostenuti dalle diverse ASL, stima i risparmi in 40 milioni di euro nel 2007 e in 60 milioni di euro annui dal 2008.

²⁶³ Cfr. l'art. 57 della legge n. 289 del 2002 e l'art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005. La norma in esame richiama espressamente le disposizioni volte a favorire l'alimentazione ed aggiornamento della banca dati del Ministero.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità.

Comma 414, lettera t)

(Mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate)

E' modificata la disciplina sull'obbligo per il medico di attenersi alle indicazioni terapeutiche e alle modalità di somministrazione indicate dagli organismi competenti al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio²⁶⁴.

La RT presenta una stima cautelativa sui risparmi attesi dalla norma in esame, pari a 24 milioni di euro l'anno.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità.

Comma 415

Il comma 415 stanziava risorse aggiuntive per 2.000 mln per l'anno 2006. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per il suddetto anno, fatta salva - in base alla riformulazione operata dalla Camera - una diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni, da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

La RT precisa che tale incremento è connesso con la rideterminazione dei livelli massimi di spesa per gli anni 2007 e seguenti, sottolineando altresì che esso non incide sull'indebitamento netto, ma sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare.

Il Governo ha poi precisato che l'effetto finanziario interessa unicamente il saldo netto da finanziare.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

²⁶⁴ Cfr. art. 3 del D.L. n. 23 del 1998.

Comma 416

La norma in esame riduce da 10 a 7 mln lo stanziamento annuo previsto per il biennio 2007-2008 per le spese di funzionamento del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), mentre resta inalterato lo stanziamento relativo al 2006.

La RT precisa che tale riduzione è conseguente alla necessità di un più lungo periodo per l'operatività completa della nuova struttura.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 417

Il comma 417 prevede l'aggiornamento (senza indicare un termine temporale) dell'ultimo Piano sanitario nazionale 2006-2008²⁶⁵, al fine di tener conto delle disposizioni del presente provvedimento²⁶⁶; non ci sono osservazioni, in quanto si tratta di una norma di coordinamento.

Commi 418 - 421

Il comma 418 consente a ciascun titolare di farmacia o di esercizio commerciale che svolga attività di vendita di farmaci da banco o di automedicazione di stabilire il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; il prezzo deve essere reso chiaramente conoscibile per il pubblico.

Il comma 419 dispone che fino al 31 dicembre 2007 il prezzo di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica non possa superare il prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006 pubblicato sul sito internet dell'AIFA. Per lo stesso periodo le aziende titolari dell'AIC nella cessione dei prodotti ai dettaglianti devono

²⁶⁵ Di cui al D.P.R. 7 aprile 2006.

²⁶⁶ Le modifiche saranno adottate seguendo la medesima procedura per l'adozione del Piano (parere delle Commissioni parlamentari e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e d'intesa con la Conferenza unificata Stato – autonomie locali) ex art. 1, commi 5 e 9, del D.L. n. 502 del 1992.

assicurare un margine minimo del 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita del periodo precedente.

Il comma 420 stabilisce l'applicazione dello sconto minimo che spetta agli ospedali e alle altre strutture del SSN sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 419.

Il comma 421 dispone che per i farmaci soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 537/1993 non possa essere stabilito, per l'anno 2007, un prezzo superiore a quello praticato nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

Le norme non sono corredate **di RT.**

Al riguardo, non vi sono rilevati da formulare per quanto di competenza.

Commi 422 - 425

Il comma 422 istituisce per il triennio 2007-2009 il fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, con dotazione annua determinata in 65,5 milioni di euro dal comma 423, che provvede altresì all'individuazione dei progetti da finanziare e delle relative risorse. Il comma 424 individua i requisiti per l'accesso da parte delle regioni ai suddetti stanziamenti.

Il comma 425 autorizza la spesa di 20 mln di euro per il 2007 e di 18 mln di euro annui per il 2008 e il 2009 per il proseguimento degli *screening* oncologici.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare in merito alle quantificazioni, trattandosi di tetti di spesa. In relazione all'impatto sui saldi del comma 4, pari a 10 mln di euro per il 2007, 15 per il 2008 e 20 per il 2009 (v. allegato 7), si può presumere che tali importi scontino la tempistica di implementazione degli interventi finanziati con l'articolo in esame.

Comma 426

Il comma 426 modifica l'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 al fine di estendere anche alle prestazioni relative all'assistenza protesica e integrativa l'attuale rilevazione delle ricette di prestazioni farmaceutiche e specialistiche mediante tessera sanitaria (TS) e di prevedere il collegamento in rete dei medici del SSN per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle certificazioni di malattia all'INPS. La norma demanda, altresì, ad un decreto ministeriale la definizione di un contributo da riconoscere ai medici convenzionati col SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro, cui si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12 del citato articolo 50.

La RT illustra il contenuto della norma sottolineandone la finalità di potenziamento degli strumenti a supporto della programmazione finanziaria nel settore sanitario. Il Governo ha poi affermato che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50, pari a 50 mln di euro annui, risulta congrua e disponibile per far fronte tanto agli oneri previsti dalla legislazione vigente (circa 20 milioni di euro annui) quanto a quelli ascrivibili alla norma in esame.

Al riguardo, preso atto di quanto assicurato dal Governo, non vi sono ulteriori rilievi per quanto di competenza.

Commi 427 - 428

Il comma 427 stabilisce la possibilità per l'autorità competente di dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia²⁶⁷ per il farmacista titolare di farmacia privata (o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti) che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai

²⁶⁷ Anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 113, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

danno del SSN; se la sentenza accerta un danno superiore a 50.000 euro, è in ogni caso dichiarata la decadenza.

Il comma 428 dispone che qualora il reato di cui al comma 427 sia accertato in capo ad un sanitario dipendente del SSN si procede all'avvio della risoluzione del rapporto, che avviene di diritto quando il danno accertato è superiore a 500.000 euro.

La RT spiega che tali disposizioni sono dirette a combattere le condotte illegali che, oltre a recare danno all'immagine del SSN, causano gravi danni all'erario; prevede effetti positivi non quantificabili per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, dato che il supposto effetto positivo non viene prudenzialmente contabilizzato.

Commi 429 - 430

Il comma 429 vincola una parte delle risorse stanziare in Tabella C, pari a 10 mln di euro, al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tra importi pari a 3 mln di euro ciascuno per il finanziamento di ulteriori progetti individuati dalla norma.

Il comma 430 autorizza lo stanziamento di 8 mln di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 431 - 432

Il comma 431 demanda ad un accordo tra Stato, regioni e province autonome la definizione degli indirizzi per realizzare un programma di farmacovigilanza attiva, che si traduce in convenzioni

tra l'AIFA e le regioni per l'utilizzazione delle risorse, pari a 25 mln di euro, già stanziata a tali fini dall'articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997, confluite nel tra le fonti di finanziamento della stessa AIFA.

Il comma 432 impone alle aziende farmaceutiche di indicare sulle confezioni dei medicinali la data di scadenza con modalità tali da renderla chiaramente leggibile, al fine di evitare sprechi di medicinali che non siano ancora scaduti.

La RT illustra il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, per quanto di competenza.

Comma 433

L'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45, disposta dal decreto-legge n. 273 del 2005, è prorogata per il triennio 2007-2009. L'importo della riduzione è determinata con decreto ministeriale nei limiti di una spesa complessiva annua non superiore a 2,5 milioni di euro, per la quale si dispone l'autorizzazione.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e alla luce del fatto che il decreto-legge n. 273 stanziava per un'analoga misura la somma di 2,1 milioni di euro per 10 mesi.

Comma 434

Il comma 434 autorizza la spesa di 5 mln di euro per il 2007 e 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale destinato alla

realizzazione di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.

La RT illustra il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 435 - 436

Il comma 435 dispone che il concorso della regione Sicilia al finanziamento della sua spesa sanitaria sia pari al 44,85 per cento nel 2007, al 47,05 per cento nel 2008 e al 49,11 per cento nel 2009.

La RT ricorda che attualmente tale livello è fissato al 42,5 per cento e indica in 185 mln di euro per il 2006, 371 per il 2007 e 556 per il 2009 i risparmi per lo Stato in termini di minori trasferimenti, con impatto sul SNF, come altresì evidenziato nell'allegato 7.

Al riguardo, si ricorda che la norma è stata emendata nel corso della discussione presso la Camera dei deputati e che la prima versione della stessa prevedeva percentuali di partecipazione più elevate. Il Governo ha chiarito²⁶⁸ che la norma è stata emendata, ferme restando le quantificazioni della RT, abbassando le percentuali di partecipazione della Regione alla spesa sanitaria, proprio in quanto la norma originaria non teneva conto dell'evoluzione del fabbisogno sanitario.

Il comma 436 sospende l'applicazione del comma 435 fino al 30 aprile 2007, in attesa che venga raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della regione Sicilia.

La norma non è corredata **di RT**.

²⁶⁸ Cfr. Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze presentata alla Camera dei Deputati il 26 ottobre u.s..

Al riguardo, non ci sono osservazioni atteso che la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 435 resta comunque esplicitamente individuata nella data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Commi 437 - 442

Il comma 437 modifica lo Statuto della regione Sardegna per quanto riguarda l'ordinamento finanziario della stessa prevedendo un aumento delle risorse finanziarie in conseguenza di:

- una compartecipazione all'IVA, finora attribuita in una quota annuale variabile, che viene fissata nella misura dei 9/10 dell'imposta calcolata sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
- un'attribuzione dei 7/10 di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, escluse quelle spettanti ad altri enti pubblici;
- un'inclusione nelle entrate spettanti alla regione di quelle che sono riscosse fuori dall'ambito della stessa ma sono relative a fattispecie tributarie maturate nella regione.

Queste modifiche entreranno in vigore a regime a decorrere dal 2010 (comma 441).

Il comma 438 autorizza una spesa di 25 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la concessione di un importo aggiuntivo sulle quote variabili IVA attribuite alla regione negli anni 2004-2006.

Il comma 439 dispone che dall'anno 2007 la regione provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN sul proprio territorio senza alcun onere a carico dello Stato.

Il comma 440 trasferisce alla regione le funzioni relative al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale, i cui oneri, per il triennio 2007-2009, restano a carico dello Stato (comma 443).

Il comma 441 fissa a 344 mln di euro per il 2007, 371 mln di euro per il 2008 e 482 mln di euro per il 2009 il tetto di spesa a carico del bilancio dello Stato per la compartecipazione della regione all'IRPEF, all'IRPEG e alle altre entrate tributarie dei cui alla lettera m).

Il comma 442 prevede che per gli anni 2007, 2008 e 2009 la copertura degli oneri per il finanziamento integrale del servizio sanitario sia garantita dalla compartecipazione IVA, attribuita fino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria, come determinato annualmente dalle delibere CIPE, aumentato di 300 milioni per ciascun anno.

La RT illustra il contenuto della norma e stima i seguenti oneri per il triennio 2007-2009:

	2007	2008	2009
comma 438: arretrati sulla quota variabile 2004-2006	-25	-25	-25
comma 441: aumento in cifra fissa delle compartecipazioni	-344	-371	-482
comma 442: attribuzione IVA	-1274	-1293	-1312
<i>totale oneri</i>	<i>-1643</i>	<i>-1689</i>	<i>-1819</i>
soppressione quota variabile IVA	270	277	280
Soppressione "riscosso fuori IRPEF ex art 8, lettera d)"	173	180	187
Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato	974	993	1012
<i>Totale coperture</i>	<i>1418</i>	<i>1449</i>	<i>1479</i>
Effetto sul saldo netto da finanziare	-225	-240	-340

Al riguardo, si rileva quanto segue:

- con riferimento agli effetti finanziari che la normativa proposta determina nel periodo transitorio (triennio 2007-2009), il Governo ha chiarito che l'attribuzione della compartecipazione all'IVA sui consumi finali regionali è finalizzata ad assicurare esclusivamente la copertura del maggior onere posto a carico della Regione a partire dal 2007 (in quanto quest'ultima provvederà all'integrale finanziamento del SSN nel proprio territorio, al quale ad oggi partecipa nella misura del 29 per cento); la totalità del fabbisogno sanitario è invece finanziato anche dall'IRAP e dall'addizionale IRPEF;
- con riguardo agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche che entreranno in vigore dal 2010, attraverso il nuovo regime di finanziamento della regione, al quale corrisponde il trasferimento di funzioni attualmente esercitate dallo Stato, non si dispone di informazioni sufficienti ai fini della verifica della loro compensatività; per quanto si tratti di un orizzonte temporale che

esula dal triennio di riferimento, appare utile acquisire chiarimenti. La natura della norma non è infatti meramente programmatica, per cui in relazione ai suoi effetti è necessario disporre di una quantificazione sia dal lato entrate che dal lato spese.

Commi 444 - 457

Il comma 444 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo, a sostegno dell'innovazione industriale; a tale fondo assegna, oltre alle risorse di precedenti fondi, che vengono contestualmente soppressi²⁶⁹, la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per gli interventi nelle aree sottoutilizzate al Fondo confluiscono, altresì, le risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.

Il comma 445 dispone che con una quota di tale fondo, individuata con decreto ministeriale, si finanzino alcuni progetti di innovazione industriale, individuati con la procedura di cui ai commi 446 e 447.

Il comma 448 prevede l'istituzione, con decreto ministeriale, di appositi regimi di aiuto conformi al diritto comunitario; le spese sostenute per la gestione dei progetti sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascun stanziamento.

Il comma 449 stabilisce la possibilità del cofinanziamento dei progetti di cui al comma 445 da parte di altre amministrazioni statali e regionali.

Il comma 450 istituisce il Fondo per la finanza d'impresa, al quale conferisce le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, fondi che vengono contestualmente soppressi; al Fondo istituito sono altresì assegnate le

²⁶⁹ Si tratta del cosiddetto Fondo MAP, di cui all'articolo 60, comma 3, della legge finanziaria per il 2003, e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria per il 2001 e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria per il 2005. Al Fondo è inoltre assegnata la somma di 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009, nonché le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 453).

I commi 451 e 452 demandano ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 450.

Il comma 454 prevede l'istituzione dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, esonerando dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per l'invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti istituiti dal presente comma sono riassegnate, previo versamento all'entrata, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 455 prevede l'istituzione di una apposita struttura di coordinamento e di forme di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo; a tale scopo autorizza la spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa contenuta all'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Il comma 456 demanda al CIPE la fissazione dei criteri e modalità degli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; per l'attuazione di tali interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia Spa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il comma 457 pone al Governo l'obbligo di presentare annualmente una relazione sull'operatività delle misure di sostegno previste nei commi 444-456.

La RT descrive il contenuto delle disposizioni e richiama, in riferimento ai commi 444 e 450, gli effetti riportati nell'allegato 7.

Al riguardo, anche alla luce delle ulteriori informazioni fornite dal Governo in prima lettura, si chiede conferma della congruità degli stanziamenti previsti in relazione agli interventi, in considerazione anche della necessità, esplicitamente evidenziata dal comma 444, di assicurare la continuità delle misure già previste dalla normativa vigente.

Commi 458 - 462

Il comma 458 estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

Il comma 459 autorizza la Cassa depositi e prestiti Spa (che gestisce il FRI) ad incrementare la dotazione iniziale del fondo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato previsti dalla legge finanziaria per il 2005; tali limiti di spesa, per le finalità della disposizione in esame, possono essere integrati a valere sul Fondo per la competitività di cui al comma 444, secondo la procedura prevista al comma 447, e a valere sulle risorse delle regioni e province autonome, ai sensi del comma 461.

I commi 460 e 461 prevedono la stipula di apposite convenzioni tra le regioni e le province autonome, da un lato, e la Cassa depositi e prestiti spa, dall'altro, per il finanziamento degli interventi.

Il comma 462 prevede che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 461 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

I commi non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 463 - 464

Il comma 463 prevede che nell'ambito dei progetti per promuovere l'avvio di imprese innovative in comparti ad elevato impatto tecnologico possono essere inseriti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione. Il comma 464 contiene norme ordinamentali.

Le disposizioni, aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non sono corredate **di RT**.

Al riguardo, si ricorda soltanto che gli interventi in esame sono finanziati a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), rappresentando gli stessi, eventualmente, un mero ampliamento del novero di interventi finanziabili con tale Fondo, senza riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Comma 465

Il comma in esame prevede la possibilità di completare entro il 31 dicembre 2007 le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata ancora pendenti alla data di scadenza delle proroghe concesse e che, a tale data, siano realizzate per almeno il 30 per cento degli investimenti ammessi.

La norma, aggiunta con il maxiemendamento, non è corredata **di RT**.

Al riguardo, si osserva che la norma potrebbe implicare, di fatto, l'esclusione della ripetizione di somme già erogate e della cessazione di ulteriori dazioni in rapporto ad un insufficiente livello di investimenti, con conseguenti riflessi di ordine finanziario. Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Comma 466 - 469

Il comma 466 incrementa il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di 64.217 mln di euro, di cui 100 mln sia nel 2007 che nel 2008, 5.000 mln nel 2009 e 59.017 entro il 2015, per gli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Almeno il 30 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. Inoltre, le predette somme e il periodo temporale di riferimento non possono essere variate, salvo approvazione da parte del CIPE.

Il comma 467, al fine di garantire l'unitarietà e l'organicità degli interventi, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle risorse già esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 468 demanda alla legge finanziaria (in tabella F) la determinazione della quota delle risorse di cui al comma 466 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Con il comma 469 si stabilisce che le somme in esame sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

La RT si limita ad illustrare la norma e a riportare gli effetti della stessa indicati nell'allegato 7.

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito all'effetto della misura in termini di fabbisogno ed indebitamento netto nel 2009, effetto contenuto in soltanto 1 mld di euro a fronte di uno stanziamento di 5 mld di euro. L'ampiezza del *gap* fra il SNF e gli altri due saldi, presumibilmente ascrivibile alla tempistica degli impegni e delle erogazioni a valere su tali risorse, appare infatti maggiore, trattandosi del terzo anno di applicazione della norma, di quello normalmente contabilizzato in casi analoghi. Inoltre, si evidenzia che

l'onere destinato a gravare sugli esercizi 2010-2015 ammonterebbe mediamente a circa 9,8 mld di euro, risultando pertanto assai ingente.

Comma 470

Il comma 470 stabilisce il versamento all'entrata delle risorse individuate da alcune delibere Cipe e destinate a Sviluppo Italia Spa, per una quota pari a 200 milioni di euro, di cui 125 mln a valere sulle risorse assegnate per il 2006 e 75 mln a valere su quelle assegnate per il 2007.

La norma, aggiunta con il maxiemendamento, non è corredata **di RT**.

L'allegato 7 ascrive alla norma effetti sul SNF, in termini di maggiori entrate, pari a 200 mln di euro.

Al riguardo si chiede conferma del fatto che le somme in questione non siano state già oggetto di impegno.

Commi 471 - 475

Il comma 471 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo che ad esso affluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale afferenti ad altri Fondi già esistenti.

Il comma 472 stabilisce le modalità di alimentazione del Fondo, individuate nei conferimenti previsti, annualmente, dalla legge finanziaria, nei rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per le aree sottoutilizzate, nelle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 473 prevede che le risorse complessive del Fondo siano ripartite con decreto ministeriale.

Il comma 474 demanda ad un decreto ministeriale anche la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST.

Il comma 475 autorizza la spesa di 300 milioni di euro annui per il 2007 e per il 2008 e di 360 milioni di euro per il 2009 ad integrazione del Fondo di cui al comma 471.

La RT illustra il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di tetti di spesa. Si chiede conferma del fatto che gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull'indebitamento, indicati in 150 mln di euro per il 2007, 200 mln di euro per il 2008 e 300 mln di euro per il 2009, siano determinati in conseguenza della tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 476

Il comma 476 istituisce nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale confluiscono le risorse stanziare per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

La norma, aggiunta con il maxiemendamento, non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 477

Il comma 477 dispone il rifinanziamento del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, prevedendo un'integrazione di 30 milioni di euro per il 2007 e di 40 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009. Demanda al CIPE la definizione di modalità di semplificazione dei

criteri di riparto e gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, per quanto attiene agli effetti che l'allegato 7 ascrive sui saldi di finanza pubblica, si chiede conferma del fatto che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, calcolati in 10 mln di euro per il 2007 e 20 mln di euro per il 2008, siano quantificati in conseguenza della tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Commi 478 - 480

Il comma 478 dispone che il finanziamento delle società finanziarie di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 114 del 1998 possa essere disposto per l'incremento dei fondi di garanzia destinati anche alla prestazione di cogaranzie.

A tale fine, il comma 479 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il comma 480 estende alle società finanziarie di cui al comma 478 la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

La RT illustra la norma e ne riporta gli effetti sui saldi, come contabilizzati nell'allegato 7.

Al riguardo, per quanto riguarda gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento negli anni 2007 e 2008, indicati rispettivamente in 10 mln di euro e 20 mln di euro, si chiede conferma che essi siano quantificati in conseguenza della tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 481

Il comma 481 modifica la forma giuridica e la gestione del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A al fine di apprestare una assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese. Abroga, infatti, alcuni commi dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, con cui tale fondo veniva conferito in una società per azioni avente come oggetto esclusivo la sua gestione.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Commi 482 - 484

Il comma 482 autorizza l'erogazione di contributi quindicennali, pari a 40 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, alle imprese nazionali del settore aeronautico per l'attività di elaborazione di programmi ed effettuazione di studi, progettazioni, prototipi, investimenti, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 ("Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico").

Il comma 483 autorizza l'erogazione di contributi quindicennali, pari a 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, alle imprese nazionali per la realizzazione di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia.

Il comma 484 autorizza l'erogazione di contributi quindicennali, pari a 50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 30 milioni per il 2009, alle imprese nazionali, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

La RT, riportando gli effetti sui saldi descritti nell'allegato 7, specifica che essi si sostanziano in un impatto sul SNF pari a 100 mln di euro nel 2007, 210 mln di euro nel 2008 e 310 mln di euro nel 2009. La RT chiarisce, altresì, che non vengono ascritti effetti sugli altri saldi in quanto gli stessi sono già considerati nel tendenziale, atteso che sono relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 485 - 486

Il comma 485 dispone il coordinamento della gestione degli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica relativi ai fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio.

Il comma 486 prevede che le amministrazioni che gestiscono tali incentivi pongano in essere la propria attività in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione, anche integrata, delle domande.

La RT non analizza le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 487

Il comma 487 autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il finanziamento degli interventi relativi alle Fiere del Levante di Bari, di Verona, di Foggia e di Padova.

La norma non è corredata di RT.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 488 - 490

I commi 488-490 consentono, nelle more del decreto ministeriale con cui si dovranno definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, il riconoscimento di una agevolazione statale per progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

Si demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei progetti ammessi al beneficio di cui al comma precedente e dei relativi oneri per il bilancio dello Stato, entro il limite massimo dello stanziamento posto dal comma 372 della "finanziaria" per il 2006 (pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006).

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 491

Il comma 491 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al sostegno di progetti per la società dell'informazione.

La RT descrive il contenuto della norma, richiamando gli effetti finanziari riportati nell'allegato 7.

Al riguardo, si chiede conferma della circostanza che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, calcolati in 2 mln di euro per il 2007, 5 mln di euro per il 2008 e 10 mln di euro per il 2009, siano così quantificati in conseguenza della tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 492

Il comma 492 istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. La dotazione del fondo è stabilita in 1.700 milioni di euro per il 2007, 1.550 milioni di euro per il 2008 e 1.200 milioni di euro per il 2009. Per gli anni successivi la norma prevede il rifinanziamento del fondo in tabella D della legge finanziaria.

La RT, nel descrivere la norma, richiama gli effetti che essa produce sui saldi di finanza pubblica, come esposti nell'allegato 7; precisa, in particolare, che la mancanza di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento deriva dalla circostanza che essi sono già considerati nel "tendenziale", in quanto relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente.

Al riguardo, si chiede conferma dell'avvenuto recepimento di tali autorizzazioni di spesa nella legislazione vigente.

Comma 493

Il comma 493 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per 2007 e di 35 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La RT riporta il contenuto della norma e gli effetti finanziari della stessa come indicati nell'allegato 7.

Al riguardo, in riferimento agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, indicati in 5 mln di euro per il 2007, 20 mln di euro per il 2008 e 40 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che

tale quantificazione derivi dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 494

Il comma 494 dispone l'integrazione del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese in misura pari a 600 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

La RT precisa che le imprese pubbliche destinatarie di tale integrazione sono, in particolare, ANAS Spa, ENAV, Poste Italiane Spa ed FS Spa e che essa è conseguente al verificarsi di alcune problematiche gestionali per tali imprese pubbliche, manifestatesi in seguito alla riduzione complessiva dei trasferimenti statali (pari al 29,50 per cento circa), per effetto dell'applicazione dello articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 495 e 496

Il comma 495 rinvia ad apposito DPCM la predisposizione della disciplina per la cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

Il comma 496 ridetermina un termine relativo alle società di cui sopra.

Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, non è corredata di RT.

Non si hanno rilievi da formulare **al riguardo**, ricordato che la disposizione attiene alla vendita di ulteriori quote azionarie detenute dallo Stato in SNAM Rete Gas.

Commi 497 - 501

I commi 497-501 consentono l'utilizzo del contratto di locazione finanziaria, per la realizzazione di opere pubbliche, ai committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e disciplinano le modalità dell'appalto mediante tale operazione.

La RT non considera i commi in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 502

Il comma 502 assegna 420 milioni di euro per l'anno 2007 al fondo per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

La RT descrive il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 503

Il comma 503 demanda a un decreto ministeriale l'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione previste all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870²⁷⁰, in modo tale da assicurare, per ogni anno, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. A fronte di tali maggiori introiti è autorizzata la spesa, a partire dal 2007, di 25 milioni di euro per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i

²⁷⁰ Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

trasporti terrestri, del personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

La RT espone il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 504

Il comma 504 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

La RT indica gli effetti finanziari prodotti dalla norma, come esposti nell'allegato 7, in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e per ognuno dei tre saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 505

La norma incrementa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse per il Fondo per le aree sottoutilizzate al fine di sostenere gli interventi per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

La RT descrive la norma e ne indica gli effetti finanziari sui saldi, come indicati nell'allegato 7.

Al riguardo, in riferimento agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, indicati in 3 mln di euro per il 2007, 5 mln di euro per il 2008 e 10 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che tale quantificazione deriva dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 506

Il comma 506 autorizza il CIPE ad assegnare, nell'ambito del riparto del FAS, la somma di 50 milioni di euro per il 2009 al Ministero delle comunicazioni per le finalità di cui al comma 505. Conseguentemente le risorse dello stesso fondo destinate a Ministero dello sviluppo economico per il 2009 sono diminuite di una somma di pari importo.

La norma, aggiunta con il maxiemendamento, non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 507 - 509

I commi 507-509 istituiscono presso il Ministero delle comunicazioni un fondo *ad hoc* per realizzare interventi volti a incentivare e diffondere la tecnologia della televisione digitale (comma 507); affidano a un decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità di tali interventi (comma 508) e autorizzano la spesa di 40 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento del fondo (comma 509).

La RT, dopo aver descritto il contenuto della norma, ne riporta gli effetti finanziari come indicati nell'allegato 7.

Al riguardo, in riferimento agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, indicati in 10 mln di euro per il 2007, 20 mln di euro per il 2008 e 40 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che tale quantificazione derivi dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 510

Il comma 510 prevede la disapplicazione delle norme limitative della crescita della spesa degli enti pubblici non territoriali²⁷¹ per quanto riguarda gli interventi relativi a progetti cofinanziati dall'Unione europea.

La RT descrive la norma e stima l'incremento di spesa in 550 milioni di euro, con impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Al riguardo, rilevato che la norma che introduceva il vincolo ora soppresso quantificava un risparmio complessivo per il 2007 pari a 295 milioni di euro, si fa presente che il Governo ha precisato che l'esclusione in esame si applica non solo agli enti di cui all'articolo 1, comma 57, della legge finanziaria per il 2005, ma anche a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni per le quali non è stata prevista una specifica deroga, compreso il bilancio dello Stato. Andrebbero fornite tuttavia spiegazioni ulteriori in merito al fondamento normativo di tale asserzione, atteso che non sembra potersi desumere dal tenore letterale della norma che la deroga abbia un ambito di applicazione più ampio di quello connesso alla norma restrittiva. Certamente condivisibile appare, invece, l'ipotesi di un effetto di rimbalzo della spesa una volta eliminata la citata limitazione.

Comma 511

Il comma 511 dispone l'unificazione in un unico fondo di tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi extra comunitari e del fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

²⁷¹ Limite posto all'articolo 1, comma 57, della legge finanziaria per il 2005 e concretantesi nel vincolo all'incremento della spesa pari al 2 per cento delle corrispondenti spese dell'anno precedente.

Comma 512

Il comma 512 prevede la possibilità di garantire il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (di cui al decreto-legge 18 maggio 1981, n. 394) contro i rischi del mancato rimborso, con oneri a carico degli operatori beneficiari dei finanziamenti.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo nulla da osservare.

Comma 513

Il comma 513 muta la destinazione di parte degli utili conseguiti mediante partecipazione statale in società all'estero, che devono essere destinati a interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 514

Il comma 514 estende ai progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero le agevolazioni previste dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 e destinate a consorzi del settore agro-alimentari e del settore turistico.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo si osserva che la concessione di contributi a soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti appare suscettibile di produrre effetti negativi sulla finanza pubblica.

Commi 515 - 518

Il comma 515 dispone un incremento del fondo istituito per le azioni a tutela del «*made in Italy*» pari a 20 milioni di euro nel 2007 e 26 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009; una quota di tali risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, è finalizzato alla concessione di contributi per realizzare studi destinati alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati.

Il comma 516 stabilisce una priorità di destinazione del fondo di cui al comma 515 alle aziende in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Il comma 517, modificando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 49, della legge finanziaria per il 2004, allarga la fattispecie dell'illecito ivi previsto²⁷², prevedendo la non sanabilità della falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di merci e prodotti, quando siano già stati immessi sul mercato.

Il comma 518 concede, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2007 a valere sulle disponibilità stanziata dall'articolo 14-*vicies semel* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, contestualmente abrogato.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo per quanto attiene agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, che il prospetto riepilogativo indica in 10 mln di euro per il 2007, 21 mln di euro per il 2008 e 26 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che siffatta quantificazione derivi dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

²⁷² Fallace indicazione delle merci.

Comma 519

Il comma 519 autorizza la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 520

Il comma 520 autorizza la spesa di 95 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

La RT descrive il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 521

Il comma 521 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per il 2008 in relazione alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo non contempla effetti finanziari sul fabbisogno e sull'indebitamento (gli effetti sul SNF sono ovviamente correlati al trasferimento di risorse dallo Stato ad altre pubbliche amministrazioni). Si chiedono chiarimenti in proposito, atteso che una siffatta contabilizzazione sembrerebbe presumere un mancato utilizzo di tali risorse.

Comma 522

Il comma 522 autorizza la spesa di 212,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009, al fine di proseguire gli interventi per Roma capitale della Repubblica.

La RT descrive il contenuto della norma.

Al riguardo si osserva che il prospetto riepilogativo non contempla effetti finanziari sul fabbisogno e sull'indebitamento. Si chiedono chiarimenti in proposito, come osservato in relazione al comma precedente.

Commi 523 - 525

Il comma 523 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2007 e di 1 milione di euro per il 2008 per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'*Expo* 2015.

Il comma 524 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2007, di 3,8 milioni di euro per il 2008 e di 450.000 euro per il 2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008.

Il comma 525 autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2007, di 1,25 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per il 2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Shanghai del 2010.

Le norme non sono corredate di RT.

Al riguardo nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

Commi 526 - 535

I commi in esame autorizzano il Commissario e il Commissario generale nominati (comma 527) per le attività finalizzate alla

partecipazione dell'Italia alle esposizioni di Saragozza e Shangai a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti (comma 529). Si prevede poi, per l'attività dei commissari, il supporto di un dirigente di prima fascia, di 5 unità del personale del Ministero degli affari esteri, di personale assunto con contratto a tempo determinato (al quale non compete solo il trattamento di missione) e di consulenti in possesso di specifiche professionalità (comma 530). Il comma 532 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle indennità, non aventi natura retributiva, spettanti ai commissari e a tutto il personale di cui al comma 530. Tali indennità non possono essere superiori a quelle spettanti ai corrispondenti gradi delle carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiungono alle competenze stipendiali di base metropolitane.

Ai corrispondenti oneri si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 524 e 525 (comma 535).

La RT non analizza le presenti disposizioni.

Nulla da rilevare **al riguardo**, essendo gli oneri contenuti nei limiti degli stanziamenti previsti per le citate esposizioni.

Comma 536

Il comma 536 incrementa di 175 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 537 - 542

Il comma 537 autorizza la spesa di 900 milioni di euro per il 2008 e di 1.200 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità».

Il comma 538 autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per interventi sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia.

Il comma 539 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2007 a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa, per l'attuazione di un piano d'investimento della controllata Trenitalia Spa.

Il comma 540 pone a carico dello Stato un onere pari a 27 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il rimborso degli interessi e la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per realizzare il Sistema Alta velocità/alta capacità.

Il comma 541 autorizza la spesa complessiva di 311 milioni di euro per il 2007 per l'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti per attuare i contratti di programma di Rete ferroviaria italiana ed i contratti di servizio di Trenitalia Spa.

Il comma 542 autorizza la spesa di 2 miliardi di euro annui per il 2007 e il 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La RT illustra il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto riguarda le quantificazioni, trattandosi di tetti di spesa. In merito alla congruità degli stanziamenti previsti rispetto ai deficit infrastrutturali che si intende colmare, il Governo ha espressamente riconosciuto la necessità di ulteriori finanziamenti da predisporre nelle prossime leggi finanziarie.

Commi 543 - 544

Per la realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge-obiettivo il comma 543 autorizza la

concessione di contributi quindicennali di 100 mln di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 a decorrere dal 2007 per le infrastrutture delle capitanerie di porto, alle quali il comma 544 destina altresì un contributo di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che dovrebbe trattarsi di un limite di impegno (il che spiegherebbe il fatto che l'allegato 7 ascrive effetti in termini di indebitamento e fabbisogno nell'arco dei primi tre anni superiori a quelli in termini di SNF), si ribadisce quanto già osservato in altre occasioni circa l'eventualità che la misura dello stanziamento non sia sufficiente a realizzare il completamento delle opere per le quali si attivano le risorse, con la conseguenza di porre i presupposti per ulteriori futuri finanziamenti, con connessi oneri per la finanza pubblica ed irrigidimento della spesa²⁷³.

Comma 545

Il comma 545 autorizza un contributo quindicennale di 10 mln di euro a decorrere dal 2007, di 30 mln di euro a decorrere dal 2008 e di 40 mln di euro a decorrere dal 2009, al fine di assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da rilevare.

²⁷³ Si fa presente, sul punto, che i contributi previsti dovrebbero consentire di attivare un volume di risorse pari a circa 3,3 mld di euro, a fronte di un fabbisogno finanziario residuo per il completamento delle sole opere prioritarie all'interno del Programma infrastrutture strategiche pari a 23,7 mld di euro (delibera CIPE n. 130 del 2006).

Commi 546 - 556

Il comma 546 attribuisce a ciascuna autorità portuale, a decorrere dal 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 47 del 1974 e quello della tassa di ancoraggio.

La RT ascrive alla misura effetti in termini di minori entrate per lo Stato pari a complessivi 100 mln di euro annui, con corrispondenti effetti soltanto in termini di SNF.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di importi certi nel loro ammontare e sui quali il Governo dovrebbe disporre di dati definitivi.

Il comma 547 istituisce presso il Ministero dei trasporti dal 2007 un fondo perequativo di 50 mln di euro da ripartire annualmente tra le autorità portuali. Dallo stesso anno sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.

La RT illustra le motivazioni sottese all'istituzione del predetto fondo ed indica in 166 mln di euro la misura delle minori spese per lo Stato conseguenti all'eliminazione dei trasferimenti alle autorità portuali.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto riguarda la quantificazione, essendo le maggiori spese limitate all'entità dello stanziamento e i minori trasferimenti certamente noti nel loro ammontare al Governo. Sarebbe auspicabile un chiarimento circa l'impatto della norma in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, atteso che la RT riporta per tali saldi effetti minori rispetto a quelli sul SNF, verosimilmente in conseguenza della tempistica degli impegni e delle erogazioni a valere sulle somme in esame. Si ricorda, fra l'altro, che, sulla base dell'allegato 7, i suddetti risparmi si eleverebbero sia nel 2008 che nel 2009 a 173 mln di euro.

Il comma 548 autorizza le autorità portuali ad applicare un'addizionale su tasse, canoni e diritti per l'attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza.

La RT esclude oneri per lo Stato.

Al riguardo, nulla da rilevare, essendo state prudenzialmente non calcolate le possibili maggiori entrate derivanti dalla norma.

Il comma 549 ribadisce l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate.

La RT esclude oneri per lo Stato.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 550 dispone che gli uffici doganali riscuotono le tasse di cui ai commi 546, 548 e 549 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

La RT esclude oneri per lo Stato atteso che già attualmente la riscossione delle tasse in esame viene effettuata dagli Uffici doganali nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che, come ricordato dal Governo, cambia soltanto il beneficiario dei proventi (prima lo Stato, ora le autorità portuali).

Il comma 551 esclude le autorità portuali dall'applicazione degli specifici limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 57, della "finanziaria" per il 2005, dispone che alle stesse si applica il sistema di tesoreria mista e prevede che le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel giugno del 2007 e del 2008.

La RT ascrive all'esclusione di cui sopra un maggior onere per il 2007 pari a 100 mln di euro. Le modifiche al regime di tesoreria comporteranno la fuoriuscita dai conti di tesoreria delle somme che

mediamente restano in ciascun anno depositate sui sottoconti fruttiferi e, in due rate, di quelle ivi giacenti al 31 dicembre 2006. Oltre ad 1 mln di euro annui in termini di differenziale dei tassi d'interesse, la RT quantifica l'onere in 55 mln di euro per il 2007, 65 per il 2008 e 30 per il 2009.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che alla suddetta norma di contenimento della spesa per gli enti pubblici non territoriali recata dalla "finanziaria" per il 2005 erano stati ascritti per il 2007 risparmi pari a 295 mln di euro. Alla luce dei dati aggiuntivi forniti dal Governo (in particolare relativi al volume di spesa annuo delle autorità portuali, pari a 400 mln di euro, e dei mutui a carico dello Stato a favore di tali enti, nonché ai tassi di incremento delle spese registrati in passato) la quantificazione appare corretta. Pur auspicando maggiori chiarimenti circa gli effetti finanziari della modifica al regime di tesoreria per le Autorità portuali, si può presumere che i dati indicati siano dotati di un sufficiente grado di certezza.

Il comma 552 rinvia ad un regolamento governativo la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, nonché dei criteri per l'istituzione, la conferma o la soppressione delle autorità portuali.

La RT esclude che dalla revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi derivino oneri per lo Stato ed ascrive ai nuovi criteri relativi alla soppressione di autorità portuali risparmi di spesa pari a 3 mln di euro per il 2007, 5 mln per il 2008 e 10 mln per il 2009.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione dei risparmi attesi non risulta supportata da alcun elemento che consenta di valutarne la congruità.

Il comma 553 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, della quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, con contestuale soppressione dei trasferimenti statali finalizzati all'attuazione dei piani regolatori ed operativi portuali.

La RT asserisce che la norma non comporta oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il decreto ministeriale determinerà la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità in modo da garantire l'equivalenza finanziaria fra i suddetti importi e quelli corrispondenti ai trasferimenti statali di cui si dispone la soppressione.

Il comma 554 autorizza un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse stanziare per le opere di cui alla cd. legge obiettivo, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino interamente cantierabili.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 555 esenta dall'IVA la realizzazione di opere previste nel piano regolatore portuale e degli interventi qualificati come adeguamenti tecnico-funzionali.

Il comma 556 assoggetta gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali alla sola imposta proporzionale di registro ed esclude dall'imponibile IVA i relativi canoni. Conseguentemente gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'IVA ai canoni introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.

La RT ai commi 555 e 556 attribuisce agli stessi natura di norme interpretative, che non comportano alcun onere a carico del bilancio statale e consentono di ridurre il contenzioso esistente.

Al riguardo, si rileva che la prevista esenzione ai fini IVA di alcune attività e di alcuni canoni, nonché l'assoggettamento alla sola imposta proporzionale di registro degli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito, non quantificata né coperta.

Il comma 557 autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse stanziare per le opere di cui alla cd. legge obiettivo, quale contributo per i mutui contratti nel 2007 al fine di realizzare grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo nulla da osservare.

Commi 559 - 563

Il comma 559 autorizza un contributo di 100 mln di euro per il 2008 per lo sviluppo degli *hub* portuali di interesse nazionale.

Una somma fino al 50 per cento del predetto stanziamento è finalizzata allo sviluppo del porto di Gioia Tauro e all'incentivazione della localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca (comma 560).

Il comma 561 istituisce un apposito comitato per l'adozione del piano di sviluppo e potenziamento degli *hub* portuali e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascun *hub*.

Il comma 562 dispone che le somme non utilizzate al termine della realizzazione delle opere siano riassegnate, previo versamento all'entrata, ad apposito capitolo per finanziare gli interventi di cui ai commi 559, 560 e 561.

Il comma 563 contiene norme procedurali.

La RT non si sofferma sulle presenti disposizioni.

Al riguardo, si rileva che l'allegato 7 imputa l'autorizzazione di spesa al prossimo esercizio finanziario (vengono infatti scontati 100 mln di euro nel 2007 in termini di SNF e, presumibilmente a cagione della tempistica di impegni e pagamenti, importi inferiori anche se crescenti negli anni in termini di indebitamento e fabbisogno), mentre la norma dispone che il contributo in esame sia autorizzato nel 2008.

In relazione al comitato di cui al comma 561, andrebbero forniti chiarimenti circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non

risultando alcuna indicazione in tal senso né nell'articolato né nella RT.

Infine, chiarimenti circa possibili effetti in termini di minor gettito fiscale appaiono opportuni anche in merito alla possibile istituzione di una zona franca nell'area di Gioia Tauro.

Comma 564

Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel Molise e nel territorio della provincia di Foggia, il comma 564 demanda ad ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse finanziarie in modo da garantire ai comuni colpiti dal sisma risorse nel limite di 85 mln di euro per il 2006 e di 35 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 142 del 1991, a tal fine integrata di 80 mln di euro per il 2007 e di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La RT non analizza la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di tetti di spesa.

Comma 565

Il comma 565 autorizza la spesa di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dei comuni della Val di Noto, non capoluoghi di provincia e con una popolazione superiore a 30.000 abitanti, riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, al fine della prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

La norma non è corredata di RT.

Al riguardo nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Comma 566

Il comma 566 autorizza la spesa di 20 mln di euro per il 2007, 30 mln di euro per il 2008 e 50 mln di euro per il 2009 per il completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inammissibili domande di contributo finalizzate alla ricostruzione *post* terremoto.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa. Andrebbero forniti chiarimenti circa la mancata contabilizzazione di tale spesa nell'allegato 7 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Comma 567

Il comma 567 consente ai soggetti interessati dalle sospensioni del versamento dei tributi e contributi in relazione agli eventi sismici e vulcanici occorsi nella provincia di Catania di procedere, entro il 30 giugno 2007, di definire la propria posizione mediante il pagamento del 50 per cento di ciascun tributo e contributo dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. La norma precisa, altresì, che per il ritardato versamento di questi tributi e contributi si applica l'istituto del ravvedimento operoso.

La RT illustra il contenuto della norma ed indica, quali parametri alla base della quantificazione effettuata, l'ammontare dei tributi e contributi sospesi (pari a circa 730 mln di euro) ed il periodo medio di rateizzazione (pari a 12 anni). Da questi dati inferisce che gli oneri conseguenti alla disposizione in esame ammontano a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Al riguardo, si evidenzia che l'onere viene evidentemente stimato prendendo in considerazione soltanto il costo dell'emissione di

titoli del debito pubblico, al tasso di interesse del 4,1 per cento, che è necessario collocare per compensare gli effetti negativi sul fabbisogno del settore statale derivanti dalle disposizioni in esame. Sul punto si segnala l'opportunità di una riflessione sul ricorso ad una modalità di copertura limitata all'onere costituito dagli interessi da corrispondere. In particolare, almeno relativamente all'INPS, in base al "collegato" per il 1999 (articolo 35), l'onere da coprire dovrebbe corrispondere all'intero ammontare della minore entrata che si determina e non solo alla quota per interessi e capitale cui far fronte in conseguenza dell'anticipazione di tesoreria. Comunque, dovrebbero essere fornite delucidazioni in merito alla durata del periodo di rateizzazione, indicato dalla RT in 12 anni. Si fa infine presente che il tasso di interesse ipotizzato per le modifiche approvate all'articolo 1 in materia di maggiori regolazioni debitorie è stato inferiore, pari cioè al 3,5 per cento.

Comma 568

Per la finalità di prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria il comma 568 autorizza un contributo di 50 mln di euro per il 2007 e di 25 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 569

Il comma 569 autorizza un contributo di 2 mln di euro per il 2007 e di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate delle regioni Basilicata e Campania.

La norma non è corredata di RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 570

Il comma 570 autorizza la spesa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dei provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite dagli eventi alluvionali del 2006.

La norma non è corredata **di RT**.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Comma 571

Il comma 571 dispone che ai contributi di cui ai commi da 568 a 570 si applichi il comma 91 dell'articolo 4 della "finanziaria" per il 2004.

Il comma non è corredato di **RT**.

Al riguardo, atteso che il comma richiamato fa riferimento a contributi quindicennali per l'accensione di mutui, andrebbe chiarita la portata della norma nei casi in esame, per i quali gli stanziamenti previsti sono limitati al triennio 2007-2009.

Comma 572

Il comma 572, oltre a prevedere che i fondi per gli interventi nel settore del trasporto rapido di massa, destinati al cofinanziamento di opere della cosiddetta "legge obiettivo", possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'intera opera con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001, autorizza un contributo di 10 mln di

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per i suddetti interventi infrastrutturali.

La RT si limita a precisare che l'articolo mira ad uniformare le procedure previste dalla legge n. 211 del 1992 sul trasporto rapido di massa a quelle della cosiddetta legge obiettivo.

Al riguardo, andrebbero fornite spiegazioni circa la mancata imputazione di effetti alla norma sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, che si può solo presumere sia riconducibile allo sfasamento temporale tra i trasferimenti di dette somme dallo Stato, da un lato, ed impegni ed erogazioni delle stesse, dall'altro. Inoltre, atteso che si considerano espressamente finanziamenti parziali delle opere, andrebbe valutata la possibilità che di fatto ciò ponga i presupposti per ulteriori finanziamenti pubblici, con conseguente irrigidimento della spesa e possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica²⁷⁴.

Comma 573

Il comma 573 prevede, nelle more del recepimento della direttiva n. 38 del 2006 della Comunità europea sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, l'individuazione delle tratte stradali di rilievo nazionale ed autostradali nelle quali è applicata la citata direttiva.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si rileva che la norma non sembra presentare profili problematici, per quanto di competenza.

²⁷⁴ Giova, sul punto, ricordare quanto asserito dalla Corte dei conti circa la difficoltà di valutare "se le risorse stanziare, che rappresentano sì un tetto di spesa, ma che possono non essere idonee a consentire l'effettivo completamento degli interventi [...], siano o no sufficienti ad escludere ragionevolmente la necessità in futuro di far ricorso ad ulteriori finanziamenti per effettuare altre spese connesse agli interventi oggetto della norma. Tale valutazione appare tanto più doverosa in quanto, come ripetutamente osservato, le opere che si intende realizzare attraverso gli investimenti pubblici hanno nella quasi totalità un carattere più o meno marcato di indivisibilità, per cui una realizzazione parziale non determina una utilità direttamente proporzionale alle risorse investite" (Referto quadrimestrale Corte dei conti maggio-agosto 2003, XLVIII n. 8).

Commi 574 - 584

Il comma 574 prevede che l'ANAS spa predisponga un nuovo piano economico-finanziario e, all'interno di esso, un programma di infrastrutturazione, da approvare con decreto ministeriale, in occasione del quale è altresì sottoscritta una convenzione unica fra l'ANAS spa e il competente Ministero.

Il comma 575 eleva da 30 a 50 anni il limite massimo di durata della concessione tra ANAS e il Ministero, facendo comunque salva, fino al perfezionamento della convenzione unica, la durata dell'attuale concessione.

A decorrere dal 2007, il comma 576 incrementa dall'1 al 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi spettanti ai concessionari l'importo dei canoni di concessione dovuti dai concessionari medesimi. La quota aggiuntiva è corrisposta direttamente ad ANAS spa che la destina all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari, mentre l'altra metà continuerà ad affluire al bilancio dello Stato per incrementare il livello di efficacia dell'attività di indirizzo e di controllo svolta dal Ministero delle infrastrutture. A tal fine si consente l'utilizzo di soggetti esterni all'amministrazione anche in presenza all'interno della stessa delle professionalità corrispondenti alle funzioni da svolgere.

Il comma 577 sopprime il sovrapprezzo tariffario autostradale in favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane. Viene peraltro istituito, a decorrere dal 2007, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari a quanto riportato nella tabella seguente:

Sovrapprezzo tariffe pedaggio
(millesimi di euro/chilometro)

Classi di pedaggio	2007	2008	2009
A e B	2	2,5	3
3, 4, 5	6	7,5	9

e i cui introiti sono erogati ad ANAS spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione. In conseguenza delle maggiori

entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

Il comma 578 prevede che con decreto ministeriale siano impartite all'ANAS direttive volte a conseguire, anche attraverso la costituzione di apposita società le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia, l'autonomia e la piena separazione delle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Viene poi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società *ad hoc*, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS spa per essere conseguentemente destinati a remunerare le attività della medesima società.

Il comma 579 elimina la possibilità di subconcedere ad una o più società costituite da ANAS spa alcuni compiti relativi a tratte assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o a contratti di servizio.

Il comma 580 sopprime il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane. ANAS subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio di tale Fondo, nei crediti e negli impegni residui verso i concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette del Fondo sono impiegate da ANAS spa per il completamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Si prevede inoltre che le predette disponibilità siano evidenziate in apposita posta di bilancio dell'ANAS ed esentate da tasse, imposte ed oneri tributari per tutti gli atti occorrenti alla loro gestione.

Il comma 581 stabilisce che, a decorrere dal 2007, i finanziamenti pubblici erogati ad ANAS spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui è concessionaria siano a titolo di contributo in conto impianti, da considerarsi fiscalmente irrilevanti e che quindi non riducono il valore fiscale del bene, e i relativi oneri di ammortamento siano separatamente evidenziati nel sistema di contabilità secondo il metodo delle quote variabili in base ai volumi di produzione, sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. L'applicazione di tale regime deriva dall'espresso rinvio alla disciplina prevista per il Gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, disciplina che escludeva oneri a carico dello Stato o del predetto Gestore. Autorizza, quindi, la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che comprende la somma di 60 milioni, per gli stessi anni, per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS di cui al contratto di programma 2003-2005.

Il comma 582 autorizza la spesa di 23,4 mln di euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui contratti per gli interventi sulla rete autostradale.

Il comma 583 prevede che sia annualmente definito con la tabella D della legge finanziaria l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS spa.

Il comma 584 assegna, nell'ambito del programma di cui al comma 574, una priorità alla costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e alla messa in sicurezza delle vie d'accesso.

La RT asserisce che le disposizioni in esame mirano ad innovare le fonti di finanziamento dell'ANAS, evidenziando le norme che corrispondono a tale finalità. Precisa, poi, che le disponibilità del Fondo di cui al comma 580 ammontano attualmente a circa 500 mln di euro e che sono iscritte in bilancio crediti per circa 1.873 mln di euro. La relazione illustrativa, in relazione al comma 577, fa presente che l'istituzione del sovrapprezzo ivi previsto, corrispondente ad un corrispettivo reso all'ANAS per proprie prestazioni, rileva ai fini dell'esclusione della società dal perimetro delle PP.AA. e, quindi, al fine di eliminare il consolidamento del suo debito rispetto al debito pubblico nazionale. Gli effetti finanziari dell'articolo sono riportati nell'allegato 7 e di seguito riprodotti.

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Canone pedaggi - Anas >E				40	40	40	40	40	40
Vigilanza Anas > Spesa Corrente				10	20	30	10	20	30
Canone pedaggi > Spesa Corrente				40	40	40	40	40	40
Anas sovrapprezzo tar. aut. >S.corr				150	150	150	150	150	150
Contributi invest. Anas > Spesa cap.		1560	1560		400	500		400	500
Contributi mutui soc. aut. > Spesa cap		23,4							

Al riguardo, si fa innanzitutto presente, in relazione al comma 576, che la quantificazione indicata è stata effettuata sulla base di quanto si è incassato a bilancio negli anni passati e di quello che si è incassato a tutto settembre 2006 a titolo di canoni di concessione. Andrebbe comunque chiarito se siano state valutate, quanto alle maggiori spese correnti, le conseguenze, potenzialmente negative, della possibilità di utilizzare professionalità esterne anche in presenza di dipendenti provvisti delle necessarie competenze.

Per quanto concerne gli effetti del comma 577, individuati in 150 mln di euro annui di maggiori spese in termini di fabbisogno ed indebitamento, il Governo ha rappresentato, in relazione alla mancata valutazione di maggiori entrate derivanti dal nuovo sovrapprezzo, che lo stesso non costituisce una nuova entrata atteso che attualmente viene incassato dal Fondo di garanzia (ora soppresso), facente parte della PA, come del resto ANAS.

Per quanto riguarda la riduzione dei corrispettivi a favore di ANAS la valutazione dei suoi effetti sarà possibile soltanto nell'ambito del nuovo contratto di programma, tenendo conto delle maggiori risorse che affluiranno ad ANAS spa e delle esigenze di manutenzione ordinaria.

In relazione alla mancata attribuzione nell'allegato 7 di effetti conseguenti alla soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane e al conseguente subentro dell'ANAS spa, ricordato che anche il Fondo è ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni, il Governo ha evidenziato che eventuali oneri saranno compensati dai risparmi derivanti dalla

soppressione del Fondo stesso. Sarebbe opportuno al riguardo un dettaglio degli effetti finanziaria reciprocamente compensativi.

Inoltre, in merito all'estensione ai finanziamenti all'ANAS della disciplina dei contributi pubblici in favore del sistema ferroviario, ricordato che a tale disciplina non risultava ascritto alcun effetto finanziario, si fa presente che il Governo ha affermato che la misura consente di adottare dei criteri di ammortamento che comporteranno un beneficio per il bilancio dell'ANAS. Andrebbe a questo punto illustrato in quali termini si verificherebbe tale beneficio, specificando se lo stesso possa concretarsi in un minore gettito fiscale per l'erario.

Infine, in relazione al comma 583, andrebbe appurato se lo stesso non possa prefigurare, per il tramite della tabella D), un mantenimento in bilancio di residui altrimenti destinati alla perenzione. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni in merito all'ammontare dei residui in parola ancora non attribuiti all'ANAS. Si chiede poi conferma del fatto che tali residui sono rimasti iscritti in bilancio in applicazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923. Sul punto si rileva, per concludere, che la tabella D) consentirebbe di rifinanziare esclusivamente spese per le quali risulta esservi stata un'appostazione di competenza nell'ultimo esercizio.

Commi 585 - 587

Il comma 585 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato a contribuire nella misura massima del 75 per cento all'acquisto di veicoli (treni, metropolitane, tram, filobus ed autobus ecologici) per il miglioramento del trasporto pubblico locale in favore dei pendolari.

Il comma 586 contiene i criteri di ripartizione delle somme, mentre il comma 587 introduce il coordinamento fra gli enti territoriali acquirenti al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da rilevare, trattandosi di un tetto di spesa.

Commi 588 e 589

Il comma 588 autorizza la spesa di 60 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le attività connesse al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il comma 589 autorizza la spesa di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di accrescere la sicurezza stradale, mediante campagne informative, potenziamento dei controlli e miglioramento degli standard di sicurezza dei veicoli.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto del comma 588 sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 20 mln per il 2007, 30 per il 2008 e 40 per il 2009, si chiede conferma del fatto tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 590

Per aumentare il livello di sicurezza della circolazione ferroviaria viene autorizzato dal comma 590 un contributo annuo di 15 mln di euro per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e a decorrere dal 2008 per sostenere le gestioni commissariali governative e le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, premesso che l'allegato 7 ascrive alla norma effetti su tutti i saldi pari a 15 mln di euro annui (scontando quindi un solo contributo), si evidenzia che l'articolo potrebbe essere interpretato nel senso che, a decorrere dal 2008, si autorizza un secondo contributo di 15 mln di euro (per le gestioni commissariali e le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti) distinto dal primo (per la sicurezza ferroviaria). Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Commi 591 - 592

Il comma 591 prevede la possibilità di concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali contributi non superiori al 20 per cento delle spese sostenute per determinati progetti innovativi.

Il comma 592 autorizza all'uopo un contributo annuo di 30 mln di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto del comma 592 sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 10 mln per il 2007 e 20 per il 2008, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 593

Il comma 593 autorizza la spesa di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la rottamazione dei traghetti non conformi ai più avanzati *standard* di sicurezza.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto sull'indebitamento e sul fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 10 mln per il 2007 e 20 per il 2008, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Commi 594 - 601

Il comma 594 conferisce all'Ispettorato centrale repressione frodi, la cui denominazione viene modificata, le funzioni statali di

vigilanza sull'attività di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità. Tale ispettorato costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole.

Il comma 595 trasferisce dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato di cui al comma 594 all'AGEA, a decorrere dal 1° luglio 2007, i controlli sugli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 597 autorizza la spesa di 23 mln di euro per il 2007 per l'effettuazione dei controlli sugli ortofrutticoli freschi affidati ad Agecontrol spa.

Il comma 598 istituisce un contributo, da determinare con decreto ministeriale, per la copertura delle spese relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, i cui proventi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per la tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica.

Il comma 599 elimina la possibilità, per i beneficiari di contributi dalla Comunità europea, di richiedere il pagamento mediante bonifico domiciliato presso gli uffici postali e stabilisce che gli accrediti disposti ai predetti beneficiari abbiano, per i soggetti pagatori, effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme indicate.

Il comma 600 estende anche al Corpo forestale dello Stato la possibilità di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Il comma 601 sopprime il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera, affidando le relative competenze all'AGEA.

La RT illustra le disposizioni ed individua nei 23 mln di euro di cui al comma 597 gli oneri connessi al presente articolo.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni circa la sostenibilità dei nuovi compiti affidati all'AGEA e all'Ispettorato centrale repressione frodi a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, atteso che le

spiegazioni fornite dalla RGS alla Camera dei deputati non sembrano del tutto esaustive, essendosi risolte in un mero rinvio ad altre amministrazioni. Nulla da rilevare in relazione alle restanti disposizioni. In relazione al comma 600, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, andrebbe chiarito a carico di quali fondi saranno finanziati i citati assegni di ricerca.

Commi 602 - 604

Il comma 602 trasferisce dal Ministero delle politiche agricole alle regioni Puglia e Basilicata tutti i diritti e le funzioni sull'Ente irriguo di Puglia, Lucania ed Irpinia.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, andrebbero meglio chiariti gli effetti finanziari del trasferimento e le modalità con cui si farà fronte, sempre dal punto di vista finanziario, ad eventuali disavanzi.

Il comma 603 proroga al 31 dicembre 2007 l'operatività dell'Ente irriguo Umbro toscano, con un onere pari a circa 0,3 mln di euro.

La RT asserisce che lo stanziamento di 0,3 mln di euro (presumibilmente per mero errore materiale riferito dalla RT al comma 602) è da considerarsi come limite massimo di spesa.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 604 esclude le spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua a fini di distribuzione idrica dal taglio del 20 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, atteso che dal citato articolo 22 erano attesi effetti di risparmio pari a 297 mln di euro a decorrere dal 2007, andrebbero forniti dati relativi all'esclusione in esame, che sembra suscettibile di determinare una riduzione, sia pur di modesta entità, dei suddetti risparmi.

Commi 605 - 606

Il comma 605 eleva da 80 milioni di lire a 80.000 euro il valore della produzione che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente e da 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro il medesimo parametro in riferimento alle società agricole.

Il comma 606 prevede che vengano stabiliti i requisiti per la realizzazione di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

La RT non analizza l'articolo.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Comma 607

Il comma 607 eleva da 50 milioni di lire a 50.000 euro e da 300 milioni di lire a 300.000 euro gli importi relativi ad alcuni appalti di servizi che le pubbliche amministrazioni possono affidare direttamente ad imprenditori agricoli in deroga alle norme di contabilità pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Commi 608 - 616

Il comma 608 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, con una disponibilità finanziaria di 10 mln di euro annui per il quinquennio 2007-2011.

Il comma 610 elimina un credito d'imposta quinquennale di 5.000 euro annui in favore dei giovani imprenditori agricoli, entro il limite massimo di 10 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Il comma 611 prevede che all'onere di cui al comma 608 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, finalizzata a coprire sgravi fiscali conseguenti all'estensione della qualifica di imprenditori agricoli, pari a 35,6 mln di euro.

Il comma 612 istituisce il Fondo per le crisi di mercato, al quale confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-*bis*, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 2 del 2006, destinate al Fondo per l'emergenza avicola e non impegnate alla data del 31 dicembre 2006.

Il comma 614 ripristina la norma che prevedeva, da un lato, la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo dei lavoratori dei consorzi agrari collocati in mobilità o fuoriusciti dall'organico per processi di riorganizzazione aziendale e, dall'altro, il riconoscimento delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223 del 1991 per le imprese private che assumono i predetti lavoratori.

Il comma 616 incrementa di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2007 il contributo a favore dell'ISMEA.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Al riguardo, si ricorda che il Governo ha chiarito che le risorse di cui al comma 611, attualmente allocate sul capitolo 7806 del MEF, erano relative ad un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004, coperti a suo tempo dalle risorse di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001. Il chiarimento fornito non appare del tutto esaustivo, atteso che sembrerebbe potersi desumere che gli sgravi connessi al citato credito d'imposta restino, almeno parzialmente, scoperti. Si rileva, poi, che il Fondo per le crisi

di mercato di cui al comma 612, alimentato dalle risorse destinate a fronteggiare l'emergenza aviaria e non impegnate alla data del 31 dicembre, necessiterebbe per essere operativo a regime (per l'esattezza dal 2009) di stanziamenti aggiuntivi, atteso che l'utilizzo dei residui di parte corrente non è consentito comunque oltre il secondo esercizio successivo a quello di scadenza.

Infine, si rappresenta che il Governo ha assicurato che all'abrogazione della norma finalizzata alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori in mobilità dei consorzi agrari non erano stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica, per cui non si registrerebbero oneri in conseguenza del ripristino di tale norma.

Comma 617

Il comma 617 dispone che venga predisposto un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono essere finanziate con le risorse del FAS.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 619

Il comma 619 autorizza la spesa di 10 mln di euro per il 2007 e 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7

in 5 mln per il 2007, 25 per il 2008 e 40 per il 2009, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 620

Il comma 620 estende la possibilità di rateizzazione decennale dei crediti INPS alle imprese colpite da calamità naturali nel periodo compreso fra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2005. In relazione alle minori entrate per l'INPS viene autorizzato il trasferimento all'INPS di una somma pari a 15,3 milioni di euro per il 2007 e a 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

La RT espone i criteri in base ai quali si è proceduto a quantificare gli importi, individuati tenendo conto dei dati disponibili in merito all'ammontare complessivo del debito interessato alla rateizzazione per l'anno 2005, all'ampiezza della platea delle aziende colpite dagli eventi eccezionali e alla durata del periodo previsto per l'estensione. In base a questi elementi la RT stima in 75 milioni di euro l'ammontare complessivo della massa contributiva interessata all'estensione. La RT quantifica gli effetti finanziari in termini di minori entrate (in ragione della ridotta percentuale applicabile per il calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione - 2,5 per cento anziché 9,25 per cento) e di diverso scaglionamento temporale delle entrate a titolo di contributi ed interessi (in ragione dell'aumento da 5 a 10 anni del periodo necessario per il completo recupero della contribuzione dovuta). Gli effetti della norma sono riepilogati nella tabella seguente:

Estensione al 31/12/2005 delle agevolazioni previste per le aziende agricole interessate da eventi eccezionali

(milioni di euro)

Anno	Entrate regime ordinario			Entrate nuovo regime			Minori (-) o maggiori (+) entrate		
	Quot a cap.	Int. dilaz.	Tot.	Quota cap.	Int. dilaz.	Tot.	Quota cap.	Int. dilaz.	Tot.
1	12,4	6,3	25,6*	6,6	1,8	10,3*	-5,8	-4,5	-15,3*
2	13,6	5,2	18,8	6,8	1,7	8,5	-6,8	-3,5	-10,3
3	14,9	3,9	18,8	7,0	1,5	8,5	-7,9	-2,4	-10,3
4	16,3	2,5	18,8	7,2	1,3	8,5	-9,1	-1,2	-10,3
5	17,8	1,0	18,8	7,4	1,1	8,5	-10,4	+0,1	-10,3
6	-	-	0,0	7,6	0,9	8,5	+7,6	+0,9	+8,5
7	-	-	0,0	7,8	0,7	8,5	+7,8	+0,7	+8,5
8	-	-	0,0	8,0	0,5	8,5	+8,0	+0,5	+8,5
9	-	-	0,0	8,2	0,3	8,5	+8,2	+0,3	+8,5
10	-	-	0,0	8,4	0,1	8,5	+8,4	+0,1	+8,5
TOT.	75,0	18,9	100,8	75,0	9,9	86,8	-	-9,0	-14,0

* Importo comprensivo di 6,9 mln di euro per sanzioni civili in regime ordinario, 1,9 con il nuovo regime e -5,0 di minore entrata.

Pertanto le minori entrate per il quinquennio 2007-2011 risultano pari a 15,3 mln di euro per il 2007 e 10,3 mln per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

Al riguardo, la quantificazione appare corretta.

Commi 621 - 629

I commi da 621 a 625 sono volti a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, introducendo benefici fiscali per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati all'estero.

A tal fine al comma 621 è prevista l'esclusione dalla base imponibile del reddito d'impresa del 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzata dalle imprese agroalimentari in mercati esteri. La norma si applica per tre

periodi d'imposta, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria e per i due successivi, a condizione che tali investimenti eccedano la media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

Il comma 622 eleva l'agevolazione al 35 per cento quando tali investimenti sono realizzati da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici e al 50 per cento per i medesimi investimenti riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro²⁷⁵.

In base al comma 623, i benefici di cui ai precedenti commi 621 e 622, si applicano anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, ma con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni²⁷⁶.

Per poter usufruire del beneficio fiscale in questione, il comma 624 dispone che occorra un'attestazione di effettività delle spese sostenute la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, oppure da un altro professionista del settore iscritto in uno degli albi indicati nel comma in esame²⁷⁷ o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il comma 625 rinvia all'articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, per le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale, per quanto non previsto dai commi da 621 a 624.

I commi da 626 a 628 sono volti a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentendo alle società di persone e alle società a responsabilità limitata (che siano società agricole) di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, ossia di essere tassate in base al reddito catastale agrario²⁷⁸.

Tale opzione è possibile, in base al comma 626, per tutte le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestano la qualifica di società agricola, a prescindere se i soci o gli amministratori siano coltivatori diretti. Il successivo comma 627 prevede che le modalità applicative del comma 626 sono dettate con

²⁷⁵ In attuazione degli articoli 11, 12 e 13, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

²⁷⁶ Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge finanziaria.

²⁷⁷ Albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro.

²⁷⁸ Disciplinato dall'articolo 32 del TUIR.

decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Il comma 628 abroga la norma²⁷⁹ in base alla quale le agevolazioni, se richieste dalla società, non potevano essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Infine, il comma 629 sospende l'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 621 a 628 in esame, fino all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia diretto a contenere l'onere entro 1 mln di euro annui.

La RT non considera le norme in discorso, tuttavia l'allegato 7 prevede il tetto di spesa pari a 1 mln di euro tra le minori entrate nel fabbisogno del settore statale e nell'indebitamento netto P.A., e tra le maggiori spese in conto capitale nel saldo netto da finanziare.

Al riguardo, si rileva che la completa mancanza di indicazioni circa eventuali ipotesi applicative delle norme in esame non permette di verificare la congruità del limite di spesa posto. Su questo punto occorre sottolineare che per il regime opzionale, previsto dal comma 626, non avendosi stime circa il numero dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'agevolazione, potrebbero verificarsi situazioni di incapienza del tetto di spesa di 1 mln di euro. Infatti il regime opzionale è potenzialmente garantito a tutti i soggetti indicati dalla norma, in capo ai quali potrebbero nascere diritti soggettivi.

Commi 630 - 632

Il comma 630 dispone l'investimento in titoli governativi dell'area euro dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste italiane spa per attività di bancoposta presso la clientela privata, mentre il comma 631 abroga, limitatamente ai predetti fondi, la norma che impone il loro versamento in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

²⁷⁹ Si fa riferimento al secondo periodo dell'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 2004, n. 99.

La RT fa presente che il risparmio coinvolto nell'operazione ammonta a circa 25 mld di euro, per la cui tutela si prevede l'investimento in titoli, quali quelli governativi dell'area euro, con basso profilo di rischio. Sulla base della norma si provvederà pertanto ad una graduale riduzione delle giacenze sul conto di tesoreria (comunque un debito per lo Stato), rimpiazzate con l'emissione di titoli di Stato. La remunerazione sulle giacenze era stata finora in larga misura assimilata a quella di titoli a lungo termine, con un costo per lo Stato parametrato all'80 per cento sui BTP trentennali, al 10 per cento sui BTP decennali e al 10 per cento sui BOT annuali. La sostituzione delle somme in parola avverrà con il complesso degli strumenti normalmente offerti nell'ambito della gestione del debito, che non sono mediamente così concentrati sul lungo termine. Ne deriverebbe un risparmio per lo Stato, in termini di minori interessi, stimabile in circa 180 mln di euro nel 2008 e 215 nel 2009. La RT conclude asserendo che la norma determina la necessità di innalzare di 25 mld di euro (pari alla giacenza sul conto di Tesoreria) il limite delle emissioni nette per il 2007 inserito nella legge di bilancio, in quanto il debito finora rappresentato dalle giacenze sul conto di Tesoreria viene in tale anno trasformato in titoli di Stato.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di maggiore dettaglio in relazione ai livelli dei tassi d'interesse applicati alle diverse tipologie di titoli di Stato, onde valutare la correttezza della quantificazione che appare tuttavia, ad una prima analisi, corretta, nel presupposto che l'intero ammontare delle giacenze sia effettivamente ritirato dal conto di Tesoreria nel corso del 2007.

Commi 633 - 638

Il comma 633 autorizza per interventi per la difesa del mare la spesa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene

all'impatto della norma sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 3 mln per il 2007 e in 6 mln per il 2008, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Il comma 634 stabilisce che per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dal comandante, armatore o proprietario di una nave o dal responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, si applica il tariffario internazionale riconosciuto dalla compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

Il comma 635 prevede che il 50 per cento delle somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 636 autorizza la spesa di 3 mln di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2007-2009, per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali.

Il comma 637 prevede l'acquisizione gratuita nelle aree naturali protette delle opere abusive a favore degli organismi di gestione o, in loro assenza, dei comuni.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 639 - 644

I commi 639-644 istituiscono e regolano il funzionamento del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Con decreto ministeriale verranno individuate le modalità per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a 72 mesi (comma 640). Il fondo, che ha alcune destinazioni prioritarie, nel triennio 2007-2009 è dotato di 200 mln di euro per ciascun anno e in sede di prima applicazione possono essere riversate al fondo stesso le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 120 del 2002²⁸⁰ relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica (commi 641 e 642). Si stabilisce inoltre che il rimborso delle rate dei finanziamenti concessi incrementano le risorse a disposizione del fondo (comma 643).

Infine si specifica che il fondo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti, può avvalersi di uno o più istituti di credito scelti con gare pubbliche (comma 644).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, il Governo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati, ha individuato la motivazione dell'impatto più contenuto della norma sul fabbisogno rispetto a quello sul SNF nei tempi lunghi necessari per l'assegnazione delle risorse iscritte nel fondo e quella dell'effetto nullo in termini di indebitamento nella natura finanziaria dell'operazione. Infine è stato affermato che gli eventuali oneri di gestione da parte della Cassa depositi e prestiti dovranno essere posti a carico del fondo stesso.

Alla luce del suesposto chiarimento, non si hanno osservazioni da formulare.

Si riproduce in questa sede l'allegato 7 riepilogativo degli effetti della norma in termini di maggiore spesa:

²⁸⁰ Si segnala che il citato comma 3 non prevede risorse. Il successivo comma 5 prevede invece per il triennio 2002-2004 la somma di 25 mln di euro per ciascun anno.

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Maggiori spese c/cap	200	200	200	50	100	200	0	0	0

Commi 645 - 649

Il comma 645 istituisce il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il comma 646 elenca le finalità del Fondo di cui al comma precedente, mentre il comma 647 destina almeno il 5 per cento di tale Fondo alla costruzione di piste ciclabili.

La RT non analizza le suddette disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 648 istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, al quale sono destinati (comma 649) 25 mln di euro annui nel triennio 2007-2009.

La RT non analizza le norme.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto delle norme sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 10 mln per il 2007 e in 20 mln per il 2008, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Commi 650 - 653

Il comma 650 proroga fino al 31 dicembre 2007 n. 95 rapporti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT fa presente che il comma 653 destina alla suddetta amministrazione un contributo di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Trattandosi di 95 unità l'onere non dovrebbe superare i 2 mln di euro e, conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 653 eccederebbe le necessità.

Al riguardo, la norma appare finanziariamente neutra sui saldi di finanza pubblica nel presupposto che il Fondo finanziato con le sopra indicate risorse di cui al comma 653 (Fondo istituito con il comma 652 per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie) possa essere utilizzato per la copertura degli oneri in esame, sulla cui quantificazione non si hanno comunque rilievi da formulare.

Commi 654 - 657

Il comma 654 prevede un contributo di 31,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per specifici interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 655 assegna un contributo di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo di garanzia degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali.

Il comma 656 incrementa di 10 mln di euro per il 2007 i contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

Il comma 657 autorizza la spesa annua di 79 mln di euro per il 2007 e di 87 mln di euro a decorrere dal 2008 per fronteggiare emergenze che coinvolgono il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

La RT non considera tali disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alle quantificazioni dei commi 654-657, trattandosi di tetti di spesa. Per quanto attiene all'impatto delle norme sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in importi diversi rispetto a quelli

relativi al SNF, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Commi 658 - 663

Il comma 658 dispone che le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto ministeriale e possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra per nuovi interventi.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, se non in relazione alla quota di risorse trasferibili che corrisponderanno alle obbligazioni assunte nel mese di dicembre del 2006.

Il comma 659 autorizza per il 2007, a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, la spesa di 20 mln di euro, metà della quale destinata ad investimenti.

La RT non analizza la disposizione.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 660, al fine di conseguire economie di spesa, elimina alcune sovvenzioni per la diffusione della cultura musicale, per i complessi bandistici e per varie altre attività a contenuto artistico.

Il comma 661 prevede la modifica dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 662 prevede, per il recupero delle somme erogate dallo Stato in relazione a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2006 a sostegno della produzione cinematografica, l'attribuzione dei diritti del

film finanziato con risorse pubbliche all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 663, modificando il decreto legislativo n. 28 del 2004, cessa di subordinare l'erogazione dei contributi per i lungometraggi di interesse culturale al reperimento delle altre risorse necessarie per coprire tutti i costi di produzione, estende da tre a cinque il numero di anni concesso per la restituzione dei contributi statali, attribuisce allo Stato, in caso di mancata restituzione di tali contributi, non soltanto la quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato ma la piena titolarità dei diritti stessi, elimina l'assegnazione di un incentivo speciale di 500.000 euro in favore di tre progetti filmici selezionati da un'apposita giuria.

La RT non considera i commi 660-663.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'attribuzione allo Stato della completa titolarità dei diritti di utilizzazione di un film per il quale non sia stato restituito il contributo erogato comporti una rinuncia a crediti nei confronti dei soggetti beneficiari, nel qual caso potrebbero emergere profili potenzialmente onerosi per lo Stato. Sembrano altresì suscettibili di determinare maggiori oneri la disposizione che cessa di subordinare l'erogazione dei contributi per i lungometraggi di interesse culturale al reperimento delle altre risorse necessarie per coprire tutti i costi di produzione e quella che estende da tre a cinque il numero di anni concesso per la restituzione dei contributi statali.

Comma 664

Il comma 664 dispone l'assegnazione, in sede di riparto delle somme stanziare sul FAS, di complessivi 500 mln di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi sulla viabilità secondaria della Sicilia e della Calabria non gestita da ANAS spa.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, si rileva che, trattandosi di nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già determinate nel loro ammontare, dovrebbero essere fornite assicurazioni in merito tanto alla disponibilità delle somme previste nel presente comma nell'ambito del FAS quanto alla modulabilità degli altri oneri finanziati a valere sul citato fondo.

Commi 665 e 666

Il comma 665 pone a carico del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse indicate, i seguenti interventi:

a) adozione di un programma speciale di interventi e costituzione di una cabina di regia per l'emersione e la promozione di occupazione regolare, nonché istituzione di un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) finalizzato allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 699 a 708, nei limiti di 10 mln di euro annui per il 2007 e il 2008;

b) destinazione di 25 mln di euro per il 2007 per la proroga a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività ecc;

c) concessione, anche nel 2007 e nel limite di spesa di 45 mln di euro, dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità per i lavoratori di imprese con più di 50 addetti operanti nel commercio e nell'organizzazione di viaggi, e di imprese con più di 15 dipendenti operanti nella vigilanza;

d) programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, nel limite di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) stipulazione di convenzioni fra il Ministero del lavoro e i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU), nel limite di spesa di 1 mln di euro nel 2007;

f) assunzione di LSU nell'organico dei comuni con meno di 5.000 abitanti nel limite massimo di 2.450 unità e con un onere complessivo da contenere entro 23 mln di euro a decorrere dal 2007 (tale lettera è stata introdotta dalla Camera dei deputati);

g) adozione di misure per la crescita dell'occupazione regolare, tutela della sicurezza dei lavoratori ecc. da parte del Ministro del

lavoro, a valere su una quota annuale del Fondo per l'occupazione, da determinarsi con decreto ministeriale.

Il comma 666 demanda ad apposito decreto ministeriale l'assegnazione delle predette risorse.

La RT originaria descrive la norma, indica in 96 mln di euro per il 2007 e in 25 per il 2008 gli effetti complessivi del presente articolo e fa presente che il Fondo per l'occupazione presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D, mentre la RT integrativa non aggiunge ulteriori informazioni a quanto indicato dalla norma alla lett. f).

Al riguardo, in ordine alla quota affidata al Ministro del lavoro (lettera g), il cui ammontare non è predeterminato dalla norma, il Governo ha asserito, in una nota depositata presso la Camera dei deputati, che tale quota è quella che eventualmente dovesse residuare una volta effettuati tutti gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione connessi a diritti soggettivi. Si ricorda, poi, che l'impatto complessivo del comma indicato dalla RT non considera ovviamente i 23 mln di euro di cui alla lettera f) aggiunta durante l'esame presso la Camera, in relazione alla quale, comunque, pur essendo essa formulata in termini di tetto di spesa, sarebbe opportuno acquisire ulteriori delucidazioni, con particolare cenno alla quantificazione della spesa per singola unità, atteso che la disposizione mira a stabilizzare un numero definito di LSU²⁸¹.

Commi 667 e 668

Il comma 667, al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e di ridurre le uscite dal sistema produttivo di lavoratori ultra cinquantacinquenni, istituisce l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlata assunzione con contratto a tempo parziale,

²⁸¹ Sul punto si osserva che ipotizzando l'assunzione di LSU fino al limite massimo consentito di 2.450 unità, si avrebbe un onere lordo unitario di circa 9.400 euro, mentre lo stipendio tabellare previsto negli enti locali per la categoria professionale più bassa (A1) ammonta a decorrere dal 31 dicembre 2005 a 14.860, 17 euro, a cui occorre aggiungere la tredicesima mensilità.

per un orario pari a quello ridotto, di giovani non occupati di età inferiore ai 25 anni (29 se laureati).

Il comma 668, oltre a disposizioni procedurali, autorizza per i predetti accordi la spesa massima di 3 mln di euro per il 2007 e di 82,2 mln di euro per il 2008 e il 2009.

La RT nulla aggiunge al contenuto di tali norme.

Al riguardo, andrebbe indicata l'origine degli oneri connessi a tale norma, che sembrano riconducibili, ad una prima analisi, esclusivamente alla riduzione del gettito fiscale e contributivo conseguente alla diminuzione dell'importo delle retribuzioni complessivamente erogate dal datore di lavoro (infatti, il lavoratore più anziano percepisce un trattamento retributivo certamente superiore a quello spettante al soggetto giovane), non essendo desumibili altri oneri, sulla base della lettera delle disposizioni in esame. Tale indicazione appare necessaria per pervenire ad una stima del numero di accordi stipulabili²⁸², onde verificare la portata complessiva della norma. Si osserva, comunque, che la copertura è limitata al 2009 a fronte di oneri che potrebbero eccedere tale arco temporale, come si verificherebbe qualora il lavoratore anziano non accedesse comunque al pensionamento entro il 31 dicembre 2009, in quanto non sembra si possa dedurre con certezza dalla norma che gli accordi in tal caso cessino di avere efficacia.

Commi 669 - 671

Il comma 669 incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 6,01 mln di euro nel 2007 e di 11,01 mln di euro a decorrere dal 2008.

Il comma 670 autorizza la spesa di 15 mln di euro per il 2007 per il potenziamento dei servizi per l'impiego.

²⁸² In merito, si rappresenta che, sulla base di dati forniti dal Ministero del lavoro e apparsi su "Il Sole 24 ore" del 14 novembre 2006 (pag. 5), l'onere unitario è stato quantificato in 17.750 euro e correlato ad un compenso per formazione in favore del lavoratore anziano. Sulla base di tale onere e dello stanziamento disponibile per il 2007 si individua in circa 170 il numero di addetti che possono stipulare gli accordi in esame, a fronte di più di 71.000 lavoratori che hanno manifestato interesse alla trasformazione da tempo pieno a *part time* del loro rapporto di lavoro. Gli accordi finanziariamente sostenibili si eleverebbero a circa 4.600 nel 2008 e nel 2009, in virtù dell'aumento dello stanziamento da 3 a 82,2 mln di euro.

Il comma 671 autorizza la spesa di 23 mln di euro nel 2007 per la formazione professionale svolta dall'ISFOL e da enti privati, demandando la determinazione degli stanziamenti per gli anni successivi alla tabella C della legge finanziaria.

La RT si limita a descrivere i suddetti commi.

Nulla da osservare **al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 672

Il comma 672 dispone che, a decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono richiedere la ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro svolti in quel Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Il comma introduce poi un'apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, rappresentata dal consueto meccanismo basato sullo schema monitoraggio - utilizzo delle risorse del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine - relazione al Parlamento.

La RT ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Associazione nazionale cittadini italiani e familiari rimpatriati dall'Albania (ANCIFRA) secondo cui sarebbero circa 400 i soggetti interessati. Ricorda poi che la norma ricalca un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia. La misura del beneficio pensionistico è stata determinata ipotizzando una retribuzione pensionabile media annua pari a 18.100 euro, un'indicizzazione degli importi pari all'1,5 per cento e un tasso di mortalità quale indicato nelle tavole ISTAT del 2000. L'onere annuo, tenendo anche conto dei risparmi attesi in termini di minori rate di pensioni sociali ed assegni sociali (finora corrisposti a 100 soggetti), ammonta sostanzialmente per ogni anno del periodo considerato (anche più ampio di quello richiesto dalla vigente normativa contabile, vertendosi in materia pensionistica) a circa 2,7 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che le ipotesi indicate dalla RT, oltre ad essere soggette all'alea connessa alla natura privata della fonte dalla quale sono attinte (molti soggetti potrebbero non aver avuto mai alcun contatto con la predetta Associazione e risultare pertanto del tutto sconosciuti alla stessa), non consentono una valutazione della quantificazione riportata in assenza di indicazioni circa la durata media dei periodi di lavoro svolti in Albania. Anche per i motivi appena esposti appare pienamente condivisibile l'inserimento di una clausola di salvaguardia, rinviando tuttavia alle osservazioni già più volte formulate circa la correttezza della configurazione di tale clausola nei termini sopra sintetizzati.

Comma 673

Il comma 673 autorizza in favore dei Servizi per l'impiego la spesa massima di 27 mln di euro nel 2007 e di 51,65 mln di euro per il 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione, che viene integrato dei predetti importi.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si rileva soltanto che uno stanziamento con analoga destinazione è previsto dal comma 670.

Comma 674

Il comma 674 autorizza la proroga per il 2007 delle convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nel limite complessivo di 35 mln di euro, e, nel limite complessivo di 15 mln di euro, per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU. Ai fini del presente comma il Fondo per l'occupazione viene rifinanziato di 50 mln di euro per il 2007.

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Comma 675

Il comma 675 estende ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007 gli incrementi di misura e di durata di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 35 del 2005.

La RT ricorda che i predetti incrementi hanno esteso la durata del trattamento da 6 a 7 mesi per gli infracinquantenni e da 9 a 10 mesi per gli ultracinquantenni e portato il suo ammontare al 50 per cento della retribuzione per i primi 6 mesi, al 40 per cento per i successivi 3 mesi e al 30 per cento per il decimo mese. Resta ferma la durata del riconoscimento della contribuzione figurativa antecedente al decreto-legge n. 35 del 2005.

La RT quantifica l'onere sulla base dei seguenti parametri:

- leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali pari a circa 400.000 unità (in linea con gli ultimi tre anni di consuntivo), di cui l'85 per cento con età inferiore a 50 anni;

- 1/3 dei soggetti con età inferiore a 50 anni e il 40 per cento dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente;

- durata media complessiva del trattamento di disoccupazione ordinaria a normativa vigente pari a 4,2 mesi (4 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni e 5,4 mesi per gli altri);

- retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2007) pari a 1.540 euro per i beneficiari dell'indennità a requisiti normali e a 1.470 euro per i beneficiari dell'indennità a requisiti ridotti;

- importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare pari a 40 euro circa;

- retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa per i soggetti considerati aggiuntivi (v. *infra*) (anno 2007) pari a 1770 euro circa;

nonché delle seguenti ipotesi, considerate spesso prudenziali dalla RT:

- raggiungimento della nuova durata massima legale da parte di tutti coloro che raggiungono la previgente durata massima legale;

- effetto attrazione della nuova disciplina per circa 5.000-6.000 soggetti annui, da aggiungere alla leva ordinaria;

- rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di circa 30.000 soggetti attualmente beneficiari del trattamento con requisiti ridotti per effetto della nuova più favorevole disciplina (si è assunto un periodo medio indennizzabile pari a 5,6 mesi, tanto con i requisiti ridotti che con quelli ordinari);

e, infine, dell'effetto di compressione della misura della prestazione dovuto al tetto della stessa previsto dalla normativa vigente, che comporta, con riferimento alla copertura pari al 50 per cento della retribuzione, una riduzione media valutabile in circa l'1,5 per cento.

Sulla base dei predetti fattori, gli oneri sarebbero i seguenti:

(milioni di euro)

	2007	2008	2009
indennità di disoccupazione	305	377	382
contribuzione figurativa	12	16	16
trattamenti di famiglia	3	7	7
TOTALE	320	400	405

La RT conclude precisando che l'onere per il 2007 è riferibile solo alle nuove prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2007, in quanto gli incrementi in esame sono già previsti dalla normativa vigente per le prestazioni aventi decorrenza anteriore.

Al riguardo, per quanto attiene all'onere per la contribuzione figurativa, occorre premettere che la RT afferma che il calcolo, conformemente al disposto normativo, è stato effettuato con riferimento ai soggetti ipotizzati come aggiuntivi rispetto alla leva di

beneficiari di disoccupazione ordinaria. Sulla base di tale metodologia di calcolo e dell'ipotesi relativa alla retribuzione di riferimento, che aumenterebbe del 3,5 per cento rispetto all'omologo dato relativo al 2005 contenuto nella RT al decreto-legge n. 35 del 2005, mentre gli altri importi relativi alle retribuzioni di riferimento sono indicati in crescita del 5 per cento sull'omologo dato relativo al 2005, l'onere risulta quantificato correttamente.

In relazione all'onere per trattamenti di famiglia si rileva che l'importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare (40 euro) è identico a quello assunto nella RT al decreto-legge n. 35. Pertanto, tale valore appare sottostimato, anche alla luce degli incrementi agli assegni familiari recati dal disegno di legge in esame.

Andrebbe poi valutato il grado di prudenzialità delle ipotesi del Governo, laddove non si prevede una modifica della durata del periodo medio indennizzato per i soggetti che attualmente non raggiungono la durata massima legale, soprattutto alla luce della crescita dell'importo del sussidio (il 25 per cento nei primi 6 mesi).

Infine, stante la natura dell'onere in esame, certamente non configurabile in termini di un tetto di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di salvaguardia per gli effetti finanziari.

Commi 676 - 678

Il comma 676 estende alle Camere di commercio l'obbligo di fornire dati agli enti previdenziali.

Ai sensi del comma 677 tali dati sono messi a disposizione anche del Ministero del lavoro che (comma 678) può avvalersi a tal fine e per la realizzazione della banca dati telematica di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004 delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Non vi sono rilievi da formulare **al riguardo**.

Commi 680 – 694

Il comma 680 inasprisce le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di versamento delle trattenute previdenziali effettuate ai dipendenti dai datori di lavoro agricoli.

La RT afferma che dalla norma potrebbero derivare maggiori entrate che, prudenzialmente, non vengono quantificate.

Nulla da osservare **al riguardo**.

I commi 681 e 682 prevedono, al fine di promuovere la regolarità contributiva, l'individuazione di indici di congruità per i settori economici nei quali si registrano maggiori violazioni delle norme in materia di incentivi, agevolazioni contributive, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Tali indici servono a valutare la congruità o meno del rapporto tra la qualità dei beni o servizi prodotti e la quantità di ore di lavoro.

La RT illustra le norme ed esclude che dalle stesse derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 683 subordina dal 1° luglio 2007 la concessione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva. Nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale d'attuazione sono fatte salve le vigenti disposizioni per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura (comma 684).

La RT descrive le norme ed esclude che dalle disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 685 prevede la quintuplicazione delle sanzioni connesse alla violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione

sociale e previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Il comma 686 fissa la sanzione amministrativa per l'omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga da un minimo di 4.000 ad un massimo di 12.000 euro.

Con il comma 687 si dispone che le maggiori entrate derivanti dai commi 685 e 686 integrano, a decorrere dal 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione.

La RT prudenzialmente non quantifica le maggiori entrate derivanti dagli ultimi commi, sia poiché l'inasprimento delle sanzioni potrebbe modificare i comportamenti degli operatori sia alla luce della strutturale differenza che si registra tra somme accertate e somme effettivamente riscosse.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Il comma 688 impone ai datori e committenti di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di comunicare al servizio competente per territorio l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'instaurazione stessa; tale comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, tutte le indicazioni relative al tipo di contratto intercorso, alla sua durata, al trattamento economico e normativo del lavoratore. Questa procedura deve attuarsi qualunque sia il tipo di contratto di lavoro posto in essere. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione può essere posticipata, ma non oltre il quinto giorno dall'instaurazione del rapporto di lavoro; resta, in ogni caso, l'obbligo di comunicare entro il giorno precedente la data di inizio della prestazione le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

La medesima disposizione obbliga le agenzie di lavoro a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente per territorio, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto della norma, specifica che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la norma sembra rappresentare uno strumento di contrasto all'utilizzo di lavoro irregolare, con particolare riferimento alla casistica rappresentata dalla comunicazione di assunzione contestuale al verificarsi di un infortunio sul lavoro del soggetto "in nero".

I commi 690-693 contengono disposizioni attinenti agli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro agli enti competenti di informazioni riguardanti i rapporti di lavoro.

La RT non analizza le disposizioni.

Nulla da rilevare **al riguardo**.

Il comma 694 stabilisce che le somme introitate per contravvenzioni irrogate a seguito di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate anche al finanziamento di attività promozionali.

La RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 695 - 698

Il comma 695 proroga al 2007 la destinazione di 100 mln di euro, a valere sulle apposite somme già preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione, alle attività formative nell'esercizio dell'attività dell'apprendistato.

La RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 696 dispone la concessione della mobilità lunga a non più di 6.000 lavoratori dipendenti da imprese il cui settore sia caratterizzato da un andamento occupazionale negativo. Tutti gli oneri relativi al trattamento di mobilità eccedente il periodo ordinario sono posti a carico delle imprese. Ai suddetti lavoratori si applicano poi le disposizioni che consentono di accedere al prepensionamento. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 mln di euro per il 2007, 59 mln per il 2008 e di 140 mln a decorrere dal 2009.

La RT illustra la norma, esplicitando che i lavoratori interessati permangono in mobilità oltre la scadenza del trattamento previsto dalla legge n. 223 del 1991, fino al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico anticipato, in deroga alla legge n. 243 del 2004.

In relazione a 6.000 soggetti, sulla base di un importo pensionistico medio di 23.000 euro, di un aumento pari a 300 dei soggetti che accederanno alla mobilità ordinaria per effetto della natura incentivante della norma in esame e dell'ipotesi prudenziale che il prepensionamento avvenga tra il 2008 e il 2009, la RT quantifica i maggiori oneri in 2 mln di euro per il 2007, 59 per il 2008 e 140 a decorrere dal 2009 fino al 2012.

Al riguardo, atteso che la RT sembra implicitamente presupporre che tutti i beneficiari andranno in pensione nel corso del 2008 (ipotesi certamente molto prudenziale), come si desume dal fatto che a decorrere dal 2009 l'onere è quello massimo (6.000 x 23.000 euro = 138.000.000, cui vanno aggiunti i 2 milioni in termini di maggiore mobilità ordinaria), si evidenzia che assumendo una distribuzione lineare dei suddetti pensionamenti nel corso del 2008 l'onere corrispondente dovrebbe attestarsi sui 69 milioni di euro (71 complessivi), in luogo dei 57 (59 complessivi) indicati dalla RT. Si ricorda comunque che la prudenzialità dell'ipotesi implicita di una maggior concentrazione di pensionamenti nella seconda metà del 2008 andrebbe valutata contestualmente all'assunto - molto prudenziale - che tutti i pensionamenti anticipati si collocheranno comunque in

quell'anno. Sarebbe comunque auspicabile un'esplicitazione dei criteri di calcolo adottati.

Il comma 697 dispone, nel limite di 460 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione, la proroga, entro il 31 dicembre 2007, della concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

La RT, oltre a descrivere la norma, fa presente che il Fondo per l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 698, nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 697, destina 12 mln di euro alla concessione per il 2007 di una indennità pari a quella massima di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali temporanei.

La RT esclude nuovi oneri, operando l'autorizzazione di spesa nell'ambito dello stanziamento di cui al comma precedente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 699 - 708

Il comma 699 attribuisce ai datori di lavoro che intendono regolarizzare rapporti di lavoro in nero la facoltà di presentare presso l'INPS apposite istanze entro il 30 settembre 2007, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e comunque per periodi non anteriori ai 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza (comma 700).

Il comma 702 conferma l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione e consente l'accesso alla procedura in esame anche ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi, i cui effetti restano sospesi fino al compimento degli obblighi a carico del datore di lavoro, rappresentati (comma 703) dal versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto alle diverse

gestioni assicurative (1/5 da versare subito, il resto in 60 rate mensili senza interessi). Nulla è posto a carico dei lavoratori, che beneficranno di trattamenti previdenziali proporzionati ai contributi effettivamente versati.

Il comma 704 riconnette al versamento di quanto sopra l'estinzione degli eventuali reati e delle obbligazioni per sanzioni ed oneri accessori connessi alla denuncia e al versamento dei premi e contributi previdenziali. Tale effetto estintivo è comunque subordinato, ai sensi del comma 705, alla realizzazione dei necessari adeguamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori entro un anno dalla data di presentazione dell'istanza, periodo nel quale sono sospese le attività ispettive verso i datori di lavoro interessati.

Il comma 706 dispone la sospensione nella misura del 50 per cento delle agevolazioni contributive di cui al comma 703 e la loro concessione definitiva al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati.

Il comma 707, infine, condiziona la concessione delle agevolazioni al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione, salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa.

La RT esclude la sussistenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi regolarizzati è proporzionata ai contributi effettivamente versati.

Al riguardo, si rileva che la regolarizzazione potrebbe riguardare anche lavoratori soggetti esclusivamente al metodo di calcolo pensionistico retributivo, per i quali non sussiste la correlazione fra contributi versati e prestazioni, con conseguenti riflessi negativi in termini di finanza pubblica in presenza di contribuzione minore rispetto a quella teoricamente dovuta e di trattamenti che, essendo rapportati in *toto* alla retribuzione, non risentono di tale riduzione contributiva. Inoltre, in taluni casi la regolarizzazione potrebbe proprio determinare l'ottenimento di un diritto a pensione, alla quale altrimenti i lavoratori non avrebbero potuto accedere. Sotto tale ultimo profilo, fra l'altro, si rappresenta

l'eventualità - che aggraverebbe i profili onerosi appena cennati - di comportamenti fraudolenti volti a regolarizzare rapporti di lavoro fittizi. Le risposte già fornite dal Governo alla Camera dei deputati, mentre appaiono convincenti in merito all'impossibilità che la norma abbia effetti sui trattamenti previdenziali di soggetti sottoposti al sistema misto di calcolo della pensione, non sembrano del tutto persuasive in ordine alla implicita esclusione che la norma si applichi anche a lavoratori destinati ad accedere alla pensione calcolata con il sistema retributivo, per il solo fatto che la norma in esame non è rivolta, nel suo impianto generale, a lavoratori vicini al pensionamento.

Commi 709 - 716

Il comma 709 dispone che i committenti datori di lavoro possono stipulare entro il 30 aprile 2007 accordi con i sindacati al fine (comma 710) di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato che godono, se a tempo indeterminato, dei benefici previsti dalla normativa vigente.

Il comma 711 prevede la possibilità di accordi volti al corretto utilizzo delle collaborazioni a progetto e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori a progetto.

Il comma 712 subordina la validità degli atti di conciliazione sottoscritti dai lavoratori interessati al versamento alla gestione dei lavoratori para-subordinati, da parte del solo datore di lavoro, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione, da versarsi, ai sensi del comma 713, per un terzo all'atto della presentazione all'INPS degli atti di conciliazione e per due terzi in 36 ratei mensili successivi. Il medesimo comma 713 stabilisce che la possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 716, è comunque condizionata al *placet* del Ministero del lavoro.

Il comma 714 riconnette ai suddetti atti di conciliazione e al versamento della somma di cui al comma 712 l'effetto di estinguere i reati e le sanzioni previsti in materia contributiva e tributaria, nonché di precludere ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i periodi di lavoro pregressi prestati dai lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Il comma 715 esclude l'accesso alla procedura di cui sopra soltanto ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

Il comma 716 autorizza per le finalità dei commi 709-715 la spesa di 300 mln di euro sia per il 2008 che per il 2009.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato le suddette disposizioni, ipotizzando per il periodo di vigenza dei contratti di collaborazione un'aliquota media nella gestione separata del 16 per cento, indica nell'11 per cento della retribuzione la quota alla quale l'INPS dovrebbe provvedere al fine di integrare la posizione contributiva dei lavoratori interessati, in presenza di un versamento straordinario del datore di lavoro pari al 5,5 per cento circa. Alla copertura del corrispondente onere si provvede nel limite massimo di spesa di 300 mln di euro.

Al riguardo, rilevato che l'onere è formulato in termini di tetto di spesa e il meccanismo che prevede comunque il *placet* del Ministero del lavoro dovrebbe rappresentare un presidio atto a garantirne il rispetto, si osserva che non vengono comunque forniti elementi di valutazione onde verificare la congruità del limite di spesa, che appare tuttavia, ad una prima analisi, in presenza di una retribuzione media dei lavoratori parasubordinati pari a circa 14.000 euro annui²⁸³, idonea a fronteggiare gli oneri considerati nella RT, atteso che consentirebbe di trasformare i rapporti di lavoro a ben 192.000 soggetti.

Si evidenzia, poi, che non sembrano essere stati valutati gli effetti positivi connessi al versamento del contributo straordinario da parte dei datori di lavoro che, in presenza di un pieno utilizzo dell'autorizzazione di spesa citata, ammonterebbe a circa 150 mln di

²⁸³ V. Rapporto ISAE, "Finanza pubblica e redistribuzione", ottobre 2006, pagina 148.

euro. D'altro lato, tuttavia, non trattandosi di misura avente natura permanente e generale, si evidenzia che in futuro la norma in esame determinerà un aumento delle prestazioni previdenziali a fronte delle quali non si registreranno corrispondenti entrate contributive, anche se tali spese, alla luce della composizione anagrafica dei parasubordinati (costituiti in gran parte da soggetti giovani), si verificheranno nella quasi totalità dopo il prossimo decennio, il che potrebbe spiegare l'assenza di una quantificazione della RT sul punto, atteso che la normativa vigente impone l'indicazione degli effetti finanziari di interventi legislativi in materia pensionistica limitatamente al primo decennio di applicazione della norma. L'assenza di valutazioni in ordine alla spesa, comunque, pur condivisibile in linea di massima per la quasi totalità dei soggetti interessati dalla norma, non appare ispirata a criteri di assoluta prudenzialità. Non appare infatti da escludere la corresponsione già nei prossimi anni di trattamenti pensionistici a una quota dei lavoratori interessati dai commi in esame, ai quali, fra l'altro, si applicherebbe verosimilmente, per ragioni connesse alla loro presumibile anzianità contributiva, il sistema di calcolo pensionistico retributivo, nel quale non sussiste la correlazione fra contributi versati e prestazioni, con conseguenti ulteriori riflessi negativi in termini di finanza pubblica.

Commi 718 – 719

Il comma 718 consente anche per l'anno 2007 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti l'iscrizione nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che assumono tali lavoratori agli sgravi contributivi previsti, nel limite di spesa di 37 mln di euro.

La RT descrive la norma, ricordando che la copertura della stessa è a carico del Fondo per l'occupazione che, tenendo conto del rifinanziamento in tabella D, presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 719 autorizza per il 2007 la spesa di 25 mln di euro a valere sul Fondo per l'occupazione al fine di prorogare al 31 dicembre 2007 la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nei contratti di solidarietà.

La RT descrive la norma e fa presente che il Fondo per l'occupazione, tenendo conto del rifinanziamento in tabella D, presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Commi 720 - 730

Il comma 720 impone alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli enti territoriali, agli enti pubblici e ai soggetti equiparati di adottare ogni misura necessaria al fine di rimediare alle violazioni del diritto comunitario ed evitare le conseguenti procedure di infrazione *ex* articoli 226 e seguenti del Trattato. Tali soggetti devono, altresì, tempestivamente eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto comunitario lo Stato esercita i poteri sostitutivi secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 721).

Il comma 722 stabilisce il diritto dello Stato di rivalersi, nei confronti dei soggetti inadempienti, nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

Il diritto di rivalsa dello Stato è previsto, oltre che per le inadempienze relative al mancato adeguamento agli obblighi comunitari (comma 723), anche per quelle collegate a violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dei Protocolli addizionali ad essa relativi e degli oneri finanziari sostenuti per eseguire le sentenze emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in conseguenza delle violazioni commesse (comma 724).

L'articolo 725 disciplina le modalità di attuazione del diritto di rivalsa, stabilendone l'esercizio nelle vie ordinarie qualora obbligati siano i soggetti equiparati (lettera c) e l'esercizio mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, nel caso si eserciti nei confronti dei soggetti pubblici - diversi dagli enti territoriali - assoggettati al sistema di tesoreria unica (lettera b).

Per quanto riguarda il diritto di rivalsa nei confronti degli enti territoriali, il comma 726 demanda a un decreto ministeriale la quantificazione degli importi dovuti allo Stato, che non dovranno comunque superare la misura degli oneri finanziari a carico dell'Italia; tale decreto, che costituisce titolo esecutivo, quantifica il credito e indica le modalità e i termini del pagamento. La determinazione del credito può risultare anche da più decreti ministeriali, qualora si tratti di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi.

I commi 727 e 728 stabiliscono la procedura per l'emanazione del decreto di cui al comma 726, prevedendo la necessità di una intesa con gli enti obbligati sulla determinazione del credito dello Stato e sulle modalità e termini del pagamento. Il contenuto di tale intesa, da raggiungere entro quattro mesi dalla notifica della sentenza esecutiva di condanna dello Stato nei confronti dell'ente territoriale obbligato, è recepito in un provvedimento ministeriale che costituisce titolo esecutivo (comma 727). In caso di fallimento della procedura concordata il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, procede all'adozione del provvedimento esecutivo (comma 728).

Il comma 729 prevede che le notifiche sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **RT** non analizza le norme in questione, alle quali non è ascritto alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 731 - 733

Il comma 731 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico.

Il comma 732 autorizza la spesa di 48 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico.

Il comma 733 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo.

La RT non esamina le norme.

Al riguardo, si chiede conferma della circostanza che, in riferimento al comma 732, gli effetti indicati nell'allegato 7 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, pari a 10 mln di euro per il 2007, a 20 mln di euro per il 2008 e a 30 mln di euro per il 2009, siano così quantificati in rapporto alla prevedibile tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sulle risorse stanziare.

Comma 734

Il comma 734, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il cofinanziamento dello Stato agli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

La RT non contempla la norma, interamente sostitutiva di quella originaria, anch'essa non corredata di RT.

Al riguardo, nulla da osservare in ordine allo stanziamento, mentre andrebbero chiariti gli effetti finanziari dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle somme assegnate dalle regioni alle aziende di trasporto, effetti che sembrano ad una prima analisi potenzialmente negativi per la finanza pubblica.

Comma 735

Il comma 735 incrementa i finanziamenti a carico dello Stato in favore delle Agenzie fiscali, mediante un aumento delle percentuali da applicare alla media delle somme incassate dalle Agenzie nell'ultimo triennio secondo lo schema di seguito riprodotto:

	Valore attuale	Valore proposto
Agenzia delle entrate	0,71%	0,7201%
Agenzia del territorio	0,13%	0,1592%
Agenzia delle dogane	0,15%	0,1668%

La RT fornisce l'elenco dettagliato delle voci di entrata su cui le nuove percentuali devono essere applicate ed illustra le motivazioni sottese alla scelta in esame, connesse all'insufficienza degli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio 2007 per la copertura del fabbisogno dei piani di attività delle Agenzie fiscali, tenendo conto, in particolare, delle necessità inerenti ai contratti collettivi - comparto Agenzie nonché dell'adeguamento per fabbisogni strutturali (80 mln di euro per il 2006). L'obiettivo che si intende perseguire è rappresentato da un'integrazione dell'attuale finanziamento in misura pari a 200 mln di euro complessivi. In base alla proposta in esame, comunque, il volume delle risorse assegnate (circa 3,7 mld di euro) rimane al di sotto del limite massimo consentito, quantificabile, sulla base del disposto del comma 74 della legge finanziaria per il 2006, in circa 3,9 mld di euro, mentre sulla base delle percentuali vigenti e alla luce del gettito complessivo al quale applicare dette percentuali (circa 357 mld di euro) la somma da assegnare alle Agenzie ammonterebbe a circa 3,5 mld di euro.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione. In relazione alla contabilizzazione degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica andrebbero forniti chiarimenti circa l'attribuzione di effetti (di identico importo) anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, alla luce del fatto che la misura in esame si risolve, di fatto, in un trasferimento di risorse fra enti appartenenti all'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni.

Comma 736

Il comma 736 incrementa di un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007 il fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2006 per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari.

La RT spiega che l'incremento in esame è motivato dalle rinnovate ed ulteriori richieste di finanziamento con cui le Amministrazioni statali hanno segnalato la necessità di disporre la ripartizione di tale fondo; queste esigenze derivano, tra l'altro, dalla nuova ricognizione dei debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000, ai quali sono poi subentrati il Dipartimento per le politiche fiscali e le Agenzie fiscali. In conseguenza di tale ricognizione sono emerse nuove posizioni debitorie di notevole importo (circa 225 milioni di euro), ulteriori rispetto a quelle già regolate con la finanziaria per il 2004, che devono essere sostenute, in gran parte, dalle Agenzie fiscali.

La RT ricorda che la dotazione finanziaria del fondo in questione è di 170 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui per il 2007 e il 2008 e che alla ripartizione dello stesso concorrono esigenze di diverse Amministrazioni centrali, insieme a quelle delle Agenzie fiscali. La RT sottolinea che finora si è ritenuto possibile disporre per l'anno 2006 un parziale riparto del fondo, per 50 milioni di euro annui per ciascuno dei tre anni, per far fronte, principalmente, ai debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze. Risulta, pertanto, necessaria un'integrazione del fondo che, in conseguenza di quanto previsto dalla norma in esame, ammonterebbe a 250 milioni di euro per il 2007 e a 150 milioni di euro per il 2008, risorse indispensabili per fronteggiare le ulteriori posizioni debitorie che si manifesteranno.

Al riguardo, sebbene la norma contenga una autorizzazione di spesa, si ritiene opportuno chiedere chiarimenti circa la corrispondenza tra l'effettivo ammontare delle posizioni debitorie delle amministrazioni centrali e lo stanziamento previsto. La situazione esposta nella relazione tecnica fa, infatti, desumere una

gravità tale delle stesse da non poter essere sufficientemente fronteggiata con l'integrazione del fondo, integrazione fra l'altro ridotta di 10 mln rispetto a quella contenuta nella versione iniziale del ddl in esame.

Comma 737

Il comma 737, riformando l'articolo 2, comma 69, della legge finanziaria per il 2004, incrementa di 45 milioni di euro per il 2007 l'autorizzazione di spesa finalizzata a scopi di interesse sociale od umanitario, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato.

La RT rileva che l'aumento in questione è motivato dalla circostanza che le risorse sono diminuite, negli ultimi anni, sia a causa dell'esiguo numero di contribuenti che esprime la propria preferenza per lo Stato sia a causa degli interventi legislativi²⁸⁴ che ne hanno ridotto l'importo; in tale contesto, l'ammontare dell'otto per mille di diretta gestione statale ripartibile per il 2006 si attesta a soli 4,7 milioni di euro, rispetto agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF sui quali si applica l'otto per mille che ammontano a 963,2 milioni di euro.

Al riguardo, andrebbe chiarito se gli interventi destinati ad essere finanziati con i 45 mln di euro ripristinati per le originarie finalità presentino la necessaria flessibilità e, quindi, siano sostenibili a valere sulle restanti risorse.

Commi 738 - 742

Il comma 738 prevede che per l'anno 2007, con riferimento al periodo d'imposta 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di IRPEF, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli

²⁸⁴ La legge finanziaria per il 2004, che ha ridotto l'importo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2004, e il decreto-legge n. 249 del 2004, che ha ridotto di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2006.

altri crediti d'imposta spettanti, sia destinata in base alla scelta dei contribuenti alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale²⁸⁵, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali²⁸⁶;
- b) sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460²⁸⁷;
- c) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- d) finanziamento della ricerca sanitaria;
- e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Al comma 739 viene specificato che rimane fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Il comma 740 dispone che le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 738 siano determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Il comma 741 demanda ad un decreto di natura non regolamentare, il compito di stabilire modalità di richiesta, liste dei soggetti ammessi al riparto e modalità del riparto stesso.

Il comma 742 fissa la spesa autorizzata, per le finalità di cui ai precedenti commi da 738 a 741, nel limite massimo di 250 mln di euro per l'anno 2008.

La RT non considera le norme in discorso, tuttavia l'allegato 7 indica il tetto di spesa pari a 250 mln di euro sul saldo netto da finanziare nel 2008, e le previsioni di fabbisogno del settore statale e indebitamento netto P.A. in 170 mln di euro per il 2008 e 80 mln di euro per il 2009.

Al riguardo si richiedono maggiori informazioni in merito alle ipotesi in base alle quali è stato stimato l'impatto della norma ai fini di

²⁸⁵ Di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

²⁸⁶ Previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

²⁸⁷ I settori a cui si fa riferimento sono: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento alla cadenza temporale, che diverge da quella ai fini del SNF.

Commi 743 e 744

Il comma 743 istituisce un Fondo con dotazione di 350 mln di euro per il 2007 e di 450 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il funzionamento dello strumento militare anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. A tale fondo confluiscono altresì i pagamenti a qualsiasi titolo effettuati da Stati, organizzazioni internazionali o terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso. A tal fine non si applica il limite per le riassegnazioni di entrate rappresentato dalle riassegnazioni effettuate nel 2005 al netto di quelle per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e di quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Il comma 744 autorizza la spesa di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per un programma straordinario di edilizia per il personale volontario delle Forze armate.

La RT si limita ad illustrare le suddette norme.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alle quantificazioni, trattandosi di tetti di spesa. Per quanto attiene all'impatto del comma 744 sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 10 mln per il 2007 e in 15 mln per il 2008, si chiede conferma del fatto che tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti. In relazione alla mancata applicazione del limite per le riassegnazioni alla spesa di entrate, si osserva che a tale limite erano stati ascritti effetti positivi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto dalla RT alla legge finanziaria per il 2006, con la quale la disposizione è stata introdotta nell'ordinamento. Pertanto, la sua mancata applicazione alla fattispecie in esame appare suscettibile di ridurre i risparmi di spesa contabilizzati nella predetta RT. Si auspica un chiarimento sul punto.

Commi 745 - 746

Il comma 745 autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 1 mld di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Il comma 746 proroga al 31 gennaio 2007 il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali in scadenza al 31 dicembre 2006 e dispone che, per le missioni in atto, si possano sostenere spese mensili nel limite di 1/12 degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sulle risorse di cui al comma 745.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 747 - 749

Il comma 747 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 748 sopprime a partire dal 2007 l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione delle Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, prevista dalla finanziaria per il 2006.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 749 incrementa di 30 milioni di euro per il 2007, 45 mln per il 2008 e 35 mln per il 2009 il finanziamento annuale a favore delle emittenti radiotelevisive locali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 750 - 753

Il comma 750 incrementa il fondo per le politiche della famiglia di 210 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e individua le finalità che il competente Ministro persegue nell'utilizzo del citato fondo. Ulteriori finalizzazioni vengono indicate nel comma 751, mentre il comma 752 demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione degli stanziamenti del fondo.

Il comma 753 contiene disposizioni procedurali relative all'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

La RT, oltre ad illustrare le norme e le loro finalità, ricorda che l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, organismo comunque già esistente, non comporta spese di funzionamento ma solo spese destinate alla ricerca, agli studi e all'organizzazione di eventi significativi.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto della norma sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 80 mln per il 2007, 150 per il 2008 e 200 per il 2009, si chiede conferma del fatto tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 754

Il comma 754 abbassa dal 33 al 27 per cento la soglia minima di inabilità permanente al lavoro coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

La RT tiene conto dell'attuale spesa per rendite (pari a 1 mln di euro nel 2005, con andamento crescente), di un incremento delle rendite del 60 per cento per effetto della norma, sulla base dei dati forniti dall'INAIL, e dell'andamento complessivo di tale tipo di spesa che tende, dopo un periodo iniziale di incremento, a stabilizzarsi, in rapporto al naturale ricambio dei beneficiari. Il maggior onere è quantificato in circa 1 mln di euro annui a decorrere dal 2007.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 755 e 756

Il comma 755 autorizza la spesa di 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Per la medesima finalità, ai sensi del comma 756, possono essere utilizzate parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene all'impatto della norma sull'indebitamento e il fabbisogno, indicato nell'allegato 7 in 20 mln per il 2007, 40 per il 2008 e 60 per il 2009, si chiede conferma del fatto tali effetti derivano dalla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Commi 757 - 759

Il comma 757 incrementa di 40 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 758 istituisce un Fondo per gli interventi in materia di immigrazione ed asilo, con dotazione di 3 mln di euro a decorrere dal 2007.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 759 autorizza la spesa di 500.000 euro annui per le attività di prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 760 - 763

Il comma 760 istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un «Fondo per le non autosufficienze» con lo scopo di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti; a tale fondo, il cui utilizzo è disposto con decreto ministeriale (comma 761), assegna la somma di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, alla cui ripartizione si provvede sempre con decreto ministeriale ai sensi del comma 763.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare sulla quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto attiene agli effetti che l'allegato 7 ascrive alla norma in esame sul fabbisogno e sull'indebitamento, quantificati in 60 mln di euro per il 2007, 170 mln di euro per il 2008 e 180 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che siffatta contabilizzazione consegua alla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Il comma 762 prevede che i soggetti che assistono familiari con handicap grave hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nel corso del periodo massimo di 6 mesi nel quale hanno goduto dei permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari con handicap grave, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si sottolinea che la stessa potrebbe, sia pur molto tenuemente, incidere sulla funzionalità delle PP.AA., in misura proporzionata al numero di dipendenti pubblici che usufruiranno del beneficio in esame, determinandosi, tuttavia, corrispondentemente, un beneficio finanziario in termini di minori trattamenti retributivi.

Commi 764 e 765

Il comma 764 istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il cui utilizzo è disposto con decreto ministeriale (comma 765).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa. Per quanto attiene agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, indicati in 20 mln di euro per il 2007, 30 mln di euro per il 2008 e 50 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che tale contabilizzazione sia conseguenza della tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 766

Il comma 766 modifica il contributo assegnato alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese riducendolo da 3 milioni di euro annui per il 2007 e il 2008 a 750.000 euro per ciascuno di tali anni. Le restanti risorse, pari a 2,25 milioni di euro per ciascuno dei due anni, confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto riguarda le quantificazioni. Si chiedono, invece, chiarimenti a proposito della contabilizzazione degli effetti della norma contenuta nell'allegato 7, atteso che il prospetto riporta effetti solo in relazione al secondo periodo, ovvero al trasferimento di risorse al Fondo per le politiche sociali.

Comma 767

Il comma 767 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007 per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto riguarda la quantificazione, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento. Si osserva, invece, che il prospetto riepilogativo non contempla effetti finanziari sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Andrebbero fornite informazioni aggiuntive circa le finalità di tale trasferimento, atteso che una siffatta contabilizzazione sembrerebbe indicare che si tratta di uno stanziamento finalizzato al ripiano di spese già sostenute a valere sul fondo in esame.

Commi 768 e 769

Il comma 768 proroga dal 30 aprile 2006 al 30 giugno 2007 la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento, fermi restando gli stanziamenti già previsti.

Con il comma 769 si dispone che le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, atteso che gli stanziamenti già previsti ai quali fa riferimento il comma 768 sono relativi al 2001 e al 2002, ponendosi pertanto dei dubbi circa la loro utilizzabilità sulla base della vigente disciplina contabile, il Governo ha asserito che si tratta di somme non spese dagli enti locali (e quindi confluite nel loro avanzo di amministrazione) che vengono versate all'entrata per essere riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Commi 770 - 772

Il comma 770 dispone che le somme corrispondenti agli assegni pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o nel 2006 (in tale anno solo se non primogenito), di cui all'articolo 1, comma 333, della legge finanziaria per il 2006, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

I commi 771 e 772 contengono disposizioni ordinamentali connesse al comma 770.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, si rileva che andrebbero chiariti gli effetti finanziari della norma in esame. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni circa il numero di cittadini extracomunitari che hanno percepito l'assegno in esame, onde valutare l'ammontare massimo delle somme non più ripetibili. Sarebbe poi opportuno chiarire se la rinuncia dello Stato alla ripetizioni di tali somme corrisponda ad una più corretta interpretazione della norma o prevenga l'insorgere di un contenzioso, i cui oneri procedurali potrebbero essere maggiori delle somme richieste, ovvero aderisca a pronunce giurisdizionali già intervenute volte a riconoscere anche agli extracomunitari la provvidenza in esame.

Comma 773

Il comma 773 autorizza la spesa di 120 milioni di euro annui per il 2007, il 2008 e il 2009 da destinare al Fondo per le politiche giovanili.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo nulla da osservare circa le quantificazioni, trattandosi di tetti di spesa. Per quanto attiene agli effetti che l'allegato 7 ascrive alla norma in esame sul fabbisogno e sull'indebitamento, quantificati in 52 mln di euro per il 2007, 83 mln di euro per il 2008 e 105 mln di euro per il 2009, si chiede conferma che siffatta contabilizzazione consegua alla tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.

Comma 774

Il comma 774 assegna la somma di 33 mln di euro per il 2007 ad un Fondo di nuova istituzione finalizzato al potenziamento degli impianti sportivi e alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Nulla da rilevare **al riguardo**.

Comma 775

Il comma 775 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il 2007, il 2008 e il 2009 per il finanziamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili.

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 776 - 778

Il comma 776 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da assegnare all'Istituto per il credito sportivo.

I commi 777 e 778 contengono norme ordinamentali connesse al precedente comma.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Comma 779

Il comma 779 assegna al Comitato italiano paraolimpico un contributo dell'importo di 2,5 milioni di euro annui per il 2007 e il 2008 e di 3 milioni di euro per il 2009.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Commi 780 e 781

Il comma 780 autorizza la spesa di 97 mln di euro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria. All'onere si provvede mediante la conservazione dei residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 99 del 1991, concernente gli interventi urgenti per opere connesse all'esposizione internazionale "Colombo 92" e resisi disponibili per pagamenti non più dovuti. L'importo di 97 mln di euro mantenuto nel conto dei residui sarà successivamente versato, nell'anno 2007, in entrata e riassegnato alla spesa per 13 mln di euro nel 2007 e 21 mln di euro dal 2008 al 2011.

La RT, rispetto a quanto indicato dalla norma, afferma ulteriormente che gli importi riassegnati alla spesa dal 2007 al 2011 corrispondono ai S.A.L. previsti per gli interventi in esame.

Al riguardo, si segnala che l'utilizzo delle risorse resisi disponibili per pagamenti non più dovuti non è contabilmente corretto, in quanto si tratta di somme che sarebbero destinate ad essere acquisite in bilancio a miglioramento dei saldi.

Comma 782

Il comma 782 istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 200 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato all'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione giudiziaria.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 783

Il comma 783 estende la possibilità di annullare i crediti d'aiuto concessi dall'Italia, prima prevista solo per le situazioni di catastrofe naturale o di grave crisi umanitaria, ai casi di iniziative di sviluppo promosse dalla comunità internazionale.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Commi 784 - 786

Il comma 784 prevede l'adozione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, al fine di effettuare una stima dello stesso e valutare per quali cespiti proporre la dismissione che, sulla base del piano, viene disposta con decreto ministeriale (comma 785).

Il comma 786 dispone che, compatibilmente agli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota pari ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle dismissioni realizzate sia utilizzata per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 787 e 788

Il comma 787 modifica l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata stabilendola in 75 euro a decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti relativi ai visti per l'area

Schengen e, in ogni caso, non prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 788 dispone un aumento delle tariffe per visti nazionali, in misura tale da determinare un incremento di 15 euro rispetto alla tariffa per i visti in area *Schengen*.

La RT non analizza le norme, alle quali l'allegato 7 non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la modifica delle tariffe ha effetti finanziari in termini di variazioni del gettito connesso alle tariffe in esame; sul punto si richiedono chiarimenti.

Comma 789

Il comma 789 incrementa di non più di 65 unità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005²⁸⁸, il contingente degli impiegati all'estero, di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si osserva che a fronte di nuovi oneri, quali quelli derivanti dall'incremento del contingente di impiegati a contratto, si configurerebbe una copertura a valere su risorse di bilancio, il che non appare coerente con la vigente normativa contabile. Inoltre, non sono comunque fornite informazioni circa l'effettiva disponibilità di risorse in relazione all'autorizzazione di spesa a valere sulla quale si intende provvedere alla copertura agli oneri per le nuove assunzioni.

Commi 790 - 792

Il comma 790 istituisce presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari un Fondo speciale per le spese di funzionamento

²⁸⁸ Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 istituisce presso il MEF un fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti dotato di 38,7 per l'anno 2007 e di 42,32 mln di euro a decorrere dal 2008.

degli stessi al quale affluiscono le somme provenienti da atti di liberalità e gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione (comma 791). Le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale sono stabiliti con decreto ministeriale (comma 792).

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 793

Il comma 793 riduce a decorrere dal 2007 di 60 mln di euro (da 100 a 40 mln) l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per progetti di ricerca.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 794

Il comma 794 incrementa a decorrere dal 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi. Alla medesima finalità, per 30 mln di euro annui, concorre altresì un apposito fondo alimentato dalle società aeroportuali.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si rileva che i 50 centesimi aggiuntivi dovrebbero garantire, attenendosi alla RT al ddl finanziaria per il 2004, con la quale tale addizionale comunale è stata introdotta, un gettito di circa 20 mln di euro, con equivalenti risparmi per lo Stato in termini di

minori spese per i servizi antincendi, risparmi non quantificati nella RT né contabilizzati nell'allegato 7.

Commi 795 - 799

Il comma 795 istituisce, per l'anno 2007, nello stato di previsione del MEF, un fondo di parte corrente dotato di 17 mln di euro e un fondo di parte capitale dotato di 12 mln di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e di investimento del Corpo della guardia di finanza. La ripartizione dei predetti fondi avverrà con decreto ministeriale.

Il comma 796 istituisce, per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero delle difese, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 29 mln di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con successivo decreto ministeriale.

Il comma 797 istituisce, per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di parte capitale con una dotazione di 100 mln di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Alla ripartizione del fondo si provvede con successivo decreto ministeriale.

Il comma 798 apporta modifiche all'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 che per il 2006 ha istituito un fondo, dotato di 100 mln di euro, presso il Ministero dell'interno. La nuova integrazione prevede il finanziamento del fondo anche per il 2007 per un importo di 30 mln di euro e per il biennio 2008 e il 2009 per un importo in ciascun anno di 50 mln di euro.

Il comma 799 integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 14 mln di euro per l'anno 2008.

I commi 795-799, introdotti dalla Camera dei deputati, non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di oneri limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 806 (Eccedenze di spesa)

L'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni indica, tra i contenuti tipici della legge finanziaria, le norme recanti misure correttive delle leggi nella cui attuazione si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della loro copertura finanziaria.

In termini analoghi a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 607, della legge finanziaria per il 2006, l'articolo 18, comma 806, dispone l'approvazione dell'allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio.

In premessa, valgono al riguardo le medesime osservazioni metodologiche espresse per la "finanziaria 2004", cui si rinviava per le medesime disposizioni indicate per la "finanziaria 2006"²⁸⁹.

L'allegato 7 al disegno di legge riporta gli effetti finanziari complessivi contenuti nella norma, come risulta dalla seguente tabella:
(mln di

euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Eccedenze di spesa	1.973,8	178,2	100,2	0	0	0	0	0	0
di cui regolaz.debit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L'importo relativo alle eccedenze di spesa 2007 ingloba la quota di 1.973,8 mln di euro concernenti esigenze relative ad anni pregressi, confermandosi, anche per il 2007, l'andamento discendente delle eccedenze in questione per gli anni successivi del triennio.

La RT fornisce, per ciascuna delle predette voci, i dati alla base della quantificazione del maggior fabbisogno di spesa.

Al riguardo, si evidenzia che, a differenza delle leggi finanziarie precedenti²⁹⁰, le eccedenze di spesa presenti nel disegno di

²⁸⁹ Cfr. Nota di lettura n. 64, ottobre 2003 e Nota di lettura n. 120, novembre 2004.

²⁹⁰ Leggi n. 350 del 2003, n. 311 del 2004 e n. 266 del 2005.

legge in esame hanno impatto unicamente sul saldo netto da finanziare e nessuna quota è considerata regolazione debitoria. Ciò è presumibilmente da ascrivere al fatto che trattasi nella grandissima parte di ripiani di spese già effettuate dall'INPS.

Va comunque rammentato che il testo della legge 5 agosto 1978, n. 468, fa riferimento a "misure correttive", che potrebbero anche configurarsi come interventi di revisione delle disposizioni che hanno dato luogo a maggiori oneri, in modo da evitare l'emersione di ulteriori scostamenti, piuttosto che come mera presa d'atto, a posteriori, degli stanziamenti e apprestamento della relativa copertura finanziaria.

Nel dettaglio le disposizioni di legge per le quali l'allegato 1 prevede il finanziamento dei maggiori oneri, sono riconducibili a tipologie di autorizzazioni di spesa assai differenziate.

* * *

Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Agevolazioni tariffarie gestori telefonici

La RT afferma che per il 2005 e il 2006, per effetto delle restrizioni imposte dalla legge finanziaria 2006²⁹¹ ai finanziamenti a carico dello Stato, si sono verificate delle riduzioni di trasferimenti statali per il rimborso delle spese sostenute dai gestori telefonici in relazione ad obblighi tariffari cui sono tenuti in base alla legislazione vigente (legge n. 416 del 1981). Tale situazione ha comportato per il 2005 e 2006 maggiori esigenze rispettivamente per 75,520 mln di euro e 22,428 mln di euro, per un totale complessivo di eccedenza, ascrivibile al 2007 di 97,948 mln di euro. Per gli anni successivi appare preventivabile un ulteriore fabbisogno di 31,931 mln di euro, dato dalla differenza tra le richieste (50 mln di euro) e lo stanziamento assegnabile nel 2007 (18,069 mln di euro).

²⁹¹ Articolo 1, commi 15 e 16, della legge n. 266 del 2005.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1501)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
97,948	31,931	31,931	2009

Al riguardo, il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, ha evidenziato la difficoltà di quantificare le presumibili eccedenze di spesa future (dal 2007 in poi), in considerazione della variabilità delle risorse che potranno essere utilizzate nel corso dei prossimi esercizi e che discendono dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge n. 266 del 2005.

Peraltro, non è stato chiarito il motivo della mancata inclusione per il 2007 delle presumibili eccedenze, quantificate in 31,931 mln di euro, che si manifesteranno a decorrere da tale esercizio e per il quale sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento.

2. Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

In base alla legislazione vigente, Poste italiane Spa applica agevolazioni tariffarie in favore delle imprese editrici, delle organizzazioni non profit (legge n. 67 del 1998) e dei partiti politici per le consultazioni elettorali (legge n. 515 del 1993). Lo Stato tramite appositi fondi provvede al rimborso delle spese sostenute da Poste Italiane Spa per le suddette agevolazioni. Per effetto delle riduzione dei trasferimenti statali alle imprese operate dalla legge finanziaria per il 2006²⁹² detti fondi si sono rilevati insufficienti all'integrale rimborso delle agevolazioni tariffarie applicate.

In particolare, sono emerse maggiori esigenza di spesa pari a 46,492 mln di euro per le agevolazioni tariffarie elettorali concesse nell'anno 2006 e 234,236 mln di euro per le provvidenze all'editoria (99,106 mln di euro per l'anno 2006 e 135,130 mln di euro per gli esercizi precedenti).

²⁹² Articolo 1, commi 15 e 16, della legge n. 266 del 2005.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 (U.P.B. 3.1.2.43 - cap. 1850)
 (mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
234,236	-	-	2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 (U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1496)
 (mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
46,492	-	-	2007

Al riguardo, il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, ha confermato che il rifinanziamento delle agevolazioni tariffarie a Poste Italiane Spa riguarda voci considerate limiti di spesa e che ove risultassero, nel corso dell'esercizio 2006, interamente utilizzate le relative risorse di bilancio, andrebbe attivata la procedura di cui all'art. 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978, con l'emanazione di un decreto con il quale si accerta l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa autorizzato, causando così l'impossibilità per Poste Italiane Spa di assicurare ulteriori agevolazioni tariffarie per l'anno 2006.

Sul punto, constatato il sistematico verificarsi di eccedenze di spese negli ultimi anni puntualmente rifinanziate in sede di legge finanziaria, sembra emergere un fondato dubbio circa la congruità degli stanziamenti apposti in bilancio. Tale considerazione dovrebbe essere attentamente valutata in sede di dotazione dei capitoli interessati nel corso della gestione per effetto della ripartizione del capitolo 2197 (Trasferimenti correnti alle imprese), di cui ai commi 15 e 16, articolo 1, della legge n. 266 del 2005.

3. Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo.

Si tratta di eccedenze di spesa relative al fondo predisposto per l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata del giusto processo di cui alla legge n. 89 del 2009, i cui stanziamenti risultano,

sin dall'origine, iscritti a sul capitolo 2829 dell'economia, inizialmente con una dotazione di 6,561 milioni di euro.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(u.p.b. 4.1.5.11 - cap. 2829)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
10	10	-	-	2007

La RT segnala che, nel corso del 2003, il predetto Fondo già si rivelava inadeguato rispetto ai fabbisogni di spesa, determinando la necessità di provvedere all'emanazione di un decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 6-*bis*, della legge n. 468/1978.

La circostanza determinava l'esigenza di provvedere, nell'ambito delle misure correttive previste ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera i-*quater*), allo stanziamento correttivo disposto con l'articolo 4, comma 246, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), recante un'integrazione di 39 milioni di euro per il 2004 e di 20 milioni di euro dal 2005.

Nondimeno, nel corso del 2006, l'importo di 26,561 milioni di euro di dotazione del fondo si è rivelato nuovamente inadeguato al soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando l'emanazione di un decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

In tale situazione, i nuovi fabbisogni segnalati per la correzione dello scostamento registrato nel 2006, rispetto alla previsioni definitive di spesa, è quantificato in 10 milioni di euro per il solo 2007.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che nelle precedenti leggi finanziarie si è già provveduto alla copertura di eccedenze di spesa relative al fabbisogno del fondo di cui trattasi.

Pertanto, premesso che appaiono evidenti le difficoltà nella determinazione puntuale *ex ante* degli oneri connessi alla stima del fabbisogno annuale del fondo in questione, sarebbero utili puntuali

chiarimenti in merito alle metodologie adottate nella quantificazione dei relativi stanziamenti iscritti nel bilancio annuale a legislazione vigente.

In merito, andrebbero altresì acquisite anche indicazioni circa l'evoluzione attesa dell'onere per i prossimi anni, dal momento che l'adeguamento del fondo di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della legge di contabilità è operato per il solo anno 2007, facendo perciò ritenere che la dotazione annualmente stabilita risulterebbe d'ora innanzi adeguata ai fabbisogni di spesa.

4. IPOST

Si tratta di eccedenze di spesa relative al rimborso all'IPOST da parte dello Stato di una quota dell'onere per i trattamenti di quiescenza dei dipendenti di Poste S.p.A. andati in pensione dopo il 1° agosto 1994.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(u.p.b. 3.1.2.19 - cap. 1497)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
3,393	3,393	-	-	2007

La RT ricorda che, per tale onere, il ministero dell'economia e delle finanze ha visto iscritto nei propri stanziamenti un contributo straordinario di 11.498,931 euro al capitolo 1497 sino a tutto il 2005. Tale capitolo sarebbe poi confluito, per il triennio 2006/2009 nell'ambito del capitolo relativo ai trasferimenti alle imprese (cap. 2197).

Tuttavia, nel 2006, per effetto della contrazione complessiva dei trasferimenti statali alle imprese, si sarebbe potuto provvedere ad un'assegnazione di soli 8.106.734 euro, in misura inferiore di 3,39 milioni rispetto alle previsioni di 11,4 milioni di euro. Ne segue che, per la quota parte del fabbisogno 2006 non adeguatamente coperto, si è provveduto attraverso il ricorso alle misure correttive previste ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, stanziando, a tal fine, la quota di risorse pari alla

differenza tra lo stanziamento definitivo e l'assegnazione effettuata, nell'ambito delle eccedenze di spesa previste per il 2007.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che anche nelle precedenti finanziarie si era già provveduto alla copertura di eccedenze di spesa relative all'analogo contributo statale in favore dell'IPOST, per la corresponsione dell'indennità di buonuscita, nei limiti della quota maturata fino al febbraio del 1998.

Tuttavia, la regolarizzazione in argomento si contraddistingue non per l'inadeguata stima del fabbisogno di spesa, bensì per l'impossibilità, verificatasi nel corso del 2006, di poter provvedere al trasferimento a Poste S.p.a. dell'intero importo pure iscritto inizialmente in bilancio, a ragione delle intervenute misure di contrazione delle risorse complessive per gli stanziamenti riconducibili alla categoria dei trasferimenti alle imprese (VI).

Ne segue che, al fine di escludere l'emergere di nuove eccedenze di spesa rispetto agli stanziamenti negli esercizi finanziari 2008 e 2009, sembrerebbe sufficiente la conferma che in tali anni la spesa in esame dovrebbe in ogni caso attestarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente e che, in relazione all'ammontare dei trasferimenti alle imprese, non risultano ad oggi programmati interventi di contenimento tali da compromettere l'integrale assegnazione delle risorse in questione²⁹³.

In merito andrebbe, inoltre, confermato che la misura dell'accantonamento di quote di stanziamento da rendere indisponibili di cui all'articolo 16, comma 206, del testo in esame, pur considerando nella sua base di computo anche gli stanziamenti corrispondenti alla VI categoria, non comprende l'u.p.b. 3.1.2.19, recante gli stanziamenti di cui al citato capitolo 1497²⁹⁴.

²⁹³ A tal proposito, a riprova dell'adeguatezza delle risorse stanziare, si sottolinea che, sulla base del dato di consuntivo desunto dal rendiconto generale dello Stato, l'onere per il rimborso in esame si è attestato nel 2005 a 11,498 mln di euro, collocandosi, pertanto, ad un livello complessivamente identico allo stanziamento iniziale previsto a regime.

²⁹⁴ Sul punto si osserva che, pur considerando la norma di cui al comma 206 anche l'ammontare degli stanziamenti iscritti in corrispondenza anche alla categoria VI (trasferimenti alle imprese), dalla ricognizione dell'Allegato recante l'indicazione delle u.p.b. incise dall'accantonamento non si rileva la presenza della unità previsionale in argomento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Trasferimenti all'INPS.

Si tratta delle eccedenze di spesa riportate nelle seguenti tabelle:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(u.p.b. 11.1.2.7 - cap. 4354)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
0,866	0,866	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.7 - cap. 4356)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
2,126	2,126	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.7 - cap. 4357)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
1,382	1,382	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.8 - cap. 4361)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
38,926	38,926	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.9 - cap. 4363)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
476,081	476,081	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.9 - cap. 4364)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
655,630	655,639	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.9 - cap. 4366)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
5,386	5,386	-	-	2007

(u.p.b. 11.1.2.10 - cap. 4367)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
3,969	3,969	-	-	2007

La RT chiarisce che tali eccedenze, afferenti a prestazioni e ad agevolazioni contributive, sono state individuate sulla base del rendiconto dell'INPS per il 2004. Da ciò scaturisce la necessità di integrare le relative autorizzazioni di spesa. Tali integrazioni rappresentano di fatto una mera regolazione di effetti contabili in quanto, riferendosi ad agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2004, non incidono sul Conto delle pubbliche amministrazioni, essendo tutte le eccedenze di spesa interessate già considerate secondo il loro effettivo ammontare.

Al riguardo, sarebbe comunque opportuna l'acquisizione di informazioni circa gli elementi alla base degli scostamenti registrati, con particolare riferimento a quello relativo al capitolo 4363, afferente agli oneri di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, in materia di sgravi contributivi.

Ministero degli Affari Esteri

1. Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo

La RT afferma che il contributo annuale assegnato al Centro è rapportato alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto Centro. L'esigenza di spesa emersa per il 2006 e per quelli successivi discende dalla necessita di integrare lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MAE, e ammontante a 6.013.655 euro, all'onere per spese di funzionamento del Centro attestatosi a 6.134.000 euro.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(U.P.B. 9.1.2.2 - cap. 2202)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
121	121	121	P

Al riguardo, atteso che il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati ha affermato che il mancato finanziamento della maggiore occorrenza per il 2006 è dovuto all'integrazione dello stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, non si hanno osservazioni da formulare.

2. Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)

La RT afferma che il contributo annuale assegnato all'UNIDO è rapportato alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto organismo. L'esigenza di spesa emersa per il 2006 e per quelli successivi discende dalla necessita di integrare lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MAE (5.114.000 euro) all'onere per spese di funzionamento dell'UNIDO (5.538.296 euro).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(U.P.B. 9.1.2.2 - cap. 2203)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
425	425	425	P

Al riguardo, atteso che il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che il mancato finanziamento della maggiore occorrenza per il 2006 è dovuto all'integrazione dello stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, non si hanno osservazioni da formulare.

3. Indennità di servizio all'estero

L'articolo 8-quater del decreto-legge n. 136 del 2004 ha aumentato la platea dei dipendenti destinati presso rappresentanze diplomatiche all'estero, uffici consolari o istituti di cultura all'estero che possono valersi della maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero ove sussistano particolari condizioni di famiglia. L'onere di 199.975 previsto a decorrere dal 2004, nel 2006 si è rivelato insufficiente per una somma pari a 400.000 euro annui.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(U.P.B. 6.1.1.2 - cap. 1503)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
800	400	400	P

Al riguardo, il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che l'integrazione richiesta di 400.000 euro è stata quantificata sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto nel corso del 2006 e che il relativo onere è stato posto a carico dell'anno 2007.

Sul punto, al fine della corretta quantificazione degli oneri andrebbe ulteriormente precisata la platea degli aventi diritto e se la stessa sia suscettibile di aumentare nel corso degli anni.

Ministero dell'Interno

1. Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori).

Si tratta di eccedenze di spesa relative alle pertinenze degli edifici di culto, tra cui gli oratori.

MINISTERO DELL'INTERNO

(u.p.b. 2.1.2.6 - cap. 1316)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
8,586	11,448	2,862	2,862	P

La RT segnala che, il ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha comunicato che, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali, l'ammontare dei trasferimenti compensativi per il 2004 e per gli anni successivi è pari a 5.361.603 euro, a fronte dello stanziamento di soli 2,5 milioni di euro previsto dalla legge n. 206/2003.

Ne segue che si rende necessaria la regolarizzazione del maggior onere per 2,862 milioni di euro dal 2004.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la regolarizzazione di cui trattasi opera un adeguamento a "regime" dello stanziamento di spesa predisposto in bilancio a tal fine, andrebbero acquisiti elementi in merito ai criteri sottesi alla quantificazione dello stanziamento originario, nonché circa gli ulteriori fattori che ne hanno determinato la necessità dell'incremento, necessitato dall'aumento del fabbisogno di rimborso nei primi anni di attuazione della legge n. 206/2003 e per gli anni a venire.

2. Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI relative fabbricati Categoria D).

Si tratta di eccedenze di spesa relative all'articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2001, la compensazione dei minori introiti conseguiti dai comuni a titolo ICI a seguito della autodeterminazione provvisoria dei fabbricati di categoria D con un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali

MINISTERO DELL'INTERNO
(u.p.b. 2.1.2.6 - cap. 1316)

(mln di euro)

Anni pregressi	2007	2008	2009	Anno term.
240,19	248,61	44,420	44,420	2009

La RT segnala che, nel corso del 2006, per effetto dei ritardi relativi all'invio delle certificazioni, il ministero dell'interno ha richiesto l'integrazione del capitolo 1316 del proprio stato di previsione, per un importo complessivo di 248,61 milioni di euro, di cui 204,19 milioni relativi agli anni fino al 2006 e 44,42 milioni di euro a regime dal 2007.

Al riguardo, andrebbero anzitutto chiarite le cause che hanno comportato il perdurante scostamento tra le dotazioni fissate a decorrere nel 2001 e le nuove esigenze di spesa sulla base delle rendite catastali provvisorie²⁹⁵. Alla luce delle suesposte considerazioni andrebbe inoltre chiarito il grado di conversione delle rendite catastali definitive e, quindi, del conseguente rientro dei trasferimenti in parola, che presumibilmente, attese anche le esigenze di spesa aggiuntive manifestatisi anche quest'anno²⁹⁶, non si è ancora realizzato.

²⁹⁵ Si rammenta che la RT della legge n. 388 del 2000 quantificava in 12.911.420 euro il minore imponibile autodeterminato sulla base di rendite catastali provvisorie. Inoltre, l'articolo 64 della suddetta legge prevedeva una riduzione dei trasferimenti erariali qualora la determinazione della rendita catastale definitiva comportasse per i comuni introiti superiori del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.

²⁹⁶ Cfr. XIC legislatura Nota di lettura n. 165 del 2005 (disegno di legge finanziaria per il 2006), pagina 233.

Infine, un supplemento di chiarimenti andrebbe fornito in merito alla attestata neutralità dei rimborsi in questione sull'indebitamento netto, considerato che non è del tutto chiaro il senso della frase riportata in RT, secondo cui le spese degli enti locali sarebbero riconducibili solo a dinamiche del tutto "svincolate" dal volume delle entrate.

Ministero della salute

1. Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero

La RT fa presente che il decreto-legge n. 382 del 1989 ha previsto il rimborso a tutti i cittadini iscritti al SSN delle spese per l'assistenza sanitaria ricevuta all'estero (Unione europea, Svizzera e USA). Il relativo onere è stato valutato in circa 2,5 mln di euro annui a decorrere dal 1991, a valere sullo stanziamento iscritto nel capitolo 4370 (U.P.B. 4.1.2.1) dello stato di previsione del Ministero della salute, ammontante nel 2006 a quasi 83 mln di euro e tuttavia insufficiente alla copertura dei rimborsi da effettuare per le prestazioni sanitarie fornite dai citati Stati ai cittadini italiani all'estero, tanto da rendersi necessari prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Si rende pertanto necessario l'adeguamento dello stanziamento per il prossimo triennio in misura pari a 20 mln di euro annui, in termini di competenza e cassa, al fine di rimborsare prestazioni già erogate e di scongiurare la minaccia del diniego di assistenza sanitaria ai cittadini italiani in alcuni Stati.

MINISTERO DELLA SALUTE
(U.P.B. 4.1.2.1 - cap 4370)
(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
20	20	20	P

Al riguardo, nulla da osservare. Stante comunque l'ampiezza del *gap* fra stanziamenti e necessità finanziarie e alla luce della

presumibile estensione della prassi di ricevere cure in Paesi esteri, si evidenzia l'opportunità di rideterminare in aumento le appostazioni in esame in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Ministero dei Trasporti

1. Servizi di navigazione marittimi

La legge n. 169 del 1975, disciplinante i collegamenti marittimi con le isole, autorizza il Ministro dei trasporti a concedere alla società di navigazione sovvenzioni, determinate in base a parametri stabiliti in apposita convenzione, il cui ammontare è soggetto a revisione annuale. I tagli e i trasferimenti operati dalla legge finanziaria per il 2006, hanno ridotto le disponibilità finanziarie per l'anno 2006 a circa 178 mln di euro, a fronte di una sovvenzione per l'anno 2005 di 217 mln di euro. Per gli anni 2007 e 2008 lo stanziamento si riduce ulteriormente a 129 mln di euro. Di conseguenza le necessità di integrare gli stanziamenti sono determinate in 30 mln di euro per il 2006 e in 70 mln di euro per il 2007 e 2008.

MINISTERO DEI TRASPORTI

(U.P.B. 3.1.2.10 - cap. 1960)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
100	70	-	2008

Al riguardo, il Governo nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, ha evidenziato che non si è ancora pervenuti ad una nuova convenzione e quindi nelle more, occorre coprire le eccedenze di spesa generatesi. Peraltro, si sottolinea che l'incremento dell'ammontare delle sovvenzioni non sia da assimilare ad una nuova spesa, in quanto lo stesso deriva automaticamente da un meccanismo di calcolo recato dalla convenzione medesima.

A tal proposito, si riafferma quanto già osservato per la "finanziaria 2006" circa le ragioni in base alle quali gli importi in esame sono classificati come eccedenze di spesa, atteso che l'articolo 2 della legge n. 169 del 1975, si limita ad autorizzare la concessione di

sovvenzioni da parte del Ministero competente e che, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 684 del 1974, la sovvenzione non dovrebbe superare il limite degli stanziamenti di bilancio.

Inoltre, atteso che le maggiori esigenze di spesa sembrano in parte dovute al mancato perfezionamento della nuova convenzione, si evidenzia la necessità di procedere in tal senso, anche per gli effetti di contenimento dei costi associati a tale convenzione.

2. Servizi di navigazione lacuali

La legge n. 614 del 1957 autorizza il Ministero dei trasporti alla gestione diretta dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ponendo a suo carico la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione. Lo stanziamento negli anni 2004 e 2005 è stato pari a 25 mln di euro, mentre nell'anno 2006, per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per il 2006, lo stanziamento si è ridotto a 17 mln di euro, non sufficienti a mantenere gli attuali livelli di servizio. Per tale motivo viene richiesta l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo di 8 mln di euro.

MINISTERO DEI TRASPORTI

(U.P.B. 3.1.2.11 - cap. 1970)

(mln di euro)

2007	2008	2009	Anno term.
16	8	-	2008

Al riguardo, nulla da osservare.

LEGGE FINANZIARIA 2007 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA - CAMERA

Allegato n. 7

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE					Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009		
		1.694,8	2.422,2	1.730,9	6.215,7	9.478,0	6.215,7	9.478,0	9.546,0	6.215,7	9.478,0	9.546,0			
		A) MINORI ENTRATE													
		Entrate fiscali													
		1.434,8	2.152,2	1.450,9	5.757,7	8.993,0	5.757,7	8.993,0	8.993,0	5.757,7	8.993,0	8.993,0			
		1.119,3	828,7	805,3	1.612,4	777,7	1.612,4	777,7	762,3	1.612,4	777,7	762,3			
		Proroga agevolazioni													
11	9bis	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
3		482,0	789,0	695,0	482,0	789,0	482,0	789,0	695,0	482,0	789,0	695,0			
		154,5	6,0	140,0	154,5	6,0	154,5	6,0	140,0	154,5	6,0	140,0			
		0,0	0,0	0,0	348,1	-64,1	348,1	-64,1	-44,0	348,1	-64,1	-44,0			
		0,0	25,4	-10,9	45,8	33,7	45,8	-10,9	-10,9	33,7	33,7	-10,9			
		112,5	0,0	0,0	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0			
		0,0	90,0	-38,6	0,0	90,0	0,0	-38,6	0,0	90,0	0,0	-38,6			
		8,9	-4,9	2,1	8,9	-4,9	8,9	2,1	2,1	8,9	2,1	2,1			
		88,8	-48,9	21,2	88,8	-48,9	88,8	21,2	21,2	88,8	-48,9	21,2			
		51,9	-8,3	3,6	51,9	-8,3	51,9	3,6	3,6	51,9	-8,3	3,6			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		20,9	-3,3	1,5	20,9	-3,3	20,9	1,5	1,5	20,9	-3,3	1,5			
		18,1	-2,9	1,3	18,1	-2,9	18,1	1,3	1,3	18,1	-2,9	1,3			
		13,3	-1,7	0,7	13,3	-1,7	13,3	0,7	0,7	13,3	-1,7	0,7			
		22,9	-12,8	5,5	22,9	-12,8	22,9	5,5	5,5	22,9	-12,8	5,5			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		101,0	-43,0	0,0	120,0	-52,0	120,0	0,0	0,0	120,0	-52,0	0,0			
		0,0	48,0	-20,0	0,0	48,0	0,0	-20,0	-20,0	48,0	0,0	-20,0			
		7,2	4,2	-1,0	7,2	4,2	7,2	-1,0	-1,0	7,2	4,2	-1,0			
		32,4	-13,0	0,0	32,4	-13,0	32,4	0,0	0,0	32,4	-13,0	0,0			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		81,5	1.014,5	353,6	2.621,3	6.402,3	2.621,3	6.402,3	6.479,7	2.621,3	6.402,3	6.479,7			
		Misure per lo sviluppo													
		0,0	0,0	0,0	2.450,0	4.410,0	2.450,0	4.410,0	4.680,0	2.450,0	4.410,0	4.680,0			
		0,0	0,0	0,0	89,8	179,0	89,8	179,0	191,9	89,8	179,0	191,9			
		0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	377,0	763,0	0,0	377,0	763,0			
		0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	0,0	419,0	487,0	0,0	419,0	487,0			
		0,0	140,0	-60,0	0,0	140,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	140,0	-60,0			
		37,0	74,0	74,0	37,0	74,0	37,0	74,0	74,0	37,0	74,0	74,0			
		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
		1,0	16,0	9,5	1,0	16,0	1,0	16,0	9,5	1,0	16,0	9,5			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		0,0	5,3	3,0	0,0	5,3	0,0	5,3	3,0	0,0	5,3	3,0			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Art.	C.o.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
16		IRPEF-DETRAZIONE DI IMPOSTA PER SPESE DI ISCRIZIONE NELLE PALESTRE	0,0	172,0	98,0	0,0	172,0	98,0	0,0	172,0	98,0
	54	IRPEF-Deirazione DI IMPOSTA PER AFFITTO DI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	0,0	197,0	113,0	0,0	197,0	113,0	0,0	197,0	113,0
	57	Invio telematico corrispettivi (0.3.500.40)	0,0	8,8	2,1	0,0	8,8	2,1	0,0	8,8	2,1
	58	Iva cooperative aliquota 4% (0.3.500.40)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	60	Esenzione IVA concessionari (0.3.500.40)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Deducibilità spese immobili professionali (0.3.500.40)	0,0	18,4	29,0	0,0	18,4	29,0	0,0	18,4	29,0
		IRPEF-AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	6,5	71,0	44,0	6,5	71,0	44,0	6,5	71,0	44,0
		IRPEF-IREES CONTRIBUTI PER APPARECCHI DOMESTICI E MOTORI INDUSTRIALI AD ALTA EFFICIENZA	0,0	162,0	-69,0	0,0	162,0	-69,0	0,0	162,0	-69,0
		Rottamazione lampade (a valore sul fondo fisc. energ) (0.3.500.40)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Deduzioni spese digitale terrestre (24.501)	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
16	79	Agevolazioni produttori agricoli (26.500)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	90	BIOCARBURANTI (26.500)	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0
	92-93	IVA-MODIFICHE AL REGIME IVA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Capo V - Previdenza	234,0	309,0	292,0	234,0	309,0	292,0	234,0	309,0	292,0
394-402		Fondo erogazione TFR (84.500)	174,0	249,0	232,0	174,0	249,0	232,0	174,0	249,0	232,0
394-402		Estensione sospensione quota TFR versata a fondo (84.500)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		Capo VI - Sanità	0,0	0,0	0,0	1.290,0	1.504,0	1.447,0	1.290,0	1.504,0	1.447,0
		Minori interventi correttivi	0,0	0,0	0,0	1.290,0	1.504,0	1.447,0	1.290,0	1.504,0	1.447,0
		Altri interventi	260,0	270,0	280,0	458,0	485,0	565,0	458,0	485,0	565,0
		Capo V - Previdenza	0,0	0,0	0,0	323,0	211,0	259,0	323,0	211,0	259,0
394-402		Fondo erogazione TFR (84.500)	0,0	0,0	0,0	323,0	211,0	259,0	323,0	211,0	259,0
394-402		Fondo erogazione TFR - estensione esonero (84.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	271,0	0,0	239,0	271,0
206		Funzionamento enti versamento entrata (44.600)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
55		Riduzione accisa metano per autofrazione (0.3.500.40)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
7		Compartecipazione regionale accisa gasolio (3.500)	75,0	85,0	95,0	75,0	85,0	95,0	75,0	85,0	95,0
409		Riduzione premi Itali (85.0.501)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
576		Agevolazioni contributi Catania (138.501)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
210		Riduzioni premi INAIL autotrasporto (54.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		svrapprezzo tariffe di pedaggio autostrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		autonomia finanziaria autorità portuali	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		B) MAGGIORI ENTRATE	4.493,9	4.183,5	5.781,0	17.272,0	18.027,9	19.886,2	17.793,0	17.920,9	19.915,2
		Entrate fiscali	4.297,4	5.243,0	6.607,0	6.311,1	7.220,9	8.742,7	6.311,1	7.232,9	8.754,7
3		IRPEF	303,0	495,0	436,0	303,0	495,0	436,0	303,0	495,0	436,0
		Addizionale regionale (3.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	313,0	0,0	325,0	325,0
		Addizionale comunale - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (74.120) (75.08) (3.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0
3		TFR (3.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'evasione fiscale	964,0	1.583,0	2.202,0	964,0	1.583,0	2.202,0	964,0	1.583,0	2.202,0
		Iva	1.917,0	1.748,0	2.130,0	1.917,0	1.748,0	2.130,0	1.917,0	1.748,0	2.130,0
		Irpef/ires	0,0	0,0	0,0	407,0	422,0	532,0	407,0	422,0	532,0
		Irap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Art.	C.c.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
5	16bis	Irlpef - detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali; (3.500) Compensazioni filiali partita IVA (3.500) Iva - giochi e scommesse; Iva - contrasto degli abusi nelle agevolazioni autovetture per portatori di handicap; Iva Irlpef Bollo Auto Attività di lavoro autonomo svolto nelle strutture private CONDOMINI (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) (5.500) REVERSE CHARGE (cessioni imponibili di immobili e prodotti di telefonia) Obbligo richiesta registrazione per agenti immobiliari Ires - opere di durata ultrannuale; Ires/Irlpef Irap Ires - concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche; Ires - riparto delle perdite, redditi esenti; Bollo - modalità di versamento; Regime tributario degli apparecchi di intrattenimento; Aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati. indicazione dei dati relativi all'imposta comunale degli immobili nella dichiarazione dei redditi e pagamento dell'imposta mediante F24 Addizionale comunale - Variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (74.120) (75.08) Addizionale consumo energia elettrica (10.600) Disposizioni in materia di immobili/Disposizioni in materia di demanio marittimo ed altri beni pubblici/Valorizzazione del patrimonio pubblico Bollo auto (0.3.500.40) Equiparazione telefonia fissa e mobile (Ires-Ire) (30.0.500) Altri interventi	0,0	56,5	89,0	0,0	56,5	89,0	0,0	56,5	89,0
5	6ter-quinquies		0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
			60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
			0,0	47,3	27,0	0,0	47,3	0,0	0,0	47,3	27,0
5	25	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	3,5	0,7	2,1	3,5	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		110,0	-42,0	0,0	110,0	-42,0	0,0	110,0	-42,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	51,0	-14,3	0,0	51,0	-14,3	0,0	51,0	-14,3	
		0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-2,6	0,0	9,3	-2,6	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
10	1bis	360,0	220,0	220,0	360,0	220,0	220,0	360,0	220,0	220,0	
		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		324,2	736,6	1.158,1	499,7	956,5	1.436,3	499,7	956,5	1.436,3	
16	52	0,0	0,0	0,0	538,0	538,0	538,0	538,0	538,0	538,0	
16	118-120	85,2	113,6	113,6	102,7	134,2	134,2	102,7	134,2	134,2	
		453,9	50,0	70,5	11.297,9	12.136,0	12.253,5	11.869,9	12.212,0	12.227,5	
16	40	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5	
	79	23,9	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	
	510	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
		0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	475	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
394-402		0,0	0,0	0,0	5.938,0	5.960,0	6.017,0	5.938,0	5.960,0	6.017,0	
		0,0	0,0	0,0	1.016,0	1.576,0	1.562,0	1.355,0	1.649,0	1.533,0	
		0,0	0,0	0,0	839,0	1.019,0	1.053,0	991,0	1.024,0	1.058,0	
		0,0	0,0	0,0	1.147,0	1.262,0	1.235,0	1.287,0	1.260,0	1.233,0	
406		0,0	0,0	0,0	632,0	747,0	747,0	747,0	747,0	747,0	

Art.	C.o.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
		Contributo solidarietà pensioni d'oro	0,0	0,0	0,0	31,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
		Capo VI - Sanità									
		Proroga incremento automatico aliquote Sanità	0,0	0,0	0,0	1.401,0	1.445,0	1.492,0	1.401,0	1.445,0	1.492,0
		Effetti indotti	-257,4	-1.109,5	-896,5	-337,0	-1.329,0	-1.110,0	-388,0	-1.524,0	-1.067,0
		<i>IRPEF - IRPEG</i>	79,6	219,5	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	214	Fondo stabilizzazione ricercatori e tecnologi (57.500)	2,4	3,6	3,6						
	216	Assunzione guardie forestali (57.96)	0,3	0,6	0,6						
	218	Assunzione polizia penitenziaria (57.502)	1,8	1,8	1,8						
	236	Assunzione ministero lavoro (57.0.500)	1,2	1,2	1,2						
16	251	FUA MAE (60.0.502)	0,8	0,8	0,8						
		Contenimento spese forze armate	-14,4	-14,7	-15,1						
	260	Riduzione automatismi stipendiali personale diritto pubblico (64.500)	-1,8	-3,7	0,0						
		Rapporto alunni classi	-31,5	-94,4	-94,4						
		Verifica assenze	-3,0	-3,0	-3,0						
		Riduzione docenti lingua inglese	-9,3	-32,6	-41,9						
		Orari settimanali	-3,3	-9,9	-9,9						
		Mobilità soprannumerari	-5,8	-17,3	-17,3						
		Rinnovi contratti 2006-2007	141,6	386,7	386,7						
		Carabinieri Lavoro e ambiente	0,5	0,5	0,5						
		<i>Capo III - Previdenza</i>									
394	402	Fondo erogazione TFR - estensione esonero (84.500)	-337,0	-1.329,0	-1.110,0	-337,0	-1.329,0	-1.110,0	-388,0	-1.524,0	-1.067,0
		Incremento aliquote pens. Artigiani e comm..	0,0	-390,0	-459,0	0,0	-390,0	-459,0	0,0	-520,0	-436,0
		Incremento aliquote pens. Lav. Dipendenti	-230,0	-279,0	-288,0	-230,0	-279,0	-288,0	-271,0	-280,0	-290,0
		Incremento aliquote pens. Parasubordinati	-94,0	-476,0	-304,0	-94,0	-476,0	-304,0	-102,0	-481,0	-311,0
	406	Incremento contributi apprendisti (85.501)	0,0	-261,0	-214,0	0,0	-261,0	-214,0	0,0	-320,0	-183,0
		Contributo solidarietà pensioni d'oro	-13,0	-15,0	-15,0	-13,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
		TOTALE ENTRATE	2.799,1	1.761,3	4.050,1	11.056,4	8.549,9	10.340,2	11.577,4	8.442,9	10.369,2

LEGGE FINANZIARIA 2007 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA - AULA CAMERA

Allegato n. 7

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Articolato					Indebitamento netto P. A.						
			Saldo netto da finanziare		Fabbisogno			2007		2008		2009		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
		MINORI SPESE CORRENTI	5.100,1	8.856,7	9.777,7	8.928,9	13.607,8	15.063,8	9.448,9	13.937,8	15.083,4			
		CAPO I - II - III RAZIONALIZZAZIONE PA	703,8	1.765,9	1.558,4	2.680,5	4.758,6	5.106,0	3.200,5	5.088,6	5.095,6			
		Pubblico impiego	583,7	1.480,3	1.536,0	386,4	929,0	1.102,6	386,4	929,0	1.118,2			
		Assunzione e stabilizzazione personale 2008-2009	0,0	0,0	0,0	0,0	88,1	233,6	0,0	88,1	249,2			
		Limite personale a tempo determinato e co.co.co. - 40%	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5			
		Soppressione fondo mobilità	20,0	20,0	20,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4			
		Contenimento spese professionalizzazione forze armate	120,0	123,0	126,0	62,6	64,1	65,7	62,6	64,1	65,7			
16	224	Misure in materia di amministrazione finanziaria (gov)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
16	259	Min. e sottosegretari (60.0.502)	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
	260	Riduzione automatismi stipendiali personale regime diritto pubblico (64)	12,0	25,0	0,0	14,8	29,6	0,0	14,8	29,6	0,0			
		Rapporto alunni classi	262,5	787,5	787,5	136,8	410,5	410,5	136,8	410,5	410,5			
		Immissione in ruolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Verifica assenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Riduzione docenti lingua inglese	25,0	25,0	25,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0			
		Orari settimanali	77,7	272,0	349,7	40,5	126,2	182,3	40,5	126,2	182,3			
		Mobilità soprannumerari	27,6	82,8	82,8	14,4	43,2	43,2	14,4	43,2	43,2			
			48,0	144,1	144,1	25,0	75,1	75,1	25,0	75,1	75,1			
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	110,1	285,6	22,4	434,1	834,6	808,4	434,1	834,6	808,4			
		Revisione assetto organizzativo Ministeri - Dir. Gen.	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	2,0	4,0	5,0			
		Riorganizzazione uffici periferici	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0			
		Razionalizzazione pagamento stipendi	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0			
16	184	Vertici enti Pb non economici (42.500)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Ricorsi in materia pensionistica	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
		Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici (42.500)	0,0	0,0	0,0	205,0	310,0	415,0	205,0	310,0	415,0			
		Agenzia autonomia scolastica	6,9	12,6	12,6	6,9	12,6	12,6	6,9	12,6	12,6			
		Concorsi area V	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
		Tab C - taglio lineare (vari)	102,7	272,5	9,3	102,7	272,5	9,3	102,7	272,5	9,3			
209		Limiti fabbisogno università	0,0	0,0	0,0	86,0	178,0	277,0	86,0	178,0	277,0			
		Limiti fabbisogno enti di ricerca	0,0	0,0	0,0	16,0	32,0	49,0	16,0	32,0	49,0			
		Bilancio dello Stato	0,0	0,0	0,0	1.860,0	2.995,0	3.195,0	2.380,0	3.325,0	3.169,0			
		Razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica - Accantonamenti (53.9)	0,0	0,0	0,0	1.860,0	2.995,0	3.195,0	2.380,0	3.325,0	3.169,0			
		CAPO IV - ENTI TERRITORIALI	50,0	0,0	0,0	3.274,6	4.070,6	4.520,2	3.274,6	4.070,6	4.520,2			
		Patto stabilità interno enti territoriali (74.120) (75.08)	0,0	0,0	0,0	3.274,6	4.070,6	4.520,2	3.274,6	4.070,6	4.520,2			
		Compartecipazione locale Irpef (var.compensativa)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		CAPO V - PREVIDENZA	2.497,1	2.745,1	3.745,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Adeguamento Istat pensioni	585,1	585,1	585,1									
		Incremento aliquote pens. Artigiani e comm..												

406	Incremento aliquote pens. Lav. Dipendenti Incremento aliquote pens. Parasubordinati Incremento contributi apprendisti (85.501) Contributo solidarietà pensionati d'oro	1.912,0	2.160,0	3.160,0									
	CAPO VI - SANITA'	188,0	374,0	549,0	2.949,0	4.172,0	3.367,0	2.949,0	4.172,0	3.367,0	2.949,0	4.172,0	3.367,0
419	SIVEAS	3,0	3,0	-7,0	3,0	-7,0	3,0	3,0	-7,0	3,0	3,0	-7,0	3,0
419	Misure strutturali contenimento spese	0,0	0,0	0,0	944,0	1.999,0	1.226,0	944,0	1.999,0	1.226,0	944,0	1.999,0	1.226,0
16	Abbattimento tariffe prestazioni automatizzabili (88.501)	0,0	0,0	0,0	279,0	362,0	347,0	279,0	362,0	347,0	279,0	362,0	347,0
	Ticket pronto soccorso (88.501)	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Ticket specialistica	0,0	0,0	0,0	811,0	834,0	834,0	811,0	834,0	834,0	811,0	834,0	834,0
	Abbattimento prezzi per acquisizione dispositivi medici	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0
	Contenimento uso farmaci off label	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	AIIFA	0,0	0,0	0,0	800,0	852,0	825,0	800,0	852,0	825,0	800,0	852,0	825,0
	Spesa sanitaria regione Sicilia	185,0	371,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Altri interventi	1.358,0	3.164,6	3.118,0	24,8	1.265,5	1.411,6	24,8	1.265,5	1.411,6	24,8	1.265,5	1.411,6
5	Riduzione legge 140/99 art 3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Fondazione responsabilità sociale	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3
	Fondazione biotecnologie	20,0	20,0	60,0	20,0	60,0	20,0	20,0	60,0	20,0	20,0	60,0	20,0
	IRPEF - Addizionale regionale - FSN (3.500)	0,0	313,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IRPEF - Addizionale COMUNALE (3.500)	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IRAP FSN	407,0	422,0	532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Compensazioni titolari partita IVA (3.500)	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fondo politiche strutturali (0.3.500.40)	0,0	183,8	0,0	0,0	0,0	183,8	0,0	0,0	183,8	0,0	0,0	183,8
	IRAP FSN	0,0	9,3	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bollo Auto	0,7	2,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Bollo auto (0.3.500.40)	538,0	538,0	538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Addizionale comunale - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Equiparazione telefonia fissa e mobile (ires-ire) (30.0.500)	17,5	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Legge 36/2004 - MIPAF (57.96)	2,2	5,2	5,2	2,2	5,2	5,2	2,2	5,2	5,2	2,2	5,2	5,2
	Interessi su conti correnti postali (57.0500)	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.200,0
	Effetti indotti	303,2	807,2	807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214	Fondo stabilizzazione ricercatori e tecnologi (57.500)	5,97	8,95	8,95									
216	Assunzione guardie forestali (57.96)	-2,28	-3,42	-3,42									
	Apporto Inpdap	1,21	1,81	1,81									
	Contribuzione aggiuntiva FSN	0,7	1,6	1,6									
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-0,3	-0,6	-0,6									
	Contribuzione aggiuntiva FSN	0,1	0,3	0,3									
218	Assunzioni polizia penitenziaria (57.502)	4,5	4,5	4,5									
	Apporto Inpdap	-1,7	-1,7	-1,7									
	Contribuzione aggiuntiva FSN	0,9	0,9	0,9									
235	Assunzione ministero lavoro (57.0.500)	3,0	3,0	3,0									
	Apporto Inpdap	-1,1	-1,1	-1,1									
	Contribuzione aggiuntiva FSN	0,6	0,6	0,6									

16	251	FUA MAE (60.0.502)	6,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
16	305 e 308	Rinnovi contrattuali 2006-2007	1.181,0	3.225,0	3.225,0	1.069,7	3.004,1	3.004,1	1.069,7	3.004,1	3.004,1
		Carabinieri Lavoro e ambiente	4,0	4,0	4,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		Assunzioni personale enti di ricerca (70.500)	27,5	70,0	110,0	14,0	35,0	35,0	14,0	35,0	35,0
		Proroga comandi Poste	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	178	Spese delle Amministrazioni pubbliche	327,4	327,4	327,4	472,4	472,4	472,4	472,4	472,4	472,4
		Segreteria tecnica (44.600)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Attività monitoraggio (44.600)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Attività monitoraggio - parlamento(44.600)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Funzionamento enti eliminazione riduzione 20% (44.600)	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		Commissione tecnica coor. Rapporti finanz. Stato ed Autonomie locali (44.600)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Commissione garanzia informazione statistica (44.600)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Fondo Istruzione	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
		Scuole paritarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Contributi piccoli comuni	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
		CAPO V - PREVIDENZA	963,1	1.117,1	1.208,1	521,0	1.336,0	2.059,0	521,0	1.336,0	2.059,0
394-402		Adeguamento Istat pensioni	585,1	585,1	585,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Fondo erogazione TFR (84.500)	0,0	0,0	0,0	424,0	1.237,0	1.959,0	424,0	1.237,0	1.959,0
		Esonero contr. Per versamento TFR - anticip. Bilancio INPS	361,0	532,0	623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Campagne informative prev. Complementare	17,0	0,0	0,0	4,0	6,0	7,0	4,0	6,0	7,0
		Malattia apprendisti	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
		Malattia e maternità COCOPRO	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
		CAPO VI - SANITA'	6.751,9	5.219,3	5.982,8	91,0	101,0	106,0	91,0	101,0	106,0
		Finanziamento FSN	3.425,9	4.025,3	4.838,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Fondo transitorio per regioni con elevati disavanzi strutturali	1.000,0	850,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Anticipazioni al 97%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanziamento spesa sanitaria 2006	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Screening oncologici	20,0	18,0	18,0	10,0	15,0	20,0	10,0	15,0	20,0
		Fondo cofinanziamento progetti regionali PSN	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
		Istituto superiore di sanità	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
		Farmacie rurali	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Istituto Nazionale popolazione migranti	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
		Contributo straordinario Sardegna	225,0	240,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SVILUPPO E RICERCA	1.636,1	872,4	873,8	1.305,1	872,4	848,8	1.250,1	807,4	818,8
509		Struttura di cooperazione MSE- Min Lavoro	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
510		Fondo trasferimenti correnti imprese pubbliche	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Autotrasportatori (117.502)	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
		Funzionamento CED dip. Trasporti e piano mobilità (118.500)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		Riduzioni premi INAIL autotrasporto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Agenzia nazionale innovazione tecnologica	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Fondo consolidato EELL (contributi erariali)	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FS Spa:									
		interessi intercalari	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
		Adeguamento corrispettivi RFI - Regioni	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		autorità portuali-tesoreria mista maggiori interessi	1,0	1,0	1,0	56,0	66,0	31,0	1,0	1,0	1,0
		Vigilanza ANAS - Infrastrutture	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
		Canone pedaggi	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

L. 152/2005																							
762	Centro di produzione Spa	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
763	Contributi emittenti locali (191.500)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
770	Fondo politiche famiglia (185.500)	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0	30,0	45,0
	Fondo politiche famiglia (185.500)	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	Assicurazioni infortuni domestici (192.0.500)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
773	Piano servizi socio educativi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
774	Fondo pari opportunità (185.500)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Fondo pari opportunità (185.500)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
776	Fondo non autosufficienze (117.502)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Fondo non autosufficienze (117.502)	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0
	Fondo politiche sociali	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
789	Fondo politiche giovanili (204.500)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	Fondo politiche giovanili (204.500)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	Fondo comunità giovanili	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Comitato italiano paraolimpico	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
811-812	Funzionamento giustizia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
814	Fondo GDF ed Arma dei carabinieri-funzionamento (214.0.500)	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	Fondo funzionamento sicurezza (214.0.502)	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00	30,00	50,00
Eccedenza di spesa art.11 c.3 l-quater		1.973,8	176,2	100,2	371,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti indotti		140,3	357,5	371,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Contenimento spese forze armate																						
	Apporto Inpdap	35,8	36,7	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6	36,7	37,6
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-13,7	-14,0	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3	-14,0	-14,3
	Riduzione automatismi stipendiali personale regime diritto pubblico																						
260	Apporto Inpdap	3,6	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-1,4	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0
	Rapporto alunni classi	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
	Apporto Inpdap	78,3	234,9	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7	234,9	89,7
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-29,9	-89,7	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6	-89,7	-47,6
	Verifica assenze																						
	Apporto Inpdap	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
	Riduzione docenti lingua inglese																						
	Apporto Inpdap	23,2	81,2	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3	81,2	104,3
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-8,8	-31,0	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8	-31,0	-39,8
	Orari settimanali																						
	Apporto Inpdap	8,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
	Contribuzione aggiuntiva FSN	-3,1	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
	Mobilità soprannumerari																						
	Apporto Inpdap	14,3	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
	Contribuzione aggiuntiva	-5,5	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4

	FSN	2,9	8,7	8,7	8,7	5.032,6	5.153,0	4.373,3	4.922,6	4.923,0
		6.981,3	9.926,0	13.288,5	4.433,3	5.032,6	5.153,0	4.373,3	4.922,6	4.923,0
		100,0	100,0	100,0	440,0	50,0	100,0	440,0	50,0	100,0
210		0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
		50,0	100,0	100,0	20,0	50,0	100,0	20,0	50,0	100,0
		50,0	0,0	0,0						
		6.533,3	9.698,0	13.060,5	3.809,3	4.818,6	4.877,0	3.749,3	4.708,6	4.647,0
		0,0	377,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	419,0	487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		300,0	400,0	400,0	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0
		50,0	100,0	150,0	20,0	40,0	80,0	10,0	30,0	50,0
		100,0	100,0	5.000,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0	100,0	1.000,0
		300,0	300,0	360,0	150,0	200,0	300,0	150,0	200,0	300,0
		30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	20,0	10,0	20,0	40,0
		30,0	30,0	30,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
		40,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10,0	40,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		50,0	90,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3,0	3,0	3,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
		10,0	10,0	10,0	2,0	5,0	10,0	2,0	5,0	10,0
		1.700,0	1.550,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		15,0	35,0	35,0	5,0	20,0	40,0	5,0	20,0	40,0
		10,0	10,0	10,0	3,0	5,0	10,0	3,0	5,0	10,0
		40,0	40,0	40,0	10,0	20,0	40,0	10,0	20,0	40,0
		0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
		20,0	26,0	26,0	10,0	21,0	26,0	10,0	21,0	26,0
528		95,0	15,0	15,0	25,0	40,0	15,0	25,0	40,0	15,0
529		40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		212,5	212,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	900,0	1.200,0	0,0	900,0	1.200,0	0,0	900,0	1.200,0
		24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0
		400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
		2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
		100,0	200,0	300,0	0,0	200,0	500,0	0,0	200,0	500,0
		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		50,0	50,0	50,0	20,0	40,0	50,0	20,0	40,0	50,0
		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0
		80,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		20,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

di cui:		15.431,4	13.213,3	13.266,6	-1.496,5	-2.075,7	-2.639,0	-2.071,5	-2.470,7	-2.688,6
SPESE CORRENTI										
SPESE CONTO CAPITALE		6.526,1	9.066,1	12.554,4	3.176,1	3.115,7	3.026,9	2.936,1	3.005,7	2.796,9
Stralci:										
Unificazione sedi ministero salute		6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Personale CCM		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Riduzioni autorizzazione di spesa salute		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Altri interventi per Roma - EUR		20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interventi per Roma - Tor vergata		42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Osservatorio violenza donne		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anno europeo pari opportunità		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

Tabelle Legge Finanziaria

	Effetti finanziari	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
		6.669,8	7.765,9	3.551,3	4.833,5	4.714,2	5.033,5	1.583,5	1.334,2	1.513,5
Tabella A		412,7	592,0	599,6	103,0	242,5	410,5	103,0	242,5	410,5
Tabella B		272,8	229,8	262,7	3.360,0	3.580,0	3.676,0	60,0	100,0	156,0
Tabella C		1.211,0	1.080,2	1.175,5	972,0	1.035,2	1.135,5	972,0	1.035,2	1.135,5
	corrente	1.052,0	921,2	996,5	822,0	950,0	1.000,0	822,0	950,0	1.000,0
	capitale	159,0	159,0	179,0	150,0	85,2	135,5	150,0	85,2	135,5
Tabella D		3.026,0	1.503,6	6.438,0	1.330,0	835,0	960,0	1.330,0	835,0	960,0
Tabella E		-1.062,7	-304,7	-223,5	-581,5	-478,5	-448,5	-581,5	-478,5	-448,5
	corrente	-355,9	-83,5	-208,5	-350,0	-100,0	-200,0	-350,0	-100,0	-200,0
	capitale	-706,8	-221,2	-15,0	-231,5	-378,5	-248,5	-231,5	-378,5	-248,5
Tabella F		2.810,0	4.665,0	-4.701,0	-350,0	-500,0	-700,0	-300,0	-400,0	-700,0
Legge di bilancio		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Emendamento 2.10 DLB		9,0	19,0	2,4	-153,8	-29,3	4,6	-208,8	20,7	4,6

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it